

ASIA BENEVENTO SPA

**MODELLO ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL D. Lgs. 231/01**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

ASIA BENEVENTO SPA
Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

INDICE

INTRODUZIONE MODELLO 231 ASIA BENEVENTO SPA	p. 1
PARTE GENERALE	16
SEZIONE I: “ASIA BENEVENTO SPA: CENNI STORICI, OGGETTO SOCIALE E CONTESTO ORGANIZZATIVO”	17
1. Asia Benevento Spa: presentazione e cenni storici	18
2. Attività aziendale ed oggetto sociale	21
3. Assetto societario e contesto organizzativo	26
4. Attuale assetto societario	30
SEZIONE II: “SISTEMA DI PREVENZIONE”	32
SEZIONE II: “INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI REATO: METODOLOGIA ED OBIETTIVI”	33
1. Metodologia di valutazione del rischio	34
2. Valutazione in ordine alla potenziale commissione di reati	35
3. Determinazione del valore di rischio	38
SEZIONE III: “SISTEMA GENERALE DI PREVENZIONE”	40
1. Principi generali di comportamento	41
2. Principi per l’attuazione del processo decisionale	43
3. Nomina del responsabile interno e Scheda di Evidenza	48
SEZIONE IV: “SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ”	50
SEZIONE V: “CODICE ETICO”	55
SEZIONE VI: “DIFFUSIONE DEL MODELLO ED ATTIVITA’ FORMATIVA”	71
1. Attività di formazione	72
2. Diffusione del Modello 231	75

SISTEMA DI CONTROLLO	77
SEZIONE VII: “SISTEMA SANZIONATORIO”	78
1. Oggetto e scopo	80
2. Campo di applicazione	80
3. Fonti normative – documenti di riferimento	80
4. Terminologia ed abbreviazioni	80
5. Contenuto	81
SEZIONE VIII: “ORGANISMO DI VIGILANZA IMPLEMENTAZIONE, FUNZIONAMENTO E STATUTO”	87
1. Premessa	88
2. Costituzione, nomina e composizione dell’OdV	88
3. Presupposti e principi applicativi	89
4. Attività dell’OdV: funzioni e poteri	92
5. Modalità di svolgimento dell’attività	97
6. Flussi informativi e reporting	97
7. Whistleblowing	72
SEZIONE IX: “WHISTEBLOWING – MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01	101
1. Introduzione del Whistleblowing nel Modello 231/01	102
2. Principi e divieti in merito al Whistleblowing	103
3. Procedure del Whistleblowing	103
PARTE SPECIALE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D. LGS. 231/01	1-39
ALLEGATI:	
- PROCEDURE OPERATIVE:	
- PRO – PA	Reati inerenti la Pubblica Amministrazione.
- PRO - AMB	Reati ambientali.
- PRO - SIC	Reati sicurezza nei luoghi di lavoro.
- PRO - SOC	Reati societari.
- PRO - RIC	Reati ricettazione e riciclaggio.
- PRO - INF	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati.
- PRO - LAV	Reati impiego cittadini Paesi terzi.
- PRO- CRO	Reati di criminalità organizzativa.

- PRO – TRIB Reati tributari
- DECRETO LEGISLATIVO 8/06/2001, N. 231: STRUTTURA E TESTO
NORMATIVO VIGENTE;
- CATALOGO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E REATI
PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI (DECRETO
LEGISLATIVO / GIUGNO 2001, N. 231);

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

INTRODUZIONE

**MODELLO 231
ASIA BENEVENTO SPA**

1. INTRODUZIONE AL MODELLO 231 ASIA BENEVENTO SPA.

1. Quadro normativo di riferimento.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico delle società.

Il suindicato intervento legislativo ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia; in particolare, la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

La portata innovativa del D.Lgs. 231/01 è rappresentata dall’introduzione nel nostro ordinamento giuridico della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto integrante reato.

Più precisamente, il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nell’ordinamento vigente un regime di responsabilità a carico delle persone giuridiche per la commissione di una serie di reati da parte dei soggetti apicali o dei dipendenti, con conseguenze rilevanti anche sugli stessi Enti, potenzialmente assoggettabili a sanzioni amministrative pecuniarie anche molto onerose e, in taluni casi, interdittive.

L’ampliamento della responsabilità a carico degli Enti determina l’estensione della punizione degli illeciti penali, individuati nel D.Lgs. 231/01, agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi.

I soggetti che possono commettere i c.d. “reati-presupposto”, comportando la responsabilità amministrativa dell’Ente sono:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;

- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'omissione della vigilanza.

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/01 è particolarmente severo: oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione, parziale o totale, delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

L'Ente va esente da responsabilità se dimostra di avere adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati della stessa fattispecie del reato contestato.

Il Modello organizzativo 231, se applicato correttamente, può costituire una funzione esimente in tema di responsabilità amministrativa dell'ente e al contempo rivelarsi un utile strumento di garanzia di maggiore efficienza nella gestione dei singoli processi aziendali.

2. Revisione del Modello 231 di ASIA Benevento del gennaio 2019: esigenze ed obiettivi.

Dopo la pubblicazione, nell'anno 2013, del primo Modello organizzativo 231/01 (di seguito definito: "Modello 231"), di ASIA Benevento Spa (di seguito definita: "ASIA Benevento"), il legislatore ha riformulato alcune fattispecie penali, introducendo, peraltro, nuove figure criminose.

In particolare, assumono rilevanza, ai fini della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01: la riforma dei reati contro la P.A. e del Codice degli appalti, il delitto di false comunicazioni sociali ed i nuovi reati ambientali.

La legge 22 maggio 2015 n. 68 (in Gazz. Uff., 28 maggio 2015, n. 122) "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ha introdotto nell'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/01 la responsabilità penale dell'Ente per i reati di inquinamento e disastro ambientale, anche in forma colposa, e per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

La legge 27 maggio 2015, n. 69 (in Gazz. Uff., 30 maggio 2015, n. 124), "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", ha rafforzato la lotta ai fenomeni corruttivi diffusi nel nostro Paese, mediante: revisione delle fattispecie penali; innalzamento di pena per i reati di peculato e di corruzione nonché per i delitti di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità; reintroduzione della figura dell'incaricato al pubblico servizio nel novero dei soggetti attivi del reato di concussione.

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (in Gazz. Uff., 30 marzo 2017, n. 75), "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", ha introdotto modifiche in ordine al delitto di corruzione tra privati, estendendo l'ambito di applicazione della fattispecie penale fino a ricomprendere altre ipotesi prima escluse.

La normativa ha ampliato le condotte mediante le quali si giunge all'accordo corruttivo, individuate nell'offerta e nella sollecitazione di denaro o altre utilità non dovuti e realizzate da parte del soggetto intraneo rispetto a quello estraneo.

Le fattispecie risultano di più ampia applicazione poiché, in seguito alla riforma, le singole condotte possono essere realizzate anche mediante l'ausilio di un intermediario a cui allude la locuzione "per interposta persona", inserita sia per le ipotesi di corruzione attiva che per quelle di corruzione passiva.

La Legge 30 novembre 2017 n. 179 (in Gazz. Uff., 14 dicembre 2017, n. 291), "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. whistleblower o whistleblowing)", ha modificato il D.Lgs. 231/01, inserendo nell'art. 6 i nuovi commi 2 bis, 2 ter e 2 quater e disponendo, tra l'altro, che i modelli organizzativi debbano prevedere canali che consentano di presentare segnalazioni (sia da parte dei soggetti in posizione apicale che da quelli in posizione subordinata) circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti,

o di variazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante.

ASIA Benevento ritiene che la normativa sopra elencata e descritta costituisca elemento di valutazione quanto alla necessità di provvedere alla revisione del Modello 231.

L'intervento del legislatore in materia ambientale assume rilevanza sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli Enti, inducendo ASIA Benevento ad aggiornare il proprio Modello organizzativo al fine di individuare le aree aziendali esposte maggiormente ai rischi ambientali e predisporre adeguati presidi diretti a monitorare gli indici di probabilità e gravità dell'impatto inerenti al potenziale accadimento di un evento che può rivelarsi dannoso per l'habitat naturale.

La legge 27 maggio 2015, n. 69 (in Gazz. Uff., 30 maggio 2015, n. 124), avente ad oggetto i delitti contro la pubblica amministrazione ha reso più pressante l'esigenza di provvedere ad un efficace ed esaustiva prevenzione dei reati relativi alla P.A.

L'intervento normativo in tema di whistleblowing introduce nell'ordinamento giuridico italiano un ulteriore requisito da rispettare ai fini di un eventuale giudizio positivo sull'idoneità dei modelli organizzativi.

L'intera disciplina anticorruzione (L. 190/12 s.m.i., ed i conseguenti interventi regolamentari dell'ANAC), si inserisce nella prospettiva della "prevenzione mediante organizzazione", di talchè acquisisce progressivamente un connotato di obbligo, a carico di società ed enti, dotarsi di un adeguato assetto organizzativo idoneo ad evitare la commissione, da parte dei loro amministratori e sottoposti, di reati suscettibili di arrecare danno a terzi.

La Determinazione ANAC n. 1134/17 ha contribuito a rafforzare ulteriormente il ruolo dell'OdV nelle società a partecipazione pubblica, indicando tale Organismo come possibile soggetto destinatario dei compiti di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli Enti di cui al D.Lgs. 33/2013, che il comma 8 bis della Legge Anticorruzione attribuisce agli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV).

La Delibera n. 1074 del 21/11/2018 del Consiglio di Autorità ha provveduto all'Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al PNA (Piano Nazionale Anticorruzione), effettuando un monitoraggio complessivo sulle Società in controllo pubblico.

Ulteriori valutazioni, evinte dalle diffuse prassi aziendali, consolidate, soprattutto, nelle Aziende a controllo pubblico, hanno motivato ASIA Benevento ad integrare ed aggiornare il previgente Modello 231.

La politica di molte Pubbliche Amministrazioni ed Enti Locali, che richiedono l'adozione di Modelli 231 quale condizione essenziale per coloro che intendono convenzionarsi o addivenire alla contrattazione con le stesse, induce a ritenere che il Modello 231 sia un requisito indispensabile per l'accesso delle aziende al mercato.

Le Aziende, pubbliche e private, adottano sistemi di prevenzione e gestione del rischio volti a contrastare, in virtù delle recenti riforme normative, il fenomeno corruttivo non solo se commesso nei confronti della P.A. ma anche se realizzato tra privati, consapevoli del dato oggettivo, ed ormai condiviso, che tali condotte illecite comportano un ingente danno al buon andamento delle operazioni commerciali, alle dinamiche economiche ed alla libera concorrenza sul mercato.

Infine, plurimi interventi sull'assetto societario ed organizzativo dell'Azienda hanno confermato la fondatezza dell'obiettivo di ASIA Benevento di provvedere ad una complessiva revisione del Modello 231 già adottato.

Dopo l'approvazione del primo Modello 231 di ASIA Benevento, sono stati adottati ulteriori atti, documenti e provvedimenti di notevole rilevanza giuridica ed organizzativa.

ASIA ha adottato il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" (PTPC), per il periodo 2018-2020, ai sensi della L. 190/2012, allegato al presente Modello 231 al fine di rafforzarne l'efficacia esimente, quale parte integrante del sistema organizzativo dell'Azienda speciale; il presente Modello costituisce, a sua volta, conferma ed integrazione dell'adottato PTPC.

Asia ha nominato, inoltre, un Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) ed ha individuato ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. b), D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), un ufficio di controllo interno che collabora con l'organo di controllo statutario, in osservanza dei principi generali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico.

Infine, dopo l'adozione del Modello 231 adottato nel 2013, sono intervenute plurime modifiche dell'assetto societario di ASIA Benevento con il passaggio, da ultimo, dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Unico.

In definitiva, gli intervenuti cambiamenti, normativi e giurisprudenziali, le evidenze palesate dalle diffuse e consolidate *best practise* e prassi aziendali e, infine, le trasformazioni organizzative e dell'assetto aziendale, hanno reso necessario l'aggiornamento del Modello 231 e delle Procedure e controlli aziendali.

3. Ulteriore revisione del Modello 231.

Dopo l'approvazione, nel 2019, ad opera dell'organo amministrativo, dell'ultima revisione del Modello 231, sono intervenute modifiche normative nonché mutamenti organizzativi aziendali che hanno determinato la necessità di un tempestivo adeguamento/aggiornamento del Modello.

In primo luogo, la l. 3/2019, c.d. legge "Spazzacorrotti" («Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici», pubblicata in G.U., 16 gennaio 2019, n. 13) ha apportato modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile, all'ordinamento penitenziario e ad alcune leggi speciali.

La prima parte dell'atto normativo (art. 1, commi da 1 a 10) reca misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di prescrizione; la seconda parte (art. 1, commi da 11 a 28) prevede norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici.

La riforma normativa intende contrastare gli eventi corruttivi mediante l'inasprimento, l'effettività e la «stabilità» delle pene accessorie, nell'ambito di una più generale rivalutazione delle sanzioni interdittive nella strategia di prevenzione e repressione dei reati; le modifiche s'inscrivono in una generale rivalutazione delle pene interdittive nell'ambito di un'efficace strategia di prevenzione dei reati.

L'inasprimento dell'apparato sanzionatorio di carattere accessorio si correla alla commissione di reati gravi, tali da minare in radice i requisiti di integrità e affidabilità necessari per l'assunzione di pubblici uffici e per l'ammissione a contrattare con la pubblica amministrazione.

Esigenze di salvaguardia del buon andamento e del prestigio della pubblica amministrazione, unitamente ad esigenze general-preventive, hanno indotto ad un aggravamento sensibile delle pene accessorie.

La legge «Spazzacorrotti» è intervenuta sul D.lgs. 231/01 ampliando la gamma dei reati-presupposto indicati dall'art. 25, d.lgs. 231/01, inasprendo le sanzioni previste dal comma 5 dell'art. 25 ed introducendo un'attenuante speciale per la collaborazione dell'ente.

Le modifiche più rilevanti hanno riguardato il sistema delle sanzioni interdittive *contra societatem*, per il caso di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione elencati nell'art. 25, commi 2 e 3 (concussione; corruzione propria, semplice e aggravata dal rilevante profitto conseguito dall'ente; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; dazione o promessa al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità da parte del corruttore; istigazione alla corruzione).

La legge Spazzacorrotti ha differenziato l'ammontare della sanzione interdittiva da comminare alla *societas* a seconda che i delitti reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 siano commessi da soggetti in posizione apicale (il grado di identificazione fra autore materiale ed ente è ritenuto maggiore, sicchè il legislatore ha previsto una più lunga durata della misura interdittiva) o da soggetto sottoposto (il grado di identificazione tra l'ente e l'autore materiale del reato è ritenuto minore sicchè la sanzione prevista è meno grave).

In linea generale, la c.d. legge Spazzacorrotti:

- inasprisce le pene accessorie conseguenti alla condanna per reati contro la pubblica amministrazione, ampliandone al contempo l'ambito applicativo;
- aumenta la durata delle sanzioni interdittive ex Dlgs 231 applicabili per una serie di reati contro la pubblica amministrazione;
- aumenta la pena per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- riformula la fattispecie incriminatrice del traffico d'influenze illecite, assorbendo nella stessa le condotte di millantato credito e aggravando il relativo trattamento sanzionatorio (artt. 346 e 346 bis c.p.);
- modifica le norme in materia di corruzione tra privati previste dal codice civile, prevedendo la procedibilità d'ufficio (artt. 2635 e 2635 bis c.p.);
- estende, sotto il profilo delle indagini penali, la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura, al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione (art. 9 l. 146/2006);
- estende, inoltre, la possibilità di intercettazione ambientale mediante captatore informatico.

La l. 3/2019, in particolare, ha apportato i seguenti elementi innovativi:

- svincola l'assoggettamento della punibilità del fatto al requisito del «compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio», rendendo punibili, in conformità agli obblighi internazionali, anche le mediazioni attivate allo scopo di asservire il pubblico agente ovvero di remunerarlo per il compimento di un atto conforme ai doveri di ufficio;
- punisce il traffico illecito di influenze non solo presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ma anche presso «uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis» (agenti pubblici stranieri);
- prescinde dall'esistenza di un reale rapporto di influenza tra il mediatore e il pubblico agente e dall'eventuale «inganno» di una parte a danno dell'altra («sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite»), rendendo punibile l'acquirente di influenza anche in quest'ultimo caso;
- prevede quale contropartita degli accordi illeciti non soltanto la prestazione patrimoniale («denaro o altro vantaggio patrimoniale», nella previgente formulazione della norma), ma «denaro o altra utilità»;

- espande, in tal modo, la portata incriminatrice al mercimonio della mediazione illecita in cui il prezzo non abbia contenuto patrimoniale (ossia a condotte che, nella prassi, sono altrettanto se non più frequenti del pagamento di prestazioni patrimoniali).

Di seguito sono elencati, in estrema sintesi, i più rilevanti interventi:

- inclusione nel catalogo dei delitti presupposti di cui all'art. 25, comma 1, d.lgs. 231/01 del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- incremento della durata delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 1, d.lgs. 231/2001;
- rimodulazione delle sanzioni interdittive in rapporto alle posizioni occupate dai responsabili dei reati all'interno degli enti;
- previsione di una causa di speciale attenuazione delle sanzioni interdittive nel caso di condotte riparatorie e collaborative.

Sotto il profilo del diritto sostanziale, l'innovazione di maggior rilievo consiste nella riformulazione della fattispecie di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

La l. 3/2019 ha riformulato l'art. 346 bis c.p. in modo da soddisfare gli obblighi internazionali sottoscritti che impongono la punibilità di entrambi i soggetti senza distinguere tra prospettazione di mediazione veritiera e mendace.

La *ratio* è che «non si deve ricevere, né dare o promettere ad alcuno denaro o altra utilità, allo scopo di influire indebitamente sull'attività dei pubblici funzionari e che in caso di trasgressione a questo divieto, tutti coloro che partecipano al *pactum* devono essere sottoposti ad un omogeneo trattamento sanzionatorio ai sensi della nuova ipotesi delittuosa di traffico di influenze illecite, la quale deve, dunque, sostituire la norma previgente in materia di millantato credito.

Non occorre, dunque, distinguere tra l'ipotesi in cui chi riceve la promessa o la dazione già disponga, al momento del fatto, delle relazioni «giuste» ovvero semplicemente le millanti («ci penso io, stai tranquillo, conosco tutti al ministero»), perché in ogni caso il fatto crea un significativo pericolo che qualche pubblico ufficiale sia avvicinato ed effettivamente corrotto grazie alle disponibilità acquisite dal mediatore (o «faccendiere»).

La nuova fattispecie di delitto rende punibile l'acquirente dell'influenza anche nel caso in cui la relazione tra il mediatore e il pubblico agente sia solo vantata (e non esistente).

Il disvalore del fatto, del resto, sta nell'acquisto stesso di una mediazione «illecita», condotta di per sé meritevole di sanzione, in quanto potenzialmente suscettibile di produrre influenze distorsive della funzione pubblica.

Sotto il profilo strettamente normativo, l'innovazione di maggior rilievo consiste nella sostituzione dell'art. 317 bis c.p., in modo da estendere la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (ivi prevista, in precedenza, per i soli reati di cui agli artt. 314, 317, 319 e 319 ter c.p.), ai casi di condanna per i reati di:

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

- corruzione (propria) aggravata dal fatto di avere ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (art. 319 bis c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (limitatamente all'ipotesi più grave, prevista dal comma 1 dell'art. 319 quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- corruzione attiva, in tutte le sue forme (per l'esercizio della funzione o per atto contrario: art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione, attiva o passiva (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle comunità europee ed i funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322 bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (346 bis c.p.).

In secondo luogo, il D.L. 124/2019, convertito con modificazioni, dalla legge 19/12/2019, n. 157 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in merito alla commissione di reati tributari (D.Lgs. n. 231/01), in seguito alla direttiva 2017/1371, approvata dal Parlamento europeo il 5/07/2017 e recante “norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode ed altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione” (Direttiva Pif, recepita in Italia dalla legge 4/10/2019, n. 119, di delegazione europea 2018); la direttiva ha previsto l'obbligo per gli Stati membri di introdurre le misure necessarie affinché le persone giuridiche, nel cui interesse siano commessi i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, possano esserne ritenute responsabili.

Il legislatore italiano ha esteso l'intervento prevedendo la responsabilità dell'ente anche per fatti ulteriori e diversi dalle frodi iva.

A tale scopo è stato inserito l'art. 25 quinquiesdecies nel catalogo dei reati che, in base al D.Lgs. 231/01, costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

La responsabilità amministrativa è ora prevista per i seguenti reati (non sono tutti reati tributari previsti nel D.Lgs. n. 74/2000 ma non sono solo quelli in materia di Iva):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro;
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o inferiori a 100 mila euro;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Per i reati sopra elencati è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e sanzioni interdittive; inoltre, è possibile procedere alla confisca del profitto nei confronti dell'ente, diretto destinatario dei vantaggi del reato.

Molte disposizioni presuppongono e disciplinano il comportamento collaborativo dell'autore del reato, stimolato dal vantaggio che gliene può derivare dal punto di vista sanzionatorio.

Con l'introduzione della responsabilità da reato tributario a carico dell'ente, quest'ultimo è indotto, in una logica premiale, a ripristinare la legalità.

In terzo luogo, si avverte la necessità di una più efficace prevenzione dei reati di criminalità organizzata.

La l. 161/2017, che ha riformato il Codice Antimafia, ha introdotto, nell'ambito del d.lgs. 159/2011, l'art. 34 bis che disciplina il controllo giudiziario delle Aziende; si tratta di una misura di prevenzione patrimoniale diversa dalla confisca; in particolare, la norma prevede che il Tribunale possa disporre, anche d'Ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende, qualora ricorrano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, possa, anche solo occasionalmente, assumere carattere ausiliario ed agevolatorio rispetto all'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluni specifici delitti.

L'esame della citata disciplina normativa e delle sue implicazioni rende necessario che le aziende, sebbene con differenti gradi di approfondimento, tengano in adeguata considerazione le variegate categorie di rischio connesse all'infiltrazione mafiosa e, in generale, della criminalità organizzata sotto diverse prospettive.

L'«occasionalità» di cui all'art. 34 bis alimenta il rischio per ogni singolo affare, soprattutto per aziende che, per ragioni geografiche o di settore industriale, operino in contesti rischiosi; profili che dovranno essere tenuti in occasione delle attività di risk assessment 231.

In casi peculiari (ad es. un fornitore esclusivo di un determinato servizio, in modo formalmente legittimo, di fatto impone l'attivazione del rapporto), è indispensabile un'appropriata responsabilizzazione da parte degli apicali della Società e l'avvio di puntuali monitoraggi finalizzati a controllare l'effettivo andamento del rapporto.

ASIA BENEVENTO, sebbene la realtà locale risulti, sul piano statistico e della casistica giudiziaria, non conforme ad altre realtà della Regione Campania, ritiene necessario, alla luce di eventi criminosi diffusi su scala nazionale e regionale, implementare un più articolato sistema preventivo ex D.Lgs. 231/01 per i reati di criminalità organizzata.

ASIA, allo scopo di «individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano condizionare l'attività d'impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti» (Cfr. Codice Antimafia), individua le aree di rischio potenzialmente impattate nell'ambito di un processo di risk assessment declinato secondo le seguenti fasi (esemplificazione):

- mappatura dei processi sensibili;
- illustrazione dei rischi potenziali;
- analisi del sistema di controllo preventivo esistente;

- valutazione dei rischi residui (non coperti dai controlli preventivi);
- adeguamento del sistema di controllo.

In quarto luogo, sono intervenuti mutamenti organizzativi aziendali che hanno determinato la necessità di un'attenta revisione del Modello 231.

L'Azienda ha provveduto a nominare nuove figure apicali, in particolare il responsabile tecnico ed il responsabile amministrativo, ha individuato un unico soggetto quale RPCT, ha implementato un rinnovato sistema di deleghe e procure.

Il mutato assetto organizzativo si evince dalle integrazioni evidenziate nella sezione dedicata al sistema di deleghe ed all'organigramma aziendale.

4. Descrizione sintetica del Modello 231.

Il presente documento costituisce revisione/integrazione del Modello 231 già adottato da ASIA Benevento e riguarda:

- la trattazione delle fattispecie di reato introdotte dalle nuove disposizioni normative;
- la verifica ed integrazione di alcuni istituti connotati da rilevante funzione esimente (Codice Etico, Sistema sanzionatorio, Statuto dell'Organismo di Vigilanza);
- la verifica e l'integrazione delle procedure aziendali esistenti.

Nella predisposizione del Modello 231 si è tenuto conto delle Procedure e dei Sistemi di controllo esistenti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione e di controllo delle aree a rischio reato.

In particolare, sono stati individuati e valorizzati, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Azienda, anche in relazione ai reati da prevenire:

- il Manuale del Sistema di Gestione Integrato (UNI EN ISO 9001; OHSAS 18001);
- i Principi di *Corporate Governance* adottati, anche in via di fatto, dalla Società e formalizzati nello Statuto e nelle Determine aziendali;
- le Procedure aziendali, i documenti e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa dell'Azienda;
- il Codice Etico ed il Sistema disciplinare previgente, coordinato con le relative disposizioni del C.C.N.L..

ASIA Benevento ha provveduto ad integrare nel Modello 231 disposizioni, procedure ed obiettivi del Codice Etico e del PTPC, tenendo conto delle procedure 231/01 già esistenti, del Manuale di Gestione integrato e dei relativi protocolli e procedure.

Per la costruzione del Modello organizzativo, ASIA si è ispirata, tra l'altro, ai seguenti principi:

- Linee Guida Confindustria 2014 “per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo 2014”;

- “Principi di redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01” della Fondazione Nazionale Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili 2016;

- “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, Associazione Bancari Italiana, Consiglio Nazionale Forense, Confindustria, prassi diffusa in materia, indicazione della giurisprudenza di merito e di legittimità”, del dicembre 2018.

La specificità dell’attività aziendale è stata evinta dall’analisi dei processi, condotta anche mediante interviste ed interlocuzioni con i preposti alle varie attività gestionali, individuando, in tal modo, le ipotesi di reato che possono essere commesse sia dai soggetti apicali sia da loro sottoposti; successivamente, si è proceduto ad incrociare i processi dell’Ente con i possibili reati, individuandone la probabilità, la gravità e, di conseguenza, il rischio residuo.

In particolare, in sede di ultima revisione, ASIA BENEVENTO ha preso in considerazione, a fini preventivi, i seguenti elementi:

- a) provvedimenti o documenti giudiziari o di polizia ove disponibili;
- b) relazioni periodiche, ove accessibili, di istituzioni pubbliche competenti;
- c) rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
- d) statistiche ISTAT;
- e) studi sociologici e criminologici disponibili o richiesti ad esperti qualificati;
- f) rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, delle associazioni antiracket, nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato svolgente funzioni similari nell’ambito dei diversi contesti territoriali;
- g) inchieste e cronache giornalistiche.

Garantiscono l’efficacia del Modello 231 di Asia Benevento:

- l’attività dell’Organismo di Vigilanza, in base ai flussi informativi individuati nel Modello stesso;

- l’applicabilità del Sistema sanzionatorio coordinata con le relative norme del CCNL;

- l’operatività del PTCT e del soggetto Responsabile della trasparenza e della prevenzione e corruzione;

- l’adozione sia del PTCT che del Modello 231, integrati al fine di potenziare l’efficacia esimente del Modello organizzativo;

- l'individuazione di aree a rischio "generali" e "speciali" e la predisposizione, nella Parte generale, di un Sistema generale di prevenzione, integrato dalle Procedure operative specifiche, relative alle singole aree a rischio, allegata alla Parte speciale del Modello;
- la verifica periodica del Modello 231 idonea ad assicurare le modifiche rese necessarie da eventuali significative violazioni delle disposizioni, mutamenti organizzativi o casi di ampliamento/riduzione dei reati-presupposto;

Il Modello 231 è articolato in due parti: una parte generale e una parte speciale.

Nella **parte generale**, oltre la descrizione della struttura organizzativa di ASIA, vengono descritti, tra l'altro, le attività dell'Organismo di Vigilanza, il Sistema di Whistleblowing e la metodologia di analisi dei rischi-reato.

Nella **parte speciale** vengono indicate le schede reato, il contesto operativo rispetto al reato e gli eventuali protocolli di prevenzione e protezione applicati all'Organizzazione.

ASIA BENEVENTO SPA
Modello organizzativo D.Lgs. 231/01

PARTE GENERALE

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

SEZIONE I

ASIA BENEVENTO SPA: CENNI STORICI, OGGETTO SOCIALE

E CONTESTO ORGANIZZATIVO

1. Asia Benevento Spa: presentazione e cenni storici.

L'azienda veniva costituita dal Comune di Benevento, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 460 del 9/11/1978, a decorrere dal 01/03/1979, quale azienda municipale denominata Azienda Municipale Igiene Urbana in forma abbreviata A.M.I.U..

L'AMIU operava fino al 31/12/1997 svolgendo servizi di raccolta rifiuti e spazzamento stradale manuale e, a decorrere dal 1/1/1998, veniva trasformata, ai sensi dell'art. 22 L. 8/06/1990, n. 142, con deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento n. 96 del 29/12/1997, in Azienda Speciale denominata Azienda Speciale di Igiene Ambientale (ASIA).

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento n. 59 del 23/12/2004, la citata Azienda Speciale veniva trasformata, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, e con decorrenza dal 1/1/2005, in Società per Azione, con socio Unico Comune di Benevento, denominata Azienda Servizi Igiene Ambientale - Benevento - S.p.A. (A.S.I.A. Benevento S.p.A).

Allo stato, l'Azienda è affidataria in regime di *houseproviding* dei servizi di "Gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento" da parte del Comune di Benevento, proprietario del 100 % delle quote sociali, in virtù di delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2004 e del contratto di servizio Rep. n. 15727 del 24/07/2013.

Il Comune di Benevento, in definitiva, affida ad ASIA Benevento tutti i servizi di igiene ambientale in virtù di contratti di servizio remunerati dall'Ente comunale attraverso la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Con “Contratto di servizio tra Comune di Benevento e ASIA Benevento Spa per l’affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati e gestione Ecocentro Comunale/C.D.R. RAEE”, Rep. n. 15906 dell’11/05/2018, il Comune di Benevento ha di recente affidato ad Asia Benevento i servizi di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ed assimilati della Città di Benevento, intendendosi per “gestione dei rifiuti”, espunta la fase dello smaltimento, quanto indicato nell’art. 183, comma 1, lett. n) D.Lgs. 152/06, “vale a dire la raccolta, il trasporto, il recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, la pulizia di strade, piazze e marciapiedi in ambito urbano nonché la gestione dei rifiuti nelle contrade extraurbane comprese nei confini territoriali”; (Cfr. Contratto di servizio dell’11/05/2018).

Il servizio, relativo all’intero territorio comunale di Benevento ed alle contrade extraurbane, specificatamente comprende:

- raccolta con sistema porta a porta delle seguenti frazioni: carta (raccolta settimanale), frazione multimateriale, costituita da plastica, alluminio, banda stagnata (raccolta settimanale), frazione secca non riciclabile (raccolta settimanale), frazione organica (tre raccolte settimanali);
- raccolta con sistema stradale della frazione di vetro;
- raccolta mediante “Ecopunti” con stazionamento bisettimanale su ogni singola piazzola nelle zone del territorio comunale non coperte da servizio di raccolta porta a porta, delle seguenti frazioni di rifiuto differenziato: carta, multimateriale, vetro, frazione organica, frazione secca non riciclabile, oli esausti, piccoli RAEE;
- stoccaggio, ove necessario, presso aree attrezzate ed autorizzate a norma di legge, trasporto ed avvio a recupero delle frazioni secche riciclabili (carta e cartone, vetro, plastica, alluminio e banda stagnata, acciaio);
- stoccaggio, ove necessario, presso aree attrezzate ed autorizzate a norma di legge, trasporto ed avvio a compostaggio della frazione organica;
- stoccaggio, ove necessario, presso aree attrezzate ed autorizzate a norma di legge, trasporto ed avvio a smaltimento presso impianti destinatari della frazione secca non riciclabile;
- raccolta, stoccaggio presso aree attrezzate ed autorizzate a norma di legge, trasporto ed avvio a recupero degli imballaggi non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani provenienti da attività commerciali qualificate come contribuenti ai fini TARI;
- raccolta, stoccaggio presso aree attrezzate ed autorizzate a norma di legge, trasporto ed avvio a recupero del multimediale (plastica, alluminio e banda stagnata) assimilati ai rifiuti urbani provenienti da attività commerciali qualificate come contribuenti ai fini TARI;

- raccolta, stoccaggio, trasporto ed avvio a recupero dei rifiuti ingombranti;
- raccolta, stoccaggio, trasporto ed avvio a recupero dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche tramite il CDR sito in località Fontana Margiacca;
- raccolta, stoccaggio, trasporto ed avvio a recupero di rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie e farmaci scaduti);
- raccolta, stoccaggio, trasporto ed avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti provenienti da aree verdi pubbliche ed aree mercatali;
- raccolta di rifiuti urbani ed assimilati abbandonati su aree pubbliche, compreso sfalci e potature;
- lavaggio dei contenitori stradali per rifiuti urbani, ove esistenti, con esclusione di quelli assegnati in comodato d'uso all'utenza;
- spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade, piazze, marciapiedi ed aree mercatali in ambito urbano; raccolta delle foglie nel periodo autunnale lungo le strade alberate e nelle strade private comunque soggetto ad uso pubblico, prevedendo anche operazioni programmate e pubblicizzate di spazzamento meccanico delle strade con spazzatrici;
- pulizia esterna delle bocche di lupo, caditoie, grigliati per il deflusso delle acque meteoriche, rimozione di escrementi di animali domestici;
- raccolta, stoccaggio, trasporto ed avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti da spazzamento stradale;
- svuotamento dei cestini gettacarte con cadenza almeno settimanale;
- manutenzione di mezzi, attrezzature ed impianti destinati alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti urbani, anche se di proprietà comunale e concessi in uso esclusivo ad ASIA Benevento per l'espletamento dei servizi;
- custodia e vigilanza di tutti gli impianti ed attrezzature necessari all'espletamento del servizio anche se di proprietà comunale e concessi in uso esclusivo ad ASIA Benevento Spa per l'espletamento dei servizi;
- gestione di eventuali impianti attrezzati ed autorizzati a norma di legge ubicati in ambito di proprietà comunali che il Comune di Benevento metterà a disposizione di ASIA Benevento;
- gestione dell'Ecocentro Comunale con annesso Centro Raccolta RAEE sito in località Fontana Margiacca;
- esecuzione di interventi straordinari di somma urgenza che si dovessero eventualmente rendere necessari, compresi nell'ambito dei servizi resi e dettagliati ai precedenti punti e delle risorse finanziarie attribuite ad ASIA Benevento;
- liquidazione e pagamento alla Sante per il conferimento della frazione secca solo a seguito di eventuale Deliberazione, in tal senso, da parte dell'Organo Comunale.

I servizi sopra elencati sono descritti, in modo specifico, nei numeri da 1) a 24) del citato Contratto di servizio dell'11/05/2018.

In aggiunta alle attività “istituzionali”, elencate e descritte nel Contratto di servizi stipulato con il Comune di Benevento, ASIA Benevento svolge anche attività “non istituzionali” a utenti privati.

Allo stato, i rifiuti indifferenziati raccolti vengono trasportati dall’Azienda agli impianti di Tufino e di Avellino, mentre i rifiuti differenziati sono trasportati alle piattaforme autorizzate per le operazioni di messa in riserva dei materiali da recuperare.

2. Attività aziendale ed oggetto sociale.

2.1 La Società ha per oggetto l’impianto e la gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale, ad essa affidati prevalentemente dal Comune di Benevento e da svolgere prevalentemente nella città di Benevento e segnatamente:

- gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale, privilegiando l’attuazione di un programma integrato di raccolta differenziata;
- bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- gestione dei servizi urbani relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell’acqua e dell’aria da varie forme di inquinamento e di monitoraggio ambientale nonché servizi inerenti la gestione delle discariche dismesse;
- servizi di disinfestazione, di disinfezione e di bonifica;
- servizi di trasporto in conto proprio ed in conto terzi;
- noleggio di veicoli a terzi;
- attività di modificazione, riparazione e revisione di attrezzature, automezzi ed impianti propri ed in conto terzi;
- ogni altro servizio, anche complementare e sussidiario, inerente l’igiene urbana, compresa l’attività editoriale per la comunicazione ambientale, i bilanci ambientali, le indagini e le attività per l’informazione e la sensibilizzazione dell’utenza;
- attività di consulenza, di assistenza e servizi nel campo dell’igiene ambientale, attività complementare e similari;
- manutenzione e pulizia del verde pubblico;
- pulizia di stadi ed impianti sportivi;

- autotrasporto di cose per conto terzi di ogni genere e tipo, sia nel territorio nazionale che internazionale nonché tutte le attività annesse e connesse con il trasporto e l'autotrasporto, trasporti ed autotrasporti speciali di qualunque genere e con qualunque mezzo, il trasporto e l'autotrasporto di persone e di merci in proprio, la raccolta ed il trasporto e l'autotrasporto per conto terzi di rifiuti recuperabili e non, di rifiuti biologici e speciali, tossici, nocivi e di ogni altro tipo di rifiuto previsto dalla normativa vigente.

2.2 ASIA Benevento può, inoltre, svolgere le seguenti attività:

- eseguire ogni altra attività, operazione o servizio attinente, connesso o strumentale alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente, anche tramite la concessione in godimento di beni strumentali e l'assunzione di partecipazioni strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale;
- compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, industriali, commerciali, tecnico-scientifiche e formazione professionale che si rendono necessarie ed opportune per lo svolgimento dell'oggetto sociale;
- intervenire in licitazioni, gare, bandi e appalti di qualsivoglia genere, provvedendo all'acquisto, anche nell'ambito di procedure concorsuali, di beni mobili, immobili e mobili registrati per finalità strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;
- assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, enti, associazioni, imprese e consorzi, nazionali ed esteri, che abbiano analoghe attività sociali e che si propongano, nel contempo, scopi affini e/o, comunque, compatibili con l'oggetto sociale.

Nell'ambito delle attività svolte da ASIA Benevento per conto del Comune di Benevento assume particolare rilevanza la raccolta "Porta a porta" dei rifiuti per l'intero ambito cittadino che, iniziata in data 23/11/09, ha previsto un nuovo modo di gestire i rifiuti, attraverso:

1. la separazione dei rifiuti che giornalmente in casa vengono prodotti da parte dei cittadini;
2. la definizione di un calendario settimanale per la raccolta dei rifiuti;
3. l'eliminazione dei cassonetti dalle strade, ad eccezione di quelli per la raccolta del vetro.

2.3 A supporto delle suindicate attività principali vengono svolte le prestazioni di:

- manutenzione veicoli: l'Azienda è dotata di un'officina interna che provvede sia alle riparazioni di ordinaria manutenzione che ad interventi di manutenzione straordinaria sui veicoli, sugli impianti fissi e mobili e sulle

attrezzature e provvede, inoltre, al rimessaggio con rifornimento di carburante per i veicoli a gasolio e al lavaggio dei veicoli aziendali;

- sicurezza sui luoghi di lavoro: ASIA Benevento realizza, periodicamente, interventi di adeguamento finalizzati a massimizzare la sicurezza sui luoghi di lavoro ed inoltre, per il tramite del suo Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, tiene corsi di informazione e formazione al personale.

ASIA svolge, infine, le seguenti attività per utenti privati, previo pagamento di corrispettivi: spazzamento manuale e meccanizzato; lavaggio piazzali; lavaggio capannoni industriali; servizio di pulizia grandi aree.

L'Azienda ha stipulato contratti con utenze private, il cui elenco viene costantemente aggiornato.

2.4 Descrizione sintetica dello svolgimento dei servizi.

ASIA Benevento si occupa della raccolta e del trasporto di rifiuti urbani ed assimilati ed è iscritta al n. NA03905, alla categoria 1 c.10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Campania.

Le attività svolte da ASIA per conto del Comune di Benevento sono, in sintesi:

- raccolta differenziata con sistema porta a porta (PAP) per utenze domestiche e piccole attività commerciali ed ecopunti di raccolta per le contrade, raccolta integrate RU, grandi utenze e collettività;

- trasporto ad impianti dei rifiuti in conto proprio ed in conto terzi;

- attività accessorie e collaterali (manutenzione contenitori per rifiuti, distribuzione all'utenza dei contenitori per rifiuti, posizionamento e movimentazione contenitori per rifiuti);

- rapporti con i consorzi nazionali di filiera e gestione delle convenzioni.

La raccolta differenziata porta a porta è una tecnica di gestione dei rifiuti che prevede il periodico ritiro, presso il domicilio dell'utenza, del rifiuto urbano prodotto dalla stessa.

Le attività lavorative sono pianificate attraverso un ordine di servizio giornaliero con distribuzione del personale su percorsi prestabiliti; la distribuzione del personale avviene dando la precedenza al servizio raccolta.

Il Comune attraverso apposite schede tecniche stabilisce le strade oggetto del servizio e si impegna al periodico aggiornamento delle stesse.

La raccolta integrata RU avviene attraverso il sistema di raccolta PAP per utenze domestiche e piccole attività commerciali.

I percorsi sul territorio del Comune di Benevento sono descritti in specifico modulo e tenuti aggiornati dal Responsabile Raccolta e Spazzamento.

Il responsabile, sulla base delle segnalazioni raccolte e trasmesse in ordine cronologico dal call center (segnalazioni mancata raccolta porta a porta) predispone interventi prelievo su chiamata dell'utenza.

Eventuali segnalazioni possono pervenire all'ufficio tecnico attraverso email.

Il servizio effettua la raccolta stradale di imballaggi carte e cartone da piccole utenze commerciali mediante percorsi prestabiliti e pianificati, pubblicati sul sito web aziendale.

L'Ispettore Esterno provvede all'aggiornamento dei percorsi sulla base delle direttive del Responsabile del Servizio ed ogni variazione significativa dei percorsi deve essere approvata dal Responsabile del settore tecnico.

Le attività di raccolta integrata RU, grandi utenze, sono pianificate attraverso la divisione della città in tre zone ad ognuna delle quali è associata una squadra per umido e rifiuto indifferenziato ed in aggiunta una squadra supplementare per la raccolta di carta e flusso B (imballaggi in plastica provenienti da utenza non domestica).

Il servizio di movimentazione cassoni 30 mc è a prenotazione, in base alla richiesta del cliente.

L'Ispettore addetto al servizio ritiro cassoni pianifica il programma di ritiri dalle grandi utenze e per avvio ad impianti RD. L'Ispettore incaricato della gestione dei cassoni provvederà ad organizzare i ritiri e la programmazione del giorno seguente.

L'Ispettore di turno predispone il ritiro nell'ambito delle direttive generali imposte dal Responsabile del servizio.

L'impiegato tecnico registra le quantità di rifiuti raccolti sul sistema Winewaste sulla scorta dei FIR emessi dal trasportatore e che devono essere trasmessi al Responsabile del servizio che li affiderà per la registrazione all'impiegato tecnico.

Il servizio raccolta e trasporto effettua il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio. Tale servizio è descritto sull'Istruzione di lavoro IDL 1. Le attività svolte dal Servizio sono monitorate mediante l'operato degli Ispettori. Le attività degli ispettori esterni sono riportate in apposito modulo contenente i report fine lavoro ispettori, raccolti a cura di responsabili di servizio in ordine cronologico.

Ogni attività svolta dal servizio è accompagnata da un foglio di marcia nel quale l'operatore addetto al servizio annota le segnalazioni che possono riguardare problematiche tecniche degli automezzi o del servizio di raccolta; le segnalazioni sul servizio di raccolta possono riguardare: segnalazioni mancate raccolte; rifiuti ingombranti abbandonati, contenitori danneggiati (utenze commerciali).

Le segnalazioni sono registrate su specifico modulo. A tale attività seguono le procedure aziendali.

Le attività di verifica e controllo sono effettuate dagli Ispettori esterni.

L'Azienda, su richiesta dell'utente, e a titolo oneroso, effettua attività accessorie e collaterali (attività di lavaggio e/o disinfezione dei cassonetti e delle attrezzature).

ASIA detiene i rapporti con i consorzi di filiera del sistema CONAI (plastica, carta e cartone, vetro, alluminio, banda stagnata, acciaio, legno ed imballaggi in legno).

I rapporti con i vari consorzi sono gestiti attraverso l'Accordo quadro ANCI-CONAI.

Il sistema di raccolta al servizio delle Contrade utilizza specifiche idonee attrezzature, posizionate in complessivi n. 14 eco-punti di raccolta.

Per evitare conferimenti illegittimi e/o errati di rifiuto si eseguono attività di verifica, coadiuvando le attività di controllo cui è preposta la Polizia Municipale.

Le attività svolte dai servizi stradali per conto del Comune di Benevento sono: spazzamento stradale manuale e meccanizzato, smaltimento residui della pulizia delle strade; servizi collaterali (innaffiamento stradale, pulizia mercati, lavaggio mercati, spazzamento).

Gli utenti privati possono richiedere servizi aggiuntivi a pagamento che esulano dalle ordinarie attività aziendali: spazzamento manuale, spazzamento meccanizzato, pulizia fossati; lavaggio piazzali; lavaggio capannoni industriali; servizi di pulizia grandi aree.

Le attività di verifica e controllo sono effettuate dagli ispettori esterni.

Le segnalazioni relative al servizio spazzamento possono riguardare problematiche tecniche agli automezzi o segnalazioni sul servizio di spazzamento.

In caso di problematiche tecniche agli automezzi l'addetto li segnala all'Officina che registra la tipologia di segnalazione ed effettua l'intervento; gli addetti all'Officina registrano tutte le segnalazioni ricevute.

Le segnalazioni di rifiuti ingombranti o abbandonati vengono riportate sull'apposito modulo.

ASIA Benevento gestisce un Servizio Officina preposto alla manutenzione dei veicoli adibiti alla prestazione dei servizi aziendali, degli impianti e delle attrezzature utilizzate dall'Azienda.

L'Officina Aziendale effettua operazioni di: carpenteria meccanica, elettrauto, idraulica, manutenzione ordinaria e straordinaria parco automezzi, lavaggio automezzi, gestione rifornimento automezzi, collaudo parco automezzi, depurazione acque lavaggio

L'organizzazione dell'officina e degli impianti aziendali comprende, in base all'organigramma e funzionigramma aziendale, le seguenti attività:

rapporti con il personale di officina e con i fornitori affidatari di servizi di fornitura (pezzi di ricambio, materiale di consumo e di alimentazione); coordinamento e vigilanza sulle attività relative all'azienda per la manutenzione dei veicoli e delle attrezzature e degli impianti in dotazione all'azienda; funzionamento ed efficienza del parco mezzi ed automezzi aziendali; razionale impegno di uomini e mezzi, sviluppo aziendale ed implementazione attività impiantistiche; gestione delle spese per acquisizione di pezzi di ricambio e reperimento fornitori al miglior prezzo possibile; manutenzione ordinaria e straordinaria parco automezzi e revisioni obbligatorie e periodiche.

3. Assetto societario e contesto organizzativo.

3.1 Evoluzione dell'assetto societario.

L'organo amministrativo di ASIA Benevento, prima rappresentato dal CdA, è costituito, a far data dal giugno 2017, dall'Amministratore Unico, in persona del Dott. Donato Madaro.

Con Determina del 29/09/2017, l'organo amministrativo nominava l'ing. Liliana Monaco Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Con disposizioni di servizio del 21 e del 25/09/2018 l'Azienda ha deliberato, ai fini di una più economica ed efficace gestione aziendale, l'accorpamento dei servizi spazzamento e raccolta, riordinando l'assetto lavorativo e gerarchico inerente alle attività amministrative, settore contabilità, economato e finanza, alle attività tecniche, individuando un unico responsabile raccolta e spazzamento ed alle attività di verifica delle fatturazioni.

L'Azienda ha altresì provveduto a delineare il coordinamento e la supervisione dei vari Responsabili, provvedendo ad elaborare l'Organigramma Aziendale, allegato al presente Modello 231.

Con atto pubblico del Notaio F. Marinelli del 29/05/2018, "Revoca di procura institoria e procura speciale avente natura institoria", ASIA Benevento, revocata la procura institoria conferita al Dott. Massimo Romito con precedente atto pubblico del 10/10/2017, nominava e costituiva procuratore speciale, con facoltà aventi natura giuridica institoria, l'ing. Liliana Monaco, nella veste di "Responsabile dell'Area Tecnica" nonché ad interim dell'"Area Amministrativa" fino all'espletamento, per detta area amministrativa, di una nuova procedura concorsuale ad hoc.

Con Determina n. 76 del 30/05/2018, l'ing. Liliana Monaco veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per acquisti in rete sul portale Consip e per acquisti beni e servizi in economia in sostituzione del Direttore generale dell'Azienda, Dott. Massimo Romito, cessato dal servizio in data 13/05/2018.

Con Determina n. 161 del 6/12/2018, l'Azienda nominava il Dott. Gino Mazza, come datore di lavoro capo del settore tecnico, delegato per la sicurezza ex D.Lgs. 81/08.

Con provvedimento reso in data 11/12/2018 l'assemblea societaria ha individuato quale responsabile dell'Anticorruzione il Presidente del Collegio dei Sindaci di ASIA Benevento, Dott. Antonio Reino.

ASIA Benevento spa ha istituito un Sistema di Gestione Integrato e conseguito, allo stato, le relative certificazioni di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 ed OHSAS 18001.

Le responsabilità, l'autorità ed i rapporti reciproci dei vari responsabili vengono definiti dall'Organo Amministrativo; l'organigramma nominativo è gestito con aggiornamento con data, revisione e firma dell'Amministratore Unico; ruoli, mansioni e responsabilità assegnate garantiscono la conformità ai sistemi di gestione aziendale.

3.2 Assetto societario al mese di gennaio 2019.

In seguito alle ultime modifiche statutarie, l'assetto societario dell'Azienda può, in sintesi, descriversi nel seguente modo:

- **Soci.** Possono essere soci dell'Azienda soggetti pubblici a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sarà effettuato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, mentre l'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il capitale sociale è di € 120.000,00.

- **Assemblea ordinaria.** L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo Statuto e fissa gli indirizzi generali per la gestione della Società e per lo sviluppo dei servizi, ai quali l'Organo Amministrativo dovrà attenersi per il perseguimento delle finalità sociali.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria le competenze di cui all'art. 17 dello Statuto:

la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;

la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;

la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

la proposizione all'organo amministrativo di iniziative aziendali e di interesse per i fruitori dei servizi aziendali;

l'autorizzazione preventiva all'organo amministrativo per l'assunzione da parte di quest'ultimo di decisioni concernenti obiettivi strategici, questioni ed iniziative importanti per la società ed in particolare in materia di investimenti ed assunzione di personale; l'inibizione all'organo amministrativo di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con interessi del Comune di Benevento e/o della collettività utilizzatrice dei servizi prestati dalla società;

il controllo dell'organo amministrativo con poteri analoghi a quelli comunemente esercitati da enti pubblici per lo svolgimento dei propri servizi.

- **Organo amministrativo.** La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi indicati dalla legge o nello Statuto.

Gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria per decisioni concernenti obiettivi strategici, questioni ed iniziative importanti per la società ed attività gestionali

importanti ed in particolare in materia di: investimenti ed assunzioni di personale; cessione dell'unica azienda sociale.

La rappresentanza dell'Azienda spetta all'Amministratore unico ovvero, nei casi di nomina legittima di Cda, al Presidente del consiglio ed all'amministratore delegato nei limiti delle funzioni ed attività allo stesso delegate.

L'organo di amministrazione può inoltre, su autorizzazione dell'assemblea ordinaria, nominare, ai sensi dell'art. 2396 c.c., il Direttore Generale.

L'atto di nomina dovrà precisarne i poteri.

L'Organo Amministrativo ha inoltre facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, deleghe e/o procure speciali ad amministratori e, su proposta dell'amministratore delegato, ai dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Sono di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo e non sono delegabili i poteri relativi a:

- predisposizione degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale da sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- eventuali variazioni dello statuto da sottoporre all'assemblea;
- proposte da sottoporre all'assemblea inerenti l'assunzione di partecipazioni da parte della società in enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- alienazioni, compravendite e permutate di beni mobili e brevetti;
- prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- assunzioni di mutui.

L'Organo Amministrativo:

- è obbligato a far sì che il Comune di Benevento, quale unico socio, eserciti un controllo sul bilancio, sulla gestione del servizio ed abbia poteri ispettivi e di ingerenza sulle strategie aziendali;
- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio;
- collabora alle attività di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 D. Lgs. 175/16 e nella gestione del personale osserva il disposto di cui all'art. 19 D.Lgs. 175/16;
- propone, se del caso, all'assemblea, l'adozione di: regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza ed alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto

alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; codici di condotta propri o adesione ai codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori; programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

- **Collegio Sindacale.** Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea ordinaria, i quali restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale ma è affidata ad un Revisore o ad una Società di revisione, scelti e nominati dall'assemblea ordinaria dei soci che ne fissa il compenso e la durata, nel rispetto della normativa protempore vigente.

3.3 Sedi legali ed operative.

Asia Benevento ha sede legale in Benevento, via delle Puglie n. 28/I, e dispone delle seguenti sedi nel territorio di Benevento:

- Ufficio Settore Tecnico, via Ponticelli n. 2, ove viene coordinato e gestito il Servizio Raccolta e Trasporto rifiuti nonché il Servizio Officina;
- Ecocentro Comunale, sito in Benevento, alla C/da Fontana Margiacca, ove vengono conferiti gratuitamente tutti i rifiuti riciclabili, recuperabili e riutilizzabili, oltre ai rifiuti urbani pericolosi nonché le apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Sede operativa, C/da Olivola, in virtù di Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento n. 129 del 14/05/2018 di "Concessione in locazione dell'immobile di proprietà Comunale denominato ex Laser di C/da Olivola ad ASIA Spa per trasferimento sedi legale ed Operativa", con la quale il Comune di Benevento approvava la proposta dell'Azienda di acquisizione del citato immobile ex Laser in ragione della necessità di delocalizzare il sito di trasferta del rifiuto organico prima ubicato nel piazzale di località Ponticelli.

4. Attuale assetto societario.

L'assetto societario, all'atto della redazione dell'aggiornamento/revisione del Modello 231 si evince dalla visura camerale e dall'organigramma aziendale allegati al Modello stesso nella versione più recente, cui si fa rinvio.

In particolare, ASIA Benevento ha predisposto un sistema di compliance, implementato processi di pianificazione e controllo aziendale, nominato l'OdV (Organismo di Vigilanza, monocratico), il DPO/RPD (responsabile protezione dati), i referenti anticorruzione e dell'ufficio monitoraggio e controllo; ha organizzato e differenziato l'organigramma aziendale, rinnovando il sistema di funzioni, mediante un'articolazione che distingue tra livelli quadro, comprensivi del capo settore tecnico, del responsabile area tecnica e del responsabile area amministrativa e, successivamente, dei livelli relativi ai capi servizio ed al nucleo ispettivo.

Attraverso l'organigramma aziendale, l'Azienda ha distribuito i ruoli e le funzioni relativi alla gestione di:

- a) acquisti, gare e contratti, sistemi informatici, qualità, DGPRS; b) segreteria, protocollo, uffici generali, contabilità, amministrazione personale, economato, paghe, contributi, controllo fatturazioni attive e passive;
- c) raccolta, spazzamento, decoro urbano, ispezione, trasporti, officina, logistica.

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

SISTEMA DI PREVENZIONE

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

SEZIONE II
INDIVIDUAZIONE E
VALUTAZIONE DEI RISCHI
REAO. METODOLOGIA ED OBIETTIVI

1. Metodologia di valutazione del rischio.

ASIA Benevento, al fine di elaborare Protocolli e Procedure efficaci ed idonei a svolgere una funzione preventiva rispetto alla commissione dei reati-presupposto elencati nel D.Lgs. n. 231/01:

- in primo luogo, ha verificato le potenziali modalità di commissione dei reati, in relazione all'attività operativa, alla struttura organizzativa ed ai processi effettivamente in essere all'interno dell'Azienda;
- in secondo luogo, ha individuato le funzioni e le aree aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività.

Seguendo questa prospettiva, ASIA Benevento ha analizzato i processi "sensibili" in relazione ai seguenti aspetti:

- aree/funzioni coinvolte, al fine dell'individuazione del processor owner e dei soggetti che intervengono nello svolgimento delle diverse attività;
- modalità di attuazione dell'illecito, con particolare attenzione ai reati direttamente realizzabili nonché ai reati ed alle attività "strumentali";
- sistema di controllo interno e presidi di prevenzione esistenti;
- livello di rischio residuo;
- eventuali nuove procedure di controllo da implementare.

Il metodo utilizzato ha lo scopo di garantire l'identificazione e conseguente gestione dei rischi più rilevanti che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nelle quali può essere presente il rischio di commissione di reati presupposto (di seguito: "attività a rischio" o "attività sensibili").

Valutando i requisiti della "probabilità" (in particolare, della "graduazione" della probabilità) e della "gravità" (impatto delle possibili modalità commissive dell'illecito) in relazione alle fattispecie di reato-presupposto rilevanti, ASIA ha calcolato il rischio residuo.

In base al rischio residuo calcolato, sono state assunte misure e presidi a difesa dell'Azienda, volte a ridurre la probabilità di accadimento degli illeciti e/o il loro impatto.

Scopo dell'attività è assicurare il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di attività aziendali a rischio.

2. Valutazione in ordine alla potenziale commissione di reati.

La valutazione in ordine alla potenziale commissione di reati rilevanti ai sensi D.Lgs. n. 231/01 è stata effettuata tenendo conto delle consuete metodologie e con l'obiettivo di conformare, per quanto possibile, la modalità di valutazione delle aree di rischio della responsabilità amministrativa di ASIA Benevento alla metodologia utilizzata in sede di PTPC dell'Azienda (scala di valori e frequenza della probabilità e scala di valori ed importanza dell'impatto, come da allegato 5 del PNA):

Rischio = probabilità di accadimento (desunta, innanzitutto, dal tipo di attività svolta ed assimilabile alla probabilità di concreta realizzazione del rischio - reato)

X

gravità del danno generato (desunta dalle pene edittali previste per i reati presupposto considerati per ogni area di attività aziendale e correlata all'impatto prodotto dal reato ed alle relative conseguenze economiche, organizzative e reputazionali).

Si riportano di seguito le modalità di analisi e classificazione del rischio e le scale di valutazione utilizzate.

Scala delle Probabilità

Valore	Probabilità	Condizioni/criteri
1	Improbabile	Non sono noti episodi già verificatisi. Il danno può verificarsi a causa di eventi poco probabili.

		L'attività interessata dal potenziale danno è occasionale. Il verificarsi del danno appare inverosimile.
2	Possibile	Si sono già verificati episodi che hanno generato il danno. Il danno può verificarsi ma non automaticamente. L'attività interessata dal potenziale danno è costante o frequente. Il verificarsi del danno appare inverosimile.
3	Probabile	Sono noti episodi già verificatisi in azienda ed il verificarsi del danno è correlabile ad una situazione "favorevole" per l'Azienda. La situazione interessata dal potenziale danno è molto frequente. Il verificarsi del danno non appare inverosimile.

Scala della Gravità

Valore	Gravità	Condizioni/criteri
1	Lieve	Danno risolvibile agevolmente e tempestivamente e che non genera una sanzione pecuniaria
2	Medio	Danno risolvibile in un medio periodo e che genera una sanzione pecuniaria ancorchè non grave.
3	Grave	Danno difficilmente risolvibile, che genera sanzioni pecuniarie significative e tali da mettere in difficoltà economico-finanziaria l'azienda
4	Gravissimo	Danno non risolvibile, che può

generare tutte le
sanzioni previste dal
d.lgs. 231/2001,
comprese quelle
interdittive

Calcolo del rischio

Probabilità:

Improbabile 1
1 Lieve 2 Medio 3 Grave 4 Gravissimo

Possibile 2
1 Lieve 2 Medio 3 Grave 4 Gravissimo

Probabile 3
1 Lieve 2 Medio 3 Grave 4 Gravissimo

Gestione del rischio

Rischio	Accettabilità	Misure da adottare	Tempi di attuazione
1 - 2 Molto basso Basso	Accettabile	Il livello di rischio è accettabile non sono richieste azioni funzionali alla sua riduzione. Monitorare, secondo quanto previsto, il sistema di prevenzione e controllo implementato	Quelli definiti dal modello
3 - 6 Medio Alto	Migliorabile	Occorre attuare azioni di miglioramento per ridurre il livello di rischio individuato. Pianificarle individuando tempi, modi e responsabilità. Ove occorra, interrompere l'attività che prevede tale rischio	1 - 2 mesi
8 - 12	Non accettabile	Occorre implementare immediatamente	Immediato

Molto Alto		azioni di riduzione/prevenzione del rischio ed interrompere l'attività almeno fino alla sua riduzione al livello inferiore	
------------	--	--	--

3. Determinazione del valore di rischio.

Il Rischio è la variabile o fattore che nell'ambito dell'Azienda può incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di organizzazione, gestione e controllo, connessi all'efficacia esimente del Modello 231.

Per ogni rischio va quindi stimato il valore della Probabilità ed il valore dell'Impatto nel seguente modo:

VP (valore della probabilità di realizzazione del rischio) x VI (valore dell'impatto economico, organizzativo e reputazionale) = Valore totale (livello di rischio del processo di attività aziendale)

Il metodo utilizzato è, in estrema sintesi il seguente:

1. calcolo del livello di rischio del processo di attività aziendale;
2. verifica dell'idoneità delle misure preventive già adottate dall'Azienda;
3. individuazione e calcolo del rischio residuo;
4. individuazione ed implementazione di Protocolli e Procedure del Modello 231 funzionali a ridurre il più possibile il rischio ad un livello accettabile.

INTEGRAZIONE ALLA SEZIONE:

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI in seguito agli interventi normativi del 2019 e del 2020 e del mutato contesto aziendale.

ASIA BENEVENTO, al fine di una efficace mappatura complessiva dei rischi, utilizza, allo scopo di aggiornare il Modello 231 nel biennio 2019-2020, quale matrice aggregante delle diverse combinazioni che identificano l'area di rischio, la matrice soggetto/reato/processo, provvedendo alle seguenti attività di risk assessment:

- Analisi, valutazione e descrizione dei processi intesi come insiemi di attività con un fine organizzativo specifico ed autonomo;
- Individuazione dei soggetti apicali e dei sottoposti e allocazione degli stessi ai processi individuati;
- Individuazione dei reati potenziali, alla luce delle modifiche normative, e allocazione degli stessi reati ai processi.

Pertanto, il punto di partenza della procedura di *risk assessment* è riportato nello schema di seguito riprodotto:

RISK ASSESSMENT

Analisi, valutazione e descrizione dei processi

Individuazione degli apicali/sottoposti e allocazione

Individuazione dei reati potenziali ed allocazione

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

SEZIONE III

SISTEMA GENERALE DI PREVENZIONE

1. Principi generali di comportamento.

Il presente Modello 231 consta di un “Sistema generale” di prevenzione e di specifiche “Procedure operative” aventi carattere integrativo del Sistema generale.

L’osservanza del Sistema generale di prevenzione costituisce un primo presidio per l’efficace prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/01.

Tutte le operazioni “sensibili” o a “rischio reato” devono essere svolte conformandosi alla normativa vigente, alle norme del Codice Etico, alle regole ed alle procedure del presente Modello 231 ed ai Sistemi e Procedure aziendali.

ASIA Benevento deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure) improntati ai principi generali di:

- conoscibilità all’interno dell’Azienda;
- formalizzazione e chiarezza di contenuti;
- trasparente e formale delimitazione dei ruoli;
- rotazione delle cariche e funzioni, ove possibile.

Le Procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione;
- predisposizione delle comunicazioni sociali in base a predefiniti criteri di responsabilità, tempi e modalità;
- adozione di procedure chiare e formalizzate per l’attività di formazione del bilancio e dei documenti similari.

Principi di controllo generale finalizzati alla prevenzione dei reati - presupposto:

- sistema di deleghe e procure formalizzato;
- sistema normativo interno (policy, procedure, istruzioni operative, ecc.) che definisca ruoli e responsabilità nell'ambito delle attività aziendali più esposte a rischio;
- previsione della segregazione dei compiti;
- applicazione, ove possibile, della rotazione delle cariche;
- tracciabilità ex post dei processi;
- archiviazione della documentazione rilevante;
- applicazione di presidi di controllo specifici adeguati a prevenire la commissione dei reati;
- formazione a favore delle risorse che operano nell'ambito delle attività sensibili;
- definizione di un sistema sanzionatorio in caso di violazione del Modello 231 e delle procedure aziendali;
- previsione di attività di audit e monitoraggio;
- attivazione di un sistema di comunicazione e segnalazione (cd. whistleblowing).

E' vietato, in via diretta, alle Funzioni aziendali (amministratori, dirigenti e dipendenti) e, tramite apposite clausole contrattuali, ai Collaboratori esterni e Partners, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n. 231/01;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n. 231/01, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/01.

E' altresì vietato, con specifico riferimento ai rapporti con la P.A. ed alle relative attività sensibili, porre in essere le seguenti attività:

- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche con tributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinate;
- indurre in errore i soci o il pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarre un ingiusto profitto per ASIA;

- impedire od ostacolare lo svolgimento delle funzioni di controllo dei Sindaci o dei Soci.

2. Segnatamente, l'attività di prevenzione ha ad oggetto i seguenti processi:

- a) gestione delle attività commerciali (inclusa la selezione e gestione dei partner commerciali);
- b) gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze e le attività di marketing);
- c) gestione delle operazioni sul capitale e operazioni straordinarie;
- d) selezione e gestione del personale;
- e) gestione dei flussi finanziari.

2.1 ASIA Benevento osserva, unitamente ai principi di controllo generale, i seguenti presidi di controllo specifici finalizzati alla prevenzione dei reati – presupposto.

a) Gestione delle attività commerciali

ASIA, nell'ambito della gestione delle attività commerciali, adotta i seguenti presidi di controllo:

- assicurare che i clienti siano sottoposti a processo di qualifica;
- garantire che i rapporti con i clienti siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;
- garantire che i prezzi di vendita, nonché le condizioni ed i termini di pagamento siano definiti dalle funzioni preposte;
- assicurare la tracciabilità del processo commerciale, ivi inclusi la definizione dei prezzi di vendita, delle eventuali scontistiche applicate e della durata degli accordi, anche mediante l'utilizzo di appositi sistemi informativi;
- garantire che tutte le offerte/proposte commerciali e le condizioni di fornitura siano approvate da soggetti dotati di appositi poteri;
- garantire la segregazione delle funzioni in sede di creazione dell'anagrafica dei clienti;
- nel caso in cui nella gestione delle attività commerciali fossero coinvolti partner commerciali/distributori/agenti è necessario che questi siano sottoposti a processo di qualifica.

b) Gestione degli acquisti di beni e servizi

Ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, nell'ambito della gestione degli acquisti di beni e servizi, ASIA adotta i seguenti presidi di controllo:

- sottoporre i fornitori ad un processo di qualifica;
- effettuare «visite» di verifica ai fornitori rilevanti;
- definire precise regole per il subappalto dei lavori affidati;
- garantire che la selezione dei fornitori sia ispirata a criteri e principi di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità;
- creare una specifica anagrafica fornitori (cd. vendor list) onde raccogliere e censire tutte le informazioni critiche e significative degli stessi, anche nel medio/lungo periodo;
- garantire un'adeguata segregazione tra le funzioni nell'ambito del processo di selezione del fornitore/consulente;
- procedere, per gli acquisti di importo superiore ad una determinata soglia, alla selezione del fornitore attraverso il confronto di più offerte, salvo i casi particolari che dovranno essere opportunamente motivati;
- verificare l'esistenza e la vigenza delle autorizzazioni necessarie (ad esempio, per lo smaltimento dei rifiuti);
- garantire la tracciabilità, anche per il tramite di specifici sistemi informativi, dell'iter di selezione e qualifica del fornitore, attraverso la formalizzazione ed archiviazione della relativa documentazione;
- valutare, periodicamente, le prestazioni dei fornitori;
- verificare la rispondenza della merce o servizio ricevuti rispetto a quanto effettivamente ordinato;
- regolare l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso contratti ovvero ordini scritti, con chiara indicazione del prezzo del bene o del corrispettivo del servizio;
- vietare l'effettuazione di qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle liste disponibili presso la Banca d'Italia o altre Autorità, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- vietare l'effettuazione di prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

c) Operazioni sul capitale ed operazioni straordinarie

Con riferimento alla gestione delle operazioni sul capitale oppure operazioni straordinarie, ASIA Benevento implementa i seguenti presidi di controllo specifici:

- due diligence delle controparti coinvolte nell'operazione e relativi consulenti;
- determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/ joint-ventures con altre imprese;
- trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-ventures;
- verifica della congruità economica di eventuali investimenti (i.e. fair market value, altro);
- per ogni operazione straordinaria, il referente è opportuno predisponga la documentazione idonea a consentire all'Organo deliberante di valutarne la fattibilità e la convenienza strategica ed economica: (a) la descrizione quali-quantitativa del target (i.e. studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, confronti fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione); b) le caratteristiche ed i soggetti coinvolti nell'operazione; c) la struttura tecnica, le principali garanzie, gli accordi collaterali e la copertura finanziaria dell'operazione; d) le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione e l'indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/advisors coinvolti; e) l'impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica; f) le valutazioni circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare.

d) Selezione e gestione del personale.

Nell'ambito della selezione e gestione del personale, ASIA adotta i seguenti protocolli:

- garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta;
- verificare l'affidabilità del candidato e la relativa reputazione;
- garantire la segregazione del processo di selezione del personale;
- garantire la tracciabilità del processo di selezione formalizzando, tra gli altri, le motivazioni sulla scelta del candidato;
- assumere personale con regolare contratto di lavoro;
- verificare che gli orari di lavoro siano applicati nel rispetto della normativa vigente;

- assicurare che al momento dell’assunzione, sia consegnata al dipendente copia del Codice Etico e del Modello e che questi si impegni formalmente al pieno rispetto dei principi in essi contenuti;
- curare che siano assicurate all’interno della Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- per il personale proveniente da paesi Extra-UE, verificare la validità del permesso di soggiorno ed il monitoraggio dello stesso nel corso della durata del rapporto di lavoro.

e) Gestione dei flussi finanziari.

Con riferimento alle attività di gestione dei flussi finanziari, ASIA Benevento garantisce i seguenti presidi specifici:

- prevedere controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari e gli strumenti adeguati che garantiscono la tracciabilità delle relative movimentazioni;
- autorizzare alla gestione dei flussi finanziari solo soggetti previamente identificati e dotati di apposita procura;
- definire le funzioni coinvolte nella suddetta attività e le relative responsabilità;
- prevedere dei limiti all’utilizzo autonomo delle risorse finanziarie mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative;
- utilizzare esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell’Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- garantire che i pagamenti avvengano a fronte di fatture registrate, corredate dai relativi ordini e, in ogni caso, successivamente all’attestazione dell’avvenuta prestazione e all’autorizzazione del pagamento da parte della funzione richiedente il bene o il servizio;
- rispettare i limiti di utilizzo del denaro contante di cui alla normativa vigente;
- predisporre procedure adeguate a verificare la regolarità dei pagamenti, risultante dalla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte;
- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla Società, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe della Società;

- assicurare un processo di approvazione al pagamento che preveda la doppia firma, in particolare al superamento di determinate soglie di valore.

2.2 ASIA acquisisce e valuta i seguenti documenti, dichiarazioni ed informazioni che, messi a sistema, possano condurre alla decisione in ordine all'attivazione o meno della relazione, alla conclusione o meno di un'attività negoziale ed alla prestazione o ricezione della relativa prestazione/servizio:

- visura camerale;
- ultimi bilanci di esercizio;
- informazioni sugli organi di stampa e sul web;
- brochure commerciali;
- evidenza delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- verifica (nei casi previsti) dell'iscrizione nelle white list antimafia.

2.3 ASIA, infine, vieta espressamente le seguenti attività:

- effettuare pagamenti per contanti per importi superiori ai limiti normativi o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore nonché diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- ricevere pagamenti da soggetti che non abbiano nessun rapporto commerciale/contrattuale con la Società;
- creare fondi, o lasciar creare, fondi illeciti, occulti o comunque non regolarmente contabilizzati, tramite qualsiasi operazione o movimentazione finanziaria illecita, simulata, fittizia e/o non correttamente contabilizzata;
- effettuare trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiori al limite stabilito dalla normativa antiriciclaggio;
- emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso Paesi esteri;
- effettuare bonifici senza l'indicazione della controparte;

- effettuare trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

3. Nomina del Responsabile interno e Scheda di Evidenza.

Ogni operazione “sensibile” per la quale l’organo amministrativo o l’Odv abbiano individuato una specifica “criticità” o “rilevanza” del “rischio reato”, deve ricevere opportuna “evidenza”.

A tal fine, l’Organo Amministrativo è tenuto a nominare un soggetto interno (“Responsabile Interno”) responsabile per l’operazione a rischio-reato.

Il Responsabile Interno diviene il soggetto referente dell’operazione a rischio ed è responsabile (in particolare, dei rapporti con la P.A.) nell’ambito del procedimento da espletare.

Per ogni singola operazione a rischio deve essere compilata dal Responsabile Interno un’adeguata “Scheda di Evidenza” da tenere aggiornata, nel corso dello svolgimento della procedura, avvalendosi, a tal fine, di apposita “Check List” da cui risulti:

- a) la descrizione dell’operazione a rischio con l’evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell’operazione stessa;
- b) la Pubblica Amministrazione e/o l’Ente o Organo che hanno competenza sulla procedura che forma oggetto dell’operazione;
- c) il nome del Responsabile Interno dell’operazione (con copia allegata degli estremi della lettera di nomina), con l’evidenziazione della sua posizione nell’ambito dell’organizzazione aziendale;
- d) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno, da cui risulti che lo stesso ha puntuale conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell’operazione e che non è incorso in reati considerati nel D.Lgs. 231/01;
- e) l’indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell’espletamento dell’operazione (acquisizione dell’ordine, consegna della merce o esecuzione del servizio, procedura di pagamento, richiesta di finanziamenti, esito della procedura, etc.).

- f) l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere l'Azienda nella partecipazione all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- g) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- h) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il Responsabile Interno dovrà, in particolare:

- informare l'OdV dell'Azienda in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della Scheda;
- tenere a disposizione dell'OdV dell'Azienda la Scheda stessa e i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
- riferire all'OdV la chiusura dell'operazione e provvedere all'annotazione della stessa nella Scheda.

E' demandato all'OdV il compito di autorizzare la compilazione di Schede cumulative nel caso di partecipazione dell'Azienda a molteplici procedure pubbliche di carattere ripetitivo.

L'OdV predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione, di cui verrà data evidenza scritta nelle relazioni annuali all'Organo amministrativo.

Il Sistema generale di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/01 sopra esposto deve ritenersi integrato dai seguenti documenti aziendali: Codice Etico, PTPC, Procedure operative specifiche nell'ambito di singole aree sensibili ed allegate al presente Modello 231.

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

SEZIONE IV
SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE
ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.

Il sistema di deleghe e procure deve garantire, ai fini della prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, i seguenti requisiti:

- sicurezza delle operazioni oggetto di delega o di procura;
- gestione efficiente dell'attività aziendale.

La “delega” è l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti utilizzato nel sistema di comunicazioni organizzative.

La “procura” è il negozio giuridico unilaterale con cui l'Azienda attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti di terzi (ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una “procura generale funzionale” di estensione adeguata e coerente con le funzioni e i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”).


I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto di ASIA Benevento rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire, in modo specifico ed inequivoco:
i poteri del delegato; il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente; i poteri gestionali, assegnati ed attuati in modo coerente con gli obiettivi aziendali; i poteri di spesa, attribuiti al delegato in modo appropriato alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descrivano i relativi poteri di gestione e, ove necessario, siano accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione dei poteri di rappresentanza ed eventualmente i limiti di spesa numerici;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della procura stessa, di analoghi poteri;
- una procedura specifica deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, etc.).

L' OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore.



ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

SEZIONE V
CODICE ETICO

CODICE ETICO ASIA BENEVENTO SPA

INDICE

PREMESSA.

- ART. 1 - FINALITA'.
- ART. 2 - DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.
- ART. 3 - PRINCIPI GENERALI.
- ART. 4 - EGUAGLIANZA, LEGALITA' E CORRETTEZZA.
- ART. 5 - ONESTA', FIDUCIA E FEDELTA'.
- ART. 6 - TRASPARENZA.
- ART. 7 - IMPARZIALITA' DEL PERSONALE.
- ART. 8 - RISERVATEZZA.
- ART. 9 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
- ART. 10 - CONFLITTO DI INTERESSI ED ATTIVITA' ESTERNE.
- ART. 11 - POLITICHE DEL PERSONALE.
- ART. 12 - PROFESSIONALITA' E DILIGENZA.
- ART. 13 - CONTROLLO E RESPONSABILITA'.
- ART. 14 - TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE.
- ART. 15 - TUTELA AMBIENTALE.
- ART. 16 - RAPPORTI CON I CLIENTI.
- ART. 17 - RAPPORTI CON I FORNITORI.
- ART. 18 - RAPPORTI CON I COLLABORATORI.
- ART. 19 - RAPPORTI CON I CONCORRENTI.
- ART. 20 - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
- ART. 21 - RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' E CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE.
- ART. 22 - RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI.
- ART. 23 - RAPPORTI CON LE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA.
- ART. 24 - MISURE DISCIPLINARI.
- ART. 25 - PROCEDURE DI ATTUAZIONE, CONTROLLO, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO.

Sede Legale

Via delle Puglie, n°25/1
82100 - BENEVENTO
Tel 0824 54201
Fax 0824 23162

Sede Operativa

Via Ponticelli, n°2
82100 - BENEVENTO
Tel 0824 24029
Fax 0824 312559

Ecocentro Comunale

Centro Raccolta RAEE
C.da Fontana Margiacca
82100 - BENEVENTO
Tel / Fax 0824 53303

Cod. Fisc. e numero d'iscrizione

Reg. Impr. Benevento: 80008110621
Part. IVA: 01112560626
Capitale Sociale € 120.000,00 i.v.
a socio unico: Comune di Benevento

www.asiabenevento.it

e-mail: asiabenevento@gmail.com

Raccolta Ingombranti 800.254696

Raccolta differenziata 800.194919

Azienda soggetta alla Direzione, al Coordinamento ed al Controllo Analogo del Socio Unico: Comune di Benevento

PREMESSA

- Il presente Codice Etico definisce i valori che ASIA BENEVENTO Spa (di seguito soltanto "ASIA") riconosce, accetta e condivide, descrivendo i principi e le norme di condotta ai quali tutti i destinatari devono attenersi nello svolgimento della loro attività.
- Il Codice è volto a diffondere, all'interno dell'Azienda, un clima culturale che dissuada da condotte che possano configurare reati e costituisce un presidio essenziale per la prevenzione della commissione di illeciti.
- Le norme del Codice Etico devono ritenersi estese oltre l'ambito di operatività del D.Lgs. n. 231/2001, costituendo un elenco di doveri del personale integranti una specificazione dei principi contenuti nel contratto collettivo nazionale, nei regolamenti aziendali e nelle disposizioni di servizio.

ART. 1 - FINALITÀ.

1.1 Le regole del Codice costituiscono condizione imprescindibile per il conseguimento della missione aziendale, integrano i doveri fondamentali dei lavoratori e non esimono dall'osservanza della normativa civile, penale, amministrativa e contrattuale vigente in materia.

1.2 Il Codice Etico intende: garantire una gestione aziendale etica, trasparente e consapevole; accrescere il grado di credibilità e di reputazione dell'Azienda, diffondendone un'immagine di trasparenza, correttezza ed affidabilità; creare rapporti stabili e proficui ispirati alla fiducia reciproca di tutti i suoi destinatari.

1.3 Mediante l'osservanza del Codice Etico, ASIA intende favorire:

- all'esterno, la fedeltà dei clienti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori;
- all'interno, l'attuazione di decisioni senza frizioni e l'organizzazione del lavoro senza controlli burocratici ed eccessivi esercizi dell'autorità.

ART. 2 - DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.

2.1 Le norme del Codice Etico si applicano, senza deroghe o eccezioni, a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, in modo stabile o occasionale, operano, all'interno o all'esterno dell'Azienda, per perseguire e/o condividerne gli obiettivi.

2.2 Il Codice Etico vincola gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori ed i *partners* di ASIA e si propone, in via generale, come modello comportamentale per tutti gli *stakeholders*, considerati, nel complesso, "destinatari".

Sede Legale Via delle Puglie, n°28/A 82100 - BENEVENTO Tel 0824 54201 Fax 0824 23162	Sede Operativa Via Ponticelli, n°2 82100 - BENEVENTO Tel 0824 24029 Fax 0824 312559	Ecocentro Comunale Centro Raccolta RAEE C.da Fontana Margiacca 82100 - BENEVENTO Tel / Fax 0824 53303	Cod. Fisc. e numero d'iscrizione Reg. Impr. Benevento: 80008110621 Part. IVA: 01112560626 Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. a socio unico; Comune di Benevento	www.asiabenevento.it e-mail: asiabenevento@gmail.com Raccolta ingombranti 800.254696 Raccolta differenziata 800.194919
Azienda soggetta alla Direzione, al Coordinamento ed al Controllo Analogo del Socio Unico: Comune di Benevento				

2.3 Tutti coloro che rappresentano, dirigono o lavorano a qualsiasi titolo in ASIA devono osservare, nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità, i principi, le norme di comportamento ed i divieti del Codice Etico.

2.4 Il Codice deve essere osservato da ogni soggetto titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o di altro rapporto che compori prestazioni di opera anche temporanea, svolgimento di attività in nome e per conto di ASIA ovvero una relazione fiduciaria con ASIA, ivi compresa l'attività di consulenza.

2.5 Il Codice dev'essere osservato, inoltre, dai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione di ASIA o di una sua eventuale unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

2.6 I responsabili di ciascuna Direzione/Funzione vigilano sull'osservanza del Codice, danno indicazioni ai dipendenti che richiedono chiarimenti in caso di dubbi e, nell'ipotesi di accertata violazione, riferiscono ai diretti superiori (intesi quali soggetti formalmente sovraordinati in via gerarchica e legittimati alla vigilanza e/o al controllo sull'attività dei dipendenti).

2.7 I dirigenti predispongono, altresì, i controlli necessari a garantire l'osservanza del Codice e, qualora vengano a conoscenza di violazioni alle regole stabilite dal presente Codice, ne riferiscono al Dirigente responsabile di Direzione/Funzione che tempestivamente informa l'Amministratore Unico al fine di adottare ogni iniziativa.

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

3.1 I principi etici devono ispirare tutti i comportamenti di ASIA e, in particolare, dei suoi dirigenti, dipendenti e collaboratori.

3.2 L'inosservanza dei principi e delle disposizioni del Codice Etico è incompatibile con l'attività svolta da ASIA e con gli obiettivi di una gestione aziendale etica, trasparente ed efficace.

3.3 Il personale si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine di ASIA.

3.4 Le comunicazioni di ASIA effettuate dai dipendenti e dirette a soggetti esterni devono essere preventivamente concertate con il diretto superiore.

3.5 I destinatari del presente Codice non possono utilizzare per fini privati e nel proprio interesse o a vantaggio di altri, informazioni o documenti, anche non riservati, di cui dispongono per ragioni di ufficio.

3.6 Le diverse pratiche vanno trattate con i soggetti titolari o loro rappresentanti, evitando di discutere argomenti d'ufficio o di mettere documenti a disposizione di persone o di ex dipendenti di ASIA non autorizzati.

Sede Legale Via delle Puglie, n°28/f 82100 - BENEVENTO Tel 0824 54201 Fax 0824 23162	Sede Operativa Via Ponticelli, n°2 82100 - BENEVENTO Tel 0824 24029 Fax 0824 312559	Ecocentro Comunale Centro Raccolta RAEE C.da Fontana Margliaccs 82100 - BENEVENTO Tel / Fax 0824 53303	Cod. Fisc. e numero d'iscrizione Reg. Impr. Benevento: 80008110621 Part. IVA: 01112560626 Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. a socio unico: Comune di Benevento	www.asiabenevento.it e-mail: asiabenevento@gmail.com Raccolta ingombranti 800.254896 Raccolta differenziata 800.194919
---	--	---	---	---

Azienda soggetta alla Direzione, al Coordinamento ed al Controllo Analogo del Socio Unico: Comune di Benevento

3.7 Il personale partecipa a riunioni od incontri con terzi che attengono alle attività di ASIA solo se espressamente autorizzato dal Dirigente/Funziionario sovraordinato.

3.8 Il personale che, per fatti relativi all'esercizio della propria funzione di dipendente di ASIA, viene ad essere parte in un procedimento penale, ivi compresa la fase delle indagini preliminari, è obbligato a darne tempestiva comunicazione scritta, in via riservata, all'Amministratore unico.

3.9 I soggetti che per ragioni d'ufficio vengono a conoscenza dell'esistenza di irregolarità amministrative e procedurali devono riferirlo immediatamente al diretto superiore e nel caso in cui tale irregolarità coinvolga lo stesso titolare dell'ufficio, a soggetti ad esso sovraordinati.

3.10 Le procedure e i vincoli contenuti nel Codice Etico devono considerarsi alla stregua di obbligazioni contrattuali assunte dal prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c..

ART. 4 - EGUAGLIANZA, LEGALITA' E CORRETTEZZA.

4.1 ASIA gestisce i rapporti con i vari destinatari nell'ottica di diffondere la cultura dell'eguaglianza e dell'imparzialità. Il Codice Etico promuove e favorisce la pari dignità e l'eguaglianza dei destinatari senza distinzioni di razza, ceto, lingua, convincimenti o orientamenti, filosofici, religiosi o sessuali, opinioni politiche o appartenenze sindacali, condizioni personali, anagrafiche o sociali.

4.2 La condotta di ASIA e di tutti i destinatari del Codice Etico è improntata all'osservanza del principio di legalità e, dunque, al diligente rispetto della disciplina normativa, generale e di settore, oltre che dei provvedimenti emanati da Autorità o Istituzioni afferenti all'organizzazione ed alle attività aziendali.

4.3 Tutti i destinatari del Codice Etico devono conformare il proprio comportamento quotidiano al rispetto dei principi di lealtà e correttezza, quale parte essenziale delle obbligazioni assunte nei confronti di ASIA.

ART. 5 - ONESTA', FIDUCIA E FEDELTA'.

5.1 Tutte le attività di ASIA devono essere svolte con onestà, buona fede ed integrità morale, assicurando il rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti, azionisti, *partner* commerciali e della collettività nella quale ASIA è presente ed opera.

5.2 ASIA instaura con i propri dipendenti rapporti fondati sulla reciproca fiducia e lealtà. La condivisione della missione dell'Azienda e la fiducia nella capacità di perseguire e conseguire gli obiettivi aziendali trovano solido fondamento nel rispetto, da parte di ciascuno, dei valori espressi nel presente Codice Etico. La fiducia e la coesione del gruppo di lavoro, fondata sull'osservanza dei valori e dei principi del Codice Etico, garantisce, nell'ambito di una strategia di lungo termine, il benessere dei dipendenti e della collettività.

Sede Legale Via delle Puglie, n°28/1 82100 - BENEVENTO Tel 0824 54201 Fax 0824 23162	Sede Operativa Via Ponticelli, n°2 82100 - BENEVENTO Tel 0824 24029 Fax 0824 312559	Ecocentro Comunale Centro Raccolta RAEE C.da Fontana Margiacca 82100 - BENEVENTO Tel / Fax 0824 53303	Cod. Fisc. e numero d'iscrizione Reg. Impr. Benevento: 80008110621 Part. IVA: 01112560626 Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. a socio unico: Comune di Benevento	www.asiabenevento.it e-mail: asiabenevento@gmail.com Raccolta ingombranti 800.254696 Raccolta differenziata 800.194919
--	---	---	---	---

Azienda soggetta alla Direzione, al Coordinamento ed al Controllo Analogico del Socio Unico: Comune di Benevento

5.3 L'obbligo di fedeltà gravante su ciascuno dei dipendenti comporta il divieto di: trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'Azienda; svolgere attività contrarie agli interessi dell'Azienda o incompatibili con i doveri d'ufficio; divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'Azienda o farne uso in modo da cagionare ad essa un pregiudizio.

ART. 6 - TRASPARENZA.

6.1 Il personale deve conformare le proprie azioni, operazioni e/o negoziazioni al principio di massima trasparenza, intesa come chiarezza e veridicità delle condotte. ASIA assicura una gestione aziendale che applichi i principi di tracciabilità, controllo e verifica dei comportamenti.

6.2 ASIA osserva i principi di corretta e trasparente tenuta contabile, rispettando i valori di verità, accuratezza e completezza dell'informazione.

6.3 Ogni operazione e transazione effettuata in ASIA dev'essere correttamente registrata e ciascuna operazione dev'essere supportata da adeguata documentazione, al fine di consentire la puntuale ricostruzione dell'operazione svolta, effettuare gli opportuni controlli, distinguere tra i diversi livelli di responsabilità ed individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

6.4 I bilanci, le relazioni e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti, in osservanza delle norme codicistiche e dei principi contabili, con chiarezza e trasparenza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

6.5 Tutto il personale di ASIA coinvolto nel processo deve: fornire informazioni chiare e complete; assicurare l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalare la presenza di conflitti di interesse; non interferire, con qualsiasi modalità, sul contenuto delle relazioni o comunicazioni dei responsabili della revisione o, comunque, influenzare la loro indipendenza; non impedire od ostacolare il regolare svolgimento delle attività degli organi sociali, dei revisori, della società di revisione e del socio, collaborando, ove richiesto, all'espletamento di ogni forma di controllo e revisione della gestione sociale, previste dalla legge.

6.6 E' fatto divieto di tenere comportamenti (occultamento di documenti o uso di altri mezzi fraudolenti) che impediscano o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo o revisione legalmente attribuite al socio, al collegio sindacale o alla società di revisione.

ART. 7 - IMPARZIALITA' DEL PERSONALE.

7.1 ASIA adotta scelte imparziali in tutte le relazioni intercorrenti con i plurimi portatori di interesse.

7.2 I destinatari del Codice operano, nell'adempimento della prestazione lavorativa, con imparzialità e neutralità in tutti i procedimenti ed assumono decisioni con rigore e trasparenza e nel rispetto della legge.

Sede Legale Via delle Puglie, n°28/1 82100 - BENEVENTO Tel 0824 54201 Fax 0824 23162	Sede Operativa Via Ponticelli, n°2 82100 - BENEVENTO Tel 0824 24029 Fax 0824 312569	Ecocentro Comunale Centro Raccolta RAEE C.da Fontana Margiaccia 82100 - BENEVENTO Tel / Fax 0824 53303	Cod. Fisc. e numero d'iscrizione Reg. Impr. Benevento: 80008110621 Part. IVA: 01112560626 Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. a socio unico: Comune di Benevento	www.asiabenevento.it e-mail: asiabenevento@gmail.com Raccolta ingombranti 800.254696 Raccolta differenziata 800.194919
---	--	--	--	--

Azienda soggetta alla Direzione, al Coordinamento ed al Controllo Analogico del Socio Unico: Comune di Benevento

7.3 Il personale non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri, garantendo la parità di trattamento tra tutti coloro che vengono in contatto con ASIA.

7.4 Il personale svolge correttamente l'attività amministrativa e respinge pressioni illegittime, ancorché provenienti dai suoi diretti superiori.

7.5 Qualora subisca pressioni, lusinghe o richieste di favori che riguardino la propria o altrui attività aziendale ovvero riceva proposte che ledano il dovere di imparzialità, il personale ne informa, senza indugio, il suo diretto superiore.

7.6 Il personale non partecipa a decisioni o ad attività relative allo stato giuridico o al trattamento economico di suoi parenti o conviventi che siano dipendenti di ASIA.

7.7 Qualora aspiri ad una promozione, ad un trasferimento o ad altro provvedimento, il personale di ASIA non tenta di influenzare coloro che devono o possono adottare la relativa decisione o influire sulla sua adozione, né chiede che altri lo facciano.

7.8 Il personale rispetta, nella trattazione delle pratiche e nello svolgimento delle singole attività, le procedure aziendali e, in particolare, l'ordine cronologico delle richieste ovvero le priorità stabilite dalle procedure interne.

7.9 Il personale non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò può generare sfiducia nell'Azienda o nella sua indipendenza ed imparzialità o comunque pregiudicare l'immagine aziendale.

ART. 8 - RISERVATEZZA.

8.1 Il personale deve garantire la massima riservatezza in ordine ai dati, informazioni e notizie acquisiti in ragione dell'attività lavorativa e/o professionale.

8.2 Il personale, ferma restando l'osservanza delle norme a tutela della privacy, rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni ed osserva il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio.

8.3 E' vietata la comunicazione o diffusione di notizie afferenti all'organizzazione ed ai metodi di lavoro nonché l'utilizzazione delle stesse che possa cagionare danno all'Azienda; nessun dipendente, collaboratore o *partner* può trarre vantaggi, diretti o indiretti, personali o patrimoniali, dall'uso di informazioni riservate.

8.4 Fermi restando i divieti e gli obblighi previsti dalla legge, il personale non rilascia informazioni in merito ad atti o provvedimenti relativi a procedimenti amministrativi, civili e penali in corso, nonché all'iter della pratica, prima che siano stati ufficialmente approvati da ASIA e comunicati formalmente alle parti; in ogni caso, per il rilascio di qualsiasi informazione è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del diretto superiore.

Sede Legale Via delle Puglie, n°28/1 82100 - BENEVENTO Tel 0824 54201 Fax 0824 23162	Sede Operativa Via Ponticelli, n°2 82100 - BENEVENTO Tel 0824 24029 Fax 0824 312559	Ecocentro Comunale Centro Raccolta RAEE C.da Fontana Margiacca 82100 - BENEVENTO Tel / Fax 0824 53303	Cod. Fisc. e numero d'iscrizione Reg. Impr. Benevento: 80008110621 Part. IVA: 01112560626 Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. a socio unico: Comune di Benevento	www.asiabenevento.it e-mail: asiabenevento@gmail.com Raccolta ingombranti 800.264896 Raccolta differenziata 800.194919
--	---	---	---	---

Azienda soggetta alla Direzione, al Coordinamento ed al Controllo Analogo del Socio Unico: Comune di Benevento

8.5 Il personale consulta i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso a terzi solo nei casi previsti dalla legge, ed ai colleghi per motivi di servizio, in conformità alle prescrizioni impartite dall'ufficio.

8.6 I dati e le informazioni aziendali dovranno essere: conservati con adeguate misure tecniche ed organizzative, impedendo che soggetti non autorizzati ne prendano conoscenza; comunicati seguendo rigorosamente procedure prefissate in osservanza della normativa vigente; organizzati ed associati in modo da garantire ai soggetti autorizzati ad accedervi la conoscibilità degli stessi.

ART. 9 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

9.1 ASIA tutela i dati personali relativi ai propri dipendenti ed ai terzi, adottando tutte le misure, tecniche ed organizzative, idonee a prevenire danni alla persona e/o al know how aziendale e conforma la propria organizzazione e la propria attività ai principi di tutela dei dati personali sanciti nella normativa nazionale e comunitaria.

9.2 La politica di protezione dei dati personali dell'Azienda è improntata ai principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati nonché ai principi di "limitazione delle finalità" (i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo conforme a tali finalità), "minimizzazione dei dati" (i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati), "limitazione della conservazione" (i dati personali sono conservati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati), "integrità e riservatezza" (i dati personali sono trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati), "responsabilizzazione" (il titolare del trattamento deve osservare la disciplina normativa in tema di protezione dei dati personali ed essere in grado di comprovare tale osservanza).

9.3 ASIA, quale titolare del trattamento, mette in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento.

9.4 ASIA mette in atto misure adeguate a tutelare i dati personali fin dalla progettazione e tramite impostazioni predefinite.

9.5 A tal fine, ASIA tiene conto: a) della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento; b) dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche; c) dello stato dell'arte e dei costi di attuazione.

ART. 10 - CONFLITTO DI INTERESSI ED ATTIVITA' ESTERNE.

10.1 I destinatari del presente Codice devono astenersi dal partecipare a qualsiasi attività che possa generare conflitto d'interessi.

10.2 Il personale di ASIA deve astenersi dall'intrattenere rapporti professionali esterni con soggetti nei confronti dei quali abbia un obbligo di imparzialità.

Sede Legale Via delle Puglie, n°26/I 82100 - BENEVENTO Tel 0824 54201 Fax 0824 23162	Sede Operativa Via Ponticelli, n°2 82100 - BENEVENTO Tel 0824 24029 Fax 0824 312559	Ecocentro Comunale Centro Raccolta RAEE C.da Fontana Margliacca 82100 - BENEVENTO Tel / Fax 0824 53303	Cod. Fisc. e numero d'iscrizione Reg. Impr. Benevento: 80008110821 Part. IVA: 01112560826 Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. a socio unico: Comune di Benevento	www.asiabenevento.it e-mail: asiabenevento@gmail.com Raccolta ingombranti 800.254696 Raccolta differenziata 800.194919
---	--	---	--	--

Azienda soggetta alla Direzione, al Coordinamento ed al Controllo Analogico del Socio Unico: Comune di Benevento

10.3 Ove ricorrano le ipotesi suindicate nei commi 1 e 2 del presente articolo e, in ogni caso, qualora sussistano ragioni di opportunità e di convenienza, il personale si astiene da attività o rapporti implicanti conflitto di interessi, informandone, senza indugio, il suo diretto superiore.

10.4 Il personale, fermo restando quanto dettato dalle norme contrattuali sul tema, non deve assumere incarichi esterni in società o imprese commerciali i cui interessi siano direttamente, o anche solo potenzialmente, contrastanti o interferenti con quelli di ASIA

10.5 Il personale non accetta incarichi di collaborazione con persone od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti l'ufficio.

10.6 A tal fine, il personale di ASIA, onde consentire la valutazione di eventuali incompatibilità, informa il diretto superiore di attività ed incarichi a lui affidati o comunque attribuiti.

10.7 Il personale non accetta da soggetti diversi da ASIA retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è comunque tenuto nello svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

10.8 Il personale non sollecita ai propri diretti superiori il conferimento di incarichi remunerati.

ART. 11 - POLITICHE DEL PERSONALE.

11.1 La selezione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali e nel pieno rispetto del principio di pari opportunità fra tutti i soggetti interessati, escludendo ogni forma di favoritismo.

11.2 All'atto della costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a: caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere; elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro; norme e procedure da adottare per la propria attività lavorativa.

11.3 Nella gestione del personale, ASIA evita qualsiasi forma di discriminazione e offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità, in modo che ciascuno possa godere di un trattamento equo basato su criteri di merito. ASIA adotta criteri basati sulla corrispondenza fra profilo atteso e profilo posseduto (ad esempio per le promozioni) e/o su valutazioni di merito e di competenza (ad esempio per gli incentivi).

11.4 I responsabili utilizzano e valorizzano tutte le professionalità presenti nella struttura favorendone lo sviluppo e la crescita e prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali al conseguimento degli obiettivi aziendali.

11.5 ASIA mette a disposizione di tutti i collaboratori strumenti informativi e formativi, con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e la professionalità del personale.

Sede Legale
Via delle Puglie, n°28/1
82100 - BENEVENTO
Tel 0824 54201
Fax 0824 23162

Sede Operativa
Via Ponticelli, n°2
82100 - BENEVENTO
Tel 0824 24029
Fax 0824 312559

Ecocentro Comunale
Centro Raccolta RAEE
C.da Fontana Margiacca
82100 - BENEVENTO
Tel / Fax 0824 53303

Cod. Fisc. e numero d'iscrizione
Reg. Impr. Benevento: 80008110621
Part. IVA: 01112560626
Capitale Sociale € 120.000,00 i.v.
a socio unico: Comune di Benevento

www.asiabenevento.it
e-mail: asiabenevento@gmail.com
Raccolta ingombranti 800.254696
Raccolta differenziata 800.194919

Azienda soggetta alla Direzione, al Coordinamento ed al Controllo Analogo del Socio Unico: Comune di Benevento

11.6 ASIA riserva particolare attenzione alla formazione sia del personale neo assunto sia del personale già operativo nell'azienda.

11.7 ASIA adotta, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, correlate alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica, sono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

11.8 ASIA, perseguendo l'obiettivo di creare e mantenere un ambiente di lavoro sereno e produttivo, predispone misure organizzative e procedure interne, di controllo e verifica, volte a prevenire molestie, turbative o condizionamenti psicologici nelle relazioni di lavoro, interne ed esterne all'Azienda.

11.9 ASIA vieta espressamente comportamenti (personalismi, favoritismi, protagonismi, competizioni) idonei a determinare, direttamente o indirettamente, situazioni pregiudizievoli per l'Azienda e per tutti i destinatari. In particolare, vieta: atteggiamenti intimidatori, ostili o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori; ingiustificate ingerenze nell'esecuzione di prestazioni lavorative altrui; limitazioni a prospettive di lavoro individuali a causa di interessi personali; coercizioni, psicologiche o fisiche, che limitino l'autonomia e la dignità di singoli o gruppi di lavoratori. Vieta, infine, tutte le forme di molestia, anche sessuale, e la subordinazione di decisioni aziendali e/o di atti dovuti, relativi alla carriera o all'attività di un prestatore di lavoro, all'accettazione di favori e/o prestazioni personali non volute o gradite che ledano la dignità e la serenità del destinatario, pregiudicandone l'espressione lavorativa.

11.10 ASIA promuove e garantisce, attraverso la condivisa applicazione dei principi etici e di comportamento enunciati nel presente Codice, un ambiente di lavoro sereno, coeso e costruttivo. Il personale ed i collaboratori esterni devono contribuire alla creazione e conservazione di un ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri e dei valori della produttività e della capacità lavorativa.

E' vietato, pertanto, prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, assumere comportamenti e/o abitudini che possano cagionare qualsiasi forma di dipendenza ovvero pregiudicare o limitare le attività lavorative o aziendali e la serenità e produttività dell'ambiente di lavoro.

ART. 12 - PROFESSIONALITA' E DILIGENZA.

12.1 Il personale deve garantire, in osservanza del principio di professionalità, *standard* di qualità professionale elevati e comunque funzionali alla diligente ed efficace esecuzione di ogni prestazione ed alla correttezza e lealtà di ogni relazione.

12.2 I dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori di ASIA devono usare la massima diligenza in ogni azione svolta, soprattutto sotto il profilo contabile ed operativo, conformando la propria condotta al valore della ricerca continua della qualità del lavoro.

12.3 In particolare, il personale deve garantire il corretto e completo svolgimento di ogni mansione ed adottare un comportamento proattivo in termini di collaborazione lavorativa, aggiornamento professionale e miglioramento della *performance* di lavoro.

ART. 13 - CONTROLLO E RESPONSABILITÀ.

13.1 ASIA promuove una cultura dell'organizzazione connotata dalla consapevolezza della necessità ed utilità dei controlli, esercitati e gestiti con riferimento ad ogni livello operativo.

13.2 ASIA favorisce e diffonde una cultura del controllo "positiva" in ragione del contributo che i controlli e le verifiche apportano allo sviluppo ed all'efficienza aziendale.

13.3 Nessun controllo potrà determinare la violazione della legge vigente o della sfera individuale e personale né favorire atteggiamenti coercitivi, molesti o persecutori.

ART. 14 - TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE.

14.1 Il personale è responsabile della protezione e della conservazione dei beni, fisici e immateriali, affidatigli per espletare i suoi compiti.

14.2 I beni e le risorse dell'Azienda (strumenti di comunicazione, apparecchi telefonici, personal computer, mezzi di trasporto di ASIA) sono assegnati al personale in ragione dell'attività lavorativa e devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi e per le esigenze di ASIA e mai per scopi privati, senza espressa autorizzazione.

14.3 L'utilizzo di beni aziendali per scopi personali è consentito nei limiti e nelle situazioni di particolare necessità e comunque l'eventuale utilizzo a scopo personale non dovrà pregiudicare lo svolgimento del servizio.

ART. 15 - TUTELA AMBIENTALE.

15.1 ASIA riserva particolare attenzione alle questioni ambientali, riducendo al minimo i rischi ambientali e creando le condizioni per uno sviluppo sostenibile.

15.2 A tal fine, ASIA adotta misure e strategie aziendali idonee a migliorare l'impatto ambientale delle proprie attività, nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto delle norme tecniche e di esperienza e dello sviluppo della ricerca scientifica.

15.3 Sempre ai fini di tutela ambientale, ASIA conforma la propria attività a criteri elevati di salvaguardia ambientale e, in particolare, provvede a:

- integrare progressivamente la tutela degli aspetti ambientali delle attività svolte con le strategie aziendali;
- attuare tutte le azioni necessarie ad assicurare il rispetto e l'adeguamento alle previsioni normative vigenti;

Sede Legale Via delle Puglie, n°28/1 82100 - BENEVENTO Tel 0824 54201 Fax 0824 23162	Sede Operativa Via Ponticelli, n°2 82100 - BENEVENTO Tel 0824 24029 Fax 0824 312559	Ecocentro Comunale Centro Raccolta RAEE C.da Fontana Margiocco 82100 - BENEVENTO Tel / Fax 0824 53303	Cod. Fisc. e numero d'iscrizione Reg. Impr. Benevento: 80008110821 Part. IVA: 01112560626 Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. a socio unico: Comune di Benevento	www.asiabenevento.it e-mail: asiabenevento@gmail.com Raccolta ingombranti 800.254696 Raccolta differenziata 800.194919
--	---	---	---	---

Azienda soggetta alla Direzione, al Coordinamento ed al Controllo Anagrafico del Socio Unico: Comune di Benevento

- aggiornare costantemente il personale sull'evoluzione legislativa e normativa in materia ambientale;
- sensibilizzare il personale sulle problematiche ambientali, al fine di pervenire ad elevati *standard* di professionalità.

ART. 16 - RAPPORTI CON I CLIENTI.

16.1 L'attività di ASIA è volta alla soddisfazione ed alla tutela dei clienti nonché al miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.

16.2 Nei rapporti con i clienti è fatto obbligo al personale di ASIA di:

- improntare lo stile di comportamento nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità;
- fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di qualità in linea con le ragionevoli aspettative del cliente;
- fornire informazioni accurate ed esaurienti relative ai servizi forniti in modo tale da permettere al cliente di prendere decisioni consapevoli.

16.3 Nel rapporto con i clienti ASIA si ispira ai principi di disponibilità, qualità, trasparenza, chiarezza, completezza e sicurezza del servizio.

ART. 17 - RAPPORTI CON I FORNITORI.

17.1 ASIA intende instaurare con i propri fornitori rapporti caratterizzati da reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.

17.2 La selezione dei fornitori deve effettuarsi, garantendo la sussistenza dei seguenti presupposti, individuati in seguito ad una valutazione attenta ed obiettiva: utilità e convenienza in termini di prezzo e qualità; onestà ed integrità del fornitore; capacità del fornitore di garantire servizi di livello qualitativo adeguato; disponibilità di mezzi e strutture organizzative; competenza del fornitore e concreta possibilità di fidelizzazione; capacità del fornitore di cooperare con i dirigenti, dipendenti e collaboratori esterni di ASIA; osservanza degli obblighi di riservatezza.

17.3 La selezione dei fornitori, ove effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica, comporta, a carico di ASIA, il rispetto rigoroso delle previsioni normative e regolamentari e la garanzia della parità di trattamento delle imprese proponenti nonché l'astensione dal compimento di qualsiasi trattamento preferenziale o di favore nei confronti di taluno dei fornitori.

17.4 La gestione dei rapporti con i fornitori deve effettuarsi assicurando la sussistenza dei seguenti presupposti: osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori; osservare le condizioni contrattualmente previste; condurre un dialogo corretto e leale con i fornitori; portare a conoscenza dei responsabili di ciascuna Direzione/Funzione di ASIA le eventuali criticità insorte con un fornitore in modo da consentirne la valutazione di eventuali conseguenze.

Sede Legale Via delle Puglie, n°28/f 82100 - BENEVENTO Tel 0824 34201 Fax 0824 23182	Sede Operativa Via Ponticelli, n°2 82100 - BENEVENTO Tel 0824 24029 Fax 0824 312559	Eccentro Comunale Centro Raccolta RAEE C.da Fontana Margiaccia 82100 - BENEVENTO Tel / Fax 0824 53303	Cod. Fisc. e numero d'iscrizione Reg. Impr. Benevento: 80008110621 Part. IVA: 01112560628 Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. a socio unico: Comune di Benevento	www.asiabenevento.it e-mail: asiabenevento@gmail.com Raccolta ingombranti 800.254898 Raccolta differenziata 800.194919
---	--	--	--	--

Azienda soggetta alla Direzione, al Coordinamento ed al Controllo Analogico del Socio Unico: Comune di Benevento

17.5 Qualora il fornitore, nello svolgimento della propria attività per ASIA, adotti comportamenti non conformi alle norme ed ai principi del presente Codice Etico, l'Azienda può adottare opportuni provvedimenti tra i quali l'esclusione di eventuali, ulteriori collaborazioni.

ART. 18 - RAPPORTI CON I COLLABORATORI.

ASIA deve selezionare i collaboratori esterni e gestirne il rapporto in base a questi criteri: selezionare solo persone e imprese qualificate e con buona reputazione; riferire tempestivamente al responsabile di ciascuna Direzione/Funzione violazioni del Codice Etico da parte di collaboratori esterni; includere nei contratti di collaborazione esterna, qualora previsto nelle procedure, l'obbligazione, posta a carico del collaboratore esterno, di osservare i principi del Codice Etico.

ART. 19 - RAPPORTI CON I CONCORRENTI.

19.1 L'Azienda intende sviluppare il valore della concorrenza operando secondo principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.
19.2 ASIA ritiene che la collaborazione ed il confronto siano i presupposti per la ricerca continua della qualità e per il miglioramento dei servizi aziendali.

19.3 ASIA promuove e tutela il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusivi e/o di abuso.

ART. 20 - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Nei rapporti che il personale di ASIA intrattiene, anche tramite terzi, con la Pubblica Amministrazione (di seguito P.A.) devono essere rispettati i seguenti principi:

- i rapporti con la P.A. devono essere improntati al rispetto della legge;
- è fatto divieto di porre in essere comportamenti che, al fine di garantire un interesse o vantaggio della società, siano tali da integrare fattispecie di reato;
- non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di persona interposta, promettere o corrispondere denaro, doni, beni o altre utilità, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica amministrazione, anche estere, o a loro parenti o conviventi per indurre la P.A. al compimento di atti nell'interesse o a vantaggio di ASIA;
- non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati;
- è fatto obbligo di verificare con tempestività e diligenza, che quanto dichiarato e/o attestato nell'interesse di ASIA sia veritiero e corretto.

ART. 21 - RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' E CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE.

Sede Legale Via delle Puglie, n°28/l 82100 - BENEVENTO Tel 0824 54201 Fax 0824 23162	Sede Operativa Via Ponticelli, n°2 82100 - BENEVENTO Tel 0824 24029 Fax 0824 312559	Ecocentro Comunale Centro Raccolta RAEE C.da Fontana Margiacca 82100 - BENEVENTO Tel / Fax 0824 53303	Cod. Fisc. e numero d'iscrizione Reg. Impr. Benevento: 80008110621 Part. IVA: 01112560626 Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. a socio unico: Comune di Benevento	www.asiabenevento.it e-mail: asiabenevento@gmail.com Raccolta ingombranti 800.254896 Raccolte differenziate 800.194919
--	---	---	---	---

Azienda soggetta alla Direzione, al Coordinamento ed al Controllo Analogico del Socio Unico: Comune di Benevento

21.1 Ogni attività di informazione o comunicazione dev'essere veritiera, chiara, trasparente e tempestiva ed epurata da notizie non necessarie, non utili nè pertinenti ovvero da dati "sensibili" o coperti da segreto industriale.

21.2 La gestione dei rapporti tra ASIA e gli organi di informazione dev'essere svolta dagli organi e soggetti indicati nelle specifiche procedure interne ed in coerenza con la politica di comunicazione adottata dall'Azienda.

21.3 La partecipazione, in nome dell'Azienda o in rappresentanza della stessa, a comitati ed associazioni di qualsiasi tipo, scientifici, culturali o di categoria, dev'essere preventivamente autorizzata ed ufficializzata.

ART. 22 - RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI.

22.1 ASIA non eroga contributi a partiti, a comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a normative specifiche. Eventuali contributi, se dovuti, devono essere erogati in modo rigorosamente conforme alle leggi vigenti e correttamente registrati.

22.2 E' fatto divieto di tenere comportamenti finalizzati ad influenzare, direttamente o indirettamente, esponenti politici. In tal senso, l'Azienda si astiene dall'erogare contributi nei confronti di organizzazioni con le quali potrebbe nascere un conflitto d'interessi.

ART. 23 - RAPPORTI CON LE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA.

23.1 ASIA s'impegna ad effettuare con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza cui è sottoposta, non operando alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni delle predette Autorità.

23.2 In particolare, è fatto divieto di:

- esporre, in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di ASIA;
- effettuare le comunicazioni previste dalla legge, nonché la trasmissione dei dati e documenti specificamente richiesti da predette Autorità aventi contenuto contrario al suddetto obbligo di tempestività, trasparenza, veridicità e completezza;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione);
- omettere le comunicazioni dovute alle predette Autorità.

ART. 24 - MISURE DISCIPLINARI.

24.1 Il presente Codice Etico costituisce specifico dovere per tutti i destinatari e le norme in esso contenute rappresentano disposizioni di servizio, in quanto tali vincolanti e obbligatorie, in aggiunta a tutte le altre disposizioni regolamentari e di servizio.

Ogni eventuale violazione sarà valutata sulla base delle vigenti disposizioni disciplinari.

24.2 Fermo quanto sopra, ogni violazione del presente Codice sarà inoltre valutata in relazione alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali quale responsabilità civile, penale e amministrativa e le sanzioni inflitte saranno proporzionali alla gravità della violazione.

24.3 Nell'ambito dei rapporti con i fornitori/committenti, saranno inserite clausole risolutive espresse in relazione ai comportamenti che risultino contrari ai principi del presente Codice.

24.4 Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto, le eventuali inosservanze del Codice. L'Azienda impegna a tutelare gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro, e a mantenerne riservata l'identità, salvo i diritti di terzi e gli specifici obblighi di legge.

24.5 In caso di accertata infrazione, ASIA adotta i provvedimenti disciplinari e/o le azioni legali che si rendano necessarie.

ART. 25 - PROCEDURE DI ATTUAZIONE, CONTROLLO, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO.

25.1 Tutti i destinatari del Codice Etico si assumono le responsabilità della propria condotta. Nessuno di essi ha l'autorità per chiedere la violazione o la deroga del Codice Etico.

25.2 ASIA provvede alla comunicazione e diffusione del Codice Etico, promuovendo, tra l'altro, programmi di formazione specifica di dirigenti e dipendenti.

25.3 ASIA curerà l'aggiornamento e l'attuazione del Codice Etico, assicurandone l'effettività e la concreta applicazione; esaminate le eventuali e potenziali violazioni del Codice Etico, promuoverà le opportune verifiche ed i più idonei rimedi.

25.4 Le comunicazioni con l'esterno e le relazioni con gli organi di informazione sono tenute esclusivamente dai soggetti all'uopo designati negli ordini di servizio, nelle deleghe o in altre disposizioni organizzative sopravvenute, con il supporto degli uffici che curano la comunicazione ed i rapporti con l'esterno, al fine di uniformare gli indirizzi aziendali.

25.5 Potranno essere concesse deroghe alla regola suindicata con l'autorizzazione di uno dei soggetti di cui al primo comma.

25.6 I destinatari del presente Codice devono astenersi da dichiarazioni pubbliche che ledano l'immagine di ASIA.

25.7 Il dipendente, qualora sollecitato dai mezzi di comunicazione, deve indirizzare ogni richiedente agli organi competenti.

Il presente documento, denominato "Codice Etico di ASIA Benevento Spa", è stato approvato con verbale di determina dell'Amministratore Unico n. 150 del 15/11/2018

Sede Legale Via delle Puglie, n°28/r 82100 - BENEVENTO Tel 0824 54201 Fax 0824 23182	Sede Operativa Via Ponticelli, n°2 82100 - BENEVENTO Tel 0824 24029 Fax 0824 312559	Ecocentro Comunale Centro Raccolta RAEE C.da Fontana Mergiacca 82100 - BENEVENTO Tel / Fax 0824 53303	Cod. Fisc. e numero d'iscrizione Reg. Impr. Benevento: 80008110621 Part. IVA: 01112560626 Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. a socio unico: Comune di Benevento	www.asiabenevento.it e-mail: asiabenevento@gmail.com Raccolta ingombranti 800.254696 Raccolta differenziata 800.194919
---	--	--	--	--

Azienda soggetta alla Direzione, al Coordinamento ed al Controllo Analogico del Socio Unico: Comune di Benevento

INTEGRAZIONI AL CODICE ETICO VIGENTE

ASIA BENEVENTO ritiene necessario, alla luce delle intervenute modifiche normative e del mutamento del contesto organizzativo, integrare il Codice Etico vigente mediante le seguenti disposizioni, relative ai

“Rapporti con i Fornitori e con la Pubblica Amministrazione”.

ASIA, rilevato che nella “opacità” si annidano i rischi corruttivi, considera la “trasparenza” uno strumento fondamentale di prevenzione della corruzione.

ASIA BENEVENTO, pertanto, ad integrazione dell’art. 20 del Codice Etico adottato, condivide ed approva le seguenti disposizioni, impegnandosi alle relative comunicazione e diffusione:

- ASIA adotta misure funzionali a prevenire reati che presuppongono l’esistenza, tra il mediatore e il pubblico agente, di relazioni effettivamente esistenti o anche solo asserite;
- ASIA Benevento ritiene punibile l’acquirente dell’influenza anche nel caso in cui la relazione tra il mediatore e il pubblico agente sia solo vantata (e non esistente);
- considera illecita anche la condotta di chi, al momento in cui riceve la promessa o la dazione (ancorchè non disponga, delle relazioni «giuste») semplicemente millanti relazioni o influenze (“ci penso io, stai tranquillo, conosco tutti al ministero”);
- considera contropartite degli accordi illeciti (sempre vietati) non soltanto le prestazioni patrimoniali («denaro o altro vantaggio patrimoniale») ma anche ogni “altra utilità”;
- ASIA Benevento adotta misure idonee a prevenire mediazioni illecite anche qualora il prezzo non abbia contenuto patrimoniale, rilevato che tali condotte possono essere frequenti, nella prassi, quanto il pagamento di prestazioni patrimoniali;
- ASIA previene e censura anche le mediazioni attivate allo scopo di asservire il pubblico agente ovvero di remunerarlo per il compimento di un atto conforme ai doveri di ufficio.

ASIA crea i presupposti organizzativi per intercettare e prevenire il rischio anche di soli «contatti incolpevoli» con le organizzazioni criminali.

- **ASIA BENEVENTO, pertanto, ad integrazione del Codice Etico vigente e, in particolare, con riferimento ai rapporti con i clienti, fornitori, collaboratori, concorrenti, p.a., collettività ed organi di informazione, organizzazioni politiche e sindacali, autorità di pubbliche di vigilanza:**

- **adotta misure preventive contro i reati di criminalità organizzata a supporto della complessiva attività di rielaborazione e consolidamento delle regole di governo aziendale;**

- **ribadisce, senza riserve, una linea di rifiuto di qualsivoglia compiacenza con fenomeni di criminalità organizzata;**

- **adotta misure idonee a prevenire la realizzazione di attività agevolate che abbiano carattere illecito;**

- **adotta misure idonee a prevenire la realizzazione di attività in cui il soggetto agevolato sia anche solo proposto per una misura di prevenzione o sottoposto a procedimento penale per uno dei reati connessi alla criminalità organizzata.**

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

SEZIONE VI
DIFFUSIONE DEL MODELLO ED ATTIVITA'
FORMATIVA

SEZIONE VI

DIFFUSIONE DEL MODELLO ED ATTIVITA' FORMATIVA

1. Attività di formazione.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello 231 occorre provvedere alla formazione del personale, curata dal Responsabile della gestione risorse umane unitamente all'OdV.

Scopo della formazione è fornire ai dipendenti ed ai dirigenti un'adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del D.Lgs. n. 231/01.

Il programma di formazione implementato da ASIA Benevento implementa programmi di formazione differenziati in relazione alle funzioni lavorative dei destinatari.

Unitamente alla Formazione, ASIA cura adeguatamente l'attività di Comunicazione relativa al Modello 231 ed agli atti e documenti ad esso collegati.

La Comunicazione, destinata al personale di ASIA, ha ad oggetto: il Codice Etico, i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi informativi e tutti i documenti, atti, dati e notizie utili a rendere trasparente l'attività aziendale, in generale e con riferimento alle operazioni quotidiane.

La Comunicazione deve essere autorevole, efficace, capillare, chiara, analitica e reiterata periodicamente.

1.1 Destinatari dell'attività di formazione.

L'attività di formazione, distinta in base ai soggetti destinatari, è rivolta:

- al personale dipendente, nella sua generalità;
- al personale dipendente non rientrante nel personale apicale;
- al personale apicale o fornito di poteri di rappresentanza;
- ai dipendenti che operano in specifiche aree di rischio;
- ai componenti dell'OdV;

- ai soggetti preposti al controllo interno;
- ai collaboratori esterni e fornitori.

Formazione del personale dipendente.

Ai fini dell'attuazione del Modello 231, la formazione del personale dipendente, non rientrante nel personale apicale, è gestita dall'Organo Amministrativo, o da soggetti delegati o incaricati da tale Organo, unitamente all'OdV, e viene svolta attraverso: note informative interne; informative inserite o allegate alla lettera di assunzione; corsi di formazione; utilizzo della rete intranet; e-mail di aggiornamento.

Formazione del personale apicale.

La formazione del personale apicale e del personale fornito di poteri di rappresentanza viene effettuata, oltre che mediante gli strumenti e le modalità sopra indicate, attraverso un seminario di aggiornamento annuale e l'accesso ad un sito intranet dedicato all'argomento.

Informazione a collaboratori esterni e fornitori.

Ai soggetti che collaborano con ASIA Benevento dovranno fornirsi specifiche informative sulle procedure adottate e comunicare, in collaborazione con l'OdV, il Codice Etico.

Le violazioni del presente Modello 231, che comportino il rischio di commissione di un reato di cui al D.Lgs 231/01, potranno determinare, in virtù di specifiche clausole inserite nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale.

1.2 Contenuti dei programmi formativi.

Il contenuto dei programmi formativi.

I programmi formativi hanno ad oggetto: la disciplina normativa, la giurisprudenza, le prassi aziendali, le procedure aziendali, la casistica con analisi di casi comparabili.

In particolare, ASIA Benevento predispose un piano formativo articolato nel seguente modo:

- corsi formativi mirati, con personale docente, esterno ed interno, in possesso di consolidata esperienza;
- attività di formazione "continua" distinta in una prima fase, organica e strutturata, ed in una seconda fase dedicata all'aggiornamento sulle tematiche più importanti;
- attività di formazione "specificata", relativa: alle aree a rischio-reato; alle specifiche esigenze di ASIA Benevento; alle specifiche Procedure Operative inerenti le aree a rischio-reato.

Segnatamente, l'attività formativa sarà concentrata sui seguenti argomenti:

- cultura della legalità e dell'etica pubblica;
- struttura normativa e problemi applicativi del D.Lgs. n. 231/01;
- codice etico, codice disciplinare e sistema sanzionatorio;
- attività sensibili poste in essere da ASIA Benevento;
- sistema di prevenzione dei reati 231/01, procedure operative e protocolli;
- *whistleblowing* e recenti modifiche normative.

1.3 Procedure e modalità di formazione

Contenuto obbligatorio dei corsi formativi.

I corsi formativi prevedono:

- test di ingresso;
- spiegazione frontale o mediante slide/corso on line;
- test di valutazione intermedia;
- test di comprensione finale;
- firme di adesione al corso in entrata ed in uscita.

La frequenza e la partecipazione ai corsi è obbligatoria.

Controllo preventivo e verifica dell'attività formativa

In merito al contenuto dei programmi di formazione, vengono svolti controlli relativi alla frequenza ed alla qualità.

Al fine di prevenire i reati di cui al D.Lgs. n. 231/01 e rafforzare l'efficacia esimente del Modello, la funzione di controllo preventivo e di verifica sui programmi di formazione prima della somministrazione ed al termine dei corsi viene svolta, mediante un'attività di monitoraggio operativo, dai seguenti soggetti: Organismo di Vigilanza; Responsabile Area amministrativa; Responsabile risorse umane.

2. Diffusione del Modello 231.

ASIA Benevento si adopera per informare ed aggiornare tutti i Destinatari del presente Modello 231 in merito al contenuto, alle prescrizioni ed alle sanzioni collegate al Modello stesso.

Il Modello 231 viene comunicato e messo a disposizione di ogni dipendente ed apicale mediante il sistema informativo aziendale mentre ai soggetti esterni all'Azienda viene comunicato attraverso specifica informativa e pubblicazione sul sito istituzionale.

INTEGRAZIONE ALLA SEZIONE:
FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.

ASIA BENEVENTO al fine di una efficace mappatura complessiva dei rischi, utilizza, quale matrice aggregante delle diverse combinazioni che identificano l'area di rischio, la matrice soggetto/reato/processo e, ad integrazione della Sezione Iv della parte generale del Modello 231, approva, con riferimento al biennio 2019/2020, la seguente politica aziendale funzionale all'attività formativa in materia di D.Lgs. n. 231/01:

- l'attività di formazione deve avere un taglio pratico e ripercorrere tutte le fasi di risk assessment, di progettazione ed implementazione del Modello;

- ASIA BENEVENTO si impegna a raggiungere l'obiettivo di formazione con assoluta certezza, ritenendo conseguito detto obiettivo quando i destinatari della formazione hanno raggiunto l'intero contenuto del messaggio informativo;

- il programma di formazione deve avere un contenuto che comprenda i seguenti moduli formativi:
 - formazione su come funziona il D.Lgs. 231/01;
 - formazione sul risk assessment e sul suo risultato;
 - descrizione degli strumenti di prevenzione;
 - descrizione degli strumenti di controllo;
 - formazione su come l'azienda ha sistematizzato il modello;

- il processo di formazione deve concludersi con una prova che dimostri che i destinatari abbiano appreso il contenuto formativo (prova di apprendimento).

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

SISTEMA DI CONTROLLO

ASIA BENEVENTO SPA
Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

SEZIONE VII

SISTEMA SANZIONATORIO

Codice disciplinare aziendale

Sommario

1. OGGETTO E SCOPO	2
1.1. Oggetto	2
1.2. Scopo.....	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3. FONTI NORMATIVE - DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	2
4. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI	2
5. CONTENUTO	3
5.1 Diritti e doveri del dipendente.....	3
5.1.1 Responsabilità dei conducenti	4
5.2. Pubblicità	4
5.3 Principi e Criteri	4
5.4. Le sanzioni disciplinari e loro irrogazione (vedi anche prospetto riepilogativo paragrafo 5.6)	5
5.5 Autorità disciplinare competente	6
5.6 Fattispecie illecito e sanzioni	6
5.7 Procedimento per l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale	8

1. OGGETTO E SCOPO

1.1. Oggetto

La procedura ha per oggetto la gestione del procedimento disciplinare per il personale di ASIA BENEVENTO SPA

1.2. Scopo

La procedura ha lo scopo di:

1. garantire una corretta, trasparente ed uniforme gestione dei procedimenti disciplinari;
2. fornire informazioni circa le attribuzioni ed il funzionamento dell'Ufficio Competente per i procedimenti disciplinari del comparto;
3. mettere a conoscenza tutti i dipendenti della responsabilità perseguibile sul piano disciplinare evitando il rischio di incorrere in sanzioni per fatti da loro non preventivamente conosciuti come illeciti disciplinari.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica dal 11 Novembre 2019 al personale in servizio presso ASIA BENEVENTO SPA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. I procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della presente procedura, vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente procedura, si fa rinvio alle disposizioni in materia previste dalla contrattazione collettiva nazionale vigente e dal Dlgs 231/2001 e s.m.i., nonché alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo aggiornato con determina dell'Amministratore Unico n. 18 del 31 gennaio 2019.

3. FONTI NORMATIVE - DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è costituita da:

- principi del Codice Civile: di cui agli artt.2104, 2105 e 2106 in materia di diligenza del prestatore di lavoro subordinato, obbligo di fedeltà e sanzioni disciplinari;
- Contratto Collettivo Utilitalia;
- Modello Organizzativo Dlgs 231/2001 aggiornato con determina dell'Amministratore Unico n. 18 del 31 gennaio 2019.

4. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI

4.1 Amministratore Unico: E' la figura apicale competente ad irrogare la sanzione disciplinare.

In deroga a tale principio generale, esclusivamente per le condotte individuate ai punti che seguono nel presente regolamento e riferibili a: rimprovero verbale, scritto e multa fino a 4 ore, il Responsabile delle Risorse Umane sarà la figura aziendale preposta.

Sono quindi ascritti all'Amministratore Unico le fattispecie di condotta disciplinarmente rilevanti da cui possano conseguire: sospensione dal servizio e dalla retribuzione, licenziamento con o senza preavviso.

4.2 Responsabilità disciplinare: è la responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi di comportamento sanciti dalle norme contrattuali e legislative.

4.3 Procedimento disciplinare: iter degli adempimenti amministrativi preordinati all'irrogazione di una sanzione o all'archiviazione dei fatti contestati.

4.4 Titolarità dell'azione disciplinare: è la competenza a contestare gli addebiti ed irrogare la sanzione disciplinare, previo espletamento del relativo procedimento, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dai CC.CC.NN.LL. e dal presente Regolamento.

4.5 Il Responsabile delle Risorse Umane, fatte salve le titolarità riferite all'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui al punto 4.4, avvierà l'iter del procedimento mediante la contestazione dei fatti disciplinarmente rilevanti.

5. CONTENUTO

5.1 Diritti e doveri del dipendente

1. Nello svolgimento del rapporto di lavoro i diritti e i doveri dei lavoratori sono disciplinati dalla legge, dai principi generali del diritto nonché dalle disposizioni del c.c.n.l. utilitalia.
2. I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli di responsabilità, sono improntati al rispetto, alla lealtà, alla collaborazione.
3. Nel coordinamento delle attività lavorative individuali e di gruppo, l'azienda promuove il più alto grado di collaborazione e integrazione.
4. Nell'espletamento delle sue mansioni o funzioni, in particolare, il dipendente deve:
 - a) tenere comportamenti improntati a responsabilità, collaborazione, buona fede, correttezza ed educazione anche nei confronti degli utenti, anche ai fini del buon nome dell'azienda;
 - b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnate;
 - c) aver cura dei macchinari, delle attrezzature, dei veicoli, delle dotazioni personali, dei locali di proprietà dell'azienda a lui affidati né danneggiarli volontariamente, in modo comprovato;
 - d) attenersi all'ordinamento gerarchico-funzionale dell'azienda nei rapporti attinenti le attività di competenza, come previsto dall'organizzazione dell'azienda stessa;
 - e) osservare le norme del c.c.n.l., le disposizioni aziendali di servizio nonché le istruzioni impartite dai superiori;
 - f) osservare l'orario di lavoro prestabilito, ottemperando alle relative formalità di controllo delle presenze;
 - g) comunicare e giustificare tempestivamente qualsiasi assenza dal servizio;
 - h) rispettare scrupolosamente le norme di legge sulla prevenzione e protezione infortuni nonché le pertinenti disposizioni emanate dall'azienda;
 - i) attenersi alle disposizioni relative all'infermità per malattia e infortunio non sul lavoro e all'infortunio sul lavoro;
 - j) aver cura della buona conservazione e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli indumenti di lavoro forniti né danneggiarli volontariamente, in modo comprovato;
 - k) osservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda;
 - l) non trarre profitto dallo svolgimento delle sue mansioni o funzioni con danno dell'azienda stessa, né svolgere attività contraria agli interessi dell'azienda stessa;
 - m) comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati personali, ivi compresi la residenza, il domicilio o la dimora nonché il recapito telefonico, rispetto a quelli resi noti al momento dell'assunzione o successivamente;
 - n) in caso di incidenti, provvedere a raccogliere, ove possibile, testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa nonché fare immediato rapporto al rientro del veicolo;
 - o) informare immediatamente per iscritto l'azienda dell'eventuale ritiro o del mancato rinnovo delle abilitazioni legali alla guida.
5. Anche al di fuori dell'orario di lavoro, al dipendente è vietato valersi della propria posizione di lavoro per svolgere, a fini di lucro personale, attività che siano inerenti quelle aziendali. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
6. Il dipendente è inoltre tenuto ad osservare gli ulteriori obblighi contenuti nel Modello Organizzativo, di gestione e Controllo (MOGC) aggiornato con determina dell'Amministratore Unico n. 18 del 31 gennaio 2019.

5.1.1 Responsabilità dei conducenti

1. Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni si svolgono nell'orario normale di lavoro; qualora effettuate oltre tale orario sono considerate come prestazioni di lavoro straordinario.
2. Per evitare ogni responsabilità, prima di iniziare il servizio il conducente deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento e che non manchi del necessario; in caso contrario, deve darne immediato avviso all'azienda.
3. Il conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
4. Secondo quanto disciplinato dall'art. 126 bis del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 15.1.2002, n. 9, modificato dal D.L. 27.6.2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1.8.2003, n. 214, in caso di decurtazione di punti delle abilitazioni legali alla guida – attestata da specifico Verbale di contestazione o di accertamento – per effetto di infrazioni al Codice medesimo commesse nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni e comprovatamente non imputabili alla personale responsabilità del conducente, il recupero dei punti consentito attraverso la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, autorizzati dal competente ministero, avviene a carico dell'azienda e secondo le modalità da essa concordate con i gestori dei corsi stessi.
5. Quando le due parti, azienda e lavoratore, siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l'onere relativo – compreso quello legale – è a carico dall'azienda.
6. In caso di ritiro della patente di guida da parte dell'autorità giudiziaria, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, il conducente ha diritto alla conservazione del posto fino alla definizione del procedimento amministrativo o penale in corso. Durante tale periodo, egli dovrà essere adibito ad altre mansioni.
7. Qualora il procedimento amministrativo o penale di cui al precedente comma si concluda con il ritiro della patente e il conducente non accetti di essere adibito alle mansioni cui l'azienda lo destina, si farà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro con corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
8. Qualora il procedimento amministrativo o penale che abbia dato luogo al ritiro della patente si concluda con sentenza di non colpevolezza e, conseguentemente, tali abilitazioni siano restituite al dipendente, quest'ultimo sarà reintegrato nelle mansioni di conducente, con riconoscimento delle eventuali differenze di retribuzione non percepite nel periodo nel quale non ha potuto svolgere le proprie mansioni.
9. In caso di mancato rinnovo della patente di guida per sopraggiunta inidoneità alle mansioni di conducente, a norma delle vigenti disposizioni di legge, al dipendente sono assegnate altre mansioni e la sua retribuzione globale è determinata in base all'art. 16, comma 7 del Contratto Collettivo.
10. Il ritiro della patente di guida da parte dell'Autorità giudiziaria per motivi che comportino il licenziamento in tronco dà diritto al trattamento di fine rapporto ma non all'indennità sostitutiva del preavviso.
11. Il conducente del mezzo aziendale, al verificarsi di condotte tali da determinare danni al patrimonio aziendale (mezzi, automezzi, attrezzature e simili) con specifica procedura sarà individuato quale soggetto tenuto al ristoro del danno causato per negligenza, dolo e colpa nei termini di legge.

5.2. Pubblicità

Gli obblighi di pubblicità sono ottemperati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda del Codice Disciplinare recante l'indicazione delle infrazioni e delle sanzioni, e attraverso la sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

5.3 Principi e Criteri

Nel rispetto del principio di gradualità e di proporzionalità, in relazione alla gravità della infrazione, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinate dai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento,
- b) grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- c) rilevanza degli obblighi violati;

- d) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- e) grado di danno o di pericolo causato all'azienda o ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- f) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso utenti;
- g) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro;
- h) esposizione alla responsabilità organizzativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001

La sanzione è un atto unilaterale e ha efficacia nel momento in cui il dipendente ne viene a conoscenza (notifica).

La recidiva nelle mancanze in cui è prevista l'irrogazione di rimprovero verbale, multa, sospensione dal servizio, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito degli specifici articoli di applicazione. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave.

5.4. Le sanzioni disciplinari e loro irrogazione (vedi anche prospetto riepilogativo paragrafo 5.6)

1. L'inosservanza, da parte del dipendente, delle norme di legge e del c.c.n.l., con particolare riguardo a quelle relative ai diritti e ai doveri, nonché delle disposizioni di servizio diramate dall'azienda può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo verbale;
 - b) ammonizione scritta;
 - c) multa non superiore a quattro ore della retribuzione base parametrica;
 - d) sospensione dal lavoro e della retribuzione globale fino ad un massimo di dieci giorni;
 - e) licenziamento con preavviso e t.f.r.;
 - f) licenziamento senza preavviso e con t.f.r.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera e), si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui al paragrafo 6.1.
3. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera f), si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto; furto; condanne per reati infamanti.
4. I provvedimenti disciplinari non pregiudicano l'accertamento di eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.
5. Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere immediatamente accertata, l'azienda a titolo di cautela può disporre l'allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni. Durante tale periodo al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti dal comma 1, lettere d) e seguenti del presente articolo.
6. L'azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo ascoltato a sua difesa.
7. Salvo che per il richiamo verbale, la tempestiva contestazione dell'azienda deve essere effettuata per iscritto. I provvedimenti disciplinari del caso non possono essere adottati, previa specifica comunicazione scritta, prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione notificata. Nelle gestioni ove non sia eletta la R.S.U. oppure nelle gestioni che distino più di 40 km dalla sede più vicina dell'Organizzazione sindacale cui il dipendente aderisce, i provvedimenti disciplinari del caso non possono essere applicati prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione da parte dell'azienda.

8. Entro i 5 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione da parte dell'azienda, il lavoratore può presentare all'azienda stessa le proprie giustificazioni scritte ovvero richiedere per iscritto di discuterle facendosi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale alla quale sia iscritto o abbia conferito mandato. Qualora il dipendente non sia in grado di esercitare la facoltà di cui al precedente capoverso a causa di assenza dal lavoro dovuta a infermità per malattia o per infortunio non sul lavoro ovvero dovuta a infortunio sul lavoro, il termine di cui al precedente capoverso è sospeso fino al giorno di ripresa dell'attività lavorativa, e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dalla predetta data di notifica.
9. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di acquisizione delle giustificazioni del dipendente ai sensi del comma 8 - salvo casi particolarmente complessi oggettivamente comprovabili da parte dell'azienda o del lavoratore - l'azienda conclude l'istruttoria e motiva, per iscritto, all'interessato l'irrogazione dello specifico provvedimento disciplinare tra quelli di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f). Decorso tale termine, l'azienda non può comminare al dipendente alcuna sanzione al riguardo.
10. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare conservativa, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere, nei 20 giorni lavorativi successivi alla comunicazione scritta del provvedimento adottato, anche per mezzo dell'Associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ispettorato territoriale, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal dirigente responsabile dell'Ispettorato territoriale del lavoro.
11. Per effetto di quanto previsto al comma 10, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio di conciliazione e arbitrato.
12. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni lavorativi dall'invito rivoltagli dalla Direzione provinciale del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
13. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
14. Non si tiene conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

5.5 Autorità disciplinare competente

L'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari è il Direttore generale. I termini per la contestazione di addebito decorrono dalla conoscenza dei dati sufficienti a promuovere l'azione disciplinare.

5.6 Fattispecie illecito e sanzioni

Sezione 1: sanzione dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione

- a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di malattia, nonché dell'orario di lavoro;
- b) condotta, nell'ambiente di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
- c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
- d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
- e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
- f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro, e, comunque, nell'assolvimento dei carichi assegnati;
- g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'azienda, agli utenti o terzi.

- h) Violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree "a rischio reato" o alle attività "sensibili", nonché alle aree considerate "strumentali" o "di supporto" indicate nel MOGC 231, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi punti
- i) violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei Reati Presupposto così come indicati nel MOGC 231

Sezione 2: Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni

- a) recidiva nelle mancanze dalla sezione precedente, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
- b) violazione finalizzata alla commissione di uno dei Reati Presupposto (elemento soggettivo ed oggettivo), o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- c) assenza ingiustificata dal servizio sino a 3 gg o arbitrario abbandono del servizio;
- d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata;
- e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
- f) comportamenti, non reiterati, minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
- g) alterchi negli ambienti di lavoro, con utenti, dipendenti o terzi;
- h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n.300 del 1970;
- i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
- j) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi, in assenza di condanna della ASIA BENEVENTO SPA al risarcimento del danno;

La sanzione va graduata tenuto conto dei principi e criteri di cui al paragrafo 5.3

Sezione 3: Licenziamento con preavviso e T.F.R.

La sanzione del licenziamento disciplinare con preavviso si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei diritti e doveri dei lavoratori disciplinati nel CCNL.

La sanzione del licenziamento disciplinare con preavviso si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi in una violazione finalizzata alla commissione di uno dei Reati Presupposto (elemento soggettivo ed oggettivo), o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

La sanzione va graduata tenuto conto dei principi e criteri di cui al paragrafo 5.3

Sezione 3: Licenziamento senza preavviso e con T.F.R.

La sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto, condanne per reati infamanti.

Salvo che per il richiamo verbale, la tempestiva contestazione dell'azienda deve essere effettuata per iscritto. I provvedimenti disciplinari del caso non possono essere adottati, previa specifica comunicazione scritta, prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione notificata. Nelle gestioni ove non sia eletta la RSU ovvero non sia costituita la RSA dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce, oppure nelle gestioni che distino più di 40 Km dalla sede più vicina dell'Organizzazione sindacale cui il dipendente aderisce, i provvedimenti disciplinari del caso non possono essere applicati prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi

dalla data di notifica della contestazione da parte dell'azienda.

La sanzione del licenziamento disciplinare con preavviso si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi in una violazione finalizzata alla commissione di uno dei Reati Presupposto (elemento soggettivo e oggettivo), o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

La sanzione va graduata tenuto conto dei principi e criteri di cui al paragrafo 5.3

5.7 Procedimento per l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale

Il Responsabile delle Risorse Umane –vedi precedente paragrafo 5.6 - è l'organo competente ad irrogare il rimprovero verbale che si applica per infrazioni lievi.

Il Rimprovero Verbale deve essere motivato e non richiede la formale contestazione dell'addebito.

Il Responsabile irroga il rimprovero verbale informando il dipendente della sua valenza sanzionatoria e della sua rilevanza in caso di recidiva.

Della trattazione orale di detto procedimento deve essere redatto un verbale ad probationem; una copia di detto verbale viene inviata all'area Gestione Risorse Umane e un'altra al dipendente.

ASIA BENEVENTO SPA
Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

SEZIONE VIII

ORGANISMO DI VIGILANZA, IMPLEMENTAZIONE, FUNZIONAMENTO E STATUTO

ORGANISMO DI VIGILANZA: IMPLEMENTAZIONE, FUNZIONAMENTO E STATUTO

1. Premessa.

L'implementazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) è un presupposto indefettibile per l'efficace attuazione del Modello organizzativo e per evitare le sanzioni a carico dell'Azienda in caso di commissione degli illeciti.

La presenza dell'OdV ed il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza ad opera dell'Organismo costituiscono presupposti fondamentali per il rispetto del D.Lgs. 231/01 e per l'effettiva validità esimente del Modello 231.

Il D.Lgs. n. 231/01 prevede quali condizioni per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa:

- che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento (art. 6, comma 1, lett. b);
- che non vi sia stata, da parte dell'OdV, omessa o insufficiente vigilanza (art. 6, comma 1, lett. d).

2. Costituzione, nomina e composizione dell'OdV.

2.1 Tenuto conto delle caratteristiche peculiari dell'Azienda (società partecipata con capitale pubblico, attività svolta nel settore ambientale e, in particolare, della gestione dei rifiuti, articolazione organizzativa, ecc.) e dell'esistenza, all'interno dell'Azienda, del Sistema di Gestione Integrato, dotato di efficaci sistemi di *auditing*, **ASIA Benevento SpA** ha individuato, quale struttura idonea ad attuare efficacemente il Modello 231 un Organismo di Vigilanza monocratico, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ritenuto idoneo a soddisfare:

- i requisiti di continuità di azione, agevolando i flussi informativi;
- i requisiti di indipendenza, autonomia e professionalità;
- le competenze funzionali al *core business* dell'Azienda.

2.2 L'OdV può essere, ove ritenuto opportuno e funzionale agli interessi di **ASIA Benevento SpA**, un organo Collegiale.

In tal caso, l'Organismo plurisoggettivo, composto da tre componenti effettivi, professionisti esterni e soggetti interni all'Ente, potrà garantire:

- la fluidità e tempestività dei flussi informativi;
- la continuità di azione;
- la professionalità dell'Organismo connotata da competenze relative a materie aziendalistiche, giuridiche, di analisi dei rischi e tecniche afferenti ai settori di attività aziendali.

3. Presupposti e principi applicativi.

I principi di seguito elencati e descritti costituiscono al contempo:

- a) requisiti soggettivi dei componenti dell'OdV;
- b) presupposti indefettibili per l'efficace funzionamento del Modello 231.

3.1 Indipendenza dell'OdV ed assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'Azienda e del suo Organo Amministrativo.

Al fine di garantirne l'indipendenza:

- a) all'OdV viene riconosciuto, dall'Organismo Amministrativo, un compenso - in ragione delle responsabilità assunte, della preparazione professionale richiesta e del grado di impegno esigibile, predeterminato ed invariabile onde evitare variazioni della retribuzione in funzione dell'intensità del controllo esercitato o di eventuali accordi collusivi;
- b) l'importo del compenso deve essere adeguato a consentire la normale operatività dell'Organismo ed impiegato esclusivamente per l'esercizio delle funzioni proprie dell'OdV;
- c) si applicano all'OdV le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c. in ordine alle condizioni di ineleggibilità e decadenza del Collegio Sindacale.

3.2 Autonomia dell'OdV al quale sono assegnati tutti i poteri funzionali allo svolgimento efficace delle proprie attività, escludendo eventuali interferenze o condizionamenti dell'Azienda.

Al fine di garantirne l'autonomia:

- a) all'OdV sono riconosciuti poteri di indagine e di spesa; in particolare, i poteri di indagine sono di ampiezza e rilevanza tali da assicurare l'efficacia delle attività svolte dall'Organismo;
- b) l'OdV deve avere libero accesso presso tutte le funzioni aziendali, senza necessità di consenso preventivo, onde ottenere documenti, informazioni, notizie o dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/01;
- c) all'OdV non competono, né possono essere attribuiti, poteri di intervento gestionale, organizzativo o disciplinare relativi allo svolgimento delle attività aziendali né compiti operativi che potrebbero pregiudicarne l'obiettività di giudizio al momento delle verifiche; in particolare, non possono essere nominati componenti dell'OdV, soggetti che, in ragione della mansione/incarico svolti per **ASIA Benevento SpA**, siano o possano trovarsi coinvolti in processi sensibili e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- d) le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da nessun organo;
- e) l'OdV ha accesso a tutte le informazioni relative all'Azienda, anche quelle su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale;
- f) la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare (come previsto nella specifica sezione di questo Modello).

3.3 Professionalità dell'OdV.

I componenti dell'OdV, in possesso di laurea magistrale, sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati e dispongono di adeguate competenze in ambito giuridico, amministrativo-contabile e di controllo interno e di gestione dei rischi.

Sono titoli preferenziali: una comprovata e pluriennale esperienza certificata e documentata da incarichi ricoperti nella P.A. in posizione di rilievo funzionale d'ambito tenuto conto che **ASIA Benevento SpA** è una società partecipata con capitale interamente pubblico ed avere prestato servizio in Magistratura e/o nelle Forze dell'ordine.

Qualora i componenti dell'OdV non possiedano adeguate competenze, necessarie per lo svolgimento di attività aziendali in settori specialistici, sarà possibile incaricare consulenti esterni.

3.4 Onorabilità dell'OdV, garantita da specifiche cause di ineleggibilità dei componenti e di incompatibilità alla permanenza nella carica, di seguito specificate:

- una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c.;
- una delle situazioni in cui può essere compromessa l'autonomia e l'indipendenza del componente;
- avvio di indagine nei suoi confronti su reati menzionati dal D.Lgs. 231/01;
- sentenza di condanna o di patteggiamento, anche non definitiva, per aver compiuto uno dei reati sanzionati dal D. Lgs. 231/01, o l'interdizione, a titolo di sanzione, dalla titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi di persone giuridiche;
- allorché sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, di qualunque soggetto sottoposto al suo controllo nonché abbia interessi in comune o in contrasto con lo stesso;
- allorché svolga altra attività e/o incarichi (compresi quelli di consulenza, rappresentanza, gestione e direzione) per conto di **ASIA Benevento SpA** o semplicemente in contrasto con essa;
- allorché venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- allorché venga condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.: per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico; per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale; per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione o, in ogni caso, per avere commesso uno dei reati-presupposto di cui al D.Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza cessa il suo ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti ovvero inattività ingiustificata;
- in caso di lavoro sleale o non corretto tale da non garantire l'indipendenza di giudizio;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del o dei componenti;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello 231 da parte dei soggetti obbligati e vi sia altresì inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità e dell'efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dall'Organo Amministrativo, con immediata segnalazione al Collegio Sindacale.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del componente effettivo dell'O.d.V. l'Organo Amministrativo adotterà, senza indugio, le decisioni del caso.

4. L'attività dell'OdV: funzioni e poteri.

4.1 In linea generale, all'OdV di **ASIA Benevento SpA** è affidato il compito di vigilare:

- sulla reale efficacia e sull'effettiva capacità del Modello 231 di prevenire, in relazione alla struttura aziendale, la commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/01;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello 231 da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal D.Lgs. n. 231/01;
- sull'opportunità di aggiornare il Modello 231 qualora si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a modifiche dell'assetto aziendale o del dato normativo o a mutate condizioni socio-ambientali.

Al fine di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e curarne l'aggiornamento, l'OdV, quale Garante del Modello, deve svolgere tutte le attività idonee a rendere efficiente ed operativo il Modello 231, così distinte:

4.1 Attività di Vigilanza sull'attuazione del Modello 231;

4.2 Attività di Aggiornamento del Modello 231;

4.3 Attività di Formazione in merito al Modello 231.

4.1 Attività di Vigilanza sull'attuazione del Modello 231

4.1.1 L'attività di vigilanza deve essere svolta rispettando i seguenti requisiti di prestazione:

- Continuità d'azione.

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità.

Le attività dell'OdV devono svolgersi in modo continuativo, ancorchè periodico, e senza interruzione, indipendentemente dalla variazione della composizione

dell'Organismo; a tal fine, **ASIA Benevento SpA** istituisce una “segreteria tecnica interna” a supporto delle attività dell'OdV, priva - ad ulteriore garanzia della continuità di azione - di mansioni operative che possano condizionare l'obiettività dei giudizi.

Per garantire la continuità di azione e conferire autorevolezza ed indipendenza all'OdV, la funzione di OdV viene attribuita a soggetti che, sebbene avulsi dall'operatività gestionale di **ASIA Benevento SpA**, dispongano di approfondita conoscenza dei profili organizzativi e gestionali dell'Azienda.

L'Organismo garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo ad assolvere, con efficacia ed efficienza, i propri compiti istituzionali.

L'OdV rimane in carica per tre anni con possibilità di rinnovo, soggetta a conferma annuale da parte dell'Organo Amministrativo a seguito della rendicontazione del lavoro svolto.

- Tracciabilità.

L'OdV è tenuto a curare la conservazione e la tracciabilità della documentazione inerente le attività svolte, anche al fine di comprovare la continuità di azione.

Le verifiche vengono effettuate tramite un approccio sistematico che consenta a chiunque di pervenire alle medesime conclusioni in modo da garantire, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione dei fatti *ex post*.

- Riservatezza.

L'OdV è tenuto alla massima riservatezza ed al segreto professionale in ordine alle informazioni e notizie ricevute nell'espletamento dell'attività ed ogni informazione in possesso dell'OdV viene trattata in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. n. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/18.

- Obiettività.

L'OdV conduce le proprie attività con obiettività, autonomia, indipendenza ed imparzialità ovvero in assenza di pregiudizi ed interessi personali.

- Efficacia.

L'Organismo garantisce un corretto ed efficace livello di vigilanza sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 nonché sull'aggiornamento dello stesso.

L'OdV dispone di ampi ed effettivi poteri di indagine e segnalazione e può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'analisi di tutte le strutture dell'Azienda ovvero di consulenti esterni.

- Adeguatezza.

All'OdV sono formalmente assegnati poteri idonei allo svolgimento della propria attività (ad es., accesso alla documentazione aziendale ed alle strutture aziendali) al fine di garantire la prevenzione dei reati e l'autonomia d'azione.

- Tutela.

L'OdV ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i c.d. whistleblowers da ogni forma di penalizzazione, ritorsione o discriminazione.

- Correttezza.

I componenti dell'OdV si astengono dal ricercare e/o utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo.

- Cooperazione con gli organi di controllo.

Lo scambio di informazioni e la fattiva collaborazione con gli altri attori del sistema di controllo è requisito indispensabile per il proficuo svolgimento dell'attività di vigilanza.

In particolare, attesa la connotazione pubblica, ASIA Benevento SpA attuerà una stretta collaborazione ed una frequente integrazione tra l'OdV ed il RPCT ai fini del proficuo scambio di informazioni e della condivisione delle attività di controllo, consentendo all'OdV di acquisire dal RPCT (nei limiti ed alle condizioni di cui alle funzioni e responsabilità dell'RPCT) informazioni e documenti utili per lo svolgimento delle attività di verifica e di valutazione del sistema generale dei controlli.

4.1.2 Nell'ambito delle attività di vigilanza, l'Organismo è tenuto ad effettuare i seguenti interventi, indicati e descritti a titolo non esaustivo:

- verifiche sul rispetto del Modello 231, sui protocolli comportamentali e sulle procedure in esso richiamate, da parte di tutti i destinatari;
- controlli sulle operazioni di gestione finanziaria e di tesoreria, al fine di evitare la costituzione di fondi neri o riserve occulte;
- verifiche periodiche sulle operazioni di maggior rilievo (ad es., per valore economico, coinvolgimento della P.A., ecc.);
- controlli in caso di ispezioni o accertamenti della P.A.;

- verifiche sulle regolarità formali richiamate dal Modello 231 e sull'invio dei flussi informativi all'OdV; in particolare, i flussi informativi previsti nelle singole Procedure Operative;
- accertamenti, unitamente agli organi deputati al controllo contabile e di legalità, in merito alla redazione delle comunicazioni sociali e del progetto di bilancio;
- verifiche in ambito di antiriciclaggio e sicurezza informatica, modulate in base agli impatti sulla operatività aziendale;
- accertamenti sul Documento di Valutazione dei Rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul suo costante aggiornamento.

4.1.3 In particolare, sotto il profilo operativo-funzionale, sono affidati all'OdV di ASIA Benevento SpA le seguenti funzioni:

- attivare le procedure di controllo, ancorchè resti demandata all'Organo Amministrativo dell'Azienda una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio;
- effettuare, periodicamente, verifiche mirate a determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio, individuate nel presente Modello 231;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello 231;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità al Modello 231 per le diverse tipologie di reati;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per potenziare il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- verificare che le misure preventive adottate per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano adeguate e rispondenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/01, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento delle stesse;
- attivare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello 231 e dei suoi elementi costitutivi;
- effettuare *audit* periodici ai responsabili di area e di settore, con cadenza, di regola, annuale, aventi ad oggetto: la raccolta di informazioni relative alle attività in corso ed a quelle previste; la verifica se le attività oggetto dei processi aziendali possano determinare il rischio dei reati di cui al D.Lgs. 231/01; la verifica dell'esistenza e dell'adeguatezza dei presidi.

4.2 Attività di aggiornamento del Modello.

Nell'ambito dell'attività di aggiornamento, l'OdV è tenuto ad eseguire i seguenti interventi, indicati e descritti a titolo non esaustivo:

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale al fine di individuare ed aggiornare le aree di attività a rischio reato nell'ambito del contesto aziendale;
- individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive nei contratti con consulenti, collaboratori, partner commerciali, procuratori, agenti e terzi che intrattengono rapporti con ASIA Benevento SpA, nell'ambito delle attività aziendali esposte alla commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 e provvedere all'eventuale modifica/integrazione delle clausole stesse;
- predisporre la documentazione organizzativa interna idonea al funzionamento del Modello 231, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- sollecitare il vertice aziendale per l'attivazione delle strutture aziendali competenti, nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare l'elaborazione/modifica di procedure operative e di controllo che regolamentino lo svolgimento delle attività.

4.3 Attività di formazione ed informazione.

Nell'ambito delle attività di formazione ed informazione l'OdV è tenuto ad effettuare i seguenti interventi, indicati e descritti a titolo non esaustivo:

- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello 231;
- attuare, in conformità al Modello 231, un efficace flusso informativo che consenta all'OdV di riferire agli organi sociali competenti;
- istituire, monitorare e potenziare specifici canali informativi dedicati, diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV;
- promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico e la loro traduzione in comportamenti coerenti da parte dei diversi attori aziendali individuando, con il supporto delle strutture societarie competenti, gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni nell'ambito dei relativi piani annuali.

5. Modalità di svolgimento dell'attività.

L'OdV svolge la propria attività, con diligenza, tempestività, trasparenza e riservatezza, osservando le seguenti modalità operative:

- formalizza i propri controlli e verbalizza le proprie riunioni;
- registra, archivia e custodisce le copie dei verbali;
- allega ai propri verbali i resoconti delle attività di verifica e di controllo finalizzate all'attuazione del Modello 231;
- svolge attività di verifica direttamente, o tramite altri soggetti, anche terzi, appositamente incaricati di eseguire le istruzioni impartite dall'Organismo;
- redige, in seguito alle verifiche, una breve relazione, contenente i rilievi emersi, con separata indicazione delle carenze e delle eventuali integrazioni da adottare;
- svolge le proprie verifiche circa il rispetto dei contenuti del Modello principalmente sulla base di una pianificazione preliminare dei controlli da eseguire;
- controlla e monitora, tra gli altri, i seguenti processi, connotati da un alto grado di rischio - reato: gestione delle regalie, stipula di accordi con la P.A., relazione dei fornitori, gestione del personale e degli incarichi professionali.

6. Flussi informativi e reporting.

Presupposto indefettibile per l'efficace funzionamento dell'OdV e del Modello 231 è un adeguato sistema di disciplina di flussi informativi "provenienti" dall'OdV ed "indirizzati" all'OdV.

A tal fine, l'OdV può istituire specifici mezzi di comunicazione (ad esempio, casella di posta elettronica deputata: odv@asiabenevento.it) idoneo a garantire:

- a) la sicurezza e confidenzialità di quanto segnalato;
- b) la "bidirezionalità" dei flussi informativi che assicurino la ricezione degli stessi verso l'OdV ed il relativo riscontro indirizzato dall'OdV verso il segnalante.

6.1. I flussi informativi diretti all'ODV si distinguono in:

- a) flussi informativi "predefiniti", aventi ad oggetto le informazioni provenienti dalle figure aziendali che gestiscono le attività sensibili di **ASIA Benevento SpA**;
- b) flussi informativi, attivati al verificarsi di "particolari eventi", relativi a segnalazioni di violazioni, sospette o accertate, di reati-presupposto ex D.Lgs. 231/01.

I flussi informativi diretti all'OdV provengono dai seguenti soggetti:

- **dipendenti;**
- **dipendenti con incarichi apicali;**

6.1.1 I soggetti sopra indicati devono informare l'OdV, mediante apposite segnalazioni, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di ASIA Benevento SpA ai sensi del D.Lgs. 231/01 e, in particolare, in merito a:

- tutti i dati, fatti ed informazioni aziendali rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, comunicando, ove possibile, la relativa documentazione;
- eventuali, ulteriori situazioni delle attività aziendali che possano esporre ASIA Benevento SpA a rischio;
- evoluzioni delle attività nelle aree a rischio e, in generale, qualsiasi situazione, evento o cambiamento, nell'organizzazione o nell'operatività dell'azienda, che possa influire sul corretto funzionamento del Modello 231.

6.1.2 Segnatamente, **i dipendenti** devono:

- trasmettere le seguenti informazioni:
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia giudiziaria (o da qualsiasi altra Autorità) dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati previsti nel D.Lgs. 231/01, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano **ASIA Benevento SpA** o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti, partners, società di service;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali di **ASIA Benevento SpA** nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti ed alle eventuali misure irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano connesse alla commissione di reati o violazioni delle regole di comportamento o procedurali del Modello 231;
- le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivino responsabilità per la commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;

- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, delle deleghe e dei poteri e delle aree di rischio;
- la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base al D.Lgs. 231/01 ed alla normativa di riferimento.

6.1.3 I dipendenti con incarichi apicali hanno l'obbligo di segnalare all'OdV, oltre che i dati, notizie ed informazioni sopra elencati e descritti, eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, organi sociali, fornitori, società di service, consulenti e partners, di cui essi siano venuti a conoscenza.

In particolare, il RPCT trasmetterà all'OdV i seguenti documenti:

- Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Relazione annuale in tema di anticorruzione;
- Report relativo al processo di selezione e gestione del personale;
- Report sulle attività di verifica dei processi di affidamento di lavori, servizi, forniture;
- Relazione sul rispetto del Codice Disciplinare;
- Informazioni sulla rotazione degli incarichi ed eventuali segnalazioni pervenute tramite il sistema di *whistleblowing*.

6.2 I flussi informativi provenienti dall'ODV e diretti agli altri organi aziendali si distinguono, analogamente ai flussi informativi di cui al precedente par. 6.1, in:

- a) flussi informativi "predefiniti", aventi ad oggetto le informazioni dirette alle figure aziendali apicali ed a quelle che gestiscono le attività sensibili di **ASIA Benevento SpA**;
- b) flussi informativi, di carattere "straordinario" attivati al verificarsi di eventi relativi ai sensi del D.lgs. 231/01.

I flussi informativi provenienti dall'OdV e diretti agli altri organi aziendali sono di seguito elencati e descritti:

- a) **Relazione annuale**, inviata all'Organo Amministrativo ed agli organi di controllo, all'inizio dell'esercizio sociale, quale resoconto sull'attuazione del Modello 231 e delle attività di verifica e controllo funzionali alla sua attuazione effettiva, contenente, in particolare, i seguenti elementi:
 - attività svolta durante il precedente anno;
 - eventuali criticità emerse in termini sia di condotte sia di episodi verificatisi;

- interventi correttivi pianificati e relativo stato di realizzazione;
- necessità di eventuali aggiornamenti del Modello 231;
- necessità di eventuali integrazioni del Modello 231 e delle procedure finalizzate alla prevenzione dei reati;
- il piano delle attività per l'anno successivo da sottoporre all'Organo Amministrativo ed a quello di controllo;
- il budget richiesto per le attività previste;

b) informazione periodica, con cadenza semestrale all'Organo Amministrativo, relativa all'andamento delle attività, avente ad oggetto:

- le attività svolte, con i relativi risultati;
- le attività non svolte per giustificate ragioni di tempo e di risorse;
- l'elenco delle attività che si prevedono entro un tempo determinato;
- le verifiche pianificate ed eseguite, anche di concerto con le funzioni aziendali competenti, e la relativa, sintetica relazione;
- l'effettivo funzionamento dei controlli preventivi;
- la corretta attuazione delle procedure aziendali funzionali alla prevenzione dei reati.

c) tempestiva comunicazione ai citati organi societari di situazioni straordinarie inerenti, ad esempio, ad eventuali segnalazioni di violazioni del Modello 231.

ASIA BENEVENTO SPA
Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

SEZIONE IX

WHISTLEBLOWING - MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01.

1. Introduzione del Whistleblowing nel Modello 231/01.

L'importanza dei flussi informativi, già riconosciuta nelle diffuse prassi aziendali e negli *standard* di settore, ha ricevuto espresso riconoscimento normativo.

La legge 179/17, in modifica del D.Lgs. 231/01, ha previsto che i modelli organizzativi debbano implementare, tra l'altro, uno o più canali che consentano di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti ed almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

I modelli di organizzazione, gestione e controllo devono prevedere, pertanto, uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lett. a) e b), di presentare, a tutela dell'interesse dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

La legge 179/17, in modifica del D.Lgs. 165/01, ha esteso la disciplina del *Whistleblowing* ai lavoratori ed ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della p.a. sicchè occorrono canali di comunicazione attivabili anche da parte di soggetti esterni alla società, resi edotti delle forme di tutela della riservatezza.

E' necessario, in particolare, implementare canali di comunicazione fra il soggetto che segnala l'illecito e l'OdV, che devono provvedere alla ricezione della segnalazione ed agire di conseguenza.

L'esistenza di adeguati canali di comunicazione per la ricezione di tali segnalazioni e la predisposizione di idonee misure atte a favorire la formulazione delle stesse ed a proteggere l'identità del segnalante è un ulteriore requisito di idoneità dei Modelli organizzativi.

Ciò precisato, ASIA Benevento SpA ha ritenuto opportuno:

- implementare canali di comunicazione adeguati a recepire le segnalazioni provenienti dall'interno e dall'esterno dell'Azienda;

- tutelare la posizione del segnalante dopo che ha effettuato la comunicazione, evitando che il soggetto segnalante sia sottoposto a misure ritorsive poste in essere all'interno dell'Azienda;

- adottare accorgimenti e procedure atti ad evitare che l'identità del segnalante sia immediatamente svelata.

Pertanto, nel P.T.P.C. 2018 - 2020, adottato dall'Azienda, è stata prevista (art. 6) una prima implementazione del Whistleblowing e, successivamente, in sede di recente revisione del Modello organizzativo 231/01 adottato nel 2019, ASIA Benevento ha introdotto (Sezione V, art. 7, del revisionato Modello 231, rubricata "Organismo di Vigilanza, implementazione, funzionamento e statuto") una specifica disposizione in tema di Whistleblowing.

Alla luce degli ulteriori interventi normativi e della crescente importanza che l'istituto ha acquisito nella prassi operativa è necessario provvedere ad un aggiornamento del Modello 231/01, sistematizzando i principi e la procedura di Whistleblowing da applicare nell'ambito dell'attività aziendale.

2. Principi e divieti in merito al Whistleblowing.

In merito al Whistleblowing, ASIA Benevento SpA osserva e fa osservare i seguenti principi e divieti:

- Il segnalante ha diritto alla segretezza/riservatezza ma non all'anonimato; in altri termini, il segnalante dev'essere identificabile seppure protetto.
- Il segnalante è consapevole del fatto che l'attivarsi dell'Azienda a seguito della sua segnalazione può imporre il disvelamento delle sue complete generalità.
- ASIA Benevento SpA garantisce i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, per motivi collegati alla segnalazione.
- Sono vietati, di conseguenza, atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
- Nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante sono applicabili le sanzioni previste nel Codice disciplinare, cui si fa rinvio.
- Sono vietati, a pena di nullità come per legge, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c. nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
- ASIA Benevento SpA assicura la riservatezza dell'identità del segnalante fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Azienda o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

3. Procedura del Whistleblowing.

La seguente procedura è volta a disciplinare il funzionamento del Whistleblowing.

Le segnalazioni e/o comunicazioni devono essere formulate per iscritto, circostanziate e fondate su elementi di fatto rilevanti, precisi e concordanti.

L’OdV valuta le segnalazioni ricevute:

- a) assumendo, se del caso, informazioni;
- b) intraprendendo, ove opportuno, con gli altri organi di controllo aziendali, eventuali azioni istruttorie;
- c) informando del risultato le funzioni coinvolte.

Le archiviazioni vengono motivate per iscritto dall’OdV, con provvedimenti che tutelano, nella gestione delle archiviazioni, la riservatezza del segnalante.

Le segnalazioni non archiviate vengono inviate ai “destinatari” indicati nel successivo par. 3.4.

Modalità e canali di segnalazione.

Il dipendente utilizza, al fine di segnalare eventuali abusi o illeciti, i seguenti canali disponibili a sua scelta:

- 1) il link “**Segnalazioni Whistleblowing**” presente sul sito dell’Azienda, alla sezione “Società Trasparente – Atti e documenti”, che consente al segnalante di registrarsi ad un software in cloud a cui ha accesso solo l’OdV, in qualità di garante della riservatezza dei dati immessi nel software dal segnalante. L’Azienda ha scelto infatti di adottare un sistema di crittografia dei dati del contenuto della segnalazione e degli allegati in essa contenuti per garantire che lo scambio dei dati in rete sia protetto da una tecnologia SSL/TLS che impedisce a soggetti terzi di leggere le informazioni e modificarne il contenuto. Il software è fornito da una Società terza, estranea all’Azienda.

Il dipendente non ha necessità di firmarsi in quanto, effettuando la segnalazione attraverso le proprie credenziali di accesso al software, è individuabile seppure protetto.

- 2) comunicazione in forma cartacea a mezzo del servizio postale, con busta chiusa, al seguente indirizzo:

Organismo di Vigilanza c/o Asia Benevento Spa

Piazza della Civiltà Sannitica, n. 9

82037 – Telesse Terme (BN)

All’attenzione del OdV “Riservata Personale”

(Si raccomanda di non specificare il Mittente all’esterno della busta);

- 3) colloquio diretto con l’OdV, opportunamente verbalizzato;

In tal modo, indipendentemente da quale canale si scelga, l’identità del whistleblower sarà conosciuta solo dall’OdV.

Riservatezza della comunicazione ed identità del segnalante.

Ove ASIA Benevento SpA decida di assumere determinazioni (ad es. adozione di un provvedimento disciplinare, nei confronti del dipendente cui la segnalazione si riferisce), il segnalato avrà diritto a conoscere l'identità del segnalante.

Il denunciante ha diritto ad un iniziale e tendenziale "riserbo" sulle sue generalità ma l'esternazione della sua identità sarà possibile ove necessaria per consentire al soggetto accusato di difendersi dalle accuse mossegli; per contro, il segnalante ha diritto a che la sua identità non sia resa nota a chi, in quanto estraneo ai fatti riferiti alla segnalazione, non necessita di conoscere tale circostanza

Segnatamente, ASIA Benevento SpA sarà obbligata a comunicare l'identità del segnalante all'interessato ove l'Azienda stessa, sulla base dei rilievi del whistleblowing, muova alcune contestazioni al suo dipendente, il quale, di conseguenza, necessiti, per difendersi dalle stesse, di sapere la fonte delle notizie poste a base del procedimento disciplinare; in tal caso, ove vi sia un'espressa richiesta, il dipendente segnalato acquisisce il diritto a conoscere l'identità di chi lo ha fatto oggetto di segnalazione.

Ai fini dell'obbligo di comunicazione dell'identità del segnalante all'interessato non è sufficiente una generica richiesta del soggetto "segnalato" né, d'altro canto, è necessario un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

La tutela della riservatezza del segnalante è garantita nel suo interesse; il segnalante può rinunciare ed effettuare la sua denuncia dichiarando espressamente di esserne l'autore; in tal caso, ASIA Benevento SpA non sarà tenuta ad adoperarsi per evitare che le generalità del *whistleblower* siano comunicate a terzi.

Qualora le generalità del segnalante siano rese note all'interessato, soltanto l'accusato, in quanto unico soggetto avente diritto, verrà in possesso di tali informazioni.

Destinatari delle segnalazioni.

Le segnalazioni non archiviate vengono inviate all'Organismo di Vigilanza che, nell'esercizio della funzione, nel garantire, in modo trasparente ed imparziale, l'effettiva applicazione delle prescrizioni presenti nel Modello organizzativo, ha il dovere di esaminare ed approfondire le segnalazioni del *whistleblower*.

L'OdV – qualora (esaminata, in prima analisi, la segnalazione) rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi societari, al fine di evitare incompatibilità o interferenze - provvederà ad approfondire detta segnalazione con uno degli altri organi (ove, ad esempio, emergano profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello 231, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera dell'Amministrazione, l'OdV deve prontamente rivolgersi al RPCT; del pari, ove siano l'OdV ovvero il RPCT esposti a profili di responsabilità, saranno

gli altri organi ad essere deputati alla verifica del caso).

Oggetto delle segnalazioni.

Le segnalazioni in tema di *whistleblowing*:

a) devono riguardare condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01

- per integrare l'ipotesi della "condotta illecita rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01" non occorre una diretta violazione della legge penale e, in particolare, delle norme di cui agli artt. 24 ss. D.Lgs. 231/01, essendo sufficiente il mancato rispetto delle procedure aziendali e/o del Modello di organizzazione e gestione dell'Ente, onde evitare la futura commissione di reati; in particolare, le notizie fornite dal segnalante devono avere ad oggetto condotte analoghe a quelle descritte negli artt. 24 ss. D.Lgs. 231/01 e consentire ad ASIA Benevento SpA di modificare il proprio Modello;

b) devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti

- la segnalazione inerente tali condotte deve essere sufficientemente completa e, dunque, fondata su elementi precisi e concordanti; il dato comunicato deve presentare un minimo di determinatezza a livello di descrizione dell'accaduto, per consentire all'ente di valutarne la veridicità; il segnalante non deve fornire piena prova circa la veridicità di quanto rileva, dovendo invece comunicare circostanze delle quali l'Azienda può acquisire prove;

c) devono essere formulate nell'interesse ed a tutela di ASIA Benevento SpA

- per l'Azienda sono rilevanti le sole segnalazioni inerenti vicende che possono danneggiarla.

d) devono riferire i fatti di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte

- ASIA Benevento SpA non deve dare corso ad approfondimenti in ordine a fatti e vicende di cui il segnalante è a conoscenza ma sulla base di fonti probatorie non connesse con l'attività che lo stesso svolge all'interno dell'Azienda; è sufficiente un'occasionale connessione fra l'attività lavorativa svolta dal segnalante e le notizie che ivi ha appreso; in ogni caso, l'Azienda non può sottovalutare segnalazioni precise soltanto perché ritenga che delle stesse il segnalante sia venuto a conoscenza al di fuori delle sue funzioni.

La notizia deve contenere l'identità del possibile autore del reato.

Gestione delle segnalazioni e determinazioni di ASIA Benevento.

Se la comunicazione presenta le caratteristiche suindicate nel precedente par. 3.5, ASIA Benevento SpA è tenuta alla gestione della stessa; ove tali caratteristiche non sussistano, l'Azienda può scegliere in ordine al peso da dare a quanto ad essa riferito.

Ricevuta la comunicazione riservata, si apre la fase di "analisi della stessa" volta a verificare la fondatezza della segnalazione e la credibilità del segnalante.

In seguito a tale analisi, ASIA Benevento SpA assumerà le sue determinazioni, con riferimento all'eventuale modifica del suo assetto organizzativo e del relativo Modello nonché all'adozione di provvedimenti nei confronti del dipendente o del dirigente responsabile della violazione.

ASIA Benevento SpA istituisce un **registro delle segnalazioni** nel quale vengono annotate le segnalazioni pervenute e registra le conseguenti azioni poste in essere fino alla chiusura della pratica, incluse le motivazioni (genericità, mancanza di elementi specifici e coerenti, soggetti non legittimati) dell'eventuale archiviazione.

ASIA Benevento SpA effettuerà gli approfondimenti del caso (anche mediante un'espressa interlocuzione con il segnalante) e non è tenuta ad espletare attività investigative ed a ricercare elementi di prova al di fuori del perimetro aziendale.

Evincherà le conferme circa la veridicità di quanto dichiarato dal segnalante mediante un'attività di verifica del funzionamento dell'Azienda e del rispetto della procedura della stessa, sulla base della documentazione interna ad ASIA Benevento SpA; l'Azienda è obbligata ad agire solo ove, in seguito a tale ambito di indagine, emergano elementi dimostrativi dei fatti segnalati e non è tenuta ad accertamenti che presuppongono un attivarsi ulteriore rispetto all'esame delle vicende aziendali, dovendo trarre le sue fonti di conferma circa la veridicità di quanto ad essa riferito solo sulla base di elementi ricavabili da dati aziendali, da documenti in suo possesso, dalla verifica circa il rispetto delle procedure.

Accertata l'attendibilità e/o veridicità di quanto asserito nella segnalazione, ASIA Benevento SpA dovrà adottare i seguenti comportamenti:

- aprire un procedimento disciplinare nei confronti del soggetto presunto responsabile dell'accaduto;
- rimodulare il Modello organizzativo per rafforzarne l'efficacia preventiva.

L'Azienda potrà determinarsi, ove ritenuto necessario e/o opportuno, ad esporre i fatti all'Autorità Giudiziaria.

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE

SINGOLE FATTISPECIE DI REATO
RILEVANTI AI SENSI DEL D.Lgs. 231/01

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE

SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

RILEVANTI AI SENSI DEL D.Lgs. 231/01

I reati, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, potenzialmente commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda, dalle posizioni apicali o sottoposte di ASIA Benevento, vengono elencati e classificati nelle singole Procedure Operative allegate al presente Modello 231.

I reati sono classificati in base alla valutazione del rischio di commissione, previa individuazione delle aree a "rischio-reato" o aree "sensibili" effettuata in base:

- al contesto aziendale,
- alle specificità dell'attività e dei servizi forniti da ASIA Benevento,
- all'effettivo coinvolgimento dei diversi soggetti preposti e coinvolti nelle relative attività societarie.

Di seguito, vengono indicate e descritte le ipotesi di reato più rilevanti per l'Azienda, in ragione delle Attività sensibili svolte e delle Funzioni aziendali coinvolte.

Dopo l'indicazione del gruppo dei reati, saranno riportati gli articoli dei singoli reati con le relative rubriche e, dunque, l'esposizione, sintetica, del contenuto dei singoli articoli, in una logica di semplificazione a fini operativi ed in funzione della predisposizione delle singole Procedure operative successivamente allegate nel Modello.

REATI: Indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico e per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico. Art. 24 D.Lgs. n. 231/01.

Riferimenti generali e descrizione delle singole fattispecie a fini operativi.

Con riferimento ai reati suindicati assumono rilevanza i processi aziendali che comportano, a vario titolo, rapporti con la P.A..

I processi aziendali cui devono essere allocati i reati in questione sono tutti quelli che a vario titolo hanno rapporti con la P.A..

Processi che compendiano (tra le altre) le seguenti attività:

- decisione sul tipo di impiego di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse;
- attività di istruttoria documentale e informativa, anche tramite sistema informativo aziendale, per l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, dello stesso tipo;
- qualsiasi attività che relazionandosi con la PA, possa fornire ai soggetti coinvolti opportunità di mettere in atto artifici o raggiri per l'indebito ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni.

In particolare:

-Art. 316-bis: Malversazione a danno dello Stato.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

- Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato.

Chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

- Art. 640: Truffa aggravata a danno dello Stato.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico, se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità.

- Art. 640-bis: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura, a sé o ad altri una ingiusta erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dalle comunità europee.

- Art. 640-ter: Frode informatica.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto in danno dello Stato.

Descrizione sintetica, con riferimento al contesto aziendale.

I reati indicati in questa area potrebbero consumarsi qualora ASIA Benevento producesse documenti falsi per risultare in possesso dei requisiti previsti dalla legge e per poter beneficiare, dunque, di contributi di natura statale e comunitaria o al fine di attestare la regolare esecuzione del Contratto di servizio stipulato tra ASIA ed il Comune di Benevento sebbene il servizio non sia stato erogato.

Il reato di induzione in errore mediante artifici o raggiri, può configurarsi nei casi in cui si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad es., supportate da documentazione artefatta).

In ordine alla malversazione, rileva la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di pubblico interesse che ne abbiano giustificato l'erogazione.

PRINCIPI E PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO

PROCEDURA OPERATIVA PRO - PA

PROCEDURA OPERATIVA PRO - INF

PROCEDURA OPERATIVA PRO – SOC

PROCEDURA OPERATIVA PRO - TRIB

DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO

PTCP - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Codice Etico integrato.

Sistema Sanzionatorio

Regolamenti societari e Procedure e sistemi aziendali di adeguamento a standard.

**REATI: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
Art. 25 D.Lgs. n. 231/01**

Riferimenti generali e descrizione delle singole fattispecie a fini operativi.

In linea generale, questi reati sono riconducibili alle attività ed ai soggetti che possono mettere in atto condotte corruttive o di traffico di influenze; assumono rilevanza, soprattutto, i processi del ciclo attivo che prevedono contatti con aziende pubbliche o di interesse pubblico e con enti territoriali.

Con specifico riferimento al reato di traffico di influenze illecite di cui al recente art. 346-bis, il controllo del processo riguarda il potenziale apicale o sottoposto che sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale e con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Per la prevenzione di questi reati è necessario individuare tutte le attività che sono contigue a soggetti che possono mettere in atto condotte corruttive o di traffico di influenze. Tipicamente i processi del ciclo attivo che prevedono contatti con aziende pubbliche o di interesse pubblico o con enti territoriali.

In particolare:

-Art. 321. Pene per il corruttore.

Chiunque commetta o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altre utilità.

-Art. 322. Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ancorchè l'offerta o la promessa non sia accettata.

-Art. 317: Concussione.

In tal caso, la condotta del corrotto prevede specularmente un corruttore; il reato si riferisce al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

-Art. 318: Corruzione per l'esercizio della funzione.

In tal caso, la condotta del corrotto prevede specularmente un corruttore; il reato riguarda il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,

indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa.

-Art. 319: Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.

Anche in tal caso, la condotta del corrotto prevede specularmente un corruttore: il reato riguarda il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o se ne accetta la promessa.

-Art. 319-ter: Corruzione in atti giudiziari.

La condotta del corrotto prevede specularmente un corruttore: chiunque intrattenga condotte atte a commettere i fatti indicati negli articoli 318 e 319 per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo.

-Art. 319-quater: Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Condotta del corrotto che prevede specularmente un corruttore: il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

-Art. 346-bis: Traffico di influenze illecite.

Tale condotta, recentemente introdotta al momento della revisione del presente Modello, è riconducibile ad una sorta di attività di lobbismo illecito, non autorizzato, effettuato nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio.

Descrizione sintetica, con riferimento al contesto aziendale.

La natura di società in house rende particolarmente esposta ASIA quanto ai reati di tipo corruttivo e di concussione.

ASIA appare esposta a tali reati sia in quanto soggetto attivo (soggetto che commette la corruzione), sia nel senso passivo (soggetto che accetta la corruzione al fine di alterare la normale prassi di un procedimento amministrativo).

ASIA può incorrere nei reati contro la P. A. con riguardo alle fattispecie corruttive (in senso attivo):

- in veste di privato; i reati potrebbero consumarsi nel corso di richieste di finanziamenti, sovvenzioni, ecc. da parte dell'ente comunale e di soggetti pubblici al fine di alterare a proprio vantaggio il procedimento di affidamento in favore di acquisizioni di nuovi contratti con soggetti pubblici per l'affidamento dei servizi di gestione del ciclo integrato di rifiuti o strettamente correlati al servizio, nelle fasi di monitoraggio e rendicontazione collegati alle due fasi precedenti;

- nel corso di ispezioni volte a verificare il rispetto della normativa vigente (ispezioni che nel caso di ASIA possono essere di diverso genere: in materia ambientale o di sicurezza, fiscale, previdenziale).

Il reato può essere integrato non solo dal ricevimento della somma di denaro, ma anche dall'ottenimento di una qualsiasi utilità da parte di ASIA (assunzione o affidamento di incarichi o consulenze di soggetti collegati al pubblico ufficiale che effettui controlli ispettivi sull'azienda o partecipi alla stipula di nuovi contratti per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti).

ASIA Benevento può anche essere soggetto passivo nel momento in cui un esponente della società riceva denaro per compiere atti contrari al proprio ufficio.

La corruzione passiva, quale reato-presupposto di cui al D.Lgs n. 231/01, appare di difficile realizzazione giacchè nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzione realizzata nell'esclusivo interesse della persona fisica, senza cioè interesse o vantaggio della società.

Nondimeno, non può escludersi che si verifichino corruzioni passive, ingenerando responsabilità di ASIA anche al fine di ottenere condizioni di vantaggio nell'esecuzione di appalti, forniture, beni.

Appare meno probabile l'applicabilità della responsabilità amministrativa di ASIA ai sensi del D.Lgs. 231/01 quanto all'ipotesi di reato collegato alla concussione o all'indebita induzione a dare o promettere utilità, dovendo realizzarsi il comportamento concussivo nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda e non, come accade di norma, nell'esclusivo interesse del concussore.

Deve in ogni caso ritenersi non impossibile l'abuso della propria posizione al fine di ottenere condizioni vantaggiose in fase di affidamento di lavori, appalti, beni e servizi per l'Azienda.

In merito all'ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione o in atti giudiziari, l'azienda potrebbe avere interesse a commettere atti corruttivi al fine di risultare vittoriosa ed evitare, per esempio, la condanna al risarcimento del danno o al fine di ottenere nell'ambito giudiziario una sentenza favorevole.

PRINCIPI E PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO

PROCEDURA OPERATIVA: PRO - P.A..

PROCEDURA OPERATIVA: PRO - SOC.

PROCEDURA OPERATIVA: PRO - CRO.

PROCEDURA OPERATIVA: PRO - TRIB.

DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO

PTCP - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

Codice Etico integrato.

Regolamenti societari e Procedure, Albi e sistemi aziendali di adeguamento a standard.

REATI: Delitti di criminalità organizzata, anche transnazionale; Art. 24 – ter D.Lgs. n. 231/01.

Riferimenti generali e descrizione delle singole fattispecie a fini operativi.

In linea generale, i reati di questo gruppo hanno una non rilevante incidenza statistica e sono altresì non riconducibili a specifici processi aziendali, potendo essere commessi da chiunque. Sono in genere correlati alle attività finanziarie essendo la loro commissione stimolata dalla volontà di arricchimento.

In particolare:

- Art. 378: Favoreggiamento personale.

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.

- Art. 416: Associazione per delinquere.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione.

- Art. 416-bis: Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

Chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza dell'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Art. 416-ter: Scambio elettorale politico-mafioso.

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui all'associazione mafiosa del punto precedente in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

-Art. 630: sequestro di persona a scopo di estorsione.

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

-Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5: Delitti in materia di armi.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

-Art. 74: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Chiunque, in associazione, commette reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

-Art. 291-quater: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Chiunque, in associazione, introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali. I reati di questo gruppo hanno la caratteristica di non aver un'alta probabilità di accadimento (in media) e di non appartenere ad alcun processo specifico in quanto possono essere commessi da chiunque. Si può ipotizzare una contiguità alle attività finanziarie ma sempre con senso del realismo che deve essere mutuato anche nell'attività di *riskassessment*.

Descrizione sintetica, con riferimento al contesto aziendale.

Le fattispecie di reato della presente area, sebbene realizzabili nell'ambito operativo dell'Azienda, appaiono difficilmente ipotizzabili in ambito di responsabilità amministrativa di ASIA Benevento, considerate la tipologia di attività svolta e la proprietà pubblica del capitale sociale.

Tali reati potrebbero rilevare ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 solo se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda. Dunque, la commissione di tali reati non è riconducibile ad un interesse o a vantaggio per ASIA, rimanendo esclusivamente finalizzata ad un interesse o ad un vantaggio personali dell'autore del reato.

Considerata la proprietà pubblica dell'azienda, strettamente collegata alla vita politica del Socio, alcuni reati inclusi in quest'area, sebbene difficilmente ipotizzabili, potrebbero configurarsi nel seguente modo: l'Azienda potrebbe favorire l'assunzione di un dipendente o l'aggiudicazione di un appalto per beni, lavori e servizi su indicazioni del Socio al fine di ottenere condizioni economiche più vantaggiose nel Contratto di Servizio.

PRINCIPI E PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO

PROCEDURA OPERATIVA – PRO - P.A.

PROCEDURA OPERATIVA – PRO - SOC.

PROCEDURA OPERATIVA – PRO – CRO.

DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO

PTCP - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

Codice Etico integrato.

Regolamenti societari e Procedure, Albi e sistemi aziendali di adeguamento a standard.

01 01 01 01

01 01 01 01

REATI: Delitti contro l'industria ed il commercio; Art. 25 – bis 1.

Riferimenti generali e descrizione delle singole fattispecie a fini operativi.

I reati in questione non assumono rilevanza statistica in relazione al D.Lgs. n. 231/01, dovendo essere commessi, per rientrare nella nozione di reati-presupposto, nell'interesse o a vantaggio dell'azienda.

In particolare:

-Art. 513. Turbata libertà dell'industria e del commercio.

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

-Art. 513-bis: Illecita concorrenza con minaccia e violenza.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

- Art. 514: Frodi contro le industrie nazionali.

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, e cagiona un nocumento all'industria nazionale.

- Art. 515: Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque, nell'esercizio dell'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

- Art. 516: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

- Art. 517: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- Art. 517-ter: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

- Art. 517-quater: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Chiunque, contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Descrizione sintetica, con riferimento al contesto aziendale.

Le fattispecie di reato della presente area, ancorchè ipoteticamente realizzabili da soggetti che operano all'interno dell'Azienda, risultano difficilmente ipotizzabili, in relazione alle operazioni poste in essere da ASIA Benevento, ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Tali reati potrebbero assumere rilevanza in relazione alla responsabilità di cui al D.Lgs. 231/01 solo se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda.

Tuttavia, la commissione di tali reati non appare astrattamente riconducibile ad un interesse o vantaggio dell'Azienda ma finalizzata all'esclusivo interesse personale dell'autore del reato.

In particolare, la punibilità per la condotta di frode nell'esercizio del commercio (art. 515c.p.) riguarda chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile che, per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita.

In merito ad ASIA Benevento si può ipotizzare che possano verificarsi queste citate condotte al fine di rendere la società più competitiva, o per consolidare la propria attività in via sempre più esclusiva o prevalente, avvalendosi di intimidazioni o di atti di coartazione, che inibiscono la normale attività imprenditoriale (boicottaggi, storno di dipendenti, rifiuto a contrattare).

PRINCIPI E PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO

PROCEDURA PRO – PA

DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO

CODICE ETICO

PTPC

REATI: Reati ambientali; Art. 25 – undecies.

Riferimenti generali e descrizione delle singole fattispecie a fini operativi.

I reati ambientali sono connotati, in generale, da una rilevante possibilità di commissione, dalla pluralità dei soggetti, apicali o sottoposti, che possono divenirne autori, dalla potenziale gravità delle lesioni e pregiudizi cagionati.

In particolare:

- Art. 452-bis: Inquinamento ambientale.

Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Con aggravante quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- Art. 452-quater: Disastro ambientale.

Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale:

- 1) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'offesa alla pubblica incolumità-

- Art. 452-quinquies: Delitti colposi contro l'ambiente.

Se il delitto di cui agli art. 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- Art. 452-sexies: Traffico di abbandono di materiale ad alta radioattività.

Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Con aggravante se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria del suolo o sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; con ulteriore aggravante se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata della metà.

Art. 727-bis: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguarda una quantità trascurabile con impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie protetta.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguarda una quantità trascurabile con impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie protetta.

- Art. 733-bis: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendo lo stato di conservazione.

In particolare sono previste:

Art. 137: Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue.

Chiunque effettua scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, con aggravante quando riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.

Art. 256: reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti.

Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata o carente dei requisiti richiesti. Chiunque effettua un'attività non consentita di miscelazione di rifiuti. Chiunque deposita temporaneamente presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di legge.

Art. 257: Reati in materia di bonifica dei siti.

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio con aggravante se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258: Violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

Chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

-Art. 259: Traffico illecito di rifiuti.

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituenti traffico illecito, o effettua una spedizione di rifiuti pericolosi.

-Art. 260: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Chiunque, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto, cede, riceve, trasporta, esporta, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, con aggravante se si tratta di rifiuti ad alta radioattività

-Art. 260-bis: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

-Art. 279: reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dalla legge o imposte dall'autorità competente.

Descrizione sintetica, con riferimento al contesto aziendale.

ASIA Benevento riveste un ruolo fondamentale nel contesto territoriale della propria zona nella tutela dell'ambiente e nella prevenzione dell'inquinamento ed è particolarmente esposta alla possibile commissione dei reati ambientali all'interno della propria Organizzazione.

L'interesse o vantaggio può intendersi quale risparmio derivante dalla mancata adozione di misure di prevenzione e protezione dell'ambiente che portano all'evento previsto dalla fattispecie di reato.

Allo stato, ASIA effettua attività nell'ambito delle quali è possibile la commissione di reati ambientali, indicate e descritte nella relativa procedura operativa PRO AMB.

Sebbene non sia presente in Azienda, al momento dell'analisi dei rischi, l'attuazione di un SGA conforme alla Norma UNI EN ISO 14001, in ASIA Benevento è diffusa una sensibilità in materia di ambiente e la presenza di prassi/procedure volte alla gestione degli aspetti ambientali.

PRINCIPI E PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO

PROCEDURA OPERATIVA: PRO AMB.

PROCEDURA OPERATIVA: PRO PA.

PROCEDURA OPERATIVA: PRO CRO.

DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO

PTCP - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Sistema di Gestione Integrato norme UNI EN ISO 9001 ed OHSAS 18001.

REATI: Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; art. 25 – septies D.Lgs. n. 231/01.

Riferimenti generali e descrizione delle singole fattispecie a fini operativi.

Il reato appartenenti a questo gruppo sono reati-presupposto previsti nel codice penale, reati colposi commessi potenzialmente dai soggetti responsabili di rispettare ed applicare tutte le norme sulla sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/80.

In particolare:

-Art. 589: Omicidio colposo.

Chiunque, violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona per colpa la morte di una persona.

-Art. 590: Lesioni personali colpose.

Chiunque, violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona ad altri per colpa una lesione personale.

Descrizione sintetica, con riferimento al contesto aziendale.

I reati della presente area sono quelli relativi alla gestione della sicurezza sul luogo di lavoro in ASIA.

La natura colposa del reato rendeva difficilmente configurabile i principi della responsabilità amministrativa richiamati nell'art. 6 D.Lgs. 231/01 e, tuttavia, la costante giurisprudenza riconduce la configurabilità del reato alle ipotesi di attuazione di una politica di risparmio in materia di misure di prevenzione, tutela e protezione dei lavoratori, integrando detta politica aziendale il concetto di interesse e vantaggio previsto dal D.Lgs. 231/01.

Le diverse attività operative svolte nei siti operativi rendono esposta l'Azienda rispetto ai reati inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro considerati i numerosi rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori.

Costituisce, in astratto, ulteriore indice di rischio, la valutazione del requisito di gravità dell'evento, unitamente a quello della probabilità, attesa la gravità e rilevanza del verificarsi di eventi quali l'omicidio o le lesioni gravissime.

PRINCIPI E PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO

PROCEDURA OPERATIVA: PRO SIC

DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO

Sistema di Gestione Integrato norme UNI EN ISO 9001 ed OHSAS 18001.

Documento di Valutazione dei Rischi ex art. 28 del D.lgs. 81/2008.

Codice Etico.

22
23
24

25
26
27

REATI: Reati societari; Art. 25 – ter, D.Lgs. n. 231/01.

Riferimenti generali e descrizione delle fattispecie a fini operativi.

Molti dei reati societari sono perseguibili a sola querela di parte offesa; nondimeno il Modello organizzativo deve predisporre idonee misure preventive.

In particolare:

-Art. 2621 c.c. : False comunicazioni sociali.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo da indurre altri in errore.

-Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali in danno alla società, dei soci o dei creditori.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, omettono, nei bilanci, nelle relazioni o comunicazioni sociali, fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

-Art. 2625 c.c.: Impedito controllo.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo.

-Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori, che fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

-Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.

-Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale o della riserva non distribuibile per legge.

-Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Gli amministratori che effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- Art. 2629-bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c. (obbligo di informazione in caso di conflitto di interessi).

-Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale.

- Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

-Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati.

Gli amministratori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, che sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.

-Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati.

Chiunque offre o promette denaro agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio.

-Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea al fine di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto.

-Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio.

Chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere azioni simulate al fine di procurare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

-Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Gli amministratori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i liquidatori di società che, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non corrispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza.

Descrizione sintetica, con riferimento al contesto aziendale.

I reati societari potrebbero configurarsi in caso di un vantaggio diretto, correlabile all'Azienda, alla sua organizzazione ed alla sua attività.

Trattandosi di Società non quotata, tra le fattispecie di reato non sono state considerate possibili, in fase di analisi dei rischi, le ipotesi collegate alla presenza dell'ente in un mercato azionario.

I reati di indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), di illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2628 c.c.) appaiono più idonei a procurare un vantaggio al socio che alla stessa ASIA la quale risulterebbe anzi danneggiata dalla riduzione del proprio capitale sociale o del proprio patrimonio. La natura pubblica della proprietà di ASIA rende difficilmente ipotizzabile, ma non impossibile, una ricaduta diretta dei vantaggi per i soci.

L'attuale struttura proprietaria e la presenza del controllo analogo proprio delle società in house rendono difficilmente realizzabili le ipotesi di reato relative alle operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.) ovvero illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

In ordine ad altre ipotesi di reato, occorre rilevare quanto segue:

- in merito alle false comunicazioni sociali il reato appare ipotizzabile con un vantaggio diretto per l'Azienda: un'illecita e non corretta rappresentazione economica nelle scritture contabili può comportare una non corretta visione da parte di soggetti esterni collegati ad ASIA che ponga questa in una posizione diversa rispetto alla reale situazione economica e patrimoniale; peraltro, la riduzione artificiosa degli utili aziendali può ridurre l'esposizione dell'Azienda.

- in merito al reato di impedito controllo (il reato di impedito controllo, art. 2625 c.c., è un reato che tutela il patrimonio della società, comma 2, a differenza dell'illecito amministrativo, comma 1, in cui non è prevista la causazione del danno e oggetto di tutela e le attività di controllo in sé), attesa la presenza di controlli in materia di bilanci e contabilità, il reato appare realizzabile: la presenza di controlli (in genere: Collegio dei sindaci, Revisore legale dei conti, Società di revisione) oltre al controllo analogo effettuato dal Socio unico rendono ipotizzabile lo svolgimento di attività volte ad impedire un regolare controllo da parte di questi soggetti; discorso analogo al precedente può essere riferito per il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza.

In ordine al reato di formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.; trattasi di reato d'evento, ove l'evento è descritto come il formare od aumentare fittiziamente il capitale

sociale ossia della consistenza economica dell'Ente), la condotta (collegata all'evento) può consistere in generale: nell'attribuire azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; nella sottoscrizione reciproca di azioni o quote; nella sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti.

Con riferimento ad ASIA Benevento, il reato può concretizzarsi nella sopravvalutazione rilevante del patrimonio sociale al fine di attribuire requisiti eventualmente richiesti da bandi di gara o per l'assegnazione di sovvenzioni o conclusione di convenzioni.

Tali condotte integrano fattispecie di reato soltanto se provocano, con collegamento causale, eziologicamente pregnante, un aumento fittizio del capitale sociale.

PRINCIPI E PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO

PROCEDURA OPERATIVA: PRO – SOC;

PROCEDURA OPERATIVA: PRO – RIC;

PROCEDURA OPERATIVA: PRO – PA;

PROCEDURA OPERATIVA: PRO- TRIB.

DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO

PTCP - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Codice Etico.

Sistema di Gestione Integrato norme UNI EN ISO 9001 ed OHSAS 18001.

Regolamenti Societari interni.

REATI: Falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento; art. 25 – bis D.Lgs. n. 231/01.

Riferimenti generali e descrizione delle singole fattispecie a fini operativi.

In linea generale, trattasi di reati che, fatti salvi i casi in cui singoli e specifici processi aziendali consistano in attività potenzialmente idonee alla relativa commissione, si verificano raramente nell'ambito delle attività aziendali.

In particolare:

Art. 473: contraffazione, alterazione o uso di marchio, di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero senza ricorrere alla contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

-Art. 474: Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Descrizione sintetica con riferimento al contesto aziendale.

Le fattispecie di reato della presente area, se pur ipoteticamente realizzabili da soggetti che operano all'interno dell'Azienda, non risultano ipotizzabili in ambito di responsabilità amministrativa di ASIA.

Tali reati potrebbero assumere rilevanza in relazione alla responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/01 solo se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda e, tuttavia, la commissione di tali reati non è riconducibile ad un interesse o vantaggio di ASIA Benevento.

PRINCIPI E PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO

NON APPLICABILE

DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO

NON APPLICABILE

**REATI: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
Art. 25 – quater D.Lgs. n. 231/01.**

Riferimenti generali e descrizione delle singole fattispecie a fini operativi.

Per questo gruppo di reati, occorre evidenziare che vale quale esimente della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/01 la prova che i reati non sono stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. I reati in esame assumono una rilevanza teorica ma hanno scarse ricadute pratiche.

In particolare, costituiscono reato presupposto di tale illecito tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare.

Per questo motivo, in sede di *riskassessment*, facendo uso di senso del realismo, si è rilevata la portata strettamente teorica di alcuni reati; escludendo la concreta possibilità allo stato, dei processi aziendali, la commissione di reati di terrorismo e di eversione.

In particolare,

Art. 270-ter c.p.: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;

Art. 270-quater c.p.: arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270-quinquies c.p.: addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;

Art. 270-sexies c.p.p.: condotte con finalità di terrorismo;

Art. 280 c.p.: attentato per finalità terroristiche o di eversione (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

Art. 298-bis c.p.: sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;

Art. 302 c.p.: istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato

Descrizione sintetica, con riferimento al contesto aziendale.

Le fattispecie di reato della presente area non sono ipotizzabili nell'ambito delle attività aziendali svolte da ASIA Benevento.

Tali reati potrebbero assumere rilevanza in relazione alla responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/01 solo se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda e, nondimeno, la commissione di tali reati non appare riconducibile ad un interesse o vantaggio dell'Ente bensì ad interessi o vantaggi personali dell'autore del reato.

PRINCIPI E PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO

NON APPLICABILE

DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO

NON APPLICABILE

REATI: Delitti contro la personalità individuale; Art. 25 – quinquies D.Lgs. n. 231/01.

Riferimenti generali e descrizione delle singole fattispecie a fini operativi.

Trattasi di reati rispetto ai quali risulta efficace l'adozione di procedure aziendali, ancorchè non molto strutturate, idonee a rendere l'azienda impermeabile ad eventuali condotte illecite, soprattutto delle figure apicali, costrette a violare fraudolentemente il modello organizzativo per attuare la condotta.

Anche per questo tipo di reati valgono le considerazioni fatte per i reati di terrorismo, eversione e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

In particolare,

Art. 600: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;

Art. 600-bis: prostituzione minorile;

Art. 600-ter: pornografia minorile;

Art. 600-quarter: detenzione di materiale pornografico;

Art. 600-quinquies: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;

Art. 601: tratta di persone;

Art. 602: acquisto ed alienazione di schiavi;

Art. 603-bis: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

Art. 609 undecies: adescamento di minorenni.

Descrizione sintetica, con riferimento al contesto aziendale.

Le fattispecie di reato della presente area, sebbene siano astrattamente realizzabili da soggetti che operano all'interno dell'Azienda, non appaiono ipotizzabili quanto alla responsabilità amministrativa di ASIA Benevento.

Tali reati potrebbero assumere rilevanza in relazione alla responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/01 solo se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda e non nell'interesse o vantaggio personali dell'autore del reato.

PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO

NON APPLICABILE

DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO

NON APPLICABILE

REATI: Delitti informatici e trattamento illecito di dati; art. 24 – bis D.Lgs. n. 231/01.

Riferimenti generali e descrizione delle singole fattispecie a fini operativi.

Tutti i reati in questione sono connessi all'utilizzo improprio del sistema informatico o di altre tecnologie al fine di attuare condotte diverse dall'utilizzo per il quale il sistema informativo dell'Azienda è stato implementato e funziona.

In particolare:

-Art. 491-bis: Falsità riguardanti un documento informatico.

Chiunque abbia falsificato un documento pubblico avente efficacia probatoria ad esempio per una gara o per un finanziamento quando il documento è informatico, ovvero prodotto in automatico dal sistema informatico aziendale.

- Art.615-ter: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

- Art. 615-quater: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici.

Chiunque, abusivamente, si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico.

- Art. 615-quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- Art. 617-quater: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero le impedisce o le interrompe.

- Art. 617-quinquies: Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- Art. 635-bis: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

-Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico.

- Art. 635-quater: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Chiunque distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

-Art. 635-quinquies: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Chiunque distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

-Art. 640-quinquies: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, che violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, faccia utilizzo improprio del sistema informatico (o di altre tecnologie) per attuare condotte diverse dall'utilizzo per il quale il sistema stesso vive e funziona.

Descrizione sintetica, con riferimento al contesto aziendale.

I reati indicati in quest'area di rischio non risultano agevolmente verificabili in termini di responsabilità amministrativa dell'Ente, apparendo difficilmente ipotizzabile che il concretizzarsi dei delitti in questione integri un vantaggio per ASIA Benevento.

Le fattispecie di reato che possono, in modo indiretto, configurarsi sono:

il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, il danneggiamento di sistemi informatici o telematici, l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi telematici ed informatici.

I reati suindicati possono essere compiuti da un qualunque soggetto che accede alla Rete Lan aziendale o ad una postazione informatica collegata alla rete esterna al fine di danneggiare informazioni, dati e programmi informatici, sistemi informatici altrui.

Si presuppone che l'illecita condotta sia posta in essere nell'interesse o a vantaggio della stessa Azienda.

Sono, quindi, al di fuori dell'ambito di operatività della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/01 le fattispecie nelle quali l'autore del reato persegue solo ed esclusivamente un interesse personale.

Appare, in fatto, non rilevante il rischio di commissione di uno dei reati sopra elencati e, in particolare, il verificarsi di danneggiamenti volti a coprire errori, inadempienze o documenti falsi presentati da ASIA Benevento verso un soggetto esterno.

PRINCIPI E PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO

PROCEDURA OPERATIVA: PRO – INF.

DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO

Manuale per il trattamento dei dati personali in corso di definizione.

Linee Guida Garante Protezione dati personali sulla disciplina della navigazione in internet e sulla gestione della posta elettronica nei luoghi di lavoro.

Codice Etico.

REATI: Reati in materia di violazione del diritto d'autore; Art. 25 – novies, D.Lgs. n. 231/01.

Riferimenti generali e descrizione delle singole fattispecie a fini operativi.

In genere, tali ipotesi di reato risultano configurabili in un'azienda in cui è presente un sistema informatico diffuso e l'utilizzo di software specifici per la contabilità, per la tracciabilità e per la gestione del servizio integrato dei rifiuti.

In particolare

-Art. 171: Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica.

Chiunque, senza averne diritto, mette a disposizione del pubblico, attraverso un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

-Art. 171-bis: reati in materia di software e banche dati.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge ovvero distribuisce o concede in locazione una banca di dati.

-Art. 171-ter: Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografici oppure letterarie, scientifiche e didattiche.

-Art.: 171-septies. Violazione nei confronti della SIAE.

-Art.171-octies: Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato

Descrizione sintetica, con riferimento al contesto aziendale.

Condizione per imputare la responsabilità amministrativa ad ASIA Benevento è che l'illecita condotta sia posta in essere nell'interesse o a vantaggio della stessa sicchè sono al di fuori dell'ambito di operatività della responsabilità di cui al D.Lgs n. 231/01 tutte quelle fattispecie nelle quali l'autore del reato persegue solo ed esclusivamente un interesse personale mentre non rilevano le ipotesi in cui l'illecita duplicazione di software avvenga per fini personali del dipendente.

PRINCIPI E PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO

PROCEDURA OPERATIVA: PRO INF

DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO

MANUALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

REATI: Abuso di mercato; art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/01.

Riferimenti generali e descrizione delle singole fattispecie a fini operativi.

In linea generale, trattasi di reati che non possono essere commessi agevolmente nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda.

In particolare:

-Art. 184: Abuso di informazioni privilegiate.

Chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate, acquista vende o compie operazioni, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime o comunica tali informazioni ad altri.

-Art. 185: Manipolazione di mercato.

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Descrizione sintetica, con riferimento al contesto aziendale.

Le fattispecie di reato della presente area, sebbene astrattamente realizzabili da soggetti che operano all'interno dell'Azienda, non risultano agevolmente ipotizzabili in relazione all'eventuale responsabilità amministrativa di ASIA Benevento.

I reati potrebbero assumere rilevanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 solo se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda e, tuttavia, la commissione di tali reati appare riconducibile ad un interesse o vantaggio personali dell'autore del reato.

PRINCIPI E PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO

NON APPLICABILE

DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO

NON APPLICABILE

REATO: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio; art. 25 – octies D.Lgs. n. 231/01.

Riferimenti generali e descrizione delle singole fattispecie a fini operativi.

I reati di riciclaggio e autoriciclaggio puniscono le condotte realizzate per utilizzare o occultare il denaro proveniente da attività illecite. La casistica giudiziaria, sebbene ampia, è limitata alle attività finanziarie. Detti reati possono essere commessi da una categoria eterogenea di soggetti e nell'ambito di molti processi aziendali.

In particolare:

Art. 648: Ricettazione:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

Art. 648-bis: Riciclaggio.

Chiunque, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto colposo.

Art. 648-ter: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Art. 648-ter 1: Autoriciclaggio.

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche finanziarie, imprenditoriali, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Descrizione sintetica con riferimento al contesto aziendale.

La natura di società in house obbliga l'Azienda ad una gestione degli approvvigionamenti e del conferimento di incarichi che rispetti le procedure stabilite dalla normativa sugli appalti ed alla vigilanza delle Autorità di controllo in materia di gare e appalti.

Nonostante siano ipotizzabili, i reati di riciclaggio e ricettazione appaiono difficilmente realizzabili, in concreto, in ASIA Benevento.

In merito ai reati previsti nella presente area, l'esposizione al reato (idonea ad integrare il vantaggio dell'Azienda) è riconducibile all'approvvigionamento di beni di provenienza illecita ad un prezzo inferiore al valore di mercato.

PRINCIPI E PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO

PROCEDURA OPERATIVA: PRO - RIC.

PROCEDURA OPERATIVA: PRO - PA.

PROCEDURA OPERATIVA: PRO - CRO

PROCEDURA OPERATIVA: PRO - TRIB

DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO

Sistema di Gestione Integrato norme UNI EN ISO 9001 ed OHSAS 18001.

Regolamento Societario sugli Approvvigionamenti sotto soglia comunitaria.

Regolamenti interni, Albi e Procedure aziendali.

REATI: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; art. 25 – decies D.Lgs. n. 231/01.

Riferimenti generali e descrizione delle singole fattispecie a fini operativi.

La repressione penale di tali condotte illecite è finalizzata, in via diretta o indiretta, a prevenire comportamenti volti ad inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori, al fine di adeguare la normativa interna sui delitti contro l'amministrazione della giustizia alle indicazioni di principio espresse a livello internazionale.

In particolare:

legge 3/08/2009, n. 116: ha introdotto il reato presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.);

art. 377-bis c.p.: condotte di chiunque, facendo ricorso alla violenza o alla minaccia o alla "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, coloro che sono chiamati a rendere, davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Descrizione sintetica con riferimento al contesto aziendale.

Le attività operative di ASIA rendono esposta l'Azienda al reato di dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

I lavoratori di ASIA possono essere sottoposti a procedimenti giudiziari per attività penalmente rilevanti realizzate durante l'attività lavorativa all'interno dell'Organizzazione.

Dunque, appare possibile una pressione esercitata da un superiore gerarchico nei confronti di un dipendente chiamato a rendere testimonianza in un processo penale, per far apparire situazioni diverse dalla realtà o per nascondere possibili connivenze.

PRINCIPI E PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO

PROCEDURA OPERATIVA: PRO PA.

DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO

PTCP - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

REATO: Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; art. 25 – duodecies, D.Lgs. n. 231/01.

Riferimenti generali e descrizione delle singole fattispecie a fini operativi.

I reati in esame possono essere commessi, soprattutto, mediante condotta fraudolenta che eluda i protocolli aziendali di reclutamento.

In particolare,

reato presupposto di cui al D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione) art. 22, comma 12 bis: impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare aggravato da: numero di lavoratori irregolari superiore a tre; impiego di minori in età non lavorativa; sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Descrizione sintetica con riferimento al contesto aziendale.

ASIA risulta solo potenzialmente esposta al reato.

L'ipotesi di reato appare possibile solo aggirando in maniera fraudolenta la normativa e la prassi interna di assunzione per il reclutamento del personale di talchè appare improbabile il concretizzarsi della fattispecie di reato.

Potrebbe, invece, essere più probabile la commissione del reato di un soggetto che realizzi lavori per conto di ASIA, considerato che la norma ritiene responsabili del reato in esame non solo i soggetti che direttamente impiegano lavoratori stranieri irregolari, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Dunque, ASIA potrebbe essere chiamata a rispondere del reato qualora affidi i lavori ad imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente dai Paesi extra UE, ad un minor costo orario con risparmio di spesa.

PRINCIPI E PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO

PROCEDURA OPERATIVA: PRO –LAV

DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO

REATI: Reati tributari; Art. 25 – quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/01.

Riferimenti generali e descrizione delle singole fattispecie a fini operativi.

In seguito all'introduzione della responsabilità da reato tributario a carico dell'ente, il legislatore italiano, ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo di misure preventive rispetto agli illeciti tributari, estendendo l'area di rilevanza penale dell'evasione fiscale.

L'introduzione del nuovo art. 25 – quinquiesdecies D.Lgs. 231/01 è rilevante soprattutto quanto a reati-presupposto connotati dal dolo specifico di evadere le imposte connotati da componenti di frodolenza, riconducibili alle società che, nella consapevolezza degli organi gestori, decidano di violare deliberatamente le norme tributarie, facendo dell'evasione fiscale una scelta politica e una forma illegale di finanziamento.

Tuttavia, attesa la norma di cui all'art. 8, coma 1, lett. A) D.Lgs. 231/01, secondo il quale "la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato", la configurazione dei reati tributari ai sensi del D.Lgs. 231/01 è una ipotesi che assume una rilevanza significativa.

In particolare:

Art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro;

Art. 2, comma 2 bis, D.Lgs. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro;

Art. 3 D.Lgs. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

Art. 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro;

Art. 8, comma 2 bis, D.Lgs. 74/2000: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro;

Art. 10 D.Lgs. 74/2000: occultamento o distruzione di documenti contabili;

Art. 11 D.Lgs. 74/2000: sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Descrizione sintetica con riferimento al contesto aziendale.

ASIA risulta potenzialmente esposta al reato entro i limiti di seguito sinteticamente evidenziati: l'utilizzo di fatture relativo ad operazioni inesistenti e l'eventuale presenza nella dichiarazione fiscale di costi, documentati da fatture, inerenti ad operazioni in realtà mai poste in essere, può verificarsi nonostante gli organi apicali non siano a conoscenza della loro falsità, trattandosi di costi riferiti ad attività ed a settori operativi

che non rientrano nel loro diretto controllo; l'inserimento delle fatture false in contabilità potrebbe ricondursi a soggetti operanti nell'azienda magari nell'intento di giustificare sottrazioni di somme ai danni di ASIA; in tal caso, ancorchè il soggetto autore del reato non venga identificato, l'azienda avrebbe comunque ottenuto il "vantaggio" consistente nel risparmio di imposta conseguente all'indicazione di costi non sostenuti; l'utilizzo di false fatture potrebbe anche essere funzionale non all'evasione fiscale ma a giustificare illecite fuoriuscite di denaro a danno della persona giuridica, con una possibile attenuazione della sanzione ma non l'esclusione della responsabilità; appare poco probabile, meritando, tuttavia, prevenzione, la possibilità del verificarsi che l'evasione delle imposte sia imputabile a scelte aziendali tese, attraverso la violazione di norme tributarie, a perseguire forme illegali di finanziamento.

PRINCIPI E PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO

PROCEDURA OPERATIVA: PRO – TRIB.

PROCEDURA OPERATIVA: PRO – PA.

PROCEDURA OPERATIVA: PRO – SOC.

PROCEDURA OPERATIVA: PRO – RIC.

DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO

PTCP.

Codice Etico integrato.

Regolamenti societari e Procedure.

ASIA BENEVENTO SPA
Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

PROCEDURA: PRO PA

REATI INERENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INDICE

- 1. Finalità ed ambito di applicazione.**
- 2. Individuazione delle Responsabilità.**
- 3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.**
- 4. Principi generali di comportamento.**
- 5. Attività a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01.**
- 6. Protocolli generali di prevenzione.**
- 7. Protocolli specifici di prevenzione.**
- 8. Controllo operativo**
- 9. Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza.**

PROCEDURA: PRO PA

REATI INERENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Finalità ed ambito di applicazione.

La presente procedura:

- disciplina gli aspetti relativi alla gestione ed al controllo delle attività che possono determinare la commissione dei reati relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti negli artt. 24, 24 ter, 25 e 25 decies D.Lgs. 231/01;
- costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di ASIA Benevento;
- agevola il monitoraggio dell'applicazione del Modello 231 da parte dell'OdV.

Scopo della Procedura è prevenire la commissione, da parte dei soggetti indicati nel D.Lgs. 231/01, dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, inerenti ai rapporti con la p.a. e, in particolare, previsti negli artt. 24, 24 ter, 25, 25 decies, elencati e descritti nei successivi par. 2 e 3.

2. Individuazione delle Responsabilità.

I reati esaminati e presidiati nella presente Procedura possono configurarsi nello svolgimento delle attività operative poste in essere da ciascun lavoratore e da tutti i destinatari del presente Modello 231.

Sono riportate, qui di seguito, in maniera specifica, per ogni singola attività sensibile, le Funzioni aziendali responsabili e le relative fattispecie di reato.

Risultano, dunque, di seguito correlate le attività aziendali, i soggetti responsabili

delle singole attività sensibili e le relative fattispecie di reato:

- Gestione di attività per la negoziazione o stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti - Organo Amministrativo in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 320, 321, 322, commi 2 e 4, 346 – bis c.p. e 640 c.p.;

- Gestione di attività per l'esecuzione dei contratti o convenzioni dei contratti o convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti – Organo Amministrativo, Responsabile area tecnica; in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 320, 321, 322, 640 e 640 ter c.p.;

- Attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi – Organo Amministrativo, Responsabile area tecnica; in merito ai reati 318, 319, 320, 321, 322, 316 bis, 316 ter, 640, coma 2, 640 bis e 640 ter c.p.;

- Attività di gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi – Organo Amministrativo, Responsabile area tecnica, RPD, Responsabile acquisti – Gare e contratti; Responsabile amministrazione in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 321, 322, 316 bis, 316 ter, 640 bis e 640 ter c.p.;

- Gestione di adempimenti necessari per il conseguimento e/o il rinnovo di autorizzazioni e/o certificati rilasciati da soggetti pubblici per l'esercizio dell'attività e dei relativi rapporti con gli stessi soggetti – Organo Amm.vo, Responsabile area tecnica; in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter e quater, 320, 321, 322, 317, 640 e 640 ter c.p.;

- Gestione delle procedure ad evidenza pubblica in occasione di appalti di forniture per beni e servizi connessi all'esercizio della gestione del servizio di gestione dei rifiuti integrato – Organo Amm.vo, Responsabile area tecnica, e Responsabile acquisti – Gare e contratti; per i reati 318,319,320,321, 322, 317 e 416 ter c.p.;

- Gestione dei rapporti con i privati in occasione dell'esercizio di attività per l'esecuzione degli appalti connessi all'esercizio della gestione del servizio di gestione dei rifiuti integrato – Organo Amm.vo, Responsabile area tecnica Direttore tecnico; Responsabile acquisti – Gare e contratti; Responsabile amministrazione; RUP ed Esecutore Contrattuale in merito ai reati di ci agli artt. 318, 319, 319 ter, comma 2, 319 quater, 320, 321, 322, 317 e 416 ter c.p.;

- Gestione delle attività di assunzione del personale ed incarichi professionali – Organo Amm.vo, responsabile area tecnica, Responsabile acquisti – Gare e contratti; Responsabile amministrazione, in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter e

quater, 320, 321, 322, 317 e 416 ter c.p.;

- Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza e nei casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi – Organo Amm.vo e Responsabile amministrazione, in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 320, 321, 322, 640 c.p.;

- Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia fiscale e tributaria e nei casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi – Organo Amm.vo e Responsabile amministrazione, in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 320, 321, 322, 640, 640 ter e 416 ter c.p.;

- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e dei relativi contatti con l'Autorità giudiziaria – Organo Amm.vo e Responsabile amministrazione in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 320, 321, 322 c.p.; tutti i lavoratori a tutti i livelli aziendali, in merito al reato di cui all'art. 377 bis c.p.;

- Attività di gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria per indagini sull'Azienda – Organo Amm.vo in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 320, 321, 322 c.p.; tutti i lavoratori a tutti i livelli aziendali, in merito al reato di cui all'art. 377 bis c.p.;

- Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia societaria – Organo Amm.vo in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 320, 321, 322 c.p., 640 e 640 ter;

- altri rapporti con la P.A. – Organo Amm.vo in merito ai reati di cui agli artt. 318, 319, 320, 321, 322 c.p..

3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.

La sottostante tabella riporta l'esito della classificazione del rischio di commissione del reato descritta nel Modello 231 per i soggetti responsabili indicati nel paragrafo precedente.

<u>Classificazione del rischio Reati</u>	<u>Molto basso</u>	<u>Basso</u>	<u>Medio</u>	<u>Alto</u>	<u>Molto alto</u>
Art. 318, 321, 322 c.1 e 3 c.p.			<u>x</u>		
Art. 319, 319 ter, c. 1, 321,			<u>x</u>		

322 c.2 e 4 cp					
Art. 317, 319 ter c.2, 319 quarter c.p.			<u>x</u>		
Art. 316 ter c.p.			<u>x</u>		
Art. 640 c.p.			<u>x</u>		
Art. 640 bis c.p.			<u>x</u>		
Art. 640 ter c.p.			<u>x</u>		
Art. 416 ter c.p.			<u>x</u>		
Art. 377 bis c.p.			<u>x</u>		
Art. 346 bis c.p.			<u>x</u>		

4. Principi generali di comportamento.

Al fine di prevenire i reati relativi ai rapporti con la P.A., ciascun lavoratore e tutti i destinatari del Modello 231 devono osservare i principi contenuti nel Codice Etico come integrato, con specifico riferimento a quelle relativi ai rapporti con la p.a., nonché i seguenti principi generali di comportamento:

- il sistema dei poteri e delle deleghe individua i soggetti che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno dell'Azienda e, in mancanza di delega specifica, nessun soggetto potrà operare con la P.A;
- i soggetti che, nella fase di gestione dei rapporti commerciali, intrattengono rapporti con la P.A. e, in particolare, con il Comune di Benevento, per conto di ASIA, devono essere espressamente autorizzati;
- il personale non può dare seguito a richieste di indebiti vantaggi o tentativi di concussione o corruzione di cui dovesse essere destinatario o venire a conoscenza e il destinatario della segnalazione deve trasmettere la segnalazione ricevuta all'OdV per la valutazione del caso;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della P.A. devono svolgersi con la massima trasparenza, diligenza e professionalità, fornendo indicazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere; evitando e, in ogni caso, segnalando situazioni di conflitto di interesse;
- in caso di ispezioni degli organi di P.A., partecipano agli incontri con i funzionari della P.A. almeno due soggetti, appartenenti alla struttura interessata dall'ispezione, salvo che

l'Autorità non richieda la presenza di un solo soggetto;

- le spese per omaggi, consentite se di modico valore e tali da non pregiudicare l'integrità e la reputazione di una delle parti, possono essere offerte o ricevute a condizione che siano:

relative ad uno scopo legittimo, quali attività informative e/o divulgative dei servizi di ASIA; fornite senza l'aspettativa di decisioni favorevoli o vantaggi indebiti; ragionevoli, non frequenti e di modesto valore (per le spese di valore non modesto il personale deve ricevere formale autorizzazione da parte dell'Organo Amministrativo e le spese non possono essere pagate in contanti o con mezzi di pagamento equivalenti); eticamente appropriate e conformi alle abitudini ed alle prassi operative diffuse in ASIA; approvate dal superiore della persona che fornisce l'omaggio; documentate e contabilizzate correttamente nei libri contabili e nei registri; tracciate in apposito registro nel quale devono documentarsi: lo scopo dell'omaggio, le generalità della persona che le riceve, il nome dell'organizzazione ed il ruolo ricoperto dal destinatario, una descrizione degli omaggi, le generalità di altri partecipanti; l'importo;

- i servizi di ASIA Benevento relativi alla gestione di beneficenze o sponsorizzazioni devono: effettuarsi soltanto in favore di enti regolarmente costituiti ai sensi di legge; essere conformi ai principi etici di ASIA ed essere approvati dall'Organo Amministrativo; escludere situazioni di conflitto di interesse tra il soggetto beneficiario, i dirigenti di ASIA e le P.A. coinvolte nelle attività;

- tutti gli omaggi, regalie, doni, di non modico valore, ricevuti da parte di soggetti esterni ad ASIA devono essere comunicati al Dirigente del servizio e le relative comunicazioni devono essere indirizzate all'OdV;

- i consulenti devono essere selezionati con metodi trasparenti e secondo regolamento aziendale e non devono avere situazioni di conflitto di interesse con la P.A.;

- i dirigenti devono rispettare le procedure aziendali e le procedure previste dalla normativa vigente per l'affidamento di beni, servizi e lavori;

- il rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze a favore di ASIA Benevento deve conseguirsi in seguito a puntuale osservanza della normativa vigente e, in particolare, la documentazione tecnica e amministrativa dovrà essere redatta secondo legge ed in base

a criteri di liceità, correttezza e veridicità, non producendo documenti falsi o non rispondenti alla realtà;

- il personale deve collaborare con gli organi di controllo durante le ispezioni in Azienda rendendo dichiarazioni veritiere, conformi alla realtà aziendale ed evitando, anche in sede di produzione documentale, di influenzare direttamente o indirettamente l'attività degli stessi organi di controllo.

Al medesimo fine (prevenzione dei reati relativi ai rapporti con la P.A.) è vietato:

esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati alle P.A.; tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. in errore; chiedere o indurre la P.A. a trattamenti di favore o sussidi o finanziamenti agevolati, attraverso la promessa di denaro o di altre utilità; promettere o effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari, pagamenti o compensi sotto qualsiasi forma, per indurre, facilitare o remunerare una decisione, al fine di promuovere o favorire interessi dell'Azienda; effettuare pagamenti in contanti; accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzioni, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. che influenzino l'indipendenza di giudizio o inducano ad assicurare un vantaggio per l'Azienda; effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore della P.A. controparte negoziale che non trovino adeguata giustificazione nell'ambito del rapporto contrattuale e/o di collaborazione con la stessa; intrattenere rapporti economici, diretti o indiretti, di collaborazione o di consulenza con fornitori dell'Azienda di beni, appalti o lavori ovvero con soggetti abilitati al controllo delle attività erogate da ASIA Benevento che possano effettuare i controlli sulla sua attività; stabilire rapporti di consulenza con soggetti che hanno subito condanne relative a reati inerenti ai rapporti con la P.A.; impedire il controllo da parte degli organismi di controllo; affidare incarichi a consulenti esterni o fornitori esterni eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità; favorire indebitamente gli interessi dell'Azienda inducendo a tacere o a mentire la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

5. Attività a rischio commissione reati ex D.Lgs. 231/01.

Le attività che possono determinare la commissione di reati che coinvolgono la P.A. si evincono, oltre che dal presente Modello 231, dal PTPC, adottato da ASIA ai sensi della

L. n. 190/12 e s.m.i, a tutela, peraltro, del Comune di Benevento, quale unico socio e degli stessi cittadini fruitori dei servizi di pubblica utilità.

Le seguenti attività, svolte da ASIA Benevento nell'ambito dei rapporti intercorrenti con la P.A., possono determinare situazioni a rischio di reato:

1. Acquisizione, negoziazione/stipula di contratti o convenzioni con soggetti pubblici.

In particolare:

- acquisizione di contratti o convenzioni con il Comune di Benevento per l'espansione dei servizi ad oggi affidati ad ASIA;
- negoziazione e stipula di eventuali convenzioni con altri Enti pubblici per la gestione del servizio di gestione rifiuti.

2. Esecuzione di contratti o convenzioni con soggetti pubblici.

In particolare:

- esecuzione di convenzioni con Enti pubblici per la gestione del servizio di gestione rifiuti;
- rendicontazione delle attività erogate verso il committente.

3. Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici.

In particolare:

- le attività volte a conseguire sovvenzioni o finanziamenti per la realizzazione di investimenti strutturali e/o sulle infrastrutture aziendali.

4. Gestione di adempimenti funzionali al conseguimento e/o al rinnovo di autorizzazioni e/o certificazioni rilasciate da soggetti pubblici per l'esercizio delle attività aziendali.

In particolare:

- gestione delle attività necessarie per il rilascio di eventuali autorizzazioni dei passi o accessi carrabili su beni in dotazione o in gestione dell'Azienda;
- gestione delle attività necessarie per il rilascio dell'autorizzazione o per il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi;

- gestione delle attività necessarie per il rilascio del certificato di agibilità in caso di apertura di nuove sedi o stabilimenti aziendali da parte del Comune di Benevento o degli enti di riferimento;
- gestione delle attività necessarie per il rilascio delle autorizzazioni o per il rinnovo delle certificazioni e/o autorizzazioni in materia ambientale;
- gestione delle attività necessarie per il rilascio o per il rinnovo delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti in base a quanto previsto dalla vigente normativa.

5. Gestione delle procedure in occasione di appalti di forniture per beni e servizi connessi all'esercizio delle attività aziendali e, in particolare, della gestione dei rifiuti.

In particolare:

- gestione dei bandi di gare/procedure negoziate/appalti relativamente all'acquisizione di beni o servizi;
- gestione degli appalti in materia di affidamento di gestione di rifiuti.

6. Gestione delle attività di assunzione del personale.

In particolare:

- attività di selezione e assunzione delle risorse umane in osservanza della normativa vigente nelle società in house e relativamente al profilo ricercato;
- attività relativa alla progressione del personale;
- banditura del concorso di selezione per l'assunzione del personale e gestione delle attività concorsuali.

7. Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza e nei casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi.

In particolare:

- attività di supporto agli organi di controllo durante la verifica presso l'Azienda;
- produzione di documenti, atti, delibere e quant'altro richiesto dall'Organo di controllo.

8. Gestione dei rapporti con la P.A. in merito ad adempimenti in materia fiscale e tributaria e in caso di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi.

In particolare:

- attività di supporto agli organi di controllo fiscali durante la verifica presso l'Azienda;
- produzione di documenti, atti, fatture, bilanci e quant'altro richiesto dall'Organo di controllo.

9. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e dei relativi contatti con l'Autorità giudiziaria.

In particolare:

- gestione del contenzioso ordinario ove ASIA sia parte processuale attiva del procedimento;
- gestione del contenzioso ordinario ove ASIA sia parte processuale passiva del procedimento;
- gestione delle attività stragiudiziali connesse al contenzioso ordinario;
- attività di riscossione dei crediti ed avvio delle relative procedure esecutive.

10. Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria per le indagini che coinvolgono l'Azienda.

In particolare:

- attività di supporto agli organi di controllo durante la fase di indagini che coinvolgono l'Azienda.
- gestione del procedimento legale in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell'Azienda;
- gestione delle attività stragiudiziali connesse ai procedimenti giudiziari nei confronti dell'Azienda.

11. Gestione dei rapporti con la PA in occasione di adempimenti in materia societaria.

In particolare:

- gestione delle attività di pubblicazione del bilancio di esercizio;
- attività di supporto agli organi di controllo durante la fase di verifica su operazioni di bilancio.

12. Gestione del servizio Officina.

In particolare:

- attività di manutenzione programmate;
- attività di manutenzione straordinarie;
- attività di manutenzione impianti/attrezzature;
- attività di manutenzione di contenitori/rifiuti.

13. Gestione delle attività che comportano contatti periodici o una tantum con la p.a..

In particolare:

- gestione delle attività che comportano rapporti con la p.a. mediante l'intervento di consulenti o intermediari.

6. Protocolli generali di prevenzione.

ASIA Benevento ha predisposto, ad integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), allegato al presente Modello 231, documento rilevante per la programmazione delle attività connesse alla prevenzione della corruzione ed allo sviluppo della cultura della legalità, i seguenti protocolli generali di prevenzione, distinti nelle fasi progressive di: formazione delle decisioni, attuazione delle decisioni, controllo delle decisioni:

6.1 Formazione delle decisioni.

Nelle fasi di trattazione e di istruttoria degli atti funzionali all'adozione delle decisioni, è necessario:

rispettare, ove ne sussistano le condizioni, l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; agevolare lo svolgimento del procedimento e dell'azione amministrativa; distinguere, ove ne ricorrano le condizioni, l'attività istruttoria dall'adozione dell'atto conclusivo, coinvolgendo nel procedimento quantomeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile di funzione/dirigente; motivare gli atti in modo congruo, adeguato e proporzionato al margine di discrezionalità; osservare i principi di semplicità e di chiarezza nella redazione degli atti, scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti, utilizzando, per quanto possibile, uno stile comune e riportando nella premessa dei provvedimenti conclusivi il preambolo (descrive il procedimento svolto e indica tutti

gli atti prodotti e considerati per pervenire alla decisione finale) e la motivazione (precisa, chiara e completa nonché adottata in base all'istruttoria, contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione).

Con specifico riferimento all'attività contrattuale, occorre:

ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dai regolamenti; utilizzare gli acquisti a mezzo Consip e/o mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) e in caso di mancato utilizzo fornire adeguata motivazione nel provvedimento; garantire la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti in economia e tra i professionisti cui vengono affidati incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura; garantire il confronto concorrenziale, definendo requisiti, chiari ed adeguati, di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte; verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della P.A. mediante comparazione con i prezzi correnti di mercato rilevabili e dandone atto nei provvedimenti di spesa; acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni soltanto previa verifica dell'eventuale presenza di professionalità interne; acquisire all'atto dell'insediamento dei componenti le commissioni di concorso e di gara, dichiarazioni di inesistenza di rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso.

6.2 Attuazione delle decisioni.

La fase di attuazione delle decisioni deve espletarsi con puntuale osservanza della normativa vigente al fine di consentire, tra l'altro, la tracciabilità dei provvedimenti adottati.

A tal fine, occorre:

- verificare ed integrare, con continuità, l'Albo Fornitori, compresi i prestatori d'opera intellettuale;
- redigere ed integrare il funzionigramma dell'Azienda in modo puntuale, definendo con chiarezza i ruoli ed i compiti dei singoli uffici ed attribuendo ciascun procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
- completare la digitalizzazione dell'attività amministrativa, garantendo la totale trasparenza e tracciabilità;
- rilevare i tempi medi dei pagamenti e di conclusione dei procedimenti;

- istituire un registro dei contratti dell'azienda, in formato elettronico, nel quale annotare, in modo progressivo, i dati relativi alla controparte, l'importo del contratto e la durata ed allegare la scansione dei contratti sottoscritti;
- vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, compresi i contratti d'opera professionale, applicando, se del caso, penali e clausole risolutive, e proporre, ove necessario, azione per l'inadempimento e/o di danno.

6.3 Controllo delle decisioni.

Nell'ambito dello svolgimento della fase di controllo delle decisioni occorre osservare le seguenti prescrizioni:

- garantire il rispetto delle Procedure e dei Regolamenti aziendali;
- pubblicare sul sito istituzionale i provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo, in osservanza del dovere di trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità degli atti dell'Azienda, osservando, in ogni caso, le norme di tutela dei dati personali.

7. Protocolli specifici di prevenzione.

I seguenti protocolli specifici di prevenzione sono volti a prevenire la commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01 inerenti la P.A. nell'ambito delle aree sensibili, individuate attraverso l'analisi dei rischi contenuta nel presente Modello 231.

7.1 Attività relative all'acquisizione, negoziazione e stipula di contratti o convenzioni con enti pubblici e, in particolare, con il Comune di Benevento.

Il processo di acquisizione, negoziazione e stipula si articola nelle seguenti fasi:
 attività di sviluppo commerciale e possibilità di ampliare il contratto di servizio o altri contratti con la P.A.;

gestione dei rapporti pre-contrattuali con la P.A. che possano condurre ad un contratto;

perfezionamento del contratto con la P.A., con predisposizione delle informative necessarie alla successiva fase di gestione del contratto stesso.

Al fine di prevenire i reati inerenti la P.A., ASIA Benevento deve osservare: la presente Procedura e, dunque, i Principi generali ed i Protocolli generali di prevenzione sopra esposti, il Sistema generale di prevenzione di cui al presente Modello 231 - Parte

Generale e quanto prescritto nel PTPC, nel Codice Etico, nei Regolamenti Societari e le Procedure aziendali applicabili alle attività sensibili individuate.

Gli atti e documenti suindicati e le prassi utilizzate da ASIA Benevento devono essere integrate, osservando, in modo puntuale, le seguenti prescrizioni:

- terminata la fase pre-contrattuale, gli atti, provvedimenti e documenti utili alla conclusione del contratto vengono trasmessi all'Organo Amministrativo per l'approvazione necessaria alla stipula del contratto;
- la stipula del contratto viene formalizzata e perfezionata mediante redazione e sottoscrizione di contratto nella forma giuridica prevista dalla normativa vigente per la sua validità ed efficacia;
- l'atto negoziale stipulato contiene tutti gli elementi essenziali richiesti per legge e, in particolare: oggetto dei lavori, forniture e servizi che si affidano; importo del corrispettivo delle prestazioni di servizi assunte da ASIA; condizioni di esecuzione; inizio e termine del contratto; modalità di pagamento; penalità e diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento; elementi ulteriori richiesti nel Codice degli Appalti.

7.2 Attività relative all'esecuzione dei contratti o convenzioni con soggetti pubblici. (convenzioni con Enti pubblici per la gestione del servizio di gestione integrato dei rifiuti nel territorio; rendicontazione delle attività erogate verso il committente).

Stipulato il contratto con la P.A., tale attività diventa oggetto dei servizi erogati da ASIA, rivolti al Comune di Benevento o ad altri enti pubblici.

Il processo di esecuzione dei rapporti contrattuali con la P.A. si articola, all'interno di ASIA Benevento, nelle seguenti fasi:

- pianificazione delle risorse ed attività per la corretta esecuzione del servizio;
- esecuzione del contratto;
- rendicontazione sull'esecuzione del contratto.

Al fine di prevenire i reati inerenti la P.A., ASIA Benevento deve osservare tutti i Principi, le Procedure e i Regolamenti sopra indicati al par. 7.1.

In particolare, ASIA nomina, ove prescritto, un responsabile del procedimento cui competono le medesime responsabilità e funzioni previste nei Regolamenti e Procedure aziendali.

7.3 Attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici.

A) ASIA Benevento potrebbe svolgere attività funzionali a conseguire, partecipando ai relativi progetti, finanziamenti pubblici nel settore della gestione di servizi pubblici e quindi risultare esposta ai connessi rischi-reato.

La gestione delle attività inerenti all'acquisizione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti in favore di ASIA per la realizzazione di investimenti strutturali e/o sulle infrastrutture aziendali comporta l'esposizione di ASIA a reati connessi ad un'eventuale corruzione dell'ente erogatore al fine di ottenere i contributi o i finanziamenti.

Il personale di ASIA deve espletare con particolare attenzione le seguenti procedure:

- richiesta di investimento, modalità di finanziamento, costi per ASIA, descrizione dell'investimento e obiettivi attesi dallo stesso;
- valutazione da parte del Responsabile, comprovante che la scelta del finanziamento proposta sia la meno onerosa per ASIA (confronti tra strumenti di finanziamento alternativi quali mutui, prestiti bancari, *leasing*, ecc.).

B) Il processo di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici si articola nelle seguenti fasi:

- proposta, da parte del Responsabile del servizio a cui si riferisce l'investimento, sull'opportunità di avvalersi di un'agevolazione pubblica con redazione di una Relazione di valutazione;
- approvazione da parte dell'Organo Amministrativo della proposta di investimento.

Tutta la documentazione deve essere correttamente archiviata in apposito fascicolo per consentirne la puntuale verifica nel tempo.

C) In caso di valutazione positiva sull'opportunità di richiedere la sovvenzione pubblica, ASIA Benevento nomina un Responsabile interno che dovrà curare l'istruttoria della pratica e verificare, in particolare, la coerenza con le richieste del

“bando” di tutti i dati attinenti all’impresa e la coerenza tra la documentazione da presentare e quella specifica richiesta dal “bando”.

Il Responsabile nominato, accertato l’esito del finanziamento ed ottenuti gli estremi della delibera dell’Ente preposto alla concessione, avvia l’investimento o la spesa entro i termini previsti.

L’avvio del programma viene comunicato all’OdV.

L’avvio del programma e le operazioni successive vengono riportati in apposito protocollo il cui contenuto viene comunicato all’ODV.

7.3 BIS Attività di gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici.

Il Responsabile interno esegue le attività funzionali al monitoraggio dell’investimento tra cui una serie di controlli preventivi e protocolli idonei a prevenire possibili situazioni di reato.

In particolare, il Responsabile si attiva nei confronti di tutte le funzioni interessate per ottenere le informazioni tecniche, economiche e finanziarie necessarie nei termini previsti dallo strumento di finanziamento utilizzato.

Per ogni progetto viene redatta la “scheda di evidenza”, relativa, in particolare, alla gestione del progetto, ai criteri previsti dallo stesso ed alle osservazioni sul puntuale rispetto di tali criteri.

Il Responsabile:

- attesta, nella medesima scheda, l’avvenuta verifica del rispetto delle Procedure previste nel presente Modello 231 che siano funzionali alla corretta gestione dei progetti;
- informa l’OdV sull’andamento del progetto, in termini di impiego delle risorse finanziarie, stato del progetto, analisi degli eventuali scostamenti, mediante apposito report;
- procede, in occasione delle scadenze previste dal progetto, o su richiesta dell’OdV, alla compilazione della “scheda di evidenza” di cui al presente Modello 231, Sistema generale di prevenzione - Parte generale, contenente, le seguenti ulteriori indicazioni:

a) elencazione delle fatture passive con gli estremi dei pagamenti effettuati; b) controllo delle fatture passive presentate per evitare l’attribuzione di una stessa spesa a più progetti finanziati, da coordinare con le procedure previste per la contabilizzazione; c)

rendicontazione complessiva sull'utilizzo delle risorse ottenute ed impiegate da coordinare con le procedure previste in relazione alla gestione delle risorse umane; d) relazione finale sui risultati ottenuti rispetto a quelli previsti, da inviare all'OdV.

7.4 Attività di gestione di adempimenti necessari per il conseguimento e/o il rinnovo di autorizzazioni e/o certificati rilasciati da soggetti pubblici per l'esercizio delle attività aziendali.

Lo svolgimento corretto delle attività di gestione sopra indicate presuppone che siano individuate, documentate e tracciate le responsabilità nelle fasi di:

predisposizione della documentazione; invio della documentazione richiesta ed archiviazione della pratica; gestione dei rapporti con gli enti pubblici; assistenza in occasione di sopralluoghi ed accertamenti da parte degli enti; gestione dei rapporti con gli enti pubblici per il ritiro dell'autorizzazione e l'esecuzione degli adempimenti.

Le prassi utilizzate da ASIA Benevento devono essere integrate riportando, in modo chiaro ed inequivoco, le seguenti indicazioni:

- copia della documentazione consegnata per la richiesta di autorizzazione o per l'esecuzione di adempimenti deve essere conservata presso l'Azienda riportando le responsabilità ed i luoghi dell'archiviazione;
- è necessario rispettare le procedure e le regole previste nel Codice Etico e nel PTPC per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate;
- il Responsabile dell'unità di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta, anche in via telematica o elettronica, inerente l'esecuzione degli adempimenti svolti in sede di attività relative alla richiesta di autorizzazioni alla P.A..

7.5 Gestione delle procedure in occasione di forniture per beni e servizi connessi all'esercizio delle attività aziendali e, in particolare, del servizio di gestione dei rifiuti.

ASIA Benevento gestisce le procedure suindicate mediante lo svolgimento delle seguenti attività, elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. gestione dei bandi di gara/procedure negoziate/appalti relativamente all'acquisizione di beni o servizi.

2. gestione degli appalti in materia di affidamento di lavori.

ASIA Benevento deve osservare il D.Lgs. n. 50/16 (Codice degli Appalti) e norme connesse, applicando, al fine dell'affidamento degli appalti, la disciplina normativa in base alle soglie di rilevanza comunitaria individuate nel Codice degli Appalti.

L'affidamento e l'esecuzione dei lavori nell'ambito delle soglie e sottosoglie deve avvenire:

- nel rispetto dei principi di cui al Codice degli Appalti e, in particolare, dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione;
- osservando puntualmente le procedure elencate e descritte nel Regolamento Societario in merito alle forniture di beni e servizi ed ai lavori (indicate nel citato Regolamento a titolo esemplificativo e non esaustivo), in base alle soglie indicate nel D.Lgs. n. 50/16 e riportate nei Regolamenti aziendali;
- mediante procedura negoziata nei casi di necessità e previa consultazione volta ad individuare i soggetti da invitare al confronto concorrenziale;
- attraverso redazione e comunicazione di lettera di invito, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, rivolta a soggetti in numero pari alle indicazioni di cui ai Regolamenti aziendali;
- rispettando il termine stabilito nei Regolamenti aziendali per la presentazione delle offerte.

ASIA Benevento, fatta salva l'indispensabilità di procedere con urgenza per rimuovere un eventuale stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, affida lavori di somma urgenza al ricorrere delle seguenti condizioni:

- sussistenza effettiva di circostanze di somma urgenza;
- preventiva e tempestiva informazione all'Amministratore Unico sui motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo;
- assunzione di responsabilità diretta dell'A.U..

ASIA consente l'iscrizione nell'Albo e negli elenchi fornitori dell'Azienda ai soli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.

Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione all'Albo:

- appartenenza ad una o più delle categorie e sottocategorie merceologiche elencate

nell'oggetto sociale;

- capacità tecnica, economica e finanziaria in grado di assolvere le attività pertinenti alla categoria merceologica alla quale si richiede l'iscrizione;
- inesistenza di cause di esclusione delle gare di cui al D.Lgs. 50/16;
- sussistenza degli altri requisiti richiesti per la partecipazione alle gare indette dall'Azienda.

ASIA Benevento provvede a:

- validare l'iscrizione all'Albo, previa valutazione di eventuali cause di non iscrivibilità nell'Albo;
- chiedere i documenti integrativi utili a verificare la consistenza dell'operatore economico;
- effettuare indagini preventive volte ad accertare la dotazione tecnica, la qualificazione professionale del personale, il livello tecnologico del fornitore;
- disporre d'ufficio la cancellazione dall'Albo in caso di: sopravvenuta mancanza di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo; sopravvenuta iscrizione del soggetto ad una procedura di liquidazione o sopravvenuta cessazione dell'attività; omessa osservanza della normativa antimafia;
- disporre, previa valutazione del RUP, la cancellazione dall'Albo negli ulteriori casi elencati nel Regolamento Albo Fornitori;
- disporre la sospensione dell'iscritto ove risulti temporaneamente inadempimento ad uno degli obblighi previsti nel Regolamento Albo Fornitori nonché nell'esecuzione della fornitura o servizio affidato ovvero il soggetto abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con l'Azienda fino al termine del procedimento stesso;
- controllare, mediante verifiche individuate nel Regolamento Albo Fornitori, la veridicità delle dichiarazioni rilasciate all'atto dell'iscrizione ed effettuare idonei controlli ove sussistano fondati dubbi su tale veridicità;
- controllare e vigilare sulle modalità di utilizzo dell'Albo;
- vigilare sull'osservanza delle disposizioni del Regolamento e sulla corretta applicazione delle eccezioni ivi indicate soltanto ai casi di effettiva ricorrenza delle ipotesi derogatorie stabilite (ad es., per invito a soggetti non iscritti all'Albo in deroga al principio di rotazione);
- curare e monitorare l'aggiornamento dell'Albo al verificarsi di variazione dei dati e delle informazioni previste nel Regolamento Albo Fornitori.

7.5 - BIS. Gestione dei rapporti inerenti l'esecuzione degli appalti di lavori e forniture di beni e servizi connessi al servizio di gestione dei rifiuti.

La gestione delle attività inerenti le forniture per beni e servizi prevede, a titolo non esaustivo, il monitoraggio e la verifica della corretta esecuzione dell'attività di fornitura affidata e degli appalti affidati.

Ai fini di verifica del corretto svolgimento dei lavori e delle forniture di beni e servizi occorre osservare le seguenti prescrizioni:

- tutti i lavori effettuati devono essere corredati da regolare certificato di collaudo rilasciato in conformità alla normativa vigente;
- devono essere attentamente vigilate le fasi dei pagamenti e di rilascio delle attestazioni di regolare esecuzione e, in particolare, osservata la seguente procedura:
 - le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordine e/o nella scrittura privata;
 - a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite e comunque secondo le procedure aziendali;
 - rispettando le norme e le modalità obbligatorie inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - assoggettando i servizi e le forniture all'attestazione di regolare esecuzione dal RUP secondo le procedure interne al momento vigenti;
 - assoggettando i lavori al certificato di regolare esecuzione e/o collaudo come previsto dalla normativa vigente;
 - le richieste di rilascio di attestazione di regolare esecuzione dei servizi, forniture e/o lavori, saranno rilasciate dal RUP secondo le disposizioni in materia al tempo vigenti.
- verificare che la cauzione provvisoria e definitiva, laddove prevista e/o richiesta, sia prestata nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti in materia e/o secondo la *lex specialis*;
- applicare, nel caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione imputabile all'affidatario delle forniture di beni e di servizi, le penali stabilite nella lettera d'invito e/o nella scrittura/contratto stipulato;
- indicare nella lettera di invito le procedure da seguire nel caso in cui l'esecutore non adempia agli obblighi assunti circa l'esecuzione delle forniture di beni e di servizi a perfetta regola d'arte;

- disporre, previa formale ingiunzione, l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio, a spese dell'affidatario inadempiente, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento e, nel caso di inadempimento grave, procedere alla risoluzione del contratto, salvo sempre, il risarcimento dei danni subiti.

7.6 Gestione delle attività di assunzione del personale ed incarichi professionali.

L'attività di gestione delle assunzioni del personale può determinare il configurarsi di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 in ragione di potenziali condotte corruttive realizzate all'interno dell'Azienda.

In particolare, tali reati potrebbero configurarsi in seguito ad una gestione non trasparente del processo di selezione ed assunzione del personale consistenti in una condotta idonea a favorire soggetti, candidati o consulenti esterni, finanche riferibili ad associazioni di tipo mafioso, che hanno rapporti con l'Azienda, per ottenere condizioni economiche più favorevoli con riduzione dei costi per ASIA Benevento.

Le attività specifiche che possono integrare i reati sopra indicati sono riconducibili alle seguenti:

- acquisizione e progressione del personale
(in particolare: attività di selezione e assunzione delle risorse umane in relazione alla normativa vigente per le società in house e relativamente al profilo ricercato; banditura del concorso di selezione per l'assunzione del personale e gestione delle attività concorsuali);
- affidamento di incarichi professionali a consulenti/esperti esterni ad ASIA Benevento.

La gestione delle attività di acquisizione e progressione del personale è regolata nella normativa vigente ove applicabile a tali attività sensibili e nella specifica sezione del PTPC, par. 4, relativo alla gestione del rischio.

ASIA Benevento applica le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi espone nel par. 4.3 del PTPC nonché le ulteriori misure introdotte con il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione), alcune delle quali qui di seguito elencate:

- composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentari; dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 c.p.c.; dichiarazione espressa,

nell'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. n. 241/90.

I Regolamenti, le procedure e le prassi operative aziendali integrano la disciplina sopra esposta, prevedendo regole e procedure idonee alla corretta gestione delle fasi di selezione (pre-selezione, selezione e prove di esame), valutazione e nomina dei candidati volta a garantire il rispetto, da parte di ASIA, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità.

7.7 Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza e nei casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi.

L'espletamento di tali attività può esporre ASIA Benevento a situazioni in cui i soggetti sottoposti all'ispezione possano avviare processi corruttivi per pregiudicare l'indipendenza di giudizio degli Organi di controllo.

In materia di lavoro si individuano le seguenti specifiche attività:

- attività di supporto agli organi di controllo durante lo svolgimento di verifiche presso l'Azienda;
- produzione di documenti, atti, delibere, in risposta alle richieste dell'organo di controllo.

In materia previdenziale ed assicurativa, gli adempimenti sono predisposti dal servizio amministrativo.

Le dichiarazioni, documenti, informazioni da trasmettere agli Enti previdenziali sono controllati dal Responsabile del servizio.

L'attività dev'essere effettuata seguendo la normativa vigente, il Sistema generale di prevenzione del presente Modello 231 e le regole operative dettate dal Codice Etico e dal PTPC.

In caso di ispezione da parte di rappresentanti della P.A. il Responsabile del servizio interessato dall'ispezione inoltra immediatamente segnalazione all'Organo Amministrativo.

Gli interventi straordinari dei rappresentanti della P.A. incaricati di effettuare verifiche ispettive o accertamenti presso i siti della società devono essere comunicati, senza ritardo, al diretto superiore il quale provvederà ad avvisare il Responsabile di servizio che, a sua volta, provvederà ad informare l'Organo Amministrativo.

Durante i controlli devono essere presenti, ove possibile, almeno due persone appartenenti a Servizi differenti.

Il Responsabile amministrativo che è responsabile dell'area verificata deve: identificare l'ente pubblico al quale il personale ispettivo appartiene; fornire la massima collaborazione all'Ente Pubblico richiedente; garantire che tutti i documenti indirizzati a soggetti pubblici o terzi siano firmati da un dirigente entro i limiti della delega conferitagli; garantire, nel corso dell'attività ispettiva, massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti; non indurre alcun lavoratore a fornire dichiarazioni mendaci alla P.A. che effettua il servizio; redigere una specifica nota sull'andamento dell'ispezione, ove la P.A. non dovesse rilasciare alcun verbale o in accompagnamento a questo; provvedere alla corretta conservazione dei verbali redatti dalle pubbliche autorità; inviare copia dei verbali e note redatte dai Responsabili di servizio all'OdV.

A questi fini, è fatto divieto a qualunque lavoratore di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati alle Autorità di controllo in materia di lavoro e previdenza;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre l'Organo che effettua l'ispezione in errore;
- promettere o effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari, pagamenti o compensi sotto qualsiasi forma, per indurre, facilitare o remunerare una decisione o il compimento di un atto di ufficio della P.A..

7.8 Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia fiscale e tributaria e in casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi.

Le attività di gestione dei rapporti con la P.A., essendo l'Azienda soggetta ad un controllo da parte della stessa, può esporre ASIA Benevento a situazioni in cui i soggetti sottoposti all'ispezione possano avviare processi corruttivi al fine di pregiudicare l'indipendenza di giudizio da parte degli Organi di controllo.

Le attività specifiche relative agli adempimenti in materia fiscale possono essere:

- attività di supporto agli organi di controllo fiscale durante la verifica presso l'Organizzazione;
- produzione di documenti, atti, fatture, bilanci, delibere e quant'altro richiesto all'Azienda in risposta alle richieste dell'organo di controllo.

La gestione degli adempimenti fiscali e tributari è curata dal servizio amministrativo.

Il Responsabile del predetto servizio si occupa della gestione delle attività relative alla predisposizione delle dichiarazioni/comunicazioni necessarie.

In particolare, il Responsabile verifica la completezza e la correttezza di quanto predisposto e sottopone i documenti alla firma dell'Organo Amministrativo o provvede a sottoscriverli direttamente ove già autorizzato in base al sistema di procure/deleghe in vigore presso l'Azienda.

In seguito all'avvenuta trasmissione all'Ente Pubblico competente, il Responsabile del Servizio archivia copia della dichiarazione/comunicazione trasmessa unitamente alla documentazione di supporto o mediante richiamo alla stessa e ne riferisce all'Organo amministrativo.

In ordine ai principi ed al controllo, ai comportamenti da assumere durante le ispezioni ed ai comportamenti vietati, si applica quanto prescritto nel punto relativo alla gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza.

7.9 Gestione del contenzioso giudiziario e stragiudiziario e dei relativi contatti con l'Autorità Giudiziaria.

L'attività di gestione dei contenziosi giudiziari che coinvolgono ASIA può esporre l'Azienda a situazioni in cui gli incaricati di gestire i rapporti possano avviare processi corruttivi, anche in atti giudiziari, al fine di far rendere il giudizio a proprio favore.

Le attività di questo genere sono, a titolo esemplificativo:

- gestione del contenzioso ordinario ove ASIA sia parte attiva del procedimento;
- gestione del contenzioso ordinario ove ASIA sia parte passiva del procedimento;
- gestione delle attività stragiudiziali legate al contenzioso ordinario;
- attività di riscossione dei crediti e procedure di esecuzione per la riscossione coattiva.

Qualora ASIA, o un suo dipendente nell'ambito della sua attività lavorativa, sia coinvolto in un procedimento giudiziale, del procedimento deve darsi comunicazione all'OdV e devono essere scrupolosamente osservate tutte le inerenti norme, sostanziali e procedurali, nonché dei rispettivi codici deontologici.

7.10 Attività di gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria per le indagini che coinvolgono l'Azienda.

Le attività di gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria sono inquadrabili nell'ambito della procedura relativa alla gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e dei relativi contatti con l'Autorità Giudiziaria.

In caso di indagini e rapporti con l'Autorità giudiziaria che coinvolgono ASIA, la società può, infatti, incorrere in situazioni in cui i soggetti incaricati di gestire i rapporti con l'Autorità Giudiziaria possano avviare processi corruttivi, anche in atti giudiziari, al fine di modificare la decisione dell'Autorità Giudiziaria.

Le attività di questo genere sono, a titolo esemplificativo:

- attività di supporto agli organi di controllo durante le fasi di indagini ed istruttoria che coinvolgono ASIA;
- gestione del procedimento legale in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell'Organizzazione;
- gestione delle attività stragiudiziali legate ai procedimenti giudiziari nei confronti dell'Azienda.

Si osservano le medesime prescrizioni di cui al precedente punto 7.9.

7.11 Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia societaria.

Le attività specifiche relative agli adempimenti in materia societaria sono di seguito elencate: gestione delle attività di pubblicazione del bilancio di esercizio; attività di supporto agli organi di controllo durante la fase di verifica su operazioni di bilancio.

A tal proposito assumono rilevanza i rapporti tra ASIA e gli Organi di controllo quali l'Organo di revisione ed il Collegio sindacale in occasione delle attività di verifica e controllo svolte da tali Organi in osservanza alla legge.

La gestione dei rapporti con gli Organi di controllo suindicati si articola nelle seguenti attività:

- comunicazione dei dati di qualsiasi natura relativi all'Azienda e messa a disposizione da parte di ASIA della documentazione richiesta;
- svolgimento di verifiche periodiche da parte degli Organi;
- atti di ispezione e controllo.

ASIA Benevento applica le Procedure Operative relative ai reati in materia societaria e tributaria ai reati in materia di antiriciclaggio.

ASIA adeguerà il proprio comportamento a quanto sopra esposto nel presente protocollo; in ogni caso, i responsabili dei servizi di ASIA sono tenuti alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità ed al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti degli Organi di controllo.

7.12 Gestione del servizio Officina.

ASIA Benevento gestisce un Servizio Officina preposto alla manutenzione dei veicoli adibiti alla prestazione dei servizi aziendali, degli impianti e delle attrezzature utilizzate dall'Azienda (nell'ambito di questo servizio, propedeutico e funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale, potrebbero commettersi reati ex D.Lgs. n. 231/01 mediante la creazione di fittizi presupposti per l'affidamento all'esterno di opere e lavori).

L'attività svolta dal Servizio Officina è oggetto di specifiche procedure aziendali, costantemente integrate ed aggiornate.

Le attività in esame si distinguono in:

- attività di manutenzione programmate;
- attività di manutenzione straordinarie;
- attività di manutenzione impianti/attrezzature;
- attività di manutenzione di contenitori/rifiuti.

Le manutenzioni programmate sono pianificate e registrate attraverso appositi moduli e gli acquisti sono gestiti in base a specifiche procedure; il carico e scarico del magazzino è gestito dal software aziendale; i manuali d'uso e manutenzione dei veicoli sono suddivisi per tipologie, custoditi e costantemente aggiornati.

Le manutenzioni straordinarie sono gestite mediante specifica procedura aziendale.

Al fine di prevenire reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, ASIA Benevento, a conferma ed integrazione delle procedure aziendali relative al servizio officina, deve osservare le seguenti prescrizioni:

- ogni veicolo appartenente al parco automezzi dell'Azienda viene censito e monitorato in apposita cartella catalogata in specifici raccoglitori suddivisi per classe veicolare di appartenenza e gli automezzi sono periodicamente controllati e verificati ai fini della preventiva manutenzione e dell'efficace funzionamento;

- il veicolo necessitante di intervento viene accettato dal personale addetto e tempestivamente diagnosticato previa verifica della segnalazione di anomalia effettuata su specifico modulo e controfirmata dall'addetto al reparto officina;

- acquisito il fascicolo del veicolo, occorre verificare se sono state già effettuate precedenti riparazioni per il medesimo guasto e se sussistono i presupposti per l'attivazione di eventuali garanzie relative ai ricambi acquistati o ai lavori eseguiti;

- i lavoratori/operai specializzati devono essere utilizzati con modalità e tempistiche funzionali alle esigenze aziendali, garantendo una costante presenza di personale idoneo ad eseguire le attività di riparazione/manutenzione che richiedono professionalità adeguate;

- i lavoratori/operai specializzati, i lavoratori/operai non specializzati, gli addetti alla ricezione ed al controllo della documentazione e degli ordini e gli addetti al magazzino ricambi devono essere utilizzati, per quanto possibile, nell'ambito delle rispettive mansioni e competenze, evitando la sovrapposizione di attività lavorative e/o di posizioni gerarchicamente distinte;

- in caso di affidamento del lavoro di manutenzione ad officine esterne, al momento della riconsegna del veicolo l'addetto che acquisisce la consegna deve verificare la corretta esecuzione dei lavori richiesti, confrontando, anche sul piano documentale (mediante comparazione degli appositi moduli redatti e sottoscritti), lo stato del veicolo prima e dopo la consegna alla Ditta affidataria e l'effettiva risoluzione dell'anomalia tecnica; eventuali difformità o anomalie, registrate in questa fase, devono essere tempestivamente segnalate al Responsabile dell'area tecnica.

- in caso di riparazioni complesse o straordinarie:

il Responsabile dell'officina comunica al Responsabile area tecnica, mediante "relazione", le esigenze di manutenzione straordinaria, indicando il guasto, le cause e gli interventi da effettuare;

- in base alla relazione, il Responsabile area tecnica ed il Responsabile officina valutano:

- a) la possibilità di effettuare la manutenzione complessa/straordinaria direttamente nell'officina aziendale;
 - b) la necessità di rivolgersi ad officine esterne per motivi di carenze di attrezzature e/o di personale o di urgenza della riparazione.
- il caso sub b) necessita della redazione della "scheda di evidenza", di cui al presente Modello 231, Sistema generale di prevenzione, cui viene allegata la citata "relazione".

7.13. Gestione delle attività che comportano contatti periodici o una tantum con la p.a..

In particolare:

- gestione delle attività che comportano rapporti con la p.a. mediante l'intervento di consulenti o intermediari.

Recenti modifiche normative hanno attribuito giuridica rilevanza a condotte aziendali poste in essere nell'ambito dei rapporti con consulenti e collaboratori.

7.13 – A). Al fine di prevenire i reati ex art. 346 – bis c.p. l'Azienda, ad integrazione di quanto stabilito nell'art. 7.6, adempie a quanto segue:

- ASIA effettua periodicamente una ricognizione dei diversi consulenti/intermediari ingaggiati, al fine di mappare in maniera completa tutte le attività attualmente in essere che comportano rapporti con P.A. mediante il loro supporto, assicurando che ciascuna di esse abbia il proprio fondamento in appositi contratti o lettere di incarico che disciplinino compiutamente l'oggetto e le attività che il consulente/intermediario può svolgere.

- Nel caso di impiego di consulenti o intermediari nella stipula di rapporti contrattuali con la P.A., nell'espletamento di attività inerenti la richiesta di autorizzazioni, nell'esecuzione di adempimenti verso la P.A. e/o nella gestione di contenziosi con la P.A., ASIA acquisisce in originale una lettera di incarico/affidamento dell'attività, unitamente alla lettera di incarico accettata dalla Ditta o dal professionista, lettera che deve contenere: apposita dichiarazione di conoscenza della presente procedura; impegno espresso al rispetto delle norme prescrittive in essa contenute.

- L'Azienda verifica periodicamente la fase di contrattualizzazione del rapporto negoziale con i consulenti/intermediari, accertando il rispetto del sistema dei poteri autorizzativi e di firma all'interno della società e verificando il contenuto del contratto ed il profilo di rischio specifico.

- ASIA Benevento richiede al consulente/intermediario la predisposizione di relazioni periodiche indirizzate alla funzione aziendale responsabile dell'incarico, ove siano riportate le attività svolte, gli obiettivi conseguiti e gli esponenti pubblici con cui si è interagito.

7.13 – B). L'OdV è destinatario di appositi flussi informativi da parte del referente aziendale responsabile del rapporto con il consulente/intermediario, sia in caso di anomalie o incongruità nell'esecuzione delle prestazioni, sia al fine di monitorare periodicamente la correttezza e la congruità delle attività svolte dai consulenti/intermediari; in tal senso, sono previsti flussi periodici aventi ad oggetto il Registro di iscrizione dei consulenti/intermediari aggiornato nonché un report di sintesi delle relazioni predisposte dagli stessi e trasmesse alla funzione aziendale responsabile dell'incarico.

Si ritengono estesi anche ai consulenti/intermediari le prescrizioni e gli obblighi di comportamento del Codice etico e del Sistema sanzionatorio, le prescrizioni contenute nel par. 7.6 di questa Procedura nonché le procedure relative al processo acquisti di beni e servizi, al rimborso delle note spese ed alla gestione delle donazioni, sponsorizzazioni e liberalità.

Nella gestione delle attività relative a rapporti con le P.A. non richiamati nel presente Protocollo si fa riferimento alle regole esposte nel Codice Etico e nel PTPC.

8. Controllo Operativo.

Il controllo operativo, considerato quanto stabilito nel Sistema di Gestione Integrato (UNI EN ISO 9001; OHSAS 18001), viene effettuato in conformità alle Procedure aziendali ed al presente Modello 231 e, in particolare, ai Protocolli Generali della presente Procedura PRO – PA (segnatamente fasi di formazione, attuazione e controllo decisioni), oltre che mediante puntuale ed idonea gestione dei flussi informativi con l'OdV.

9. Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza.

Verso l'Organismo di Vigilanza di ASIA Benevento devono essere inviati i seguenti documenti, atti, notizie, informazioni, dai soggetti di seguito indicati:

dal RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza):

- le integrazioni ed aggiornamenti del PTPC (al verificarsi degli eventi o con cadenza semestrale);
- la relazione relativa all'attività di prevenzione e monitoraggio (con cadenza annuale entro il termine normativamente previsto).

dall'Organo Amministrativo e/o dai Dirigenti (con cadenza annuale):

- un report dei finanziamenti, contributi, sovvenzioni ricevute dalla P.A.;
- elenco dei report degli omaggi ricevuti dall'Azienda o dai dipendenti che superino il modico valore;

dall'Organo Amministrativo e/o dai Dirigenti (al verificarsi degli eventi):

- copia dei provvedimenti, verbali di accertamento, sanzionatori o atti ingiuntivi emanati e notificati dalle Autorità competenti di controllo in materia di lavoro, previdenza, ambiente, sicurezza, fisco, tributi, società.

dal Responsabile Qualità e Sicurezza e dal Responsabile settore ambientale (al verificarsi degli eventi o con cadenza annuale):

- report di audit di prima e terza parte relativi al sistema di gestione qualità e sicurezza sul lavoro e report relativi all'andamento del servizio ambientale, comprensivo delle eventuali anomalie registrate.

In particolare,

in materia di attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici, devono essere rispettati e monitorati i flussi informativi verso l'OdV descritti nel precedente par. 7.3, lett. C) della presente Procedura Operativa PRO – PA;

in materia di attività di gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici, devono essere rispettati e monitorati i flussi informativi verso l'OdV descritti nei precedenti par. 7.3 bis e 7.9 della presente Procedura Operativa PRO – PA

In merito alle attività che comportano contatti periodici o una tantum con la p.a. devono essere garantiti i flussi informativi di cui al par. 7.13 – B) della presente procedura.

In ordine all'affidamento di beni e servizi aziendali va rispettato il flusso informativo previsto nel punto A.4 dell'Allegato A) alla Presente Procedura.

PROCEDURA OPERATIVA P.A. (ALLEGATO A)
FLUSSO INFORMATIVO E CHECK LIST RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO
DI BENI E SERVIZI AZIENDALI

A.1 - ASIA predispone misure tecniche, organizzative e documentali che permettono all’Organismo di Vigilanza di espletare, in maniera esauriente ed efficace, i propri compiti di controllo.

In particolare, in merito alle procedure di approvvigionamento di beni e servizi aziendali, l’OdV deve potere verificare il corretto funzionamento del processo di acquisti.

L’Organismo di Vigilanza è informato in merito alle procedure di affidamento di beni e servizi poste in essere dall’Azienda acquisendo informazioni in ordine a:

- oggetto della prestazione;
- valore stimato;
- procedura adottata;
- RUP individuato;
- stato della procedura (aggiudicata/non aggiudicata, ecc.).

I soggetti individuati quali responsabili del flusso informativo (Responsabile Acquisti, Responsabile Ufficio Gare, ecc.) devono fornire all’OdV, con periodicità trimestrale, le suindicate informazioni.

Il processo di approvvigionamento di beni e servizi è disciplinato nella presente Procedura PRO PA (nelle sue diverse articolazioni) in osservanza dei criteri, fasi e regole previste dal Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto dei principi della segregazione, della tracciabilità e della comparazione di più soggetti.

L’OdV effettua verifiche a campione sulle procedure di affidamento adottate dalla società, sulla base del flusso informativo ricevuto e, a tal fine, svolge la verifica, mediante una check list dettagliata.

A.2 - ASIA Benevento utilizza **check list per le principali procedure di affidamento** previste nella vigente normativa, qui di seguito riportate, a fini di orientamento e proposta, senza pretese di esaustività (in considerazione dell’inevitabile aggiornamento dovuto ai costanti intereventi normativi e regolamentari):

Check list per verifica di procedure di affidamento diretto:

- richiesta di acquisto;
- determinazione dell’organo titolare del potere (consiglio di amministrazione, amministratore delegato, procuratore) di autorizzazione e nomina del RUP;
-

acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG); • indagine di mercato (MEPA, albo di fornitori, ecc.); • richiesta di preventivo; • selezione del fornitore; • determinazione dell'organo titolare del potere (consiglio di amministrazione, amministratore delegato, procuratore) di scelta del fornitore, con indicazione espressa della motivazione; • contratto stipulato con il fornitore selezionato.

Check list per verifica di procedure di gara negoziate ex art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici

• richiesta di acquisto; • determinazione dell'organo titolare del potere (consiglio di amministrazione, amministratore delegato, procuratore) di autorizzazione e nomina del RUP; • acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG); • documenti di gara (disciplinare di gara e capitolato tecnico); • indagine di mercato (MEPA, albo di fornitori, ecc.); • predisposizione delle lettere di invito; • avviso sulla stampa/sito aziendale; • individuazione dei fornitori da invitare alla gara; • invio delle lettere di invito; • ricezione delle offerte; • proposta di nomina della commissione giudicatrice da parte del Responsabile del Procedimento; • determinazione dell'organo titolare del potere (consiglio di amministrazione, amministratore delegato, procuratore) di approvazione della proposta di nomina della commissione giudicatrice; • verbale di valutazione delle offerte; • formazione della graduatoria; • proposta di aggiudicazione; • verifica requisiti dell'aggiudicatario; • determinazione dell'organo titolare del potere (consiglio di amministrazione, Amministratore delegato, procuratore) di approvazione della proposta di aggiudicazione e di autorizzazione alla stipula del contratto relativo; • comunicazione dell'aggiudicazione definitiva; • contratto finale stipulato con l'aggiudicatario.

Check list per verifica di procedura di gara sopra soglia

• richiesta di acquisto; • determinazione dell'organo titolare del potere (consiglio di amministrazione, amministratore delegato, procuratore) di autorizzazione della procedura e nomina del RUP; • comunicazione della nomina del RUP; • acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG); • documenti di gara (disciplinare di gara e capitolato tecnico); • determinazione dell'organo titolare del potere (consiglio di amministrazione, amministratore delegato, procuratore) di approvazione dei documenti di gara; • pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea; • pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; • pubblicazione del Bando su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale; • pubblicazione del Bando sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; • pubblicazione del Bando sul sito della società; • pubblicazione delle risposte ai quesiti dei concorrenti sul sito della società; • protocollazione dei plichi di gara ricevuti; • determinazione dell'organo titolare del potere (Consiglio di Amministrazione, amministratore delegato, procuratore) di nomina della Commissione di Gara; • lettera di nomina dell'incarico della Commissione a firma del presidente/ amministratore delegato/procuratore; • lista delle domande/offerte pervenute e plichi ricevuti; • verbali delle attività della commissione di gara (verifica requisiti di ordine generale, valutazione dell'offerta tecnica, valutazione dell'offerta economica, formulazione della graduatoria finale ed aggiudicazione provvisoria); • lettera di comunicazione ai concorrenti esclusi; • verifica requisiti dell'aggiudicatario; •

determinazione dell'organo titolare del potere (consiglio di amministrazione, amministratore delegato, procuratore) sulla proposta di aggiudicazione provvisoria trasformandola in aggiudicazione definitiva; • comunicazione dell'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al RUP e ai partecipanti; • pubblicazione avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; • pubblicazione avviso di aggiudicazione sul sito della società; • pubblicazione avviso di aggiudicazione sui quotidiani; • pubblicazione avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; • lettera all'aggiudicatario per la stipula del contratto; • comunicazione stipula contratto al RUP; • comunicazione stipula contratto ai partecipanti; • contratto finale stipulato con l'aggiudicatario.

A.3 - Nell'ambito delle verifiche, l'Organismo di Vigilanza controlla il rispetto di adeguati "presidi 231":

- verifica delle modalità di nomina del RUP; • verifica della sottoscrizione da parte del RUP di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di accettazione del Modello organizzativo e del codice etico; • verifica delle modalità di nomina della commissione di gara; • verifica della sottoscrizione da parte dei membri della commissione di gara di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di accettazione del Modello organizzativo e del codice etico; • verifica presenza di apposita clausola contrattuale con cui si invita l'aggiudicatario a rispettare i principi ed i protocolli contenuti nel Modello organizzativo e nel codice etico; • verifica dell'esame di più proposte; • verifica dell'utilizzo di un albo dei fornitori.

A.4 - Tale attività di verifica viene effettuata con costante interazione e coordinamento con il RPTC. In particolare l'Organismo di Vigilanza deve acquisire dal RPTC i seguenti documenti:

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; • la relazione annuale; • report sulle attività di verifica dei processi di affidamento di lavori, servizi, forniture, eventualmente già condotte dal RPTC; • report sulle verifiche sul rispetto del Codice di comportamento; • eventuali segnalazioni tramite il sistema di whistleblowing; • informativa sulla rotazione degli incarichi degli uffici.

L'Organismo di Vigilanza può comunicare immediatamente al RPTC eventuali anomalie risultanti dai propri controlli; le anomalie possono riguardare anche l'attivazione di una procedura, a parere dell'Organismo, non corretta in luogo di un'altra.

L'attività conclusiva consiste nella predisposizione di appositi report, con la periodicità prevista dal Modello organizzativo, con i quali l'Organismo di Vigilanza informa l'organo amministrativo sui risultati delle proprie attività di verifica e sulle eventuali esigenze di miglioramento.

L'attività conclusiva consiste nella predisposizione di appositi report, con la periodicità prevista dal Modello organizzativo, con i quali l'Organismo di Vigilanza informa l'organo amministrativo sui risultati delle proprie attività di verifica e sulle eventuali esigenze di miglioramento.

PROCEDURA OPERATIVA P.A. (ALLEGATO A)
FLUSSO INFORMATIVO E CHECK LIST RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO
DI BENI E SERVIZI AZIENDALI

A.1 - ASIA predispone misure tecniche, organizzative e documentali che permettono all’Organismo di Vigilanza di espletare, in maniera esauriente ed efficace, i propri compiti di controllo.

In particolare, in merito alle procedure di approvvigionamento di beni e servizi aziendali, l’OdV deve potere verificare il corretto funzionamento del processo di acquisti.

L’Organismo di Vigilanza è informato in merito alle procedure di affidamento di beni e servizi poste in essere dall’Azienda acquisendo informazioni in ordine a:

- oggetto della prestazione;
- valore stimato;
- procedura adottata;
- RUP individuato;
- stato della procedura (aggiudicata/non aggiudicata, ecc.).

I soggetti individuati quali responsabili del flusso informativo (Responsabile Acquisti, Responsabile Ufficio Gare, ecc.) devono fornire all’OdV, con periodicità trimestrale, le suindicate informazioni.

Il processo di approvvigionamento di beni e servizi è disciplinato nella presente Procedura PRO PA (nelle sue diverse articolazioni) in osservanza dei criteri, fasi e regole previste dal Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto dei principi della segregazione, della tracciabilità e della comparazione di più soggetti.

L’OdV effettua verifiche a campione sulle procedure di affidamento adottate dalla società, sulla base del flusso informativo ricevuto e, a tal fine, svolge la verifica, mediante una check list dettagliata.

A.2 - ASIA Benevento utilizza **check list per le principali procedure di affidamento** previste nella vigente normativa, qui di seguito riportate, a fini di orientamento e proposta, senza pretese di esaustività (in considerazione dell’inevitabile aggiornamento dovuto ai costanti intereventi normativi e regolamentari):

Check list per verifica di procedure di affidamento diretto:

• richiesta di acquisto; • determinazione dell'organo titolare del potere (consiglio di amministrazione, amministratore delegato, procuratore) di autorizzazione e nomina del RUP; • acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG); • indagine di mercato (MEPA, albo di fornitori, ecc.); • richiesta di preventivo; • selezione del fornitore; • determinazione dell'organo titolare del potere (consiglio di amministrazione, amministratore delegato, procuratore) di scelta del fornitore, con indicazione espressa della motivazione; • contratto stipulato con il fornitore selezionato.

Check list per verifica di procedure di gara negoziate ex art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici

• richiesta di acquisto; • determinazione dell'organo titolare del potere (consiglio di amministrazione, amministratore delegato, procuratore) di autorizzazione e nomina del RUP; • acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG); • documenti di gara (disciplinare di gara e capitolato tecnico); • indagine di mercato (MEPA, albo di fornitori, ecc.); • predisposizione delle lettere di invito; • avviso sulla stampa/sito aziendale; • individuazione dei fornitori da invitare alla gara; • invio delle lettere di invito; • ricezione delle offerte; • proposta di nomina della commissione giudicatrice da parte del Responsabile del Procedimento; • determinazione dell'organo titolare del potere (consiglio di amministrazione, amministratore delegato, procuratore) di approvazione della proposta di nomina della commissione giudicatrice; • verbale di valutazione delle offerte; • formazione della graduatoria; • proposta di aggiudicazione; • verifica requisiti dell'aggiudicatario; • determinazione dell'organo titolare del potere (consiglio di amministrazione, Amministratore delegato, procuratore) di approvazione della proposta di aggiudicazione e di autorizzazione alla stipula del contratto relativo; • comunicazione dell'aggiudicazione definitiva; • contratto finale stipulato con l'aggiudicatario.

Check list per verifica di procedura di gara sopra soglia

• richiesta di acquisto; • determinazione dell'organo titolare del potere (consiglio di amministrazione, amministratore delegato, procuratore) di autorizzazione della procedura e nomina del RUP; • comunicazione della nomina del RUP; • acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG); • documenti di gara (disciplinare di gara e capitolato tecnico); • determinazione dell'organo titolare del potere (consiglio di amministrazione, amministratore delegato, procuratore) di approvazione dei documenti di gara; • pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea; • pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; • pubblicazione del Bando su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale; • pubblicazione del Bando sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; • pubblicazione del Bando sul sito della società; • pubblicazione delle risposte ai quesiti dei concorrenti sul sito della società; • protocollazione dei plichi di gara ricevuti; • determinazione dell'organo titolare del potere (Consiglio di Amministrazione, amministratore delegato, procuratore) di nomina della Commissione di Gara; • lettera di nomina dell'incarico della Commissione a firma del presidente/ amministratore delegato/procuratore; •

lista delle domande/offerte pervenute e plichi ricevuti; • verbali delle attività della commissione di gara (verifica requisiti di ordine generale, valutazione dell'offerta tecnica, valutazione dell'offerta economica, formulazione della graduatoria finale ed aggiudicazione provvisoria); • lettera di comunicazione ai concorrenti esclusi; • verifica requisiti dell'aggiudicatario; • determinazione dell'organo titolare del potere (consiglio di amministrazione, amministratore delegato, procuratore) sulla proposta di aggiudicazione provvisoria trasformandola in aggiudicazione definitiva; • comunicazione dell'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al RUP e ai partecipanti; • pubblicazione avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; • pubblicazione avviso di aggiudicazione sul sito della società; • pubblicazione avviso di aggiudicazione sui quotidiani; • pubblicazione avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; • lettera all'aggiudicatario per la stipula del contratto; • comunicazione stipula contratto al RUP; • comunicazione stipula contratto ai partecipanti; • contratto finale stipulato con l'aggiudicatario.

A.3 - Nell'ambito delle verifiche, l'Organismo di Vigilanza controlla il rispetto di adeguati "presidi 231":

• verifica delle modalità di nomina del RUP; • verifica della sottoscrizione da parte del RUP di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di accettazione del Modello organizzativo e del codice etico; • verifica delle modalità di nomina della commissione di gara; • verifica della sottoscrizione da parte dei membri della commissione di gara di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di accettazione del Modello organizzativo e del codice etico; • verifica presenza di apposita clausola contrattuale con cui si invita l'aggiudicatario a rispettare i principi ed i protocolli contenuti nel Modello organizzativo e nel codice etico; • verifica dell'esame di più proposte; • verifica dell'utilizzo di un albo dei fornitori.

A.4 - Tale attività di verifica viene effettuata con costante interazione e coordinamento con il RPTC. In particolare l'Organismo di Vigilanza deve acquisire dal RPTC i seguenti documenti:

• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; • la relazione annuale; • report sulle attività di verifica dei processi di affidamento di lavori, servizi, forniture, eventualmente già condotte dal RPTC; • report sulle verifiche sul rispetto del Codice di comportamento; • eventuali segnalazioni tramite il sistema di whistleblowing; • informativa sulla rotazione degli incarichi degli uffici.

L'Organismo di Vigilanza può comunicare immediatamente al RPTC eventuali anomalie risultanti dai propri controlli; le anomalie possono riguardare anche l'attivazione di una procedura, a parere dell'Organismo, non corretta in luogo di un'altra.

L'attività conclusiva consiste nella predisposizione di appositi report, con la periodicità prevista dal Modello organizzativo, con i quali l'Organismo di Vigilanza informa l'organo amministrativo sui risultati delle proprie attività di verifica e sulle eventuali esigenze di miglioramento.

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

PROCEDURA: PRO - AMB

REATI AMBIENTALI

INDICE

- 1. Finalità ed ambito di applicazione.**
- 2. Individuazione delle Responsabilità.**
- 3. Individuazione e classificazione dei rischi di commissione del reato.**
- 4. Principi generali di comportamento.**
- 5. Attività a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01.**
- 6. Protocolli di prevenzione.**
- 7. Controllo Operativo.**
- 8. Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza.**

PROCEDURA: PRO - AMB

REATI AMBIENTALI

1. Finalità ed ambito di applicazione.

La presente procedura:

- disciplina gli aspetti relative alla gestione ed al controllo delle attività che possono determinare la commissione dei reati ambientali previsti dall'art 25 undecies D.lgs 231/01;
- costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di ASIA Benevento;
- agevola il monitoraggio dell'applicazione del Modello 231 da parte dell'OdV.

Scopo della Procedura è prevenire la commissione, da parte dei soggetti indicati nel D.Lgs. 231/01, dei reati di cui all'art. 25 undecies D.Lgs. 231/01, analiticamente elencati e descritti nei successivi par. 2 e 3.

2. Individuazione delle Responsabilità.

I reati esaminati e presidiati nella presente Procedura possono configurarsi nello svolgimento delle attività operativeposte in essere dai singoli lavoratori e da ogni destinatario del Modello 231.

Sono riportate, qui di seguito, in maniera specifica, per ogni singola attività sensibile, le Funzioni aziendali responsabili e le relative fattispecie di reato.

Risultano, dunque, di seguito correlate le attività aziendali, i soggetti responsabili delle singole attività sensibili e le relative fattispecie di reato:

- Gestione impianti – Organo Amm.vo e Responsabile area tecnica per i reati art. 452 bis c.p., art. 452 quater c.p., art. 452 quinquies c.p., art. 452 sexies c.p., art. 137 c. amb., art. 256 c. amb., art.257 c. amb., art. 258 c. amb., art. 259 c. amb., art. 452 quaterdecies c.p., art. 260 bis c. amb. art. 279 c. amb. e art. 3 l.549/93;

- Accettazione dei rifiuti conferiti presso ASIA - Organo Amm.vo e Direttore tecnico per i reati art. 452 bis c.p., art. 452 quater c.p., art. 452 quinquies c.p., art. 452 sexies c.p., art. 137 c. amb., art. 256 c. amb., art. 258 c. amb., art. 259 c. amb., art. 452 quaterdecies c.p., art. 260 bis c. amb.;

- Controllo del processo - Organo Amm.vo e Direttore tecnico per i reati art. 452 bis c.p., art. 452 quater c.p., art. 452 quinquies c.p., art. 137 c. amb., art. 256 c. amb., art.257 c. amb., art. 258 c. amb., art. 259 c. amb., art. 452 quaterdecies c.p., art. 260 bis c. amb. art. 279 c. amb. e art. 3 l.549/93;

- Controllo operativo della gestione dei rifiuti - Organo Amm.vo e Direttore tecnico per i reati art. 452 bis c.p., art. 452 quater c.p., art. 452 quinquies c.p., art. 452 sexies c.p., art. 137 c. amb., art. 256 c. amb., art.257 c. amb., art. 258 c. amb., art. 259 c. amb., art. 452 quaterdecies c.p., art. 260 bis c. amb. art. 279 c. amb. e art. 3 l.549/93;

- Operazione di travaso dei rifiuti - Organo Amm.vo e Direttore tecnico per i reati art. 452 bis c.p., art. 452 quater c.p., art. 452 quinquies c.p., art. 137 c. amb., art.257 c. amb.;

- Emissione in atmosfera - Organo Amm.vo e Direttore tecnico per i reati art. 452 bis c.p., art. 452 quater c.p., art. 452 quinquies c.p. e art. 279 c. amb.;

- Sversamento accidentale c/o gli impianti - Organo Amm.vo e Direttore tecnico per i reati art. 452 bis c.p., art. 452 quater c.p., art. 452 quinquies c.p., art. 452 sexies c.p., art. 137 c. amb., art. art.257 c. amb..

3. Individuazione e classificazione dei rischi di commissione del reato.

La sottostante tabella riporta l'esito della classificazione del rischio di commissione del reato descritta nel Modello 231 per i soggetti responsabili indicati nel paragrafo precedente.

<u>Classificazione del rischio</u>	<u>Molto basso</u>	<u>Basso</u>	<u>Medio</u>	<u>Alto</u>	<u>Molto alto</u>
<u>Reati</u>					
Art. 452 bis c.p., art. 452 quater c.p., art. 452 quinquies				<u>x</u>	
Art.452 sexesies c.p.	<u>x</u>				
Art. 137 Cod. Amb. Scarichi		<u>x</u>			
Art.256 C.Amb.			<u>x</u>		
Art.257C. Amb. c.n 1 e 2 D.lgs.152/06				<u>x</u>	
Art.258C. Amb.			<u>x</u>		

Art.259 C.Amb.			<u>x</u>		
Art. 260 C. Amb. sostituitoart.452quaterdeciesc.p.				<u>x</u>	
Art. 260 bis C. Amb.			<u>x</u>		
Art. 279 C. Amb.				<u>x</u>	
Art. 3 L. 549/93					

4. Principi generali di comportamento.

Al fine di gestire, in modo corretto, le attività operative che possono determinare reati ambientali, occorre osservare i principi generali di comportamento di seguito illustrati.

I singoli lavoratori e tutti i destinatari del Modello 231 devono contribuire alla corretta esecuzione e gestione delle attività sensibili individuate in sede di analisi dei rischi e descritte nella presente Procedura, rispettando le seguenti prescrizioni:

- gestire le attività ambientali in conformità a quanto previsto nella vigente normativa e segnatamente nel D.Lgs. 152/06;
- esercitare, in particolare, la gestione dei rifiuti in conformità a quanto previsto nella normativa in materia ambientale, nelle Procedure operative aziendali e nelle disposizioni del presente Modello 231;
- adempiere a tutte le disposizioni in materia di prevenzione e tutela ambientale ed apportare, se del caso, modifiche organizzative immediate.
- verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa e dagli atti autorizzativi in merito alle immissioni d'inquinamento nelle diverse matrici ambientali e, in caso di superamento, accertare le cause ed effettuare gli adeguamenti ritenuti necessari;
- verificare, anche attraverso specifiche analisi, l'esistenza ed il rispetto degli atti autorizzativi in materia ambientale ed il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla normativa in vigore, ed intervenire, direttamente ed immediatamente, ove fossero necessarie manutenzioni, riparazioni, modifiche o ristrutturazioni degli impianti;
- attuare le misure, organizzative e procedurali, idonee a prevenire e ridurre alla fonte gli agenti di rischio ed a limitare i loro effetti sull'ambiente;

- osservare le norme in materia di sostanze pericolose, soprattutto in merito all'impatto ambientale dell'uso delle stesse;
- osservare le norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e, in particolare, le norme della parte III D.Lgs. n. 152/06 e le normative regionali;
- osservare la normativa di tutela della qualità dell'aria e, in particolare, le norme della parte V del D.Lgs. n. 152/06 ed ogni altra disposizione connessa;
- osservare la normativa in materia di tutela dell'inquinamento acustico esterno, con particolare riferimento al DPCM 1/03/91, L. 447/95, normativa regionale ed atti autorizzativi;
- provvedere alla corretta gestione dei rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi, destinati allo smaltimento o al recupero, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- presenziare, in contraddittorio tecnico, ai prelievi effettuati dalle Autorità di controllo, chiedendone, ove necessario, la ripetizione e controllare la correttezza delle operazioni di analisi anche in fase di riesame;
- provvedere al più efficace uso delle risorse ai fini del risparmio delle materie prime e dell'energia;
- eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria di automezzi, macchinari ed impianti secondo una programmazione preventivamente definita;
- eseguire le attività di pronto intervento in caso di guasti degli automezzi, macchinari ed impianti utilizzati nello svolgimento delle attività sensibili e, in particolare, nel ciclo integrato dei rifiuti;
- in caso di pericolo grave per l'ambiente, con potenziali pregiudizi alla salute ed all'integrità fisica delle persone (a causa di sversamenti accidentali, malfunzionamenti di impianti, attrezzature macchinari, ecc.), sospendere, anche solo parzialmente, l'attività lavorativa, dandone immediata comunicazione all'Organo Amministrativo, all'OdV e, in base alla legge, alle autorità competenti;
- organizzare diligentemente il servizio di accettazione dei rifiuti presso i siti di conferimento;
- effettuare correttamente le registrazioni previste dalla normativa di settore (formulario, registro di carico e scarico, divieto di miscelazione, obbligo di conferimento dei rifiuti a soggetti appositamente autorizzati).

5. Attività a rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/01.

ASIA Benevento ha individuato le seguenti attività sensibili nell'esercizio delle quali potrebbero commettersi alcuni dei reati ambientali previsti nel D.Lgs. n. 231/01:

- Attività di spazzamento e raccolta rifiuti;
- Attività di trasporto rifiuti;
- Attività logistica per avvio a smaltimento e recupero rifiuti;
- Attività di gestione dell'impianto "Ecocentro comunale";
- Attività di verifica sulla produzione dei rifiuti;
- Attività c.d. "non istituzionali".

6. Protocolli di prevenzione.

Per prevenire la commissione di reati ambientali, i singoli lavoratori e tutti i destinatari del Modello 231 devono osservare, in adempimento della normativa generale e di settore, del D.Lgs. 231/01 e delle Procedure aziendali, i seguenti protocolli di prevenzione, distinti per ciascuna delle attività a rischio reato sopra indicate:

6.1 Attività di spazzamento e raccolta rifiuti.

- pianificare le attività lavorative attraverso un ordine di servizio giornaliero (Mod 7.5) con distribuzione del personale su percorsi prestabiliti;
- emanare le disposizioni generali per la distribuzione delle unità lavorative nelle singole zone di spazzamento (*Mod. 7.5 B Elenco modalità assegnazione unità e priorità zone di spazzamento*);
- censire tutte le attrezzature in apposita modulistica ed aggiornare, a cura degli Ispettori, tale elenco sotto la supervisione del Responsabile dei Servizi;
- registrare su apposito modulo ("*Mod. 7.5 S-1 Riepilogo giornaliero movimentazione cassoni*") tutta la movimentazione dei cassoni presenti sui siti di stoccaggio;
- registrare le quantità di rifiuti raccolti sul programma informatico denominato "Winwaste", sulla scorta dei Formulare Identificazione Rifiuti emessi e consegnati, a cura dell'autista e/o del trasportatore;
- controllare e verificare le attività svolte dal servizio di raccolta attraverso l'operato degli Ispettori che verificano l'andamento del servizio;
- verificare che le attività svolte dal servizio di raccolta siano accompagnate da apposito report;

- segnalare, mediante idoneo modulo, i problemi tecnici degli automezzi riscontrati dall'addetto, all'Officina che registra la tipologia di segnalazione e provvede, prontamente, ad effettuare l'intervento;
- annotare (addetti all'officina) tutte le segnalazioni di anomalie sugli automezzi ricevute;
- riportare tutte le anomalie del servizio su specifico modulo (*Mod. 7.5 C Rapporto giornaliero*).
- segnalare ed inserire la rimanenza di raccolta nell'attività di recupero del lavoro "arretrato", pianificato sulla scorta delle segnalazioni pervenute;
- adottare (Responsabili di servizio), sulla scorta delle segnalazioni registrate, i provvedimenti necessari al superamento delle problematiche riscontrate;
- vigilare sul corretto ed effettivo svolgimento dei percorsi dello spazzamento stradale meccanizzato (*Mod. 7.5 M percorsi spazzamento meccanizzato*) e provvedere al loro aggiornamento (Responsabile del Servizio, previa autorizzazione del Capo Settore Tecnico);
- verificare (Capo Settore Tecnico) lo stato di evasione delle segnalazioni, intervenire nel caso di provvedimenti che comportano il coordinamento di più servizi e decidere sulle questioni non risolte dai Responsabili di servizio;
- aggiornare (Ispettore incaricato) i percorsi di raccolta in base alle informative recepite dal Comune ed alle esigenze derivanti dal servizio, sulla base delle direttive emanate dal Responsabile del Servizio;
- verificare, valutare ed approvare (Capo settore tecnico) ogni variazione significativa dei percorsi;
- aggiornare, periodicamente, attraverso determinate schede tecniche trasmesse dal Comune di Benevento, lo stradario (definito come "*Mod. 7.5 U Stradario*");
- registrare le segnalazioni da parte dell'utenza tramite Call center sul Portale informatico aziendale;
- inserire le unità lavorative nelle singole zone solo dopo aver coperto il servizio di raccolta e trasporto;
- monitorare statisticamente le attività dei servizi stradali mediante compilazione di apposito modello, sotto la supervisione del Responsabile del servizio ed archiviare per ogni annualità informaticamente in apposita cartella.

6.2 Attività di trasporto dei rifiuti.

L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione.

Nello svolgimento di tale attività ASIA Benevento è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- verificare che i rifiuti siano accompagnati, nei casi legge, da copia del provvedimento di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientale e dei F.I.R.;
- garantire l'idoneità tecnica dei mezzi con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- prevenire ed impedire la dispersione del percolato dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;
- garantire la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici;
- sottoporre i mezzi a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e provvedere, comunque, a bonifiche periodiche;
- garantire il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- programmare le attività di trasporto con la maggiore frequenza possibile.

In particolare, è fatto obbligo al trasportatore di:

- verificare ed accertare che sussista la preventiva disponibilità formale all'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto, in base alla programmazione settimanale effettuata dal Responsabile dei trasporti;
- portare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve, previa verifica del respingimento del rifiuto da parte dell'impianto destinatario tramite annotazione sulla quarta copia;
- accertare che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- verificare che i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti posseggano adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e, in particolare, siano provvisti di:
 - a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - b) accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

- rispettare, nelle fasi di imballaggio e di trasporto dei rifiuti non pericolosi, le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.

È, peraltro, espressamente vietato:

- l'utilizzo di mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di rifiuti non pericolosi;

- il trasporto contemporaneo, su uno stesso veicolo, di rifiuti che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.

6.3 Attività logistica per avvio a smaltimento e recupero.

I rifiuti destinati al trasporto e smaltimento vengono tempestivamente depositati presso l'impianto c.d. "Ex Laser" sito in C/da Olivola (rifiuti indifferenziati) e l'impianto "Ecocentrocomunale" sito in C/da Fontana Margiacca (frazioni dei rifiuti differenziati).

Nello svolgimento di tale attività ASIA Benevento e, in particolare, il Responsabile del servizio, è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- effettuare il trasferimento dei rifiuti dai veicoli satelliti adibiti alla raccolta verso i cassoni scarrabili/autoveicoli adibiti al trasporto in aree delimitate ed attrezzate;

- provvedere alla pulizia del piazzale esterno con rimozione quotidiana durante ogni singolo turno di lavoro dei rifiuti caduti a terra e circostanti i cassoni scarrabili;

- provvedere allo spazzamento ed alla rimozione di rifiuti presenti sul piazzale esterno;

- pulire e rimuovere i rifiuti a terra sulle rampe di scarico e spazi circostanti e coadiuvare il personale autista aziendale ed il personale addetto alle operazioni di carico e scarico dei cassoni per la copertura degli stessi con teli;

- controllare e disporre in modo che i rifiuti conferiti negli specifici contenitori vengano, compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi, tempestivamente trasportati e conferiti agli impianti di destinazione;

- evitare che a fine giornata lavorativa rimangano depositati all'interno delle vasche quantità eccessive di rifiuti;

- impartire al personale aziendale di monitorare costantemente l'integrità delle impermeabilizzazioni delle pavimentazioni, segnalando per iscritto, anche tramite specifici modelli, ogni eventuale rottura e/o lesione che dovesse verificarsi;

- disporre la pulizia costante del piazzale mediante rimozione dei rifiuti caduti a terra durante le fasi di gestione degli stessi, onerando gli addetti che provvedono allo scarico nei compattatori di procedere alla rimozione immediata dei rifiuti caduti;
- verificare periodicamente la costante pulizia delle aree, anche in ragione dell'assegnazione di specifico personale per tale attività;
- impartire al personale di effettuare, con la massima cura e diligenza, tutte le operazioni di gestione di rifiuti nelle aree assegnate all'Azienda e di evitare qualsiasi accesso a persone estranee e non autorizzate nei siti;
- impartire le istruzioni idonee ad effettuare la copertura con teli dei cassoni scoperti all'atto del loro riempimento e, in ogni caso, a fine giornata lavorativa, se non collocati in aree coperte, al fine di preservare i rifiuti dalle azioni degli agenti atmosferici.

6.4 Attività di gestione dell'impianto "Ecocentrocomunale".

L' "Ecocentro Comunale" è una stazione ecologica attrezzata, recintata e custodita, con specifici orari di apertura, corredata dal Centro Raccolta RAEE, sita nel Comune di Benevento alla C/da "Fontana Margiacca", finalizzata alla realizzazione ed alla massimizzazione della raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani (RU) e assimilati, presso la quale possono essere conferite: a) tutte le frazioni merceologiche di rifiuto suscettibili di riciclaggio, recupero e/o riutilizzo; b) i rifiuti urbani pericolosi; c) i RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

L'organizzazione e la gestione dell'Ecocentro Comunale, con annesso Centro Raccolta RAEE, è regolata dal "Disciplinare di gestione Ecocentro comunale e Centro raccolta RAEE" (di seguito: "Disciplinare") approvato con Determina ASIA Benevento n. 52 del 23/04/2018; (l'Azienda dispone anche di una procedura aziendale: Procedura Gestione Ecocentro Comunale POI 7.5 Ecocentro).

- Il Gestore del Servizio dell'Impianto è ASIA Benevento quale Responsabile del Servizio individuata in virtù di specifica convenzione.

Il Responsabile del Servizio deve osservare, e fare osservare, mediante attenta vigilanza e controllo, in conformità al Disciplinare, la normativa in materia di tutela dell'ambiente, le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, i principi e le norme del presente Modello 231, le Procedure ed i Protocolli aziendali.

Gli Operatori del Servizio sono i soggetti incaricati dal Gestore del servizio: alla custodia e manutenzione dell'Ecocentro; al controllo, durante la fase di conferimento, dei rifiuti da parte dell'utenza; al prelievo ed all'avvio al recupero per lo smaltimento dei rifiuti

Gli Operatori del Servizio, tenuti a garantire il rispetto della normativa vigente e del Disciplinare, devono:

- verificare il possesso da parte degli utenti dei requisiti di accesso all'impianto di cui al Disciplinare e, in particolare, consentire l'accesso all'Ecocentro soltanto ai soggetti autorizzati (privati cittadini residenti nel Comune di Benevento iscritti al ruolo TARI ovvero non residenti ma iscritti al ruolo TARI del Comune di Benevento; utenze non domestiche, produttori di rifiuti provenienti dalla propria attività, iscritte al ruolo dei contribuenti TARI del Comune di Benevento, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano; altri soggetti tenuti, in base alla normativa di settore, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche);
- richiedere, ai soggetti che effettuano il conferimento dei rifiuti, l'esibizione dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Responsabile del Servizio, per i casi ove essa è espressamente prevista;
- effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti ai fini dell'ammissione e, se del caso, negare l'assenso allo scarico per i rifiuti che non rientrano tra le tipologie ammesse;
- controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
- annotare, nell'apposito registro, le generalità dell'utente che conferisce i rifiuti, tipologia e quantitativi dei rifiuti;
- provvedere alla pesatura dei rifiuti conferiti, suddivisi per singole categorie merceologiche;
- provvedere allo stoccaggio in appositi contenitori (contrassegnati da apposite tabelle riportanti la descrizione del rifiuto nonché il relativo CER) delle tipologie di rifiuti conferite;
- suddividere i rifiuti, nell'ambito della zona deputata a Centro raccolta RAEE, anche fisicamente, tra pericolosi e non pericolosi;
- effettuare, nel registro predisposto dal Gestore, la compilazione di uno schedario numerato nel quale indicare i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al Centro ed i quantitativi di quelli inviati al recupero o smaltimento;
- segnalare al Responsabile del Servizio ogni eventuale infrazione o inosservanza delle norme di legge e del Disciplinare;
- regolare o vietare l'accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità;
- adottare procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa e bilanci volumetrici;
- trasmettere, su richiesta degli Enti di programmazione e di controllo, i dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal Centro di raccolta;
- segnalare agli uffici competenti ogni disfunzione rilevata, relative alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
- sottoporsi, nell'espletamento del servizio, a tutte le misure di cautela per l'igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione di rischi e malattie professionali sul lavoro;

- indossare, durante l'orario di lavoro, una divisa fornita dal Gestore ed essere dotati dei Dispositivi di Protezione Individuali conformi alle normative antinfortunistiche;
- verificare che i soggetti appartenenti alle utenze non domestiche siano muniti di appositi F.I.R., redatti in quattro copie, ad esclusione dei casi indicati nel Disciplinare;
- verificare che i soggetti diversi da quelli espressamente autorizzati (enti, società o aziende), conferiscano i rifiuti soltanto se iscritti al ruolo TARI del Comune di Benevento e muniti di previa sottoscrizione di accordo/convenzione con il Gestore dell'Ecocentro;
- verificare che i F.I.R. siano sottoscritti dal destinatario, per accettazione dei rifiuti conferiti, all'atto di ingresso del mezzo di trasporto nel Centro;
- separare i rifiuti conferiti negli appositi contenitori di raccolta, con ordine e senza creare intralcio o disagi;
- cooperare con gli organi di Polizia in caso di attività di controllo effettuate nell'ambito dell'Ecocentro e dell'annesso Centro raccolta RAEE;
- effettuare periodiche e puntuali verifiche nonché attività di manutenzione degli impianti presenti ed il monitoraggio della manutenzione delle opere presenti (recinzione, viabilità);
- emettere, al verificarsi di una delle anomalie sopra indicate (superamento dei limiti prefissati per la quantità dei rifiuti conferiti, ecc.), un'apposita nota scritta immediatamente trasmessa all'Autorità competente, all'OdV, al Responsabile area tecnica ed all'Organo amministrativo di ASIA.

E' espressamente vietato:

- l'accesso ed il conferimento di rifiuti da parte di soggetti non autorizzati;
- l'accesso al di fuori dei giorni e degli orari di apertura indicati ed in assenza degli Operatori del servizio;
- l'accesso senza autorizzazione ai luoghi di scarico e stoccaggio;
- l'accesso con modalità diverse da quelle prescritte nel Disciplinare; in particolare, salvo se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, con automezzi a più di un utente per volta, per consentire un corretto controllo delle operazioni di carico;
- il conferimento di rifiuti biodegradabili di merce e cucine o rifiuti urbani non differenziati;
- il conferimento di tipologie di rifiuti non previste nelle norme del Disciplinare;
- accettare i materiali conferiti in quantità superiori alla capacità di ricezione del Centro;
- scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte nel Disciplinare;

- effettuare operazioni di disassemblaggio dei rifiuti e in particolare dei RAAE;
- consentire alle utenze non domestiche il conferimento di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali, salvo nei casi autorizzati dal Responsabile del servizio e, in ogni caso, consentire l'accesso al Centro delle imprese esercenti attività di gestione rifiuti a titolo professionale;
- consentire alle utenze non domestiche di provvedere al trasporto dei propri rifiuti se non iscritte nell'Albo Gestori Ambientali;
- asportare, a qualsiasi titolo, rifiuti precedentemente conferiti;
- depositare rifiuti all'esterno dei previsti contenitori e box di raccolta o comunque dell'area di pertinenza del Centro;
- sostare nel Centro oltre il tempo strettamente necessario allo scarico ed al conferimento dei rifiuti;
- ogni forma di commercio o di permuta dei rifiuti;
- tenere in deposito le frazioni merceologiche conferite per una durata superiore a tre mesi.

L'Ecocentro svolge, inoltre, attività logistica assimilabile a quelle esaminate e presidiate nel paragrafo precedente dedicato alle funzioni logistiche cui si fa rinvio, quale parte integrante del presente Protocollo specifico.

6.5 Attività di controllo sulla produzione di rifiuti.

ASIA Benevento, oltre ad effettuare le operazioni di recupero, produce dei rifiuti propri che devono essere avviati a smaltimento.

I rifiuti prodotti da ASIA provengono prevalentemente dai seguenti processi: rifiuti derivanti da attività operative di ASIA (manutenzione mezzi, materiale assorbente); imballaggi presenti in magazzino (imballaggi di oli, gasolio, etc); rifiuti da fosse settiche; rifiuti da depurazione; rifiuti da attività di officina.

Per prevenire ogni possibile situazione che possa determinare il configurarsi di reati ambientali, occorre osservare le seguenti prescrizioni:

- trasportare i rifiuti prodotti e provvedere al relativo stoccaggio presso i luoghi di produzione (Ufficio tecnico via Ponticelli, Impianto ex Laser, Impianto Ecocentro) e riportare codice e quantità dei rifiuti stoccati nel registro di carico e scarico entro i termini di cui alla vigente normativa;

- operare una separazione spinta dei rifiuti prodotti all'interno dell'Azienda in maniera da ottemperare al divieto normativo di miscelare diverse tipologie di rifiuti speciali pericolosi ovvero non pericolosi;
- individuato il codice C.E.R. dei materiali di scarto, predisporre all'interno dello stabilimento o del piazzale, ovvero, nel caso di materiali infiammabili e/o facilmente infiammabili, all'esterno dello stabilimento, un numero di contenitori pari al numero delle diverse tipologie di rifiuti prodotti affinché gli operatori possano procedere alla loro separazione agevolando l'avvio al recupero e/o smaltimento;
- definire con precisione (Responsabile impianto, unitamente al servizio prevenzione e protezione) per ogni sito aziendale, le zone di stoccaggio temporaneo che devono rispondere alle caratteristiche definite nel D.Lgs 152/06 ed alle *best practice* in materia;
- accertarsi (Responsabile Impianto) che, al momento del conferimento, la targa del mezzo con il quale il trasportatore intende effettuare il trasporto dei rifiuti sia presente nell'archivio delle autorizzazioni e verificare la rispondenza dei codici CER dei rifiuti da smaltire e/o da avviare al recupero con quelli per i quali il mezzo, con cui il trasportatore intende effettuarne il trasporto, è autorizzato al trasporto;
- effettuare l'attività di smaltimento soltanto dopo la verifica positiva di quanto sopra illustrato;
- nel caso di accertata non rispondenza di quanto comunicato dal trasportatore con quanto da egli stesso dichiarato in fase di stipula del contratto, provvedere al blocco del conferimento ed all'immediata comunicazione all'OdV, ai Responsabili dell'area tecnica e del servizio ed all'Organo Amministrativo;
- eseguire, con puntualità e diligenza, i monitoraggi ambientali per la composizione chimica e biologica del percolato, secondo quanto definito dalla normativa vigente, esperendo gli opportuni controlli e verifiche;
- eseguire, ove necessario e secondo disposizioni tecniche e normative, le attività di disinfezione dell'aria.

6.6 Attività c.d. "non istituzionali".

In merito alle attività non inserite nel contratto di servizio (c.d. attività "non istituzionali"), i singoli lavoratori e tutti i destinatari del Modello 231 devono effettuare, in osservanza della normativa generale e di settore, del D.Lgs. 231/01 e delle Procedure aziendali, le prescrizioni

sopra elencate e descritte, nella parte in cui esse sono pertinenti a tali attività, **nonchè le seguenti ulteriori operazioni:**

- numerare la richiesta (addebbato alla ricezione) e trasmetterla al Responsabile area tecnica che a sua volta affida la pratica al Responsabile del servizio;
- effettuare (Servizio Raccolta e Trasporto) un sopralluogo utilizzando l'apposito modulo;
- disporre il servizio, previo accordo con l'utente, con formale ordine di lavoro da far firmare allo stesso ("*Mod. 7.5 AA PVT Ordine di servizio a privati*");
- trasmettere l'ordine di lavoro, e la relativa documentazione (Capo Settore Tecnico) all'Ufficio Fatturazione per l'emissione della fattura e la riscossione del corrispettivo.

7. Controllo operativo.

Il controllo operativo relativo alle attività sensibili sopra elencate e descritte si effettua mediante la corretta applicazione: delle procedure operative e dei protocolli adottati dall'Azienda, del presente Modello 231 e, in particolare, del Sistema generale di prevenzione e di quanto prescritto nel PTPC e nella presente Procedura Operativa.

Segnatamente, il controllo operativo viene effettuato, anche in base ai Regolamenti Societari interni ed al Sistema di gestione integrato, nei differenti impianti e siti ove si svolge l'attività aziendale, al fine di rispettare la politica ambientale di ASIA Benevento e garantire il rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni contrattuali e delle autorizzazioni.

Il controllo operativo è effettuato anche sui fornitori di servizi presso gli impianti al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contrattuali impartite.

8. Flusso informativo all'OdV.

I responsabili dei siti/impianti ed il responsabile dell'area tecnica inviano all'OdV:

- con cadenza semestrale: una Relazione dettagliata di tutte le analisi effettuate sul suolo e sottosuolo suddivise per sito; eventuali contaminazioni di suolo rilevate dalle analisi; eventuali anomalie amministrative, quantitative e qualitative nell'attività di gestione degli impianti;

l'elenco delle difformità nella tenuta della documentazione relativa ai rifiuti; un report degli eventuali blocchi dei conferimenti per anomalie dei trasportatori e/o dei produttori;

- al verificarsi del singolo evento: documenti, dati ed informazioni relative ad emergenze ambientali, sversamenti accidentali, contaminazioni del suolo, difformità delle emissioni rispetto ai limiti prefissati o eventuali emissioni soggette ad autorizzazioni non autorizzate;

I responsabili dei siti/impianti ed il responsabile area tecnica inviano, ove si verifichi il relative evento, copia dei verbali di controllo rilasciati dalle Autorità competenti e, con cadenza annuale, rapporti di audit interno effettuati presso ASIA nell'ambito della gestione ambientale.

Il flusso informativo sopraesposto costituisce integrazione dei flussi informativi individuati nello Statuto dell'OdV e nelle altre sezioni del Modello 231/01 afferenti ai flussi informativi dell'OdV.

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

PROCEDURA: PRO SIC

REATI SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

INDICE

- 1. Finalità ed ambito di applicazione.**
- 2. Individuazione delle Responsabilità.**
- 3. Individuazione e classificazione dei rischi di commissione del reato.**
- 4. Principi generali di comportamento.**
- 5. Attività a rischio di commissione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.**
- 6. Protocolli generali di prevenzione.**
- 7. Protocolli specifici di prevenzione.**
- 8. Controllo Operativo.**
- 9. Attività dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi.**

PROCEDURA: PRO - SIC

REATI SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Finalità ed ambito di applicazione.

La presente procedura:

- disciplina gli aspetti relativi alla gestione ed al controllo delle attività che possono determinare la commissione dei reati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti nell'art 25 septies D.Lgs. 231/01;
- costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di A-SIA Benevento;
- agevola il monitoraggio dell'applicazione del Modello 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Scopo della Procedura è prevenire la commissione, da parte dei soggetti indicati nel D.Lgs. 231/01, dei seguenti reati:

Art. 25 septies D.Lgs 231/01: "Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

- Art. 589 c.p. - "Omicidio colposo";
- Art. 590, comma 3, c.p. - "Lesioni colpose".

2. Individuazione delle responsabilità.

I reati esaminati e presidiati nella presente Procedura possono configurarsi nello svolgimento delle attività operative poste in essere dai singoli lavoratori e da ogni destinatario del Modello 231.

Sono riportate, qui di seguito, in maniera specifica, per ogni singola attività sensibile, le Funzioni aziendali responsabili e le relative fattispecie di reato.

Risultano, dunque, di seguito correlate le attività aziendali, i soggetti responsabili delle singole attività sensibili e le relative fattispecie di reato:

- a) Valutazione dei rischi e individuazione delle misure di tutela - Organo Amm.vo in merito ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.3 c.p.;
- b) Definizione delle responsabilità aziendali in materia di sicurezza - Organo Amm.vo in merito ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.3 c.p.;
- c) Formazione del Personale generale e specifica – RSPP e delegato in merito ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.3 c.p.;
- d) Affidamento dei lavori a soggetti esterni - RSPP, RUP, Esecutore contrattuale e delegato in merito ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.3 c.p.;
- e) Acquisto attrezzature - RSPP e Delegato, in merito ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.3 c.p.;
- f) Manutenzione di attrezzature, macchinari e impianti - Delegato, in merito ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.3 c.p.;
- g) Gestione delle emergenze - RSPP e Delegato in merito ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.3 c.p.;
- h) Rischi specifici - RSPP e Delegato in merito ai reati di cui agli artt. 589 e 590 comma 3 c.p.;
- i) Misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi - RSPP e delegato in merito ai reati di cui agli artt. 589 e 590 comma 3 c.p..

3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.

La sottostante tabella riporta l'esito della classificazione del rischio di commissione del reato descritta nel Modello 231 per i soggetti responsabili indicati nel paragrafo precedente

Classificazione dei rischi di commissione del reato.

<u>Classificazione rischio Reati</u>	<u>Molto basso</u>	<u>Basso</u>	<u>Medio</u>	<u>Alto</u>	<u>Molto alto</u>
Art. 589 bis c.p.			<u>x</u>		
Art. 590 c. 3 c.p.			<u>x</u>		

4. Principi generali di comportamento.

Al fine di prevenire i reati in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ciascun lavoratore e ogni destinatario del Modello 231 dovrà innanzitutto rispettare i principi di comportamento ed i divieti di seguito esposti nei paragrafi 4.1 e 4.2.

4.1 Principi generali di comportamento:

- adottare comportamenti diligenti e prudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza, conformi alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro;
- osservare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare, tutti i controlli e le attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza;

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4.2 Divieti:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza ovvero che compromettano la sicurezza propria o di altri lavoratori.

5. Attività a rischio di commissione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.

L'individuazione delle aree sensibili effettuata in seguito all'analisi dei rischi, prevista nel presente Modello 231 ha permesso di identificare le attività a rischio reato (il relativo elenco è soggetto a costante aggiornamento), svolgendo le quali potrebbero configurarsi i reati inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro previsti nel D.Lgs. 231/01.

Le aree/attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono desunte, innanzitutto, dal Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR"), ove, attraverso attente indagini, relative ad aspetti strutturali ed organizzativi, l'Azienda ha individuato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il DVR indica altresì le misure di prevenzione e tutela idonee alla riduzione od all'eliminazione dei rischi.

Per ciascuna delle categorie di rischio presenti nel DVR, trovano collocazione, opportunamente codificati, tutti i pericoli effettivamente applicabili.

Il DVR è costantemente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste nel Modello 231.

6. Protocolli generali di prevenzione.

6.1 ASIA Benevento già dispone di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro conforme alle prescrizioni imposte dal D.Lgs. 81/08 ed alle indicazioni fornite dal D.Lgs. 231/01.

Prestando particolare attenzione alla politica della qualità e della sicurezza, l'Organo Amministrativo assicura la disponibilità delle risorse necessarie al mantenimento ed al miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato ed al soddisfacimento dei requisiti del Cliente. Tali obiettivi hanno indotto l'Azienda a definire un Sistema di Gestione conforme alla Norma UNI ENI SO 9001 ed alla norma OHSAS 18001 il cui Manuale costituisce parte integrante della presente Procedura.

ASIA Benevento assicura il miglioramento continuo dell'identificazione, valutazione e gestione degli aspetti che possono influenzare o influenzano la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso:

- l'assegnazione di precise regole e responsabilità connesse al rispetto delle prescrizioni legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il monitoraggio, ove necessario, degli aspetti che influenzano tali rischi e la conseguente attività di analisi e di miglioramento;
- l'implementazione e aggiornamento del SGI conforme allo standard BS OHSAS 18001.

6.2 Per prevenire eventuali situazioni a rischio di reato in materia di sicurezza occorre eseguire, in modo corretto, le seguenti attività operative.

- valutazione preliminare ed eventuale aggiornamento di tutti i rischi compresi i rischi interferenziali;
- individuazione delle misure di tutela e delle risorse necessarie all'eliminazione o al contenimento dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- definizione delle responsabilità aziendali in materia di sicurezza;
- sorveglianza sanitaria (gestione delle attività dirette a garantire l'effettuazione della sorveglianza sanitaria previste per ogni categoria lavorativa);
- formazione del personale, generale e specifica;
- affidamento di lavori a soggetti esterni;
- lavori di cantiere con personale interno;

- acquisto di attrezzature, macchinari e impianti;
- manutenzione di attrezzature, macchinari e impianti;
- gestione delle emergenze;
- rischi specifici;
- misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi.

6.3 In merito alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato, come sopra individuate (comportamenti che potrebbero integrare la responsabilità di ASIA Benevento in relazione a infortuni sul lavoro), il Modello 231 è adottato ed attuato al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi ai seguenti aspetti generali:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di adozione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- necessarie comunicazioni, ove previsto, alle autorità competenti.

7. Protocolli specifici di prevenzione.

Al fine di prevenire i reati inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, ASIA Benevento si impegna a rispettare i seguenti protocolli specifici di prevenzione:

7.1 Valutazione dei rischi.

La redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal Datore di lavoro.

L'Organo Amministrativo valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, nel rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

Il RSPP individua i pericoli in funzione dell'attività svolta ed analizza e valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Individuati i pericoli in funzione della possibile esposizione dei lavoratori, si provvede all'identificazione dei rischi.

L'identificazione, rielaborata con periodicità annuale al fine di tenere sotto controllo i pericoli, viene effettuata previa definizione di un criterio specifico che prevede la definizione del danno e la probabilità di accadimento.

Eseguita la valutazione dei rischi, il RSPP stabilisce le misure di prevenzione e protezione idonee all'eliminazione (ove possibile) o alla riduzione dei rischi, privilegiando, nell'ordine: le misure di prevenzione, le misure di protezione collettiva, le misure di protezione individuale.

Le misure di miglioramento, i tempi di realizzazione di tali misure e i responsabili dell'applicazione sono indicati nel piano di miglioramento inserito all'interno del DVR.

Le attività relative all'identificazione dei pericoli e alla valutazione dei rischi sono aggiornate in relazione a nuovi processi o fasi o ad intervenute modifiche rilevanti degli stessi.

In particolare, la valutazione dei rischi viene effettuata attraverso tre fasi fondamentali:

- **Identificare le sorgenti di rischio:** cioè individuare tutti gli agenti potenziali che possono provocare danni di tipo infortunistico o alla salute dei lavoratori sulla base di considerazioni legate al tipo dei processi tecnologici o attività effettuate dall'Azienda, alle apparecchiature impiegate, alle sostanze utilizzate, alle caratteristiche generali degli ambienti di lavoro ed al numero di dipendenti operanti nei vari ambienti di lavoro;

- **Stimare i rischi di esposizione,** cioè valutare l'entità del rischio, per ogni sorgente individuata, in base alla probabilità di accadimento dell'evento negativo ed all'entità del danno da esso provocato.

Questa stima va condotta tenendo in considerazione le misure preventive o protettive già presenti e deve pertanto dare informazioni sull'entità dei rischi residui;

- **Decidere se il rischio è tollerabile:** si tratta di giudicare, per ogni pericolo individuato, se le esistenti misure di sicurezza garantiscono che il pericolo sia adeguatamente

controllato e che siano rispettate le prescrizioni legislative applicabili al Sistema di Gestione della Sicurezza su lavoro.

La metodologia di valutazione dei rischi è coerente con quanto applicato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato dal RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Le attività ed i luoghi di lavoro oggetto del DVR sono costantemente controllati ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza mediante l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste.

In ogni caso, con cadenza almeno annuale, in sede di riunione periodica di prevenzione e protezione (art. 35 D.Lgs. 81/08), il datore di Lavoro sottopone il documento di Valutazione dei Rischi all'esame di:

- Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
 - Medico Competente (MC);
 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
- RSPP prepara un verbale della riunione periodica sottoscritto dai partecipanti. La riunione è effettuata anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori.

L'aggiornamento del DVR avviene comunque in occasione di ogni modifica significativa ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori: queste modifiche possono derivare da:

- mutate condizioni dell'ambiente lavorativo;
- introduzione di nuove apparecchiature/macchinari;
- cambiamenti normativi;
- tipologie e tempi delle lavorazioni che si discostano da quanto preventivato;
- individuazione di situazioni di rischio non previste in precedenza.

Inoltre, eventuali variazioni organizzative, non rilevanti ai fini della valutazione dei rischi, sono documentate con allegati inseriti in appendice al DVR.

7.2 Definizione delle specifiche responsabilità.

Tutti i soggetti individuati per la gestione di problematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono possedere specifici requisiti tecnico-professionali, mantenuti nel tempo, acquisiti prima dell'attribuzione dell'incarico e conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi.

In ASIA Benevento è presente una delega di funzioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 81/08 in virtù della quale il Responsabile Delegato della Sicurezza deve:

1. Disporre e adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla vigente normativa generale e specifica in materia di prevenzione degli infortuni di igiene e sicurezza del lavoro e, in particolare, del D.Lgs. 81/08 necessari e/o opportuni in relazione alle attuali acquisizioni scientifiche e/o tecnologiche, in modo tale da garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presentati, e da evitare il verificarsi di qualsivoglia danno a persone e cose;

2. Assumere tutte le iniziative che riterrà più confacenti ed opportune per:

- Accertare che i responsabili dei vari reparti aziendali e dei cantieri conoscano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, adoperandosi, se del caso, perchè agli stessi, a scopo di completamento e di approfondimento, vengano illustrate metodicamente le necessarie nozioni
- Aggiornare tempestivamente tutti i dipendenti investiti di responsabilità dei vari reparti aziendali e dei cantieri sulle innovazioni legislative e/o tecniche che comportino o suggeriscano l'adozione di nuove o diverse misure antinfortunistiche;
- Impartire e far impartire dai preposti istruzioni dettagliate e precise al personale controllando e facendo controllare dai preposti che esse vengano puntualmente applicate;
- Eseguire e, disporre opportuni controlli, sopralluoghi o visite nei reparti aziendali e nei cantieri onde accertare, con la necessaria periodicità, l'applicazione puntuale e costante delle più idonee misure antinfortunistiche da parte dei preposti;
- Adottare, a norma del regolamento del personale aziendale provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che incorrano in violazioni delle norme e delle istruzioni da applicare;
- Mantenere i contatti, curare gli adempimenti, svolgere ogni pratica necessaria nei confronti degli istituti assicurativi, pubblici e privati, degli enti di prevenzione di infortuni e di controllo (INAIL, DPL, ASL, ecc) rappresentando l'impresa per quanto occorra con facoltà all'uopo di delegare di volta in volta altri dipendenti;

- Rappresentare l'impresa nelle ispezioni amministrative e nelle richieste giudiziarie;

3. Dare attuazione alle norme del D.Lgs. n. 81/08 che qui di seguito si sintetizzano:

- Programmare la prevenzione mirando a un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori ambientali e dell'organizzazione del lavoro;

- Eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

- Rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

- Ridurre i rischi alla fonte;

- Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

- Limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

- Limitare l'utilizzo degli agenti chimici fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

- Dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

- Allontanare il lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibirlo, ove possibile, ad altra mansione;

- Fornire istruzioni adeguate ai lavoratori;

- Promuovere la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- Programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

- Attuare le misure di emergenza in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

- Predisporre segnali di avvertimento e di sicurezza;

- Effettuare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti;

- Nominare il Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D. Lgs 81/2008;

- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di peri-

colo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;

- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
- Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
- Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori;
- Comunicare, in via telematica, all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentati dei lavoratori già eletti o designati;
- Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

- Vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 Obblighi del preposto, 20 Obblighi dei lavoratori, 22 Obblighi dei progettisti, 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori, 24 Obblighi degli installatori e 25 Obblighi del medico competente;
- Verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- Fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui i rischi specifici esistenti nell'ambito in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- Elaborare il Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- Adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII Prescrizione di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- Predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- Curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

I ruoli e le responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori possono, con specifico riferimento all'identificazione dei pericoli ed alla valutazione dei rischi, sintetizzarsi nel seguente modo:

RSPP: Predisporre il DVR, collabora alla valutazione dei rischi e firma il documento di valutazione dei rischi al fine di confermare l'avvenuta collaborazione e assegnare al DVR il requisito della data certa.

Datore di lavoro: avvalendosi delle figure da lui incaricate, ha il dovere di assicurarsi che la salute e sicurezza dei lavoratori sia garantita per tutte le attività e mansioni da essi svolte, nonché su tutti i luoghi di lavoro.

Al datore di lavoro compete la responsabilità della valutazione dei rischi e della redazione del conseguente documento.

RLS: Collabora alla valutazione del rischio e firma il documento DVR in qualità di rappresentante dei lavoratori, per l'assegnazione del requisito della data certa al documento stesso.

Medico competente: collabora alla valutazione del rischio e firma il documento di valutazione dei rischi al fine di confermare l'avvenuta collaborazione ed assegnare al DVR il requisito della data certa.

7.3 Sorveglianza sanitaria.

Il Delegato nomina il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi individuati e richiede allo stesso medico la definizione di un protocollo sanitario all'interno del quale vengano distinte, per mansione, le visite da effettuare con la relativa periodicità.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- eventuale visita medica su richiesta del lavoratore qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

- eventuale visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione.

Il Responsabile ufficio personale gestisce l'invio a visita medica del lavoratore e verifica, prima dell'affidamento dei compiti al lavoratore, il giudizio di idoneità espresso dal medico competente.

Prima dell'attribuzione di mansioni al lavoratore è necessario verificarne i requisiti, per quanto riguarda gli aspetti tecnici e sanitari, in base a quanto evidenziato in fase di valutazione dei rischi.

ASIA Benevento, per tenere sotto controllo la salute dei lavoratori esegue, previo impulso del medico competente, accertamenti collettivi, con il preavviso minimo di legge, per verificare l'assenza di tossicodipendenza e l'uso di alcool nelle attività lavorative.

7.4 Formazione.

Il Delegato in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sentito il Medico Competente e consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, verifica, con periodicità annuale, le esigenze formative di tutto il personale in materia di sicurezza.

La formazione deve avvenire, quantomeno, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro (nei primi due giorni di formazione, artt. 36, 37 D.Lgs. n. 81/08 mentre nel terzo giorno si effettua l'addestramento) o all'atto del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'attività formativa prevede: informazione sui rischi aziendali; formazione rischi specifici; addestramento uso attrezzature, DPI, sostanze e preparati pericolosi; Qualifica/Aggiornamento Rappresentante Lavoratori Sicurezza, Preposti, Addetti alla gestione delle emergenze antincendio e primo soccorso.

La formazione del personale è disciplinata in una specifica Procedura Operativa Interna applicata al personale di tutte le Funzioni interne all'Azienda ed è necessaria nei se-

guenti casi: personale di nuova assunzione; personale destinato a nuove mansioni; avviamento/modifica del Sistema di gestione Integrata; modifica di norme e/o leggi; modifica dell'organizzazione interna dell'Azienda; acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature (anche di tipo informatico).

Particolare attenzione è riservata alle fasi di: pianificazione della formazione; esecuzione dell'addestramento e verifica dei risultati; individuazione delle esigenze formative di sicurezza.

7.5 Affidamento di lavori a soggetti esterni.

Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dall'art. 26 e dal Titolo IV, D.Lgs. 81/08:

- il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA (oltre che mediante ulteriori documenti, DVR, documento di "formazione ed informazione del personale" ai sensi del D.Lgs. 81/08) e dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- l'esecutore dovrà, se necessario, presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni, totali o parziali, dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dall'Azienda);
- il RUP, aggiudicatario l'appalto, provvede alla verifica dell'idoneità tecnica professionale delle ditte appaltatrici e, prima dell'inizio dei lavori, in collaborazione con il Delegato e RSPP, promuove il coordinamento delle Ditte appaltatrici al fine di evidenziare criticità per la sicurezza;
- il Delegato, in collaborazione con RSPP, elabora il DUVRI, per la valutazione dei rischi da interferenze e l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e delle procedure di emergenze, consegnato alle ditte appaltatrici che lo controfirmano per accettazione;
- il Delegato (anche tramite RSPP e/o il preposto) verificano l'applicazione in cantiere delle misure di prevenzione previste dal DUVRI.

7.6 Acquisti.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ecc.) e, ove occorra, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Il procedimento preliminare all'acquisto deve definire le caratteristiche tecniche relative alla sicurezza e, in particolare:

- la rispondenza di tutti i prodotti e le attrezzature ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 70 del D.Lgs. 81/2008;
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presentati negli ambienti di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle stesse attrezzature;
- i rischi derivanti da interferenze da altre attrezzature presenti.

7.7 Manutenzione di attrezzature, macchinari e impianti.

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di Salute e Sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti.

Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni.

Il Delegato mette a disposizione dei lavoratori macchine, attrezzature ed impianti conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (marchio CE).

7.8 Rischi particolari.

I luoghi di lavoro sono progettati nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere, sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico dovranno essere opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

In merito alle attività connotate da un rischio specifico, il datore di lavoro, in collaborazione con il Delegato e RSPP, nell'ambito della gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, ha ritenuto necessaria la stesura di specifiche istruzioni di lavoro e Procedure (da PGS 01 a PGS 07), debitamente compilate, sottoscritte dal dipendente, registrate, conservate e custodite dal RSPP.

Tutti i lavoratori coinvolti devono attenersi alle modalità operative indicate nel DVR; inoltre per alcuni rischi specifici sono stati definiti documenti di valutazione strumentale: Valutazione rischio rumore; Valutazione rischio vibrazioni; Valutazione pratica rischi chimico.

7.9 Emergenze.

Ogni responsabile di sede deve verificare che i percorsi di esodo siano mantenuti in efficienza e liberi da ostacoli.

Il personale viene costantemente informato ed aggiornato in ordine alle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Gli addetti agli interventi di emergenza sono individuati in un numero sufficiente e sono preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Le attività di gestione delle emergenze e di risposta alle stesse sono regolate dal Manuale gestione dell'emergenza.

Il Delegato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, predispone misure necessarie per gestire possibili situazioni di emergenza e provvede a:

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- designare preventivamente i lavoratori addetti alla gestione del primo soccorso e dell'antincendio;
- informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

- programmare gli interventi, adottare i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non possa essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa adottare le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
- garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati;
- astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- eseguire, con cadenza annuale, le prove di evacuazione.

7.10 Protezione collettiva ed individuale.

Il RSPP, all'esito della Valutazione dei Rischi, individua, i Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito: DPI) necessari per le varie mansioni aziendali e trasmette tale individuazione al responsabile degli acquisti.

Con cadenza annuale si riuniscono RSPP, responsabili degli impianti, Direttore area tecnica e RLS al fine di individuare all'interno delle tipologie di DPI individuati dal RSPP, la conformità dei DPI stessi (art. 35 D.Lgs. n. 81/08).

Tale valutazione, effettuata su un campione di DPI, è relativa alla verifica di:

- rispondenza del DPI alla norma tecnica scelta in fase di valutazione del rischio;
- rispondenza del DPI alle esigenze di qualità, comfort ed ergonomia prescritte dalla commissione.

Le categorie del DPI e la normativa di riferimento sono indicate e descritte nel DVR con riferimento alle specifiche attività a rischio (ad es. raccolta porta a porta).

I DPI sono consegnati ai lavoratori in funzione di quanto sopra indicato e la consegna viene registrata su un apposito modulo di consegna debitamente archiviato del modulo di consegna avviene all'interno del magazzino DPI.

Il Delegato verifica, anche tramite il preposto presente negli impianti, che i lavoratori utilizzino costantemente e correttamente i DPI messi a loro disposizione.

8. Controllo Operativo.

L'azienda istituisce ed attua il sistema di monitoraggio previsto nel Sistema di Gestione Integrato e nello standard internazionale adottato al fine di realizzare efficacemente un controllo strategico degli adempimenti in materia di sicurezza, provvedendo, tra l'altro, con cadenza temporale prefissata, alla verifica sul posto di lavoro dell'applicazione delle misure di salute e sicurezza nonché all'organizzazione della simulazione di emergenza.

9. Attività dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi.

A conferma ed integrazione della regolamentazione dei flussi informativi effettuata nello Statuto dell'Odv di cui alla Parte generale del presente Modello 231, si prevede che all'Organismo debbano pervenire i seguenti documenti, notizie ed informazioni:

- relazione annuale, proveniente da RSPP, che dia conto di: eventuali violazioni dei lavori delle prescrizioni relative all'utilizzo dei DPI; eventuali malfunzionamenti dei DPI; eventuali sanzioni inflitte ai lavoratori per omesso uso dei DPI;
- aggiornamenti ed integrazioni della Valutazione dei rischi; provenienti dall'Organo Amministrativo e da RSPP (al verificarsi degli eventi o con cadenza annuale);
- verbale di riunione periodica sicurezza e report incidenti, con cadenza annuale; provenienti da RSPP;
- relazione in merito agli eventi formativi dei dipendenti e report relativo ai sopralluoghi ed alle simulazioni di emergenza effettuate, con cadenza annuale; provenienti dal Delegato;
- segnalazioni del RLS e registrazioni di eventi di emergenza in materia di sicurezza sul lavoro (al verificarsi dei singoli eventi o con cadenza annuale);

provenienti dal Delegato.

Il flusso informativo sopraesposto costituisce integrazione dei flussi informativi individuati nello Statuto dell'OdV e nelle altre sezioni del Modello 231/01 afferenti ai flussi informativi dell'OdV

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

PROCEDURA: PRO SOC

REATI SOCIETARI

INDICE

- 1. Finalità ed ambito di applicazione.**
- 2. Individuazione delle Responsabilità.**
- 3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.**
- 4. Principi generali di comportamento.**
- 5. Attività a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01.**
- 6. Protocolli di prevenzione.**
- 7. Controllo Operativo.**
- 8. Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza.**

PROCEDURA: PRO SOC
REATI SOCIETARI

1. Finalità ed ambito di applicazione.

La presente Procedura:

- disciplina gli aspetti relativi alla gestione ed al controllo delle attività che possono determinare la commissione dei reati societari previsti nell'art 25 ter D.Lgs. 231/01;
- costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di ASIA Benevento;
- agevola il monitoraggio dell'applicazione del Modello 231 da parte dell'OdV.

Scopo della presente procedura è prevenire la commissione, da parte dei soggetti indicati nel D.Lgs 231/01, dei reati richiamati dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/01, analiticamente elencati e descritti nei successivi par. 2 e 3.

Art. 25 ter D.Lgs 231/01

- Art. 2621 c.c - False comunicazioni sociali;
- Art. 2621 Bis c.c. - False comunicazioni sociali, Fatti di lieve entità;
- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo;
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti;
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale;
- Art. 2635 c.c. - Delitto di corruzione tra privati;
- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea;
- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza.

2. Individuazione delle Responsabilità.

I reati esaminati e presidiati nella presente Procedura possono configurarsi nello svolgimento delle attività operative poste in essere dai singoli lavoratori e da ogni destinatario del Modello 231.

Sono riportate, qui di seguito, in maniera specifica, per ogni singola attività sensibile, le Funzioni aziendali responsabili e le relative fattispecie di reato.

Risultano, dunque, di seguito correlate le attività aziendali, i soggetti responsabili delle singole attività sensibili e le relative fattispecie di reato:

- a) Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio - Organo Amministrativo, Responsabile Amministrazione, Responsabile servizio contabilità/economato, in merito ai reati di cui agli artt. 2621 c.c., 2626 c.c., 2629 c.c. , 2632, 2635 e 2636 c.c.;
- b) Gestione dei rapporti con i soci, il collegio sindacale e l'organo di revisione - Organo Amministrativo, Responsabile Amministrazione, Responsabile servizio contabilità/economato, in merito ai reati di cui agli artt. 2621 c.c., 2625, 2632 e 2638 c.c.;
- c) Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia fiscale e tributaria ed in casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi - Organo Amministrativo, Responsabile Amministrazione, Responsabile servizio contabilità/economato, in merito ai reati di cui agli artt. 2625 c.c., 2632, 2636 e 2638 c.c..

3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.

La sottostante tabella riporta l'esito della classificazione del rischio di commissione del reato descritta nel Modello 231 per i soggetti responsabili indicati nel paragrafo precedente

<u>Classificazione del rischio</u> <u>Reati</u>	<u>Molto basso</u>	<u>Basso</u>	<u>Medio</u>	<u>Alto</u>	<u>Molto alto</u>
Art. 2621 c.c.			<u>x</u>		
Art. 2625 c.c.			x		
Art. 2626 c.c.	x				
Art. 2629 c.c.		x			
Art. 2632 c.c.		x			
Art. 2635 c.c.			x		
Art. 2636 c.c.	<u>x</u>				
Art. 2638 c.c.			<u>x</u>		

4. Principi generali di comportamento.

Al fine di prevenire i reati considerati nella presente Procedura occorre rispettare alcuni principi generali di comportamento.

In particolare è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato richiamate nell'art. 25 ter. D.Lgs. n. 231/01;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, ancorchè non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;

- rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o non conformi alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ASIA Benevento;
- omettere dati ed informazioni richiesti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, fatti salvi i casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate, fatti salvi i casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle norme a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- adottare comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che ostacolino, lo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei soggetti a ciò deputati.

Inoltre è obbligatorio:

- a) adottare comportamenti corretti, trasparenti e collaborativi, in osservanza delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) adottare comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, per garantire la tutela del patrimonio degli investitori nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza ed acquisendo, elaborando ed illustrando, con diligenza e puntualità, i dati e le informazioni necessari per consentire agli investitori un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Azienda;

c) osservare rigorosamente la normativa vigente predisposta a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, agendo nel rispetto delle procedure aziendali che su tale normativa si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

d) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

5. Attività a rischio di commissione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.

L'analisi dei rischi - effettuata, in base alla metodologia esposta nella Parte generale del presente Modello 231, in relazione alle aree sensibili individuate nell'ambito delle attività di ASIA Benevento - ha permesso di identificare le seguenti attività a rischio reato (il relativo elenco è soggetto a costante aggiornamento), svolgendo le quali potrebbero configurarsi i reati societari previsti nel D.Lgs.231/01:

- a. tenuta della contabilità e redazione del bilancio di esercizio;
- b. gestione dei rapporti con i soci, il collegio sindacale e l'organo di revisione;
- c. gestione dei rapporti con il Comune di Benevento e con gli Enti Pubblici che svolgono attività regolatorie e di vigilanza.

6. Protocolli di prevenzione.

I rischi connessi a ciascuna delle attività sensibili individuate e sopra descritte sono presidiati - oltre che mediante l'osservanza del presente Modello 231 e, in particolare, del Sistema generale di prevenzione esposto nella parte generale, del Codice Etico, del PTPC, delle Procedure operative relative ai reati inerenti la P.A ed ai reati in materia di riciclaggio - attraverso i seguenti protocolli di prevenzione:

6.1 Tenuta della contabilità e redazione del bilancio di esercizio.

Le operazioni di formazione del bilancio e degli altri documenti sono effettuate in conformità ai più recenti ed aggiornati Principi Contabili per la chiusura del Bilancio ed alle relative Procedure aziendali.

La tenuta della contabilità e la redazione del bilancio di esercizio vengono effettuate nel rispetto dei principi generali di comportamento del presente Modello 231, dei principi e delle regole del Codice Etico e dei documenti elaborati e diffusi dall'Amministrazione Finanziaria.

6.2 Gestione dei rapporti con soci, Collegio sindacale, Revisore legale dei conti ed Organo di revisione.

La presente Procedura definisce i ruoli, le responsabilità operative, i principi di controllo e di comportamento cui ASIA Benevento deve attenersi nella gestione dei rapporti con gli Organi di controllo (Organo di revisione, Revisore legale dei conti e Collegio sindacale), in occasione delle attività di verifica e controllo svolte da tali Organi, inosservanza della normativa vigente.

Per le attività relative alla gestione dei rapporti con i soci, il collegio sindacale, il revisore legale dei conti e l'organo di revisione, si osservano le seguenti prescrizioni:

- il responsabile amministrativo acquisisce le informazioni richieste e le trasmette al collegio sindacale, al revisore legale dei conti e all'organo di revisione, previa verifica della loro completezza, correttezza e pertinenza;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal collegio sindacale, dal revisore legale dei conti e dall'organo di revisione vanno acquisite al protocollo generale societario e sono istruite e documentate per il relativo formale riscontro a cura del Responsabile del servizio competente;
- i documenti relativi alle operazioni sulle quali il collegio sindacale, il revisore legale dei conti o l'organo di revisione esprimano un parere, sono comunicati e messi a disposizione, con ragionevole anticipo, rispetto alla data della riunione;
- il libero accesso alla contabilità aziendale ed alla documentazione richiesta per un corretto svolgimento dell'incarico deve essere garantito ai soci, all'organo di revisione, al revisore legale dei conti e al collegio sindacale;

Le operazioni suindicate potrebbero comportare, tra l'altro, la commissione del reato di impedito controllo, assumendo rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.

6.3 Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia fiscale e tributaria e in casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi.

ASIA Benevento, in quanto soggetta a controllo da parte della P.A., è esposta al rischio di eventi corruttivi riconducibili ai soggetti sottoposti all'ispezione, al fine di pregiudicare l'indipendenza di giudizio da parte degli Organi di controllo.

In particolare, le seguenti attività devono ritenersi a rischio reato con specifico riferimento agli adempimenti in materia fiscale:

1. attività di supporto agli organi di controllo fiscali durante la verifica presso l'Azienda;
2. produzione di documenti, atti, fatture, bilanci, delibere, in riscontro alle richieste dell'organo di controllo.

La gestione degli adempimenti fiscali e tributari è curata dal Responsabile dell'ufficio Contabilità generale/Economato e dall'Addetto alle attività amministrative settore contabilità, economato e finanze/odai soggetti specificamente delegati e/o deputati a tali attività in seguito a provvedimenti e/o disposizioni di servizio dell'Organo Amministrativo.

I suindicati soggetti gestiscono, in base alla normativa di settore, le attività relative alla predisposizione delle dichiarazioni/comunicazioni necessarie; verificano la completezza e

la correttezza di quanto predisposto; sottopongono i documenti alla firma dell'Organo Amministrativo o provvedono a sottoscriverli direttamente ove a ciò autorizzati in base al sistema di procure/deleghe in vigore presso l'Azienda.

Intervenuta la trasmissione all'Ente Pubblico competente, il Responsabile del settore archivia copia della dichiarazione/comunicazione trasmessa, unitamente alla documentazione di supporto o mediante richiamo alla stessa, e ne riferisce all'Organo Amministrativo.

Il Protocollo di prevenzione sopra illustrato costituisce conferma ed integrazione del Sistema Generale di Prevenzione – Parte generale Modello 231/01 e della Procedura Operativa relativa ai reati inerenti la P.A.

7. Controllo Operativo.

Il controllo operativo degli aspetti relativi ai reati societari è attuato, oltre che mediante i protocolli sopra esposti, attraverso l'attività degli Organi di seguito richiamata.

Il Collegio sindacale, disponendo dei poteri di ispezione e controllo, vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione.

Il Revisore legale dei conti svolge la funzione di controllo contabile ed economico di ASIA Benevento e, in particolare, verifica la correttezza delle procedure amministrative, delle registrazioni contabili e la relativa applicazione nonché la correttezza del bilancio e la rispondenza dello stesso alle norme di legge, l'applicazione dei Principi contabili nazionali o internazionali.

L'Organo di Revisione ha una funzione di controllo contabile ed economico di ASIA Benevento.

8. Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza.

L'Organo Amministrativo deve inviare all'OdV la copia dei verbali di controllo rilasciati dalle Autorità competenti ovvero le note del Direttore/Dirigente Responsabile in caso di mancata redazione del verbale.

Tale flusso informativo avviene al verificarsi dell'evento.

All'OdV devono altresì pervenire, con cadenza annuale, i seguenti documenti:

- copia del bilancio di esercizio approvato, inviati dall'Organo Amministrativo;
- relazione annuale del Revisore legale dei conti, inviata dal Revisore stesso.

Il flusso informativo sopraesposto costituisce integrazione dei flussi informativi individuati nello Statuto dell'OdV e nelle altre sezioni del Modello 231/01 afferenti ai flussi informativi dell'OdV.

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

PROCEDURA: PRO RIC

REATI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

INDICE

- 1. Finalità ed ambito di applicazione.**
- 2. Individuazione delle Responsabilità.**
- 3. Individuazione e classificazione dei rischi di commissione del reato.**
- 4. Principi generali di comportamento.**
- 5. Attività a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01.**
- 6. Protocolli di prevenzione.**
- 7. Controllo Operativo.**
- 8. Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza.**

PROCEDURA: PRO RIC
REATI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

1. Finalità ed ambito di applicazione.

La presente procedura:

- disciplina gli aspetti relativi alla gestione ed al controllo delle attività che possono determinare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti nell'art. 25 octies D.Lgs. 231/01;
- costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di ASIA Benevento;
- agevola il monitoraggio dell'applicazione del Modello 231 da parte dell'OdV.

Scopo della presente procedura è prevenire la commissione, da parte dei soggetti indicati nel D.Lgs 231/01, dei seguenti reati:

- Art. 648 c.p. Ricettazione;
- Art. 648 bis c.p. Riciclaggio;
- Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio.

2. Individuazione delle Responsabilità.

I reati esaminati e presidiati nella presente Procedura (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio previsti dall'art. 25 octies D.lgs 231/01 modificato dalla L. n. 186/2014) possono configurarsi nello svolgimento delle attività operative poste in essere dai singoli lavoratori e da ogni destinatario del Modello 231.

Sono riportate, qui di seguito, in maniera specifica, per ogni singola attività sensibile, le Funzioni aziendali responsabili e le relative fattispecie di reato.

Risultano, dunque, di seguito correlate le attività aziendali, i soggetti responsabili delle singole attività sensibili e le relative fattispecie di reato:

A) Attività in economia di servizi e forniture:

- di pertinenza di Organo Amministrativo, Responsabile acquisti – Gare e contratti, Responsabile Amministrazione, Responsabile area tecnica;

- reati di: ricettazione (art. 648 c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648 ter 1, c.p.).

B) Gestione dei pagamenti dei fornitori:

- di pertinenza di Organo Amministrativo, Responsabile Amministrazione, Responsabile acquisti – Gare e contratti;

- reati di: riciclaggio (art. 648 bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648 ter 1, c.p..)

C) Gestione delle sponsorizzazioni, spese di beneficenza:

- di pertinenza di: Organo Amministrativo, Responsabile Amministrazione, Responsabile acquisti – Gare e contratti

- reati di: riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.

La sottostante tabella riporta l'esito della classificazione del rischio di commissione del reato descritta nel Modello 231 per i soggetti responsabili indicati nel paragrafo precedente.

<u>Classificazione del rischio</u> <u>Reati</u>	<u>Molto basso</u>	<u>Basso</u>	<u>Medio</u>	<u>Alto</u>	<u>Molto alto</u>
Art. 648 bis c.p. Riciclaggio			X		
Art. 648 c.p. Ricettazione		X			
Art. 648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita			X		

Art. 648 ter c. 1 c.p. Autoriciclaggio			X		
--	--	--	---	--	--

4. Principi generali di comportamento.

Al fine di prevenire i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i lavoratori, a qualsiasi livello aziendale, e tutti i destinatari del Modello 231 (destinatari di tali obblighi di osservanza sono i lavoratori dell'Azienda e gli eventuali soggetti esterni coinvolti nelle attività operative che possono esporre ASIA Benevento al reato presupposto) dovranno attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- a) le operazioni che comportano impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- b) gli operatori finanziari utilizzati dall'Azienda devono essere abilitati, secondo legge, alla realizzazione di qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie.

E' espressamente vietato:

- a) disporre/accettare pagamenti relativi a beni non consegnati o servizi non erogati o da soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- b) avere conti correnti cifrati intestati all'Azienda (tutti i conti correnti aperti presso istituti di credito o assimilati sono contrattualmente regolati dalle vigenti norme in materia);
- c) disporre/accettare pagamenti da soggetti intestatari di conti correnti registrati in paradisi fiscali e/o Paesi appartenenti alle cosiddette "Black list" o con particolari regimi fiscali, salvo che si tratti di Paesi ove questi hanno residenza o in quello ove è stata effettuata la prestazione;
- d) utilizzare istituti di credito privi di insediamenti fisici e non sottoposti a sistema di controllo da parte della Banca d'Italia e Banca Centrale Europea (es. Istituti virtuali); effettuare pagamenti in contanti o altro strumento finanziario al portatore, osservando i relativi divieti della normativa nazionale (fatti salvi pagamenti effettuati, quali spese minute, attraverso la piccola cassa, nei limiti consentiti dalla vigente normativa e nel rispetto delle regole fissate nei Protocolli e Procedure aziendali e nel Piano Anticorruzione), per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie;

- e) utilizzare conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- f) accettare pagamenti in contanti per i servizi e le prestazioni rese dall'Azienda in favore dell'utenza;
- g) effettuare operazioni in violazione dell'obbligatoria tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alla legge vigente.

E' obbligatorio:

- a) garantire, nell'ambito dei rapporti con i consulenti, fornitori, partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali, il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- b) redigere per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite, gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari di ASIA Benevento;
- c) garantire il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti e, in particolare, verificare che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- d) assicurare il controllo, sia formale che sostanziale (verifica della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati, verifica relativamente all'utilizzo di società fiduciarie), con riferimento ai flussi finanziari ed ai pagamenti verso terzi;
- e) rispettare i requisiti minimi fissati ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che ASIA Benevento intende acquisire e fissare i criteri di valutazione delle offerte.

5. Attività a rischio di commissione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.

L'individuazione delle aree sensibili, effettuata in base all'analisi dei rischi contenuta nel presente Modello 231, consente di identificare, a titolo non esaustivo, le seguenti attività a rischio reato svolgendo le quali possono configurarsi i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- a) acquisizione in economia di servizi e forniture;
- b) gestione dei pagamenti dei fornitori;
- c) gestione delle sponsorizzazioni.

6. Protocolli di prevenzione.

I rischi connessi a ciascuna delle attività sensibili individuate e sopra descritte sono presidiati, nel presente Modello 231/01 e, in particolare, nel Sistema generale di prevenzione, con specifico riferimento al paragrafo relativo alla gestione del sistema finanziario, nel Codice Etico, nel Piano Anticorruzione, nelle Procedure relative ai reati in materia di riciclaggio e rapporti con la P.A. e nei seguenti Protocolli di prevenzione:

a) Acquisizione in economia di servizi e forniture.

Le modalità di acquisizione in economia vengono effettuate in conformità al Regolamento Societario interno adottato da ASIA Benevento, ed alle relative procedure e prassi aziendali, sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa revisionati e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità.

Tali modalità operative sono regolate, innanzitutto, nella procedura relativa ai reati inerenti la P.A..

Ad integrazione delle richiamate norme e procedure è necessario:

- espletare, nella selezione di fornitori e appaltatori, ove la commessa sia di importo superiore ad una somma prestabilita, gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
- garantire che il responsabile amministrativo, completati i controlli, ponga in essere tutti gli adempimenti volti all'espletamento delle gare finalizzate all'acquisto;
- verificare, nella scelta del fornitore e dell'appaltatore, l'adesione al Codice Etico ed al presente Modello 231, richiedendone espressa accettazione (ai fornitori attualmente inseriti nell'Albo sarà richiesta adesione al Codice Etico ed al Modello 231).

b) Gestione dei pagamenti ai fornitori.

La gestione e il pagamento delle fatture avviene secondo quanto previsto nelle Procedure e prassi aziendali relative alla contabilizzazione, redazione bilancio, pagamenti, fatturazione attiva e passiva.

Il mandato di pagamento dovrà essere approvato dall'Organo amministrativo, previa esibizione da parte del Responsabile dell'Ufficio Contabilità Generale/Economato di documentazione comprovante l'importo, il beneficiario e gli elementi identificativi del contratto sottostante.

Eventuali variazioni di tale importo dovranno essere approvati dall'Organo Amministrativo.

Dell'attività di contabilizzazione viene redatta e trasmessa all'Organo Amministrativo una nota che evidenzia l'avvenuto pagamento con relativa istruttoria di liquidazione.

Le attività suindicate sono oggetto di flusso verso l'OdV.

c) Gestione delle sponsorizzazioni, spese di beneficenza.

ASIA Benevento, in merito alla stipula dei contratti di sponsorizzazione, è tenuta ad osservare, a conferma ed integrazione di quanto disposto nel Codice Etico, nel Sistema generale di prevenzione e nella Procedura operativa relativa ai reati inerenti la P.A., le seguenti regole:

i contratti di sponsorizzazione devono essere stipulati solo nel caso in cui vi sia un interesse, concreto ed attuale, di ASIA; l'oggetto del contratto deve essere determinato e devono essere individuate, in maniera specifica, le attività relative alla sponsorizzazione richiesta; l'organo amministrativo deve verificare sempre la congruità tra contributo versato per la sponsorizzazione e la controprestazione promozionale ricevuta in base ai prezzi di mercato; non è consentito stipulare contratti di sponsorizzazione con associazioni non riconosciute o non aventi rilievo nazionale o con scopi non conformi all'oggettosociale di ASIA.

ASIA Benevento, quanto alle spese di beneficenza, è tenuta ad osservare, ad integrazione ed in conformità a quanto disposto nel Codice Etico, nel Sistema generale di prevenzione e nella Procedura operativa relativa ai reati inerenti la P.A., le seguenti regole di comportamento: le erogazioni di beneficenza possono essere effettuate solo agli Enti regolarmente costituiti ai sensi di legge e che non contrastino con i principi etici conformi a quelli dell'Azienda; tutte le iniziative devono essere approvate dall'Organo Amministrativo.

7. Controllo Operativo.

Il controllo operativo degli aspetti relativi ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di antiriciclaggio avviene mediante l'applicazione della presente Procedura, del Sistema generale di prevenzione del presente Modello 231 e delle Procedure Operative relative ai reati societari ed ai rapporti con la P.A..

8. Flusso informativo relativo all'Organismo di Vigilanza.

All'OdV devono pervenire, dall'Organo Amministrativo - al verificarsi dell'evento o, in mancanza di eventi, con cadenza annuale - copia delle fatture da parte dei soggetti beneficiari delle sponsorizzazioni con allegati i relativi documenti comprovanti l'avvenuto pagamento.

L'OdV deve:

vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio attraverso la predisposizione di controlli preventivi specifici;

comunicare le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e ai limiti all'uso di strumenti di pagamento e deposito -di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nelle ipotesi in cui ne abbia comunque notizia - all'interno dell'Ente (Organo Amministrativo ed Organi di controllo interni) ed all'esterno (Autorità di vigilanza del settore).

Il flusso informativo sopraesposto costituisce integrazione dei flussi informativi individuati nello Statuto dell'OdV e nelle altre sezioni del Modello 231/01 afferenti ai flussi informativi dell'OdV.

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01

PROCEDURA: PRO -INF

REATI DA DELITTI INFORMATICI
E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

INDICE

- 1. Finalità ed ambito di applicazione.**
- 2. Individuazione delle Responsabilità.**
- 3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.**
- 4. Attività a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01.**
- 5. Principi generali di comportamento.**
- 6. Protocolli generali di prevenzione.**
- 7. Protocolli specifici di prevenzione;**
- 8. Controllo Operativo.**
- 9. Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza.**

PROCEDURA: PRO - INF

REATI DA DELITTI INFORMATICI **E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**

1. Finalità ed ambito di applicazione.

La presente procedura:

- disciplina gli aspetti relativi alla gestione ed al controllo delle attività che possono determinare la commissione dei reati da delitti informatici e trattamento illecito dei dati previsti nel D.Lgs. 231/01;
- costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di ASIA Benevento;
- agevola il monitoraggio dell'applicazione del Modello 231 da parte dell'OdV.

Scopo della Procedura è prevenire la commissione, da parte dei soggetti indicati nel D.Lgs. 231/01, dei seguenti reati:

- Art. 635 ter c.p. - "Danneggiamento";
- Art. 635bis c.p. - "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici";
- Art. 635quater c.p. - "Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici";
- Art. 635 quinquies c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità";
- Art. 25 novies D.L.gs 231/2001 - "Reati in materia di diritti d'autore";
- Art. 171 Bis - "Violazione dei Diritti d'Autore mediante duplicazione di programmi";
- Art. 615 ter c.p. - "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico";
- Art. 615 quarter c.p. - "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi telematici ed informatici";

- Art. 615 quinquies c.p. – “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”;
- Art. 640 ter c.p. – “Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico”;
- Art. 640 quinquies c.p. – “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”;
- Art. 617 quarter c.p. – “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”;
- Art. 617 quinquies c.p. – “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”;
- Art. 491 bis c.p. - “Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria”.

La presente procedura si applica alle attività operative svolte all'interno di ASIA Benevento che presuppongono l'utilizzo di strumenti informatici sia hardware che software.

2. Individuazione delle responsabilità.

I reati derivanti da delitti informatici, dal trattamento illecito dei dati o dalla violazione dei diritti d'autore previsti dal D.Lgs. 231/01 possono configurarsi nell'ambito dello svolgimento delle attività operative poste in essere dai singoli lavoratori e da ogni destinatario del Modello 231 e, in particolare, dalle seguenti Funzioni aziendali: Dirigenti/apicali/responsabili di servizio, Responsabile interno/Apicale in materia di protezione dei dati, addetti alle Funzioni Amministrative o di Controllo, Responsabili ed incaricati alla gestione e manutenzione del sistema informatico (AdS); soggetti autorizzati o meno al trattamento.

In particolare:

- a) la gestione del sistema informativo aziendale, comprensivo di hardware, software e gestione della rete può comportare la commissione di reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/01 (artt. 635 bis c.p., 635 quarter c.p., 171 bis L.A., 615 ter e quarter, 640 ter e 491 – bis c.p.) ad opera di tutti i soggetti che svolgono funzioni aziendali;
- b) l'installazione di apparecchiature ed hardware può comportare la commissione dei reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/01 (art. 635 bis c.p., 635 quarter c.p., 171 bis L.A.) ad opera delle funzioni amministrative e dei componenti dei vari organi di controllo.

I reati derivanti dalla gestione e controllo delle attività aziendali che possono portare alla commissione dei cosiddetti reati informatici previsti dall'art. 24 bis e 25-novies del

D.Lgs 213/01 possono configurarsi nello svolgimento delle attività operative poste in essere dalle seguenti funzioni aziendali:

- a) Gestione del sistema informativo aziendale, comprensivo di hardware, software e gestione della rete – Tutti i lavoratori, a qualsiasi livello aziendale nonché le Funzioni aziendali suindicate; in merito ai reati ex artt. 635 bis, 635 quater c.p. e 171 bis violazione dei diritti d'autore; 615 ter e quater, 640 ter e 491 – bis c.p.
- b) Installazione di apparecchiature e hardware – Organo Amministrativo, Responsabile amministrazione; in merito ai reati 635 bis, 635 quater c.p. e 171 bis violazione dei diritti d'autore.

3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.

La sottostante tabella riporta l'esito della classificazione del rischio di commissione del reato descritta nel Modello 231 per i soggetti responsabili indicati nel paragrafo precedente.

Classificazione dei rischi di commissione del reato.

<u>Classificazione del rischio</u>	<u>Molto basso</u>	<u>Basso</u>	<u>Medio</u>	<u>Alto</u>	<u>Molto alto</u>
<u>Reati</u>					
Art. 635 bis c.p.		x			
Art. 635 quater c.p.		x			
Art. 171 bis		<u>x</u>			
Art. 640 ter c.p.			<u>x</u>		
Art. 491 bis		x			

c.p.					
Art. 615 ter e 615 quater c.p.			<u>x</u>		

4. Attività a rischio di commissione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.

Effettuata l'analisi dei rischi ai fini del D.Lgs. n. 231/01, ASIA Benevento ha individuato quali aree sensibili le seguenti attività a rischio reato, svolgendo le quali potrebbero configurarsi alcuni dei reati informatici o i reati relativi ai diritti d'autore: a) installazione di apparecchiature per il danneggiamento dei dati contenuti nel sistema informativo aziendale; b) danneggiamento volontario di sistemi informatici o telematici; c) frode informatica, falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria; accesso abusivo a sistemi informatici; detenzione o diffusione abusive di codici di accesso a sistemi informatici

5. Principi generali di comportamento.

L'utilizzo della rete e dei supporti elettronici costituisce uno strumento utile per perseguire le finalità di ASIA Benevento.

Gli strumenti elettronici ed informatici devono essere utilizzati:

- a) in osservanza dei diritti degli altri utenti e di terzi;
- b) in osservanza della normativa, generale e di settore, degli obblighi contrattuali e delle prassi aziendali diffuse;
- c) preservando l'integrità dei sistemi e delle relative risorse fisiche;
- d) con consapevolezza e responsabilità e senza commettere abusi.

Assegnato il posto di lavoro, costituito da personal computer, completo di quanto necessario per svolgere le proprie funzioni, è vietato modificare la configurazione del software installato, funzionale all'espletamento delle specifiche attività lavorative.

E' pertanto proibito installare qualsiasi programma da parte dell'utente o di altri operatori, escluso l'amministratore del sistema (AdS) o il soggetto a ciò deputato.

I dati di tutte le postazioni elettroniche, e quelli relativi al personale che può accedervi, vengono conservati dal Responsabile del sistema informativo e/o dall'Apicale designato quale responsabile interno dei dati.

ASIA Benevento, al fine di prevenire ogni possibile utilizzo non consentito degli strumenti elettronici e della rete aziendale, adotta le misure, tecniche ed organizzative, idonee a garantire la sicurezza dei dati in relazione al grado di rischio correlato alle singole operazioni di trattamento, osservando quanto previsto nel Reg. UE 679/16 (GDPR) e nel D.Lgs. n. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/08.

6. Protocolli generali di prevenzione.

Con specifico riferimento a tali attività sensibili, e con valenza generale ai fini di tutela dell'Azienda rispetto alla potenziale commissione di tutti i reati considerati nella presente Procedura, ASIA Benevento adotta i seguenti Protocolli di prevenzione.

ASIA Benevento, nell'ambito dell'attività di adeguamento al GDPR, provvede alla gestione del trattamento dei dati personali ed aziendali, adottando misure, tecniche ed organizzative, idonee a garantire la sicurezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

In particolare, tali misure consistono nella scrupolosa protezione delle aree e dei locali, nella puntuale custodia ed archiviazione di atti, documenti e supporti, nell'adozione di misure fisiche e tecnologiche di sicurezza, nell'utilizzo di mezzi idonei a garantire il tempestivo ed integrale ripristino dei dati.

ASIA osserva, con attenzione, la normativa comunitaria e nazionale nonché le Linee Guida dell'Organo consultivo comunitario e del Garante privacy italiano; applica, in particolare, le Linee Guida emanate dal Garante nazionale per la protezione dei dati personali sulla disciplina della navigazione in internet e sulla gestione della posta elettronica nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento alla regolamentazione delle modalità di accesso ed utilizzo degli strumenti informatici da parte degli amministratori, dipendenti e collaboratori di ASIA Benevento, ritenute valide, conformi e compatibili con la sopravvenuta normativa, comunitaria e nazionale, in materia di privacy.

La normativa ed i provvedimenti suindicati contengono i principi e le regole interne di gestione dell'Azienda.

ASIA Benevento osserva la disciplina normativa, i provvedimenti dell'Autorità nazionale di controllo e l'attività consultiva del Gruppo dei Garanti europei/Comitato europeo protezione dei dati quanto all'utilizzo degli strumenti informatici/telefonici aziendali e provvede a sensibilizzare il personale su altri aspetti rilevanti nella gestione dei sistemi informatici aziendali:

- a) rispetto della normativa sulla tutela legale del software; b) rispetto della normativa sulla tutela del know-how aziendale, ove le informazioni di proprietà dell'impresa siano custodite nel sistema informatico.

L'adozione delle misure di cui all'art. 32 Reg. UE 679/16 e delle procedure di informativa-consenso di cui agli art. 13 e 14 Reg. UE 679/16 e la tutela dei diritti degli interessati sanciti negli art. 15 e 22 del medesimo Regolamento costituiscono un efficace strumento per limitare il rischio di insorgenza della responsabilità amministrativa a carico dell'Azienda, inerente ai reati presupposto della presente procedura.

La tempestiva designazione del RPD (Responsabile Protezione Dati) ai sensi dell'art. 37 Reg. UE 2016/679, in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità di cui agli artt. 37 e 38 Reg. UE 2016/679, consente lo svolgimento delle funzioni di informazione e consulenza, sorveglianza sull'osservanza del GDPR, consulenza in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati, cooperazione con l'Autorità di controllo, ruolo di contatto tra Autorità di controllo ed interessati, previste nell'art. 39 Reg. UE 2016/679.

7. Protocolli specifici di prevenzione.

L'individuazione delle aree sensibili, a rischio reato, effettuata in seguito all'analisi dei rischi allegata al presente Modello 231, ha indotto ad adottare i seguenti protocolli specifici di prevenzione:

- Installazione di apparecchiature per il danneggiamento dei dati contenuti nel sistema informatico aziendale.

Gli strumenti elettronici sono affidati ad ogni dipendente all'interno di ASIA.

Ogni utilizzo non inerente l'attività lavorativa può determinare il configurarsi dei reati presupposto esplicitamente richiamati nella presente Procedura.

La gestione del PC e degli strumenti elettronici aziendali deve effettuarsi in osservanza dei provvedimenti e delle istruzioni del Garante privacy italiano ed in conformità al GDPR ed al riformato Codice della Privacy.

Al fine di evitare l'utilizzo di postazioni informatiche e di accessi alla rete è proceduralizzata una gestione delle Password e delle postazioni.

L'adeguamento al GDPR è in fase di progressiva implementazione, anche in ragione delle ulteriori prescrizioni emergenti dalla normativa e dalla prassi.

ASIA Benevento osserva scrupolosamente i principi *privacy by design* e *privacy by default* sanciti nell'art. 25 Reg. UE 679/16, adottando: a) misure, tecniche ed organizzative, adeguate, volte ad attuare in modo efficace la protezione dei dati, quali la pseudonimizzazione e la minimizzazione; b) misure, tecniche ed organizzative, adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità di trattamento.

- Danneggiamento volontario di sistemi informatici o telematici.

Le regole ed i protocolli indicati per l'attività suindicata, "Installazione di apparecchiature per il danneggiamento dei dati contenuti nel sistema informatico aziendale", sono utilizzabili anche per la prevenzione di eventuali danneggiamenti del sistema informatico e telematico.

ASIA Benevento adotta procedure, in corso di implementazione e potenziamento, volte a garantire la sicurezza e l'integrità dei dati e la tutela degli interessati in caso di *data breach* o di violazione dei dati personali (prevedendo le modalità operative da utilizzare per evitare che il danneggiamento di una postazione o della rete abbia effetti irreversibili e possa essere ripristinata la regolare operatività) e verifica, ove occorra, l'opportunità di effettuare la Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ex art.35 GDPR, osservando, sul punto, quanto prescritto nelle Linee Guida del Gruppo art. 29 e nel successivo Provvedimento emesso dal Garante italiano ad integrazione delle stesse.

- Accesso abusivo a sistemi informatici; detenzione o diffusione abusive di codici di accesso a sistemi informatici; frode informatica, falsità in documenti informatici.

La prevenzione dei reati sopra indicati si attua mediante l'osservanza di: Principi generali di comportamento, Protocolli generali di prevenzione, Protocolli specifici di prevenzione predisposti per gli altri reati sopra illustrate; Sistema di adeguamento al GDPR; adempimento delle istruzioni, direttive ed informative del nominato RPD.

In particolare, ASIA Benevento: rispetta le misure, tecniche ed organizzative, idonee a garantire la sicurezza, l'integrità e la disponibilità dei dati; adotta costantemente adeguate misure fisiche e tecnologiche di sicurezza, verificate e monitorate dal RPD; garantisce la sicurezza delle misure di accesso ai dati, correlandole al grado di rischio specifico delle singole operazioni di trattamento; assicura il tempestivo ed integrale ripristino dei dati; osserva, scrupolosamente, la normativa comunitaria e nazionale e le Linee Guida del Garante *privacy italian* per la protezione dei dati personali sulla disciplina della navigazione in internet e sulla gestione della posta elettronica nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento alla regolamentazione delle modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti informatici da parte degli amministratori, dipendenti e collaboratori; rispetta i principi di efficace protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita (art. 25 reg. UE 679/16).

8. Controllo Operativo.

Il controllo operativo degli aspetti relativi ai reati cosiddetti “informatici” è effettuato secondo il sistema previsto dal Manuale per il trattamento dei dati nel quale sono esplicitati le funzioni di controllo e di sorveglianza rispetto alle attività vietate e le modalità di intervento sul Sistema informativo aziendale nonché in osservanza del reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 ed in conformità alle verifiche ed indicazioni del nominato DPO (Data Protection Officer)/RPD (Responsabile Protezione Dati).

9. Flusso informativo all’Organismo di Vigilanza.

All’OdV devono pervenire, provenienti dalla Funzione amministrativa, compatibilmente con le norme del Reg. UE 679/16 e con le disposizioni del R.P.D. (Responsabile Protezione Dati) designato da ASIA Benevento, le seguenti informazioni:

- al verificarsi dell’evento o, in mancanza di eventi, con cadenza annuale, le notizie relative agli attacchi da parte di virus o altre minacce al sistema informatico;
- con cadenza annuale, la Relazione annuale sull’andamento dei controlli e sul funzionamento del sistema informativo di ASIA;
- al verificarsi dell’evento o, in mancanza di eventi, con cadenza annuale, in modo estremamente sintetico, da parte del designato AdS, le anomalie relative a: *back up* dei dati; sistema di sicurezza logica e fisica del sistema informativo; incidenti verificatisi durante la procedura di incident e ripristino; gestione degli strumenti informatici; danneggiamento o rimozione di software in service per la gestione delle attività; danneggiamento o rimozione di hardware in service per la gestione delle attività; uso della rete locale e remota;
- con cadenza annuale una relazione sintetica del DPO.

Il flusso informativo sopraesposto costituisce integrazione dei flussi informativi individuati nello Statuto dell’OdV e nelle altre sezioni del Modello 231/01 afferenti ai flussi informativi dell’OdV.

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

PROCEDURA: PRO -LAV

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI

IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

INDICE

- 1. Finalità ed ambito di applicazione.**
- 2. Individuazione delle Responsabilità.**
- 3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.**
- 4. Principi generali di comportamento.**
- 5. Attività a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01.**
- 6. Protocolli di prevenzione.**
- 7. Controllo Operativo.**
- 8. Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza.**

PROCEDURA: PRO - LAV

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI **IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE**

1. Finalità ed ambito di applicazione.

La presente procedura:

- disciplina gli aspetti relativi alla gestione ed al controllo delle attività che possono determinare la commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsti dall'art 25 duodecies D.Lgs. 231/01;
- costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di ASIA Benevento;
- facilita il monitoraggio dell'applicazione del Modello 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Scopo della procedura è prevenire la commissione, da parte dei soggetti indicati all'art 5 c 1 D.Lgs. 231/01 del seguente reato:

- art. 22, c. 12-bis del d.lgs. n. 286/1998 (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

2. Individuazione delle responsabilità.

I reati esaminati e presidiati nella presente Procedura possono configurarsi nello svolgimento delle attività operative poste in essere dai singoli lavoratori e da ogni destinatario del Modello 231 e, in particolare, dalle seguenti funzioni aziendali: Organo Amministrativo, Responsabile amministrazione.

Sono riportate, qui di seguito, in maniera specifica, per ogni singola attività sensibile, le Funzioni aziendali responsabili e le relative fattispecie di reato.

Risultano, dunque, di seguito correlate le attività aziendali, i soggetti responsabili delle singole attività sensibili e le relative fattispecie di reato:

- a) Reclutamento personale, contrattualistica e gestione tramite procedure interne - Organo Amm.vo e responsabile area amministrativa, per i reati art. 22, c. 12-bis del d.lgs. n. 286/1998;
- b) Esecuzione, monitoraggio e verifica tecnica con ditte esterne - Organo Amm.vo, RUP, Esecutore contrattuale per i reati art. 22, c. 12-bis del d.lgs. n. 286/1998.

3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.

La sottostante tabella riporta l'esito della classificazione del rischio di commissione del reato descritta nel Modello 231 per i soggetti responsabili indicati nel paragrafo precedente.

<u>Classificazione del rischio</u>	<u>Molto basso</u>	<u>Basso</u>	<u>Medio</u>	<u>Alto</u>	<u>Molto alto</u>
<u>Reati</u>					
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare			x		

4. Principi generali di comportamento.

Ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso la Società dovrà:

- rispettare la dignità umana e tutti gli altri diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali;
- rispettare, in particolare, l'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- verificare puntualmente il rispetto della normativa sull'ingresso e soggiorno degli stranieri non comunitari;
- rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile; delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; dei diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza;
- tenere, promuovere, collaborare e dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, ancorchè non costituiscano di per sé reato, possono potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentale;
- impiegare uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza;
- instaurare rapporti di lavoro in violazione delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale;
- affidare prestazioni di qualunque natura a soggetti non individuati sulla base dei requisiti idonei a contrarre con la P.A. stabiliti dal Codice degli Appalti e dal relativo regolamento di attuazione.

5. Attività a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01.

L'individuazione delle aree a rischio, costituente parte integrante del Modello 231, ha consentito di identificare le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato previsto dall'art. 25 duodecies del D.Lgs 231/01:

- **Reclutamento personale, contrattualistica e gestione tramite procedure ad evidenza pubblica;**
- **Esecuzione, monitoraggio e verifica tecnica dei lavoratori con ditte esterne.**

6. Protocolli di prevenzione.

Sono riportati i protocolli specifici di prevenzione nell'ambito di ciascuna area sensibile a rischio-reato identificata e valutata attraverso l'analisi dei rischi allegata al modello organizzativo di ASIA:

a) Reclutamento personale, contrattualistica e gestione tramite procedure ad evidenza pubblica

La gestione delle attività è regolata da specifiche procedure e prassi aziendali.

Al momento dell'assunzione di eventuali cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, vengono inviati all'Ufficio Personale, coordinati dal Responsabile Amministrativo, i documenti attestanti la regolarità del soggiorno in Italia per una corretta archiviazione della documentazione del lavoratore straniero.

b) Esecuzione, monitoraggio e verifica tecnica dei lavoratori con ditte esterne.

Al fine di prevenire l'utilizzo in occasione dell'affidamento di lavori o servizi di personale irregolare da parte delle imprese appaltatrici/subappaltatrici, una volta affidati i lavori a ditte esterne viene nominato dall'Organo Amministrativo un Responsabile Unico del procedimento che ha il compito di richiedere alla ditta aggiudicataria l'elenco dei dipendenti utilizzati nelle attività e gli eventuali lavoratori stranieri con i relativi permessi di scadenza.

Inoltre, nelle fasi di esecuzione lavori delle ditte esterne viene nominato l'esecutore contrattuale che verifica che il personale impiegato corrisponda a tale elenco fornitogli da RUP e la regolare posizione dei lavoratori (partendo dal presupposto che non può essere regolare la posizione di un lavoratore sprovvisto del permesso di regolare soggiorno).

7. Controllo Operativo.

Il sistema di monitoraggio prevede l'applicazione dei principali comportamenti inseriti nel Codice Etico e la verifica dei requisiti riportati nella presente procedura e pertanto:

- l'Ufficio del personale esegue una verifica documentale che attesti la conformità dei requisiti necessari per l'assunzione del personale, verifica il possesso e la regolarità del documento d'identità del lavoratore extra-UE da assumere e le scadenze del relativo permesso di soggiorno ed invia al Responsabile Amministrazione l'elenco dei lavoratori extra-UE assunti con indicazione della scadenza del permesso di soggiorno;
- il RUP verifica l'elenco aggiornato degli addetti presenti per l'esecuzione dei lavori affidati all'impresa esecutrice e la relativa verifica documentale di regolarità;
- l'esecutore contrattuale verifica, all'inizio e durante lo svolgimento dei lavori, che l'effettivo personale dell'impresa esecutrice corrisponde a quello indicato in fase di aggiudicazione da parte del RUP;
- viene effettuata attività di vigilanza sull'effettivo personale dell'impresa esecutrice presente in cantiere (due verifiche annuali per appalto) con verifica delle generalità ovvero dei dati indicati nei tesserini di riconoscimento a fronte di quelli dichiarati e ufficialmente comunicati attraverso l'elenco di cui sopra.

8. Flusso informativo all'OdV.

Il Responsabile amministrativo redige il report-elenco dei lavoratori extra-ue assunti con indicazione della scadenza del permesso di soggiorno all'assunzione del lavoratore extra-ue comunque con cadenza annuale nel caso in cui siano presenti lavoratori extra-ue;

Il RUP redige il report-elenco dei lavoratori extra-ue appartenenti alle ditte esterne con l'indicazione della scadenza del permesso di soggiorno al verificarsi dell'evento o comunque con cadenza annuale in assenza di eventi.

L'esecutore contrattuale redige il report sui controlli delle verifiche effettuate sull'esecuzione dei lavori/servizi effettuate dalle ditte esterne al verificarsi dell'evento o comunque con cadenza annuale anche in assenza di eventi.

Il flusso informativo sopraesposto costituisce integrazione dei flussi informativi individuati nello Statuto dell'OdV e nelle altre sezioni del Modello 231/01 afferenti ai flussi informativi dell'OdV.

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

PROCEDURA: PRO – CRO

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

INDICE

- 1. Finalità ed ambito di applicazione.**
- 2. Individuazione delle Responsabilità.**
- 3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.**
- 4. Principi generali di comportamento.**
- 5. Attività a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01.**
- 6. Protocolli di prevenzione.**
- 7. Controllo Operativo.**
- 8. Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza.**

Finalità ed ambito di applicazione.

La presente procedura:

- disciplina gli aspetti relativi alla gestione ed al controllo delle attività che possono determinare la commissione dei reati connessi alla criminalità organizzata;
- costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di ASIA Benevento;
- agevola il monitoraggio dell'applicazione del Modello 231 da parte dell'OdV.

Scopo della presente procedura è prevenire la commissione dei seguenti reati:

associazione di stampo mafioso, reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. ovvero del delitto di cui all'art. 12 quinquies, comma 1, del d.l. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla l. 356/1992, o del delitto di cui all'art. 418 c.p.; delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis c.p.; delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzato alla commissione di taluno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione con esclusione del reato di abuso d'ufficio; delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p.; delitti di estorsione, usura, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza (artt. 629, 644, 648 bis e 648 ter c.p.).

2. Individuazione delle Responsabilità.

I reati esaminati e presidiati nella presente Procedura possono configurarsi nello svolgimento delle attività operative poste in essere dai rappresentanti dell'Azienda, dai soggetti apicali e dai singoli lavoratori che pongano in essere condotte materiali riconducibili ai reati tributari.

Risultano, dunque, di seguito indicati i soggetti responsabili delle singole attività a rischio reato, con riferimento alle fattispecie di reato sopra descritte:

Organo Amministrativo, Responsabile area amministrativa, relativo capo servizio e settori sottordinati; Responsabile area tecnica, relativo capo servizio e settori sottordinati; Responsabile acquisti – Gare e contratti.

3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.

La sottostante tabella riporta l'esito della classificazione del rischio di commissione del reato descritta nel Modello 231 per i soggetti responsabili indicati nel paragrafo precedente.

<u>Classificazione del rischio</u>	<u>Molto basso</u>	<u>Basso</u>	<u>Medio</u>	<u>Alto</u>	<u>Molto alto</u>
<u>Reati</u>					
Art. 51, comma 3 bis c.p.p. e 12 quinquies, comma 1, d.l. 306/92		X			
Art. 640 bis c.p.		X			
Art. 416 c.p. finalizzato a delitti p.uff. contro la p.a.	X				
Art. 603 bis c.p.		X			
Artt. 629, 644, 648 bis e 648 ter c.p.	X	X			

4. Principi generali di comportamento.

ASIA BENEVENTO presta particolare attenzione alle misure organizzative preventive contro i reati di criminalità organizzata, garantendo, in particolare, la *compliance* al D.Lgs. 231/01 e l'adozione (ed efficace attuazione) di un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo soprattutto in particolari settori particolarmente esposti al rischio.

Al fine di prevenire i suindicati reati, i lavoratori, a qualsiasi livello aziendale, e tutti i destinatari del Modello 231, che svolgono attività pertinenti ai reati in esame, devono osservare quanto stabilito nel Codice Etico come integrato, nel PTPC e nelle Procedure PRO-PA, PRO-RIC, PRO-SOC e nel Sistema generale di prevenzione nonché nei seguenti principi di controllo generale finalizzati alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata.

ASIA BENEVENTO crea i presupposti organizzativi per intercettare e prevenire il rischio anche del solo «contatto incolpevole» con le organizzazioni criminali.

In particolare, pone in essere comportamenti volti a prevenire, in base alle accezioni attribuite al concetto di «contatto incolpevole»:

- l'agevolazione, anche in modo indiretto e inconsapevole, di attività criminose (cd. «contiguità concorrente»);
- il condizionamento (cd. «contiguità soggiacente») dell'attività aziendale a causa di ricatti ed intimidazioni.

5. Attività a rischio di commissione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.

L'individuazione delle aree sensibili, effettuata in base all'analisi dei rischi contenuta nel presente Modello 231, consente di identificare, a titolo non esaustivo, i seguenti processi e/o attività a rischio reato che possono determinare la commissione dei reati in esame:

1. gestione delle attività commerciali (inclusa la selezione e gestione dei partner commerciali);
2. gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze e le attività di marketing);
3. gestione delle operazioni sul capitale e operazioni straordinarie;
4. selezione e gestione del personale;
5. gestione dei flussi finanziari.

Dunque, l'attività di prevenzione ha ad oggetto i processi aziendali suindicati.

6. Protocolli di prevenzione.

I rischi connessi a ciascuna delle attività sensibili sopra individuate e descritte sono presidiati, nel presente Modello 231/01 e, in particolare, nel Sistema generale di prevenzione, con specifico riferimento al paragrafo relativo alla gestione del sistema amministrativo e finanziario, nel Codice Etico, nel PTPC e nelle Procedure PRO-PA, PRO-RIC, PRO-SOC oltre che nei seguenti Protocolli di prevenzione, integranti presidi di controllo specifici finalizzati alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata.

6.1 L'Azienda, deve conoscere i soggetti con cui intende entrare in rapporti amministrativi, negoziali ed economici, per evitare, tra l'altro, l'attivazione di relazioni con profili, direttamente o indirettamente, coinvolti in procedimenti per criminalità organizzata o di altra natura.

6.2 ASIA, pertanto, avvia il “**Processo di qualifica delle terze parti**” prima dell'inizio della relazione commerciale al fine di individuare l'identità delle controparti nonché verificare possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali.

ASIA Benevento provvede ad acquisire informazioni di ampiezza e dettaglio proporzionati al livello di rischio specifico e graduate di conseguenza (a titolo esemplificativo, in caso di un'azienda che lavora in un settore ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa, saranno acquisite informazioni più ampie rispetto ad un'azienda che opera in un contesto a basso rischio).

ASIA provvede ad acquisire documenti, dichiarazioni ed informazioni che, messi a sistema, possano supportare la decisione in ordine all'attivazione o meno della relazione: visura camerale, ultimi bilanci di esercizio, informazioni sugli organi di stampa e sul web, brochure commerciali, evidenza delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività, verifica (nei casi previsti) dell'iscrizione nelle white list antimafia.

6.3 In particolare, acquisisce ed esamina i seguenti documenti:

- a) provvedimenti o documenti giudiziari o di polizia ove disponibili;
- b) relazioni periodiche, ove accessibili, di istituzioni pubbliche competenti;
- c) rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
- d) statistiche ISTAT;
- e) studi sociologici e criminologici disponibili o richiesti ad esperti qualificati;
- f) rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, delle associazioni antiracket nonch  di ogni altro soggetto pubblico o privato svolgente funzioni similari nell'ambito dei diversi contesti territoriali;
- g) inchieste e cronache giornalistiche.

La *due diligence* dovr  essere graduata, anche nell'ambito della medesima azienda, in relazione alla specifica attivit  che dovr  svolgersi con la terza parte.

6.4 ASIA utilizza, nell'ambito dell'attivit  di controllo e verifica, i seguenti indicatori di anomalia per le imprese (red flag):

- a) sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia;
- b) applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorch  non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilit  professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni

provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

c) applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d.lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

d) costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate sub a), b) e c), ovvero palesemente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

e) imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;

f) imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;

g) intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;

h) mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva;

i) mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività;

l) l'iscrizione nelle white list (considerato che essa non è obbligatoria, un'azienda non iscritta non significa che sia «infiltrata», potrebbe non aver richiesto l'iscrizione, così come un'azienda iscritta non è di per sé «esente» dal rischio, potrebbe non essere stata revocata l'iscrizione proprio per non pregiudicare eventuali indagini in corso).

ASIA aggiorna la qualifica periodicamente secondo una tempistica da definire in base al livello di rischio specifico ed alla durata del rapporto e formalizza la relazione con le terze parti in un accordo scritto che preveda, tra l'altro, clausole risolutive espresse su profili di compliance ed etici e relativi controlli.

7. Controllo Operativo.

Il controllo operativo degli aspetti relativi ai reati connessi alla criminalità organizzata avviene mediante l'applicazione della presente Procedura, del Sistema generale di prevenzione del presente Modello 231 e delle Procedure Operative relative ai reati societari, ai reati in materia di antiriciclaggio ed ai rapporti con la P.A..

8. Flusso informativo relativo all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV deve:

- vigilare sull'osservanza delle procedure in materia di stipula dei contratti attraverso la predisposizione di controlli preventivi in merito alla *due diligence* del punto 6.3 ed all'individuazione degli indicatori di anomalia per le imprese (*red flag*) di cui al punto 6.4;
- comunicare le possibili infrazioni relative alle attività di cui della presente procedura delle quali venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nelle ipotesi in cui ne abbia comunque notizia, sia all'interno dell'Ente (all'Organo Amministrativo ed agli Organi di controllo interni) sia all'esterno (all'Autorità di vigilanza del settore).

Il flusso informativo sopraesposto costituisce integrazione dei flussi informativi individuati nello Statuto dell'OdV e nelle altre sezioni del Modello 231/01 afferenti ai flussi informativi dell'OdV.

ASIA BENEVENTO SPA

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

PROCEDURA: PRO TRIB

REATI TRIBUTARI

INDICE

- 1. Finalità ed ambito di applicazione.**
- 2. Individuazione delle Responsabilità.**
- 3. Individuazione e classificazione dei rischi di commissione del reato.**
- 4. Principi generali di comportamento.**
- 5. Attività a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01.**
- 6. Protocolli di prevenzione.**
- 7. Controllo Operativo.**
- 8. Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza.**

PROCEDURA: PRO TRIB
REATI TRIBUTARI

1. Finalità ed ambito di applicazione.

La presente procedura:

- disciplina gli aspetti relativi alla gestione ed al controllo delle attività che possono determinare la commissione dei reati tributari indicati nell'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01;
- costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di ASIA Benevento SpA;
- agevola il monitoraggio dell'applicazione del Modello 231 da parte dell'OdV.

Scopo della presente procedura è prevenire la commissione dei seguenti reati:

- **Art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000:** dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro;
- **Art. 2, comma 2 bis, D.Lgs. 74/2000:** dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro;
- **Art. 3D.Lgs. 74/2000:** dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- **Art. 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000:** emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro;
- **Art. 8, comma 2 bis, D.Lgs. 74/2000:** emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro;
- **Art. 10D.Lgs. 74/2000:** occultamento o distruzione di documenti contabili;
- **Art. 11D.Lgs. 74/2000:** sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

2. Individuazione delle Responsabilità.

I reati esaminati e presidiati nella presente Procedura possono configurarsi nello svolgimento delle attività operative poste in essere dai rappresentanti dell'Azienda, dai soggetti apicali e dai singoli lavoratori che pongano in essere condotte materiali che determinano reati tributari rilevanti ex D.Lgs. 231/01.

Sono riportate, qui di seguito, in maniera specifica, per ogni singola attività sensibile, le Funzioni aziendali responsabili e le relative fattispecie di reato.

Risultano, dunque, di seguito correlate le attività aziendali, i soggetti responsabili delle singole attività sensibili e le relative fattispecie di reato:

- A) Predisposizione, emissione ed acquisizione di fatture ed altri documenti contabili; predisposizione, redazione ed utilizzo delle dichiarazioni fiscali

di pertinenza di: Organo Amministrativo, Responsabile area amministrativa, relativo capo servizio e settori sottordinati; Responsabile area tecnica, relativo capo servizio e settori sottordinati; Responsabile acquisti – Gare e contratti;

- B) Controllo, custodia, gestione e conservazione di documenti contabili

di pertinenza di: Organo Amministrativo, Responsabile area amministrativa, relativo capo servizio e settori sottordinati; Responsabile area tecnica, relativo capo servizio e settori sottordinati; Responsabile acquisti – Gare e contratti; Organi di controllo;

- C) Gestione ed adempimento del pagamento di imposte e tributi

di pertinenza di: Organo Amministrativo, Responsabile area amministrativa, relativo capo servizio e settori sottordinati; Responsabile area tecnica, relativo capo servizio e settori sottordinati; Organi di controllo.

3. Individuazione e Classificazione dei rischi di commissione del reato.

La sottostante tabella riporta l'esito della classificazione del rischio di commissione del reato descritta nel Modello 231 per i soggetti responsabili indicati nel paragrafo precedente.

<u>Classificazione del rischio</u> <u>Reati</u>	<u>Molto basso</u>	<u>Basso</u>	<u>Medio</u>	<u>Alto</u>	<u>Molto alto</u>
Art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/20		X			

Art. 2, comma 2 bis, D.Lgs. 74/00			<u>X</u>		
Art. 3 D.Lgs. 74/00			X		
Art. 8, comma 1, D.Lgs. 74/00		<u>X</u>			
Art. 8, comma 2 bis, D.Lgs. 74/2000			X		
Art. 10 D.Lgs. 74/2000		<u>X</u>			
Art. 11 D.Lgs. 74/2000	<u>X</u>				

4. Principi generali di comportamento.

Al fine di prevenire i reati tributari, l'organo amministrativo, i lavoratori, a qualsiasi livello aziendale, e tutti i destinatari del Modello 231, che svolgono attività pertinenti ai reati in esame, devono osservare quanto stabilito nel Codice Etico con le relative integrazioni, nel PTPC e nelle Procedure PRO-PA, PRO-RIC, PRO-SOC e nel Sistema generale di prevenzione nonché nei seguenti principi generali di comportamento:

- ASIA Benevento SpA promuove una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali;
- ASIA Benevento SpA adotta comportamenti puntuali e rigorosi funzionali al corretto adempimento degli obblighi erariali e tributari, predisponendo, a tal fine, strumenti di prevenzione, verifica e controllo;
- l'Azienda e, in particolare, i suoi organi apicali, verificano, con attenzione, l'inserimento delle fatture nella contabilità aziendale, la veridicità delle fatture stesse, le veridicità e congruità dei relativi costi e la riferibilità degli stessi ad attività e settori operativi dell'Azienda;
- ASIA Benevento SpA attribuisce i ruoli e le responsabilità aziendali nel settore tributario, in modo puntuale e trasparente, a figure con adeguate competenze ed esperienze;

- l'Azienda promuove l'adozione ed il rispetto, da parte di tutti i livelli aziendali, di procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali nonché di verifica e correzione a carenze riscontrate;
- ASIA Benevento SpA osserva, nel settore tributario, compatibilmente alle effettive possibilità di organico, i principi della separazione delle funzioni, orizzontale, tra operatori che partecipano al medesimo processo, e verticale, tra funzioni operative e funzioni di controllo;
- ASIA Benevento SpA vieta espressamente condotte e scelte in violazione delle norme tributarie, in particolare di quelle di rilievo penale.
- ASIA Benevento SpA monitora costantemente, mediante le funzioni a ciò preposte, l'efficienza e la regolarità delle operazioni di verifica effettuate sulle casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili nonché la regolarità, completezza e aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente agli incassi e ai pagamenti.

5. Attività a rischio di commissione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.

L'individuazione delle aree sensibili, effettuata in base all'analisi dei rischi contenuta nel presente Modello 231, consente di identificare, a titolo non esaustivo, le attività di cui alle lettere A), B) e C) del precedente par. 2, quali attività a rischio reato svolgendo le quali possono configurarsi reati tributari rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

6. Protocolli di prevenzione.

I rischi connessi a ciascuna delle suindicate attività sensibili sono presidiati, nel presente Modello 231/01 e, in particolare, nel Sistema generale di prevenzione, con specifico riferimento al paragrafo relativo alla gestione del sistema amministrativo e finanziario, nel Codice Etico, nel PTPC, nelle Procedure PRO-PA, PRO-RIC, PRO-CRI e, soprattutto, nella Procedura PRO-SOC nonché nei seguenti Protocolli di prevenzione:

6.1 Il Capo servizio preposto al controllo fatturazione attive e passive, sotto la sorveglianza dei Responsabili delle aree amministrativa e contabile e degli adempimenti tributari, devono:

- produrre e conservare per ogni operazione contabile ed adempimento tributario (predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere) un'adeguata documentazione di supporto, comprensiva delle fatture emesse e ricevute ed estesa a tutti gli altri documenti fiscalmente rilevanti (ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito); tale documentazione dovrà consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità, la ricostruzione accurata

dell'operazione, la segregazione delle funzioni nell'ambito del processo amministrativo-contabile;

- eseguire controlli periodici sulle scritture di contabilità generale e sul libro giornale, sulla gestione della contabilità cespiti, sulla contabilità IVA;

- inviare, con cadenza annuale, **una relazione, agli organi di gestione e controllo ed all'OdV**, avente ad oggetto gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate in merito alle attività di cui alle lettere A), B) e C) del precedente par. 2 ed i risultati emersi nonché le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate e le attività pianificate.

6.2 Il Responsabile area amministrativa ed il Capo servizio preposto al controllo fatturazione:

- curano e verificano interlocuzioni costanti e preventive con l'Agenzia delle entrate, fondate su elementi di fatto veridici, nonché la sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta e la risposta alle richieste dell'Agenzia nel più breve tempo possibile;

- comunicano, in modo tempestivo ed esauriente, all'organo amministrativo ed agli organi di controllo, l'eventuale sopravvenienza di rischi di natura fiscale;

- privilegiano ed incoraggiano, unitamente agli organi di controllo, l'utilizzo degli strumenti preventivi, collaborativi e deflattivi forniti dalla vigente normativa;

- adottano ed incoraggiano comportamenti collaborativi e trasparenti, mediante comunicazioni tempestive ed esaurienti all'Agenzia delle entrate in ordine ad eventuali rischi di natura fiscale e ad eventuali operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva.

6.3 L'Azienda e, in particolare, il Responsabile area amministrativa ed il Capo servizio preposto al controllo fatturazione, qualora gli importi delle attività negoziali siano superiori a 100 mila euro, garantiscono e verificano altresì l'osservanza, nelle fasi di predisposizione, emissione ed acquisizione delle fatture nonché di predisposizione delle dichiarazioni fiscali, degli adempimenti richiesti dalla normativa tributaria mediante redazione della "**scheda di evidenza**" (Cfr. Sistema generale di prevenzione), relativa, in particolare, alle causali del pagamento ed ai documenti contrattuali di riferimento, **curandone il flusso informativo verso l'OdV.**

6.4 ASIA Benevento SpA controlla e verifica la qualità dei soggetti con i quali intrattiene rapporti amministrativi, negoziali ed economici, di importo superiore a 100 mila euro, per evitare l'attivazione di relazioni volte, direttamente o indirettamente, alla commissione dei reati tributari di cui al D.Lgs. 231/01.

ASIA Benevento SpA, con riferimento ad attività aventi ad oggetto importi superiori a 100 mila euro, avvia il **processo di qualifica del terzo** prima dell'inizio della relazione commerciale al fine di individuare l'identità delle controparti nonché verificare possibili rapporti con soggetti ed attività connessi alla commissione dei reati tributari.

ASIA Benevento SpA provvederà ad acquisire informazioni di ampiezza e profondità proporzionate all'importo del corrispettivo dovuto e, in ogni caso, provvederà ad acquisire dette informazioni ove tale importo sia superiore a 100 mila euro (in caso di importi molto superiori alla citata soglia saranno acquisite informazioni più ampie rispetto a corrispettivi inferiori dovuti ad altre aziende).

In particolare, saranno acquisiti ed esaminati i seguenti documenti: visura camerale, ultimi bilanci di esercizio, informazioni sugli organi di stampa e sul web, brochure commerciali, evidenza delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività, verifica (nei casi previsti) dell'iscrizione nelle *white list* antimafia.

ASIA Benevento SpA verifica, mediante gli apicali a ciò preposti, nella scelta del fornitore e dell'appaltatore, l'adesione al Codice Etico ed al presente Modello 231, richiedendo l'espressa accettazione di tali documenti.

7. Controllo Operativo.

Il controllo operativo degli aspetti relativi ai reati tributari avviene mediante l'applicazione della presente Procedura, del Sistema generale di prevenzione e delle Procedure PRO-PA, PRO-RIC, PRO-SOC.

La verifica dell'effettivo rispetto dei protocolli e dei principi di comportamento viene effettuata dall'OdV che pone in essere i controlli ritenuti più efficaci, rilasciandone evidenza scritta; in particolare, l'OdV potrà eseguire:

- verifiche sul rispetto dei protocolli comportamentali e delle procedure richiamate nel Presente modello;
- controlli sulle operazioni di gestione finanziaria e di tesoreria, volti a riscontrare l'eventuale costituzione di fondi neri o riserve occulte;
- verifiche periodiche sulle operazioni più rilevanti (ad esempio per valore economico, oppure per coinvolgimento della P.A.);
- controlli in caso di ispezioni o accertamenti dell'Amministrazione Finanziaria, o di altra autorità pubblica;
- verifiche sulle regolarità formali richiamate dal Modello e sull'invio dei flussi informativi da parte dei soggetti che vi sono tenuti;
- interventi con gli organi preposti al controllo legale e contabile in prossimità della predisposizione delle comunicazioni sociali.

8. Flusso informativo relativo all'Organismo di Vigilanza.

Il Responsabile area amministrativa ed il Capo servizio preposto al controllo fatturazione inviano all'OdV - al verificarsi dell'evento o, in mancanza di eventi, con cadenza annuale - copia delle fatture e dei documenti contabili con allegati i relativi documenti comprovanti i pagamenti eseguiti ed acquisiti, garantiscono i flussi informativi di cui agli artt. 6.1 e 6.3 della presente Procedura.

L'OdV deve:

- vigilare sull'osservanza della normativa tributaria attraverso la predisposizione di controlli preventivi specifici;
- comunicare le possibili infrazioni relative alle operazioni di cui al par. 2, lette A), B), C) della presente procedura delle quali venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nelle ipotesi in cui ne abbia comunque notizia, sia all'interno dell'Ente (all'Organo Amministrativo ed agli Organi di controllo interni) sia all'esterno (all'Autorità di vigilanza del settore, all'Agenzia delle Entrate).

Il flusso informativo sopraesposto costituisce integrazione dei flussi informativi individuati nello Statuto dell'OdV e nelle altre sezioni del Modello 231/01 afferenti ai flussi informativi dell'OdV.

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

aggiornato al 30.7.2020

Il Presidente della Repubblica

visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000 n. 300 che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14 comma 1 della citata legge 29 settembre 2000 n. 300;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 maggio 2001; sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 1

(Soggetti)

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Articolo 2

(Principio di legalità)

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Articolo 3

(Successione di leggi)

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Articolo 4

(Reati commessi all'estero)

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Articolo 5

(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Articolo 6

(Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente)

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
 - b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
- 2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o

sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Articolo 7

(Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente)

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Articolo 8

(Autonomia delle responsabilità dell'ente)

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

SANZIONI IN GENERALE

Articolo 9

(Sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 10

(Sanzione amministrativa pecuniaria)

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Articolo 11

(Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria)

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di € 103,00.

Articolo 12

(Casi di riduzione della sanzione pecuniaria)

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,00.

Articolo 13

(Sanzioni interdittive)

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Articolo 14

(Criteri di scelta delle sanzioni interdittive)

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Articolo 15

(Commissario giudiziale)

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
 - b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Articolo 16

(Sanzioni interdittive applicate in via definitiva)

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Articolo 17

(Riparazione delle conseguenze del reato)

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Articolo 18

(Pubblicazione della sentenza di condanna)

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Articolo 19

(Confisca)

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Articolo 20

(Reiterazione)

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Articolo 21

(Pluralità di illeciti)

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Articolo 22

(Prescrizione)

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Articolo 23

(Inosservanza delle sanzioni interdittive)

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1 l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO

Articolo 24

(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24-bis

(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24-ter

(Delitti di criminalità organizzata)

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25

(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1,

lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Articolo 25-bis

(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Articolo 25-bis1

(Delitti contro l'industria e il commercio)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Articolo 25-ter

(Reati societari)

(A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262,

le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Articolo 25-quater

(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Articolo 25-quater1

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-quinquies

(Delitti contro la personalità individuale)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-sexies

(Abusi di mercato)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Articolo 25-septies

(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Articolo 25-octies

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 25-novies

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Articolo 25-decies

(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

Articolo 25-undecies

(Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Articolo 25-duodecies

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
- 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Articolo 25-terdecies

(Razzismo e xenofobia)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-quaterdecies

(Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Articolo 25-quinquiesdecies

(Reati tributari)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 25-sexiesdecies

(Contrabbando)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 26

(Delitti tentati)

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

CAPO II

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL'ENTE

Articolo 27

(Responsabilità patrimoniale dell'ente)

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Articolo 28

(Trasformazione dell'ente)

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Articolo 29

(Fusione dell'ente)

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Articolo 30

(Scissione dell'ente)

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Articolo 31

(Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione)

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Articolo 32

(Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione)

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne

pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Articolo 33

(Cessione di azienda)

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE

DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

(Disposizioni processuali applicabili)

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 35

(Estensione della disciplina relativa all'imputato)

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Articolo 36

(Atribuzioni del giudice penale)

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 37

(Casi di improcedibilità)

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Articolo 38

(Riunione e separazione dei procedimenti)

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
 - a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
 - b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
 - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Articolo 39

(Rappresentanza dell'ente)

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Articolo 40

(Difensore di ufficio)

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Articolo 41

(Contumacia dell'ente)

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Articolo 42

(Vicende modificative dell'ente nel corso del processo)

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 43

(Notificazioni all'ente)

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

PROVE

Articolo 44

(Incompatibilità con l'ufficio di testimone)

1. Non può essere assunta come testimone:

a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;

b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

MISURE CAUTELARI

Articolo 45

(Applicazione delle misure cautelari)

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Articolo 46

(Criteri di scelta delle misure)

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Articolo 47

(Giudice competente e procedimento di applicazione)

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Articolo 48

(Adempimenti esecutivi)

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Articolo 49

(Sospensione delle misure cautelari)

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Articolo 50

(Revoca e sostituzione delle misure cautelari)

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Articolo 51

(Durata massima delle misure cautelari)

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Articolo 52

(Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari)

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Articolo 53

(Sequestro preventivo)

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

Articolo 54

(Sequestro conservativo)

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Articolo 55

(Annotazione dell'illecito amministrativo)

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Articolo 56

(Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari)

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Articolo 57

(Informazione di garanzia)

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 58

(Archiviazione)

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Articolo 59

(Contestazione dell'illecito amministrativo)

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Articolo 60

(Decadenza dalla contestazione)

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Articolo 61

(Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare)

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

PROCEDIMENTI SPECIALI

Articolo 62

(Giudizio abbreviato)

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Articolo 63

(Applicazione della sanzione su richiesta)

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Articolo 64

(Procedimento per decreto)

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

GIUDIZIO

Articolo 65

(Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato)

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Articolo 66

(Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente)

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Articolo 67

(Sentenza di non doversi procedere)

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Articolo 68

(Provvedimenti sulle misure cautelari)

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Articolo 69

(Sentenza di condanna)

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Articolo 70

(Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente)

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

IMPUGNAZIONI

Articolo 71

(Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente)

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 72

(Estensione delle impugnazioni)

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Articolo 73

(Revisione delle sentenze)

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

ESECUZIONE

Articolo 74

(Giudice dell'esecuzione)

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Articolo 75

(Esecuzione delle sanzioni pecuniarie)

(Abrogato dall'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

Articolo 76

(Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna)

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Articolo 77

(Esecuzione delle sanzioni interdittive)

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Articolo 78

(Conversione delle sanzioni interdittive)

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Articolo 79

(Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto)

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Articolo 80

(Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative)

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

Articolo 81

(Certificati dell'anagrafe)

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

Articolo 82

(Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Articolo 83

(Concorso di sanzioni)

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Articolo 84

(Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza)

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Articolo 85

(Disposizioni regolamentari)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- b) abrogata dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Catalogo degli illeciti amministrativi
e dei reati presupposto
della responsabilità degli enti
(decreto legislativo 8 giugno 2001 , n. 231)

aggiornato al
31 luglio 2020

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>Articolo 316-bis codice penale <i>(Malversazione a danno dello Stato)</i></p> <p>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 316-ter codice penale <i>(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 356 codice penale <i>(Frode nelle pubbliche forniture)</i></p> <p>Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00.</p> <p>La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.</p>
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 640 codice penale <i>(Truffa)</i></p> <p>Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:</p> <p>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.</p> <p>2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)	Articolo 640-bis codice penale <i>(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</i> La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)	Articolo 640-ter codice penale <i>(Frode informatica)</i> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.
		Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo Articolo 2 <i>(Violazione e sanzioni)</i> 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<p><i>quinquies</i>, 635-<i>bis</i>, 635-<i>ter</i>, 635-<i>quater</i> e 635-<i>quinquies</i> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-<i>quater</i> e 615-<i>quinquies</i> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-<i>bis</i> e 640-<i>quinquies</i> del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.</p> <p>4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 476 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 477 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 478 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 479 codice penale <i>(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)</i> Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 480 codice penale <i>(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 481 codice penale <i>(Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)</i> Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 482 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal privato)</i> Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 483 codice penale <i>(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</i> Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 484 codice penale <i>(Falsità in registri e notificazioni)</i> Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 487 codice penale <i>(Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)</i></p> <p>Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.</p>
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 488 codice penale <i>(Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)</i></p> <p>Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.</p>
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 489 codice penale <i>(Uso di atto falso)</i></p> <p>Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.</p>
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 490 codice penale <i>(Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)</i></p> <p>Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.</p>
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 492 codice penale <i>(Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)</i></p> <p>Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.</p>
Articolo 24-bis decreto legislativo	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
8 giugno 2001, n. 231		<p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 493 codice penale <i>(Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)</i></p> <p>Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 615-ter codice penale <i>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</i></p> <p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 615-quater codice penale <i>(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)</i></p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 615-quinquies codice penale <i>(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</i></p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 617-quater codice penale <i>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita)</i></p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
8 giugno 2001, n. 231		<p><i>di comunicazioni informatiche o telematiche)</i></p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 617-quinquies codice penale <i>(Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</i></p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-<i>quater</i>.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 635-bis codice penale <i>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 635-ter codice penale <i>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 635-<i>quater</i> codice penale <i>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-<i>bis</i>, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 635-quinquies codice penale <i>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</i></p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-<i>quater</i> è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Articolo 640-quinquies codice penale <i>(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)</i></p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i></p>	<p>Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 Articolo 1 <i>(Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)</i></p> <p>1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.</p> <p>2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR):</p> <p>a) sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai fini dell'individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;</p> <p>2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici;</p> <p>2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti.</p> <p>b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al comma 2-bis trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui:</p> <p>a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati;</p> <p>b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a) del presente comma, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a);</p> <p>c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata</i></p> <p>1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>Articolo 416 codice penale <i>(Associazione per delinquere)</i></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-otties, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Articolo 600 codice penale <i>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</i></p> <p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>Articolo 600-bis codice penale <i>(Prostituzione minorile)</i></p> <p>E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:</p> <p>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</p> <p>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 600-ter codice penale <i>(Pornografia minorile)</i></p> <p>E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:</p> <p>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</p> <p>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 600-quater codice penale <i>(Detenzione di materiale pornografici)</i></p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 600-quater.1 codice penale <i>(Pornografia virtuale)</i></p> <p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 600-quinquies codice penale <i>(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento)</i></p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p><i>della prostituzione minorile)</i> Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.</p> <p>Articolo 601 codice penale <i>(Tratta di persone)</i> E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>Articolo 601-bis codice penale <i>(Traffico di organi prelevati da persona vivente)</i> Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da € 50.000,00 a € 300.000,00. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.</p> <p>Articolo 602 codice penale <i>(Acquisto e alienazione di schiavi)</i> Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>Articolo 609-bis codice penale <i>(Violenza sessuale)</i> Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 609-quater codice penale <i>(Atti sessuali con minorenne)</i></p> <p>Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. <p>Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.</p> <p>Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.</p> <p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p>Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 609-quinques codice penale <i>(Corruzione di minorenne)</i></p> <p>Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.</p> <p>La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 609-octies codice penale <i>(Violenza sessuale di gruppo)</i></p> <p>La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.</p> <p>Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.</p> <p>La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.</p> <p>Articolo 609-undecies codice penale <i>(Adescamento di minorenni)</i></p> <p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p> <p>Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. <i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 416-bis codice penale <i>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</i></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 416-ter codice penale <i>(Scambio elettorale politico-mafioso)</i></p> <p>Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.</p> <p>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.</p> <p>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.</p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 630 codice penale <i>(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)</i></p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</i></p>	<p>essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p> <p>Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 <i>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</i></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p> <p>Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 <i>(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)</i></p> <p>1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00.</p> <p>1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:</p> <p>a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;</p> <p>b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 , è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00.</p> <p>2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.</p> <p>3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.</p> <p>4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da € 1.032,00 a € 10.329,00.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti di criminalità organizzata</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 407 codice procedura penale <i>(Termini di durata massima delle indagini preliminari)</i></p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.</p> <p>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati: <i>(omissis)</i></p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 <i>(Armi e munizioni comuni da sparo)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.</p> <p>5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).</p> <p>5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.</p>	<p>Articolo 314 codice penale (Peculato)</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 316 codice penale <i>(Peculato mediante profitto dell'errore altrui)</i> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 317 codice penale <i>(Concussione)</i> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 318 codice penale <i>(Corruzione per l'esercizio della funzione)</i> Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 319 codice penale <i>(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)</i> Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 319-bis codice penale <i>(Circostanze aggravanti)</i> La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 319-ter codice penale <i>(Corruzione in atti giudiziari)</i> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pena le o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 319-quater codice penale <i>(Induzione indebita a dare o promettere utilità)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 320 codice penale <i>(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)</i> Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 321 codice penale <i>(Pene per il corruttore)</i> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 322 codice penale <i>(Istigazione alla corruzione)</i></p> <p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (omissis)</i></p>	<p>Articolo 322-bis codice penale <i>(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)</i></p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 323 codice penale <i>(Abuso d'ufficio)</i></p> <p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 346-bis <i>(Traffico di influenze illecite)</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in</p>	<p>Articolo 453 codice penale <i>(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)</i></p> <p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</p> <p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</p> <p>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<p>relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;</p> <p>d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;</p> <p>e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;</p> <p>f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.</p>	<p>produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</p> <p>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 454 codice penale <i>(Alterazione di monete)</i></p> <p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 455 codice penale <i>(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 457 codice penale <i>(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)</i></p> <p>Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 459 codice penale <i>(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)</i></p> <p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</p> <p>Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 460 codice penale <i>(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)</i></p> <p>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 461 codice penale <i>(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)</i></p> <p>Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 464 codice penale <i>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</i> Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 473 codice penale <i>(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)</i> Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 474 codice penale <i>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)</i> Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Delitti contro l'industria e il commercio)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</p>	<p>Articolo 513 codice penale <i>(Turbata libertà dell'industria o del commercio)</i> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00</p>
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 513-bis codice penale <i>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</i> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)	Articolo 514 codice penale <i>(Frodi contro le industrie nazionali)</i> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00 Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)	Articolo 515 codice penale <i>(Frode nell'esercizio del commercio)</i> Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)	Articolo 516 codice penale <i>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)</i> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)	Articolo 517 codice penale <i>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</i> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)	Articolo 517-ter codice penale <i>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</i> Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)	Articolo 517-quater codice penale <i>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</i> Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p align="center"><i>(Reati societari)</i></p> <p><i>(A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate)</i></p> <p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;</p> <p>b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;</p> <p>d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;</p> <p>f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>r) per il delitto di aggrottaggio, previsto</p>	<p>Articolo 2621 codice civile <i>(False comunicazioni sociali)</i></p> <p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<p>dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</p> <p>s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</p> <p>3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2621-bis codice civile (Fatti di lieve entità)</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2622 codice civile (False comunicazioni sociali delle società quotate)</p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2623 codice civile (Falso in prospetto)</p> <p>Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005,</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<i>n. 262</i>
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2624 codice civile <i>(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)</i> <i>Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39</i>
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2625 codice civile <i>(Impedito controllo)</i> Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2626 codice civile <i>(Indebita restituzione dei conferimenti)</i> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2627 codice civile <i>(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)</i> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2628 codice civile <i>(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</i> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2629 codice civile <i>(Operazioni in pregiudizio dei creditori)</i> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2629-bis codice civile <i>(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)</i> L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p>Articolo 2391 codice civile <i>(Interessi degli amministratori)</i></p> <p>L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.</p> <p>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.</p> <p>Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.</p> <p>L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.</p> <p>L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari (omissis)</i></p>	<p>Articolo 2632 codice civile <i>(Formazione fittizia del capitale)</i> Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari (omissis)</i></p>	<p>Articolo 2633 codice civile <i>(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)</i> I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari (omissis)</i></p>	<p>Articolo 2635 codice civile <i>(Corruzione tra privati)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati societari (omissis)</i></p>	<p>Articolo 2635-bis codice civile <i>(Istigazione alla corruzione tra privati)</i> Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2636 codice civile <i>(Illecita influenza sull'assemblea)</i> Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2637 codice civile <i>(Aggiotaggio)</i> Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2638 codice civile <i>(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)</i> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o	Articolo 270-bis codice penale <i>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</i> Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<p>prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>	
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 270-ter codice penale <i>(Assistenza agli associati)</i> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 270-quater codice penale <i>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</i> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 270-quater¹ codice penale <i>(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)</i> Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 270-quinquies codice penale <i>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</i> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 270-quinquies.1 <i>(Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)</i> Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni,</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i></p>	<p>Articolo 270-quinquies.2 <i>(Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro)</i> Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i></p>	<p>Articolo 270-sexies codice penale <i>(Condotte con finalità di terrorismo)</i> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i></p>	<p>Articolo 280 codice penale <i>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</i> Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i></p>	<p>Articolo 280-bis codice penale <i>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	<p>Articolo 280-ter (Atti di terrorismo nucleare)</p> <p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:</p> <p>1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;</p> <p>2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.</p> <p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:</p> <p>1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;</p> <p>2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.</p> <p>Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.</p>
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	<p>Articolo 289-bis codice penale (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)</p> <p>Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	<p>Articolo 302 codice penale (Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo)</p> <p>Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.</p> <p>Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p>
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	<p>Articolo 270-bis.1 codice penale (Circostanze aggravanti e attenuanti)</p> <p>Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.</p> <p>(omissis)</p>
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	<p>Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999 Commet une infraction au sens de la présente Convention</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre:</p> <p>Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe;</p> <p>Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.</p> <p>En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le dépositaire;</p> <p>Lorsqu'un État Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.</p> <p>Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article.</p> <p>Commets également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.</p> <p>Commets également une infraction quiconque:</p> <p>Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article;</p> <p>Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre;</p> <p>Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit;</p> <p>Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article;</p> <p>Soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.</p>
<p>Articolo 25-quater1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.</p> <p>2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>Articolo 583-bis codice penale <i>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</i></p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Delitti contro la personalità individuale)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>Articolo 600 codice penale <i>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</i> Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 600-bis codice penale <i>(Prostituzione minorile)</i> E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i></p>	<p>Articolo 600-ter codice penale <i>(Pornografia minorile)</i> E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali..</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 600-quater codice penale <i>(Detenzione di materiale pornografici)</i></p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 600-quater.1 codice penale <i>(Pornografia virtuale)</i></p> <p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 600-quinquies codice penale <i>(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)</i></p> <p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 601 codice penale <i>(Tratta di persone)</i></p> <p>E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p> <p>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>fino a un terzo.</p> <p>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 602 codice penale <i>(Acquisto e alienazione di schiavi)</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 603-bis codice penale <i>(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 609-undecies codice penale <i>(Adescamento di minorenni)</i></p> <p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p> <p>Articolo 609-bis codice penale <i>(Violenza sessuale)</i></p> <p>Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. <p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 609-quater codice penale <i>(Atti sessuali con minorenni)</i></p> <p>Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. <p>Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.</p> <p>Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.</p> <p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p>Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 609-quinquies codice penale <i>(Corruzione di minorenni)</i></p> <p>Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La pena è aumentata.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.</p> <p>La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 609-octies codice penale <i>(Violenza sessuale di gruppo)</i></p> <p>La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.</p> <p>Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>punito con la reclusione da otto a quattordici anni.</p> <p>Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.</p> <p>La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.</p>
<p>Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Abusi di mercato)</i></p> <p>1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I <i>bis</i>, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</p>	<p>Articolo 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Abuso di informazioni privilegiate)</i></p> <p>1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Definizioni)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari.</p> <p>2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, può individuare:</p> <p>a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;</p> <p>b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione.</p> <p>2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per:</p> <p>a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c);</p> <p>b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari che fanno</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>riferimento a merci o attività sottostanti di cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto 10);</p> <p>c) "contratti derivati su prodotti energetici C6": i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente titolo si intendono per:</p> <p>a) "strumenti finanziari":</p> <p>1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;</p> <p>b) "contratto a pronti su merci": un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>b-bis) "programma di riacquisto di azioni proprie": la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132;</p> <p>b-ter) "informazione privilegiata": l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>b-quater) "indice di riferimento (benchmark)": l'indice di riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>c) "prassi di mercato ammessa": prassi ammessa dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>c-bis) "stabilizzazione": la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>c-ter) "emittente": l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		2-bis. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.
<p>Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Abusi di mercato</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Manipolazione del mercato)</i></p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.</p> <p>1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p>2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:</p> <p>a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);</p> <p>b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;</p> <p>c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Definizioni)</i></p> <p>(omissis)</p> <p>Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Definizioni)</i></p> <p>(omissis)</p> <p>Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)</i></p> <p>1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p>	<p>Articolo 589 codice penale <i>(Omicidio colposo)</i></p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.</p>	<p>non può superare gli anni quindici.</p> <p>Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 <i>(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)</i></p> <p>1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di lavoro:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</p> <p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;</p> <p>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 590 codice penale <i>(Lesioni personali colpose)</i></p> <p>Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p> <p>Articolo 583 codice penale <i>(Circostanze aggravanti)</i></p> <p>La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:</p> <p>1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;</p> <p>2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;</p> <p>La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:</p> <p>1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;</p> <p>2) la perdita di un senso;</p> <p>3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)</i></p> <p>1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis , 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p> <p>3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>	<p>difficoltà della favella;</p> <p>Articolo 648 codice penale <i>(Ricettazione)</i></p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</p> <p>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.</p>
<p>Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 648-bis codice penale <i>(Riciclaggio)</i></p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<p>Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 648-ter codice penale <i>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<p>Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 648-ter.1 codice penale <i>(Autoriciclaggio)</i></p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 416-bis.1 del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>).</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.</p>	<p>Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>e) (abrogata)</p> <p>f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.</p> <p>2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.</p> <p>3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.</p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</i></p>	<p>Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</i></p>	<p>Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-decies</p>	<p><i>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere</i></p>	<p>Articolo 377-bis codice penale</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<p align="center"><i>dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i></p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote</p>	<p align="center"><i>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<p align="center"><i>(Reati ambientali)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</p> <p>c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</p> <p>d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;</p> <p>e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</p> <p>f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).</p> <p>2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i reati di cui all'articolo 137:</p> <p>1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>b) per i reati di cui all'articolo 256:</p> <p>1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;</p> <p>c) per i reati di cui all'articolo 257:</p> <p>1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p>	<p align="center">Articolo 452-bis codice penale <i>(Inquinamento ambientale)</i></p> <p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<p>e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 260 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;</p> <p>h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:</p> <p>1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;</p> <p>2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;</p> <p>3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;</p> <p>4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.</p> <p>4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di</p>	

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<p>commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.</p>	
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 452-quater codice penale (<i>Disastro ambientale</i>)</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 452-quinquies codice penale (<i>Delitti colposi contro l'ambiente</i>)</p> <p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 452-octies codice penale (<i>Circostanze aggravanti</i>)</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p> <p>Articolo 416 codice penale (<i>Associazione per delinquere</i>)</p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 416-bis codice penale <i>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</i> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali (omissis)</i></p>	<p>Articolo 452-sexies codice penale <i>(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali (omissis)</i></p>	<p>Articolo 727-bis codice penale <i>(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</i></p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (<i>Modifiche al codice penale</i>)</p> <p>(<i>omissis</i>)</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (<i>omissis</i>)</p>	<p>Articolo 733-bis codice penale (<i>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</i>)</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00 euro.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (<i>Modifiche al codice penale</i>)</p> <p>(<i>omissis</i>)</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (<i>omissis</i>)</p>	<p>Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (<i>Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1</i>)</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (<i>relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</i>) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (<i>modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</i>) e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000,00 a € 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 <i>(Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 <i>(relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio)</i>, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 <i>(modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci)</i>, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. <i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. <i>(omissis)</i> Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio <i>(Sanzioni)</i> 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento: a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; <i>(omissis)</i> c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento; e) omessa o falsa notifica all'importazione; <i>(omissis)</i> l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento; <i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 <i>(Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)</i> 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 <i>(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)</i> è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. <i>(omissis)</i> 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>€ 15.000,00 a € 300.000,00. (omissis)</p> <p>6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale - Sanzioni penali</i>)</p> <p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.</p> <p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p> <p>9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p> <p>10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da € 1.500,00 a € 15.000,00.</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da € 4.000,00 a € 40.000,00.</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro € 1.500,00 a € 10.000,00 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p> <p>Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Scarichi sul suolo)</i></p> <p>1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. <p>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee</i>)</p> <p>1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</p> <p>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.</p> <p>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.</p> <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</p> <p>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</p> <p>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</p> <p>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</p> <p>8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.</p> <p>Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Scarichi in reti fognarie)</i></p> <p>1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Scarichi di sostanze pericolose)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p>
Articolo 25-undecies decreto legislativo	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)</i>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
8 giugno 2001, n. 231		<p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p> <p>Articolo 208 <i>(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 209 <i>(Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 210 <i>(Autorizzazioni in ipotesi particolari)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 211 <i>(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 212 <i>(Albo nazionale gestori ambientali)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 214 <i>(Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 215 <i>(Autosmaltimento)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 216 <i>(Operazioni di recupero)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Divieto di abbandono)</i></p> <p>1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.</p> <p>2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.</p> <p>4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.</p> <p>Articolo 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)</i></p> <p>Articolo 227 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; <i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Bonifica dei siti)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p><i>(Ai sensi dell'articolo 6, comma 3-ter del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 6 cit., la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.)</i></p> <p>Articolo 483 codice penale</p> <p><i>(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</i></p> <p>Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <p>Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Traffico illecito di rifiuti)</i></p> <p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio</p> <p>Articolo 1</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.</p> <p>b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE; - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE. <p>c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.</p> <p>I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.</p> <p>Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.</p> <p>d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.</p> <p>Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 26</p> <p>1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:</p> <p>a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o</p> <p>b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o</p> <p>c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o</p> <p>d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o</p> <p>e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o</p> <p>f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.</p> <p>2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:</p> <p>a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,</p> <p>b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.</p> <p>In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.</p> <p>3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.</p> <p>4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.</p> <p>5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p style="text-align: center;"><i>Reati ambientali (omissis)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 452-quaterdecies codice penale <i>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)</i></p> <p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>quantitativi di rifiuti é punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali (omissis)</i></p>	<p>Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</i> <i>(omissis)</i> 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00. <i>(omissis)</i> <i>(Il presente articolo è da ritenersi abrogato per effetto dell'abrogazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 disposta dall'articolo 6 comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.)</i> Articolo 483 codice penale <i>(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</i> Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Articolo 477 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Articolo 482 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal privato)</i> Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Sanzioni)</i> <i>(omissis)</i> 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. <i>(omissis)</i> 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. <i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente <i>(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)</i> 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 <i>(del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)</i>. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni <i>(Inquinamento doloso)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p>Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per: <i>(omissis)</i></p> <p>b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;</p> <p>Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:</p> <p>a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;</p> <p>b) nelle acque territoriali;</p> <p>c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;</p> <p>d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;</p> <p>e) in alto mare.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.</p> <p>Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Divieti)</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.</p> <p>Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Deroghe)</i></p> <p>1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.</p> <p>2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati ambientali</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni <i>(Inquinamento colposo)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p>Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per: <i>(omissis)</i></p> <p>b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;</p> <p>Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:</p> <p>a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;</p> <p>b) nelle acque territoriali;</p> <p>c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;</p> <p>d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;</p> <p>e) in alto mare.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.</p> <p>Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Divieti)</i></p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.</p> <p>Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 <i>(Deroghe)</i></p> <p>1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.</p> <p>2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.</p>
<p>Articolo 25-duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.</p> <p>1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.</p> <p>1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p>	<p>Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p><i>(omissis)</i></p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)</i></p> <p>1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.</p> <p>2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:</p> <p>a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;</p> <p>b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;</p> <p>c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;</p> <p>d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.</p> <p>3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.</p> <p>4. <i>(abrogato)</i></p> <p>5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.</p> <p>5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.</p> <p>5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:</p> <p>a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;</p> <p>b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;</p> <p>c) reato previsto dal comma 12.</p> <p>5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.</p> <p>6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.</p> <p>7. (abrogato)</p> <p>8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.</p> <p>9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.</p> <p>10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.</p> <p>11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.</p> <p>11-bis. (abrogato)</p> <p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 603-bis codice penale <i>(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <p>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</p> <p>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> <p>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</p> <p>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>
<p>Articolo 25-terdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Razzismo e xenofobia)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 <i>(richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21)</i>, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi</p>	<p>Articolo 604-bis codice penale <i>(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	dell'articolo 16, comma 3.	<p>loro attività, é punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p> <p>Legge 12 luglio 1999, n. 232</p> <p>Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo.</p> <p>Accordo 1/6 <i>(Crimine di genocidio)</i></p> <p>Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:</p> <p>a) uccidere membri del gruppo; b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso; d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso;</p> <p>Accordo 1/7 <i>(Crimini contro l'umanità)</i></p> <p>1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:</p> <p>a) Omicidio; b) Sterminio; c) Riduzione in schiavitù; d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione; e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; f) Tortura; g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte; i) Sparizione forzata delle persone; j) Apartheid; k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.</p> <p>2. Agli effetti del paragrafo 1:</p> <p>a) Si intende per "attacco diretto contro popolazioni civili" condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco; b) per "sterminio" s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine;</p> <p>c) per "riduzione in schiavitù" s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;</p> <p>d) per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione previste dal diritto internazionale che lo consentano;</p> <p>e) per "tortura" s'intende infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connesse a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;</p> <p>f) per "gravidanza forzata" s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;</p> <p>g) per "persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;</p> <p>h) per "apartheid" s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali ed al fine di perpetuare tale regime;</p> <p>i) per "sparizione forzata delle persone" s'intende l'arresto, la detenzione o rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.</p> <p>3. Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale" si fa riferimento ai due sessi maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.</p> <p style="text-align: center;">Accordo 1/8 <i>(Crimini di guerra)</i></p> <p>1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.</p> <p>2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra"</p> <p>a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:</p> <p>i) omicidio volontario;</p> <p>ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;</p> <p>iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;</p> <p>iv) distruzione ed appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;</p> <p>v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;</p> <p>vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale, viii) cattura di ostaggi.</p> <p>b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti:</p> <p>i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;</p> <p>ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;</p> <p>iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti, armati;</p> <p>iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti i vantaggi militari previsti;</p> <p>v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, abitazioni o costruzioni che non siano difese e che non costituiscano obiettivo militari;</p> <p>vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;</p> <p>vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;</p> <p>viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;</p> <p>ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari a monumenti storici a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;</p> <p>x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;</p> <p>xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o l'esercito nemico;</p> <p>xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;</p> <p>xiii) distruggere o confiscare beni del nemico a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;</p> <p>xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;</p> <p>xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;</p> <p>xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;</p> <p>xvii) utilizzare veleno o armi velenose;</p> <p>xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;</p> <p>xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;</p> <p>xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.</p> <p>xxi) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;</p> <p>xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;</p> <p>xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>xxiv) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità.</p> <p>c) In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:</p> <p>i) Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;</p> <p>ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;</p> <p>iii) prendere ostaggi;</p> <p>iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.</p> <p>d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.</p> <p>e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti:</p> <p>i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;</p> <p>ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite,</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;</p> <p>iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari monumenti storici ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;</p> <p>v) saccheggiare città o località ancorché prese d'assalto;</p> <p>vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;</p> <p>vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;</p> <p>viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedono la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;</p> <p>ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;</p> <p>x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;</p> <p>xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;</p> <p>xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto.</p> <p>f) Il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza, isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi.</p> <p>3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.</p>
<p>Articolo 25- quaterdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>(Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p>	<p>Articolo 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401 <i>(Frode in manifestazioni sportive)</i></p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 1.000,00 a € 4.000,00.</p> <p>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p> <p>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00.</p>
<p>Articolo 25- quaterdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401 <i>(Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa)</i></p> <p>1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 516,46. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00 chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 500,00 a € 5.000,00.</p> <p>2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.</p> <p>3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507 e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.</p> <p>4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.</p> <p>4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p> <p>4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
<p>Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p align="center"><i>(Reati tributari)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;</p> <p>b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-<i>quater</i>, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.</p> <p>Articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</i></p> <p>1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
<p>Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p align="center"><i>Reati tributari (omissis)</i></p>	<p>Articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)</i></p> <p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>
<p>Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati tributari</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Dichiarazione infedele)</i></p> <p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</p>
<p>Articolo 25-quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Reati tributari</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 5 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Omessa dichiarazione)</i></p> <p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00.</p> <p>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
<p>Articolo 25- quiquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati tributari (omissis)</p>	<p>Articolo 10-quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (<i>Indebita compensazione</i>)</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00.</p> <p>2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00.</p>
<p>Articolo 25- quiquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati tributari (omissis)</p>	<p>Articolo 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (<i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i>)</p> <p>1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
<p>Articolo 25- quiquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati tributari (omissis)</p>	<p>Articolo 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (<i>Ocultamento o distruzione di documenti contabili</i>)</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>
<p>Articolo 25- quiquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati tributari (omissis)</p>	<p>Articolo 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (<i>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</i>)</p> <p>1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>
<p>Articolo 25- sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(<i>Contrabbando</i>)</p> <p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.</p> <p>2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>(<i>Violazioni costituenti reato quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila ai sensi dell'articolo 1, comma 4, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, oltre che nelle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, da ritenersi fattispecie autonome di reato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, d.lgs. cit.</i>)</p> <p>d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale</p> <p>Articolo 282</p> <p>(<i>Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali</i>)</p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:</p> <p>a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;</p> <p>b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>tra la frontiera e la più vicina dogana;</p> <p>c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;</p> <p>d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;</p> <p>e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;</p> <p>f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 283</p> <p><i>(Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)</i></p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102;</p> <p>b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 284</p> <p><i>(Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)</i></p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;</p> <p>b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16, salvi i casi di forza maggiore;</p> <p>c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;</p> <p>d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;</p> <p>f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'articolo 254 per l'imbarco di provviste di bordo.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 285</p> <p><i>(Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)</i></p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:</p> <p>a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;</p> <p>b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 286 <i>(Contrabbando nelle zone extra-doganali)</i></p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 287 <i>(Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)</i></p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 288 <i>(Contrabbando nei depositi doganali)</i></p> <p>Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 289 <i>(Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)</i></p> <p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 290 <i>(Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)</i></p> <p>Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 291 <i>(Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)</i></p> <p>Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 292 <i>(Altri casi di contrabbando)</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritto medesimi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 295 <i>(Circostanze aggravanti del contrabbando)</i></p> <p>Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:</p> <p>a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;</p> <p>b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;</p> <p>d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00.</p> <p>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00.</p>
<p>Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p><i>Contrabbando</i> (omissis)</p>	<p>d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale Articolo 291-bis <i>(Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</i></p> <p>1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a € 516,45.</p> <p>Articolo 291-ter <i>(Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</i></p> <p>1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</p> <p>2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di € 25,82 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <p>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</p> <p>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</p> <p>e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-</p>	<p><i>Contrabbando</i></p>	<p>d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
<p>sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(omissis)</p>	<p>disposizioni legislative in materia doganale Articolo 291-quater <i>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</i></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. <i>(omissis)</i></p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>(Responsabilità amministrativa degli enti)</i></p> <p>1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. <i>Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</i> 6. <i>Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</i> 7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. 8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. 9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 416 codice penale <i>(Associazione per delinquere)</i></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-otties, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	cinquecento quote. 10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	anni nei casi previsti dal secondo comma.
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</i></p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 416-bis codice penale <i>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</i></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</i></p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 377-bis codice penale <i>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 378 codice penale <i>(Favoreggiamento personale)</i></p> <p>Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p> <p>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 291-quater decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 <i>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</i></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		<p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</i></p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 <i>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</i></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p><i>Responsabilità amministrativa degli enti</i> (omissis)</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</i> (omissis)</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p>(omissis)</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p>(omissis)</p>

